



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

REGIONE MARCHE
RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
RELATIVE ALLE LEGGI PUBBLICATE
NELL'ANNO 2020

Articolo 1, comma 2, D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

REGIONE MARCHE
RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
RELATIVE ALLE LEGGI PUBBLICATE
NELL'ANNO 2020

Articolo 1, comma 2, D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012

Relatore

Consigliere Giuseppe De Rosa

Supporto amministrativo

Dott.ssa Anna Bianca Pierucci



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'Adunanza pubblica del 28 luglio 2021

composta dai magistrati:

Vincenzo PALOMBA - Presidente
Giuseppe DE ROSA - Consigliere (*relatore*)
Fabio CAMPOFILONI - Referendario
Matteo SANTUCCI - Referendario

VISTI gli articoli 81, 97 e 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto-legge n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, in particolare l'articolo 1, comma 2, così come modificato dall'articolo 33, comma 2, lett. a), n. 1), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le prime linee di orientamento per le relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state aggiornate le precitate linee di orientamento;

VISTA la deliberazione n. 1/2021/INPR del 18 gennaio 2021 di questa Sezione, con la quale è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2021;

VISTA la nota prot. n. 2570 dell'11 maggio 2021, con la quale sono state trasmesse al Presidente del Consiglio regionale della Regione Marche e al Segretario generale dell'Assemblea legislativa n. 4 (*quattro*) tabelle riassuntive dell'attività legislativa regionale dell'anno 2020 e n. 26 (*ventisei*) schede contenenti osservazioni e richieste da riscontrare entro il 10 giugno 2021;

VISTA la nota prot. n. 2577 dell'11 maggio 2021, con la quale le predette tabelle e schede sono state trasmesse al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore al Bilancio della Regione, al Segretario generale della Giunta e al Dirigente del Servizio Bilancio della Regione Marche;

VISTE le note prot. n. 3590 del 10 giugno 2021 del Consiglio-Assemblea legislativa e n. 847937 del 7 luglio 2021 del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio della Regione Marche, con le quali l'Amministrazione ha fornito riscontro alle osservazioni formulate nell'ambito delle schede sopra citate;

VISTA la nota prot. n. 3623 del 15 luglio 2021, con la quale è stato trasmesso al Presidente del Consiglio Assemblea legislativa delle Marche, al Presidente della Regione Marche, ai Segretari generali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale lo schema di relazione, deliberato nella camera di consiglio del 15 luglio 2021, contenente le risultanze del controllo sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali pubblicate nell'anno 2020 ed è stata fissata nella data del 28 luglio 2021 l'Adunanza della Sezione regionale di controllo con modalità di collegamento da remoto attraverso l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, per la discussione del Referto;

VISTA la nota prot. n. 3667 del 27 luglio 2021 del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio della Regione Marche, con le quali è stato fornito riscontro alle osservazioni formulate nel predetto schema di relazione;

INTERVENUTI per il Consiglio-Assemblea legislativa della Regione Marche la Dott.ssa Elisa Moroni e per la Giunta regionale il Dott. Mario Becchetti, la Dott.ssa Maria Di

Bonaventura e la Dott.ssa Monica Moretti;

UDITI, nell'Adunanza del giorno 28 luglio 2021, il relatore Cons. Giuseppe De Rosa, il Dott. Mario Becchetti e la Dott.ssa Maria Di Bonaventura per la Giunta regionale e la Dott.ssa Elisa Moroni per l'Assemblea legislativa

DELIBERA

l'approvazione dell'allegata *“Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nell'anno 2020 dalla Regione Marche”*, riportandosi alle conclusioni ivi contenute

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa della Regione Marche, al Presidente della Regione Marche nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'articolo 85, e, in particolare, il comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020.

II MAGISTRATO RELATORE

F.to digitalmente
Giuseppe DE ROSA

II PRESIDENTE

F.to digitalmente
Vincenzo PALOMBA

Depositata in data 30 luglio 2021

II DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to digitalmente
Barbara MECOZZI

INDICE - SOMMARIO

1. - Premesse	1
2. - Il contesto normativo di riferimento regionale.....	4
3. - Il quadro generale - Note introduttive	8
4. - La giurisprudenza costituzionale.....	9
5. - Le linee guida della Sezione delle Autonomie	21
6. - Le osservazioni della Sezione di controllo	26
6.1. - La copertura finanziaria delle leggi a impulso dei Consiglieri regionali...	27
6.2. - La copertura finanziaria delle proposte di legge presentate dalla Giunta	32
6.3. - Le notazioni positive	38
7. - Le conclusioni della Sezione di controllo	40
8. - Le Tabelle	46
9. - Le Schede sulle singole leggi	65

1. PREMESSE

Con la presente relazione la Sezione di controllo per le Marche riferisce al Consiglio regionale in merito agli esiti delle analisi delle tipologie di copertura e delle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali adottate e pubblicate nell'anno 2020; l'attività è stata espressamente indicata nel programma di controllo della Sezione per l'anno 2021, approvato con la deliberazione n. 1/2021/INPR del 18 gennaio 2021.

La relazione viene redatta in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, come successivamente modificato dal decreto-legge n. 91 del 2014 convertito nella legge n. 116 del 2014 (*"annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"*) e viene altresì trasmessa, oltre che al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economie e delle Finanze per le determinazioni di competenza (*articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 174 del 2012, precit.*); detta normativa, finalizzata a fornire elementi utili conoscitivi sulle possibili ipotesi di criticità in materia, ha positivamente superato il vaglio della Corte costituzionale che, in particolare, ha significativamente qualificato tale controllo di natura collaborativa (*rif.: Corte Cost., n. 39 del 2014*).

La presente attività, qui si precisa, si configura propedeutica al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziaria 2020 della Regione Marche, atteso che l'attività legislativa dell'anno 2020 ha dispiegato importanti riflessi nel corso del predetto esercizio di gestione, tanto più considerato il peculiare contesto emergenziale imponente fondamentali interventi di sostegno finanziario attuati dal legislatore regionale; la relazione, peraltro, fa seguito a quella concernente le leggi regionali pubblicate nell'anno 2019 approvata con la deliberazione n. 50/2021/RQ del 18 febbraio 2021 nonché deliberata previo il contraddittorio svoltosi in forma cartolare, sulla base dello schema di relazione predisposto dalla Sezione.

L'istruttoria sui procedimenti legislativi esitati nell'anno 2020 è stata avviata, nelle more della definizione dell'*iter* concernente l'approvazione della precedente relazione, con la disamina degli atti pubblicati sul sito dedicato del Consiglio regionale (*Banche dati e documentazioni*); considerata la completezza della precitata documentazione, non si è resa necessaria l'attivazione di alcuna richiesta di generalizzata di produzione di atti e di documenti.

Sono state quindi predisposte specifiche osservazioni aventi a oggetto n. 26 leggi regionali trasmesse, con note di pari contenuto, all'Assemblea legislativa (*prot. n. 2570 dell'11/05/2021*) e alla Giunta regionale (*prot. n. 2577 dell'11/05/2021*), tenute in debita considerazione le controdeduzioni già presentate - dal Consiglio-Assemblea legislativa (*rif.: nota prot. 3342 del 6 giugno 2020*) e dal Servizio Risorse finanziarie e Bilancio della Regione Marche (*rif.: nota prot. n. 116796 del 1° febbraio 2021*) - nei riguardi dello schema della precedente relazione; nel predetto ambito sono stati altresì riscontrati i correlati dati di "pre-consuntivo" dell'esercizio 2020, resi fruibili nel mese di aprile del corrente anno, attraverso il collegamento informatico dedicato messo a disposizione dal Servizio Bilancio della Regione.

Le risposte degli Uffici regionali sono pervenute alla Sezione: in data 10 giugno 2021 (*prot. n. 3590*), quella dell'Assemblea legislativa della Regione Marche, a firma del Presidente del Consiglio regionale, indirizzata altresì per conoscenza al Presidente della Giunta regionale e al Collegio dei Revisori dell'Ente; in data 7 luglio 2021 (*prot. n. 847937*), quella della Giunta regionale, a firma del Sostituto del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio.

I predetti Uffici hanno organizzato le risposte ripartendosi per competenza le schede delle n. 26 leggi riguardate dalle osservazioni istruttorie, con riferimento all'*input* dai medesimi fornito ai correlati procedimenti legislativi; per l'effetto riscontrando ognuno n. 13 (*tredici*) schede di osservazioni.

Nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021 la Sezione di controllo ha deliberato lo schema di relazione sottoposto, a fini di contraddittorio, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale (*rif.: nota prot. 3623 del 15/07/2021*); contestualmente veniva fissata in data 28 luglio 2021 l'Adunanza di discussione della Relazione, con l'indicazione del termine del giorno 23 luglio 2021 per il deposito di eventuali memorie e documenti.

In data 27 luglio 2021 la Giunta regionale ha depositato le proprie deduzioni - contestualmente comunicate al Segretario Generale dell'Assemblea legislativa - alle osservazioni contenute nello di schema Relazione deliberato il 15 luglio 2021 dal Collegio (*rif.: nota prot. 3667*).

2. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE

Con la legge n. 3 del 16 febbraio 2015 ("*Legge di innovazione e semplificazione amministrativa*"), il legislatore regionale ha indicato finalità di efficientamento e di buon andamento dell'azione amministrativa nonché di miglioramento della qualità degli atti normativi, senza tuttavia determinare gli strumenti di quantificazione degli oneri ai quali dover dare copertura, da utilizzare nei procedimenti di approvazione delle leggi regionali (*cfr. l'articolo 3: "Controllo e valutazione degli atti normativi"*).

Solo con il nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale delle Marche, approvato con la deliberazione amministrativa n. 56 del 4 luglio 2017 - e con la pressoché contestuale legge n. 23 del 10 luglio 2017 - sono stati introdotti gli strumenti tecnici volti a determinare gli oneri e le tipologie di copertura delle leggi regionali.

Ha stabilito la precitata deliberazione n. 56 del 2017, all'articolo 84 ("*Elementi tecnici dei testi normativi e amministrativi*"):

- "1. Con la relazione illustrativa il presentatore dà conto delle motivazioni che giustificano l'iniziativa normativa intrapresa e che dovrebbero fondare le scelte di politica suggerite al legislatore.

2. Nella scheda economico-finanziaria sono quantificate le spese relative ai singoli interventi previsti, la correlata allocazione di bilancio e la modalità di copertura delle spese stesse.

3. La relazione tecnico-finanziaria dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indica, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa.

4. L'ATN (Analisi Tecnico Normativa) e l'AIR (Analisi Impatto della Regolazione) sono effettuate secondo la disciplina adottata dall'Ufficio di presidenza, d'intesa con la Giunta regionale."

Ha previsto la legge regionale n. 23 del 10 luglio 2017, all'articolo 2, l'inserimento del seguente articolo 3-ter ("*Qualità degli atti normativi*") nella precitata legge n. 3 del 2015:

- "1. In tutte le fasi del procedimento legislativo e di approvazione di piani, programmi e regolamenti è assicurata la qualità redazionale dei relativi testi, secondo i principi di chiarezza e semplicità di formulazione e nel rispetto delle regole di tecnica legislativa vigenti.

2. Le proposte di legge sono redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa e, fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono corredate, all'atto di essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, dalla relazione tecnico-finanziaria, che dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indica, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa.

3. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono accompagnate dalla relazione tecnico-finanziaria di cui al comma 2 all'atto della presentazione al Presidente dell'Assemblea legislativa.

4. Le proposte di regolamento sono redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa.

5. Gli atti di programmazione devono consentire l'immediata identificazione dei diversi contenuti essenziali, quali le analisi del contesto, gli studi di settore, gli obiettivi, i destinatari, i soggetti o le strutture coinvolte nell'attuazione, gli strumenti di attuazione, i costi previsti e le fonti di finanziamento, i risultati attesi e le verifiche di attuazione. In tali proposte devono, inoltre, distinguersi le parti dispositive da quelle di differente valore.

6. La qualità della normazione regionale è inoltre assicurata dall'Analisi tecnico normativa (ATN) e dall'Analisi di impatto della regolazione (AIR).

7. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale disciplinano d'intesa le modalità di redazione degli strumenti di cui al comma 6."

Da ultimo il Consiglio regionale, con l'articolo 18 della deliberazione amministrativa n. 86 del 18 dicembre 2018 ("Modifiche al regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'assemblea legislativa regionale delle Marche") ha aggiunto, all'articolo 84 del nuovo Regolamento interno, il seguente comma:

- "4-bis. La relazione tecnico-finanziaria, aggiornata in ogni elemento, nonché le schede che danno conto dello svolgimento dell'ATN e dell'AIR e dei risultati delle stesse sono sempre allegate alla proposta della

Commissione referente."; ciò per garantire, per tutte le proposte di legge regionale, l'adeguata redazione della precitata Relazione.

Per l'anno 2019 si è pertanto compiutamente realizzata la complessiva architettura normativa di riferimento della tematica in argomento. Si ritiene utile al riguardo richiamare quanto, sul piano operativo, lo stesso Consiglio regionale ha rappresentato nell'ambito del contraddittorio sviluppatosi sullo schema della precedente relazione deliberata dalla Sezione di controllo:

"Nel corso dell'anno 2019 con la predisposizione delle relazioni tecnico finanziarie, quale documento tecnico di accompagnamento a corredo delle leggi approvate dall'Assemblea legislativa regionale in cui si dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero si indica, nel caso in cui gli interventi legislativi non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa, è proseguita in maniera costante ed approfondita l'attività già avviata con l'applicazione delle nuove disposizioni regolamentari che ne hanno previsto l'obbligatorietà. Anzi il documento è stato oggetto di specifici obiettivi di performance organizzativa assegnati alle strutture assembleari coinvolte nella sua predisposizione, tanto che è stato anche progressivamente modificato: in parte per agevolarne la comprensione ed in parte per accogliere alcuni rilievi avanzati dalla stessa Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti, rispetto alle relazioni dell'anno precedente.

In merito riteniamo utile rappresentarVi un indirizzo metodologico di base che ha guidato la redazione delle specifiche relazioni tecnico finanziarie predisposte: utilizzare uno schema quanto più possibile omogeneo a fronte delle peculiarità e dell'ontologica eterogeneità degli interventi del legislatore regionale e rendere questi documenti tecnici piuttosto essenziali.

In altri termini le strutture competenti, nell'elaborare le relazioni hanno tentato di fare sintesi tra gli aspetti strettamente tecnico contabili e i profili contenutistici degli atti, mirando a predisporre un documento che risultasse di agile lettura, breve e sostanziale.

Detto indirizzo è legittimato da un fondamentale elemento di contesto dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, dove il decisore politico, nel corso dell'ordinario iter di esame ed approvazione degli atti, è costantemente informato sulle implicazioni di merito e sugli effetti finanziari delle proposte legislative.

Comprendiamo bene che questo approccio finisce per sacrificare la puntuale indicazione dei passaggi procedurali nonché degli approfondimenti istruttori, che pure vengono effettivamente svolti, in quanto di essi non si dà conto nelle relazioni; tuttavia si ritiene che il non mappare tematiche ed aspetti già trattati in sede di istruttoria in Commissione assembleare permanente risulti coerente sia con il ruolo centrale riconosciuto dal Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale all'esame in Commissione referente, sia con la funzione propria del documento in questione quale strumento di supporto alle decisioni politiche sotto il profilo della quantificazione degli oneri, dell'impatto delle spese sulla programmazione finanziaria e della verifica di copertura.

Ciò non di meno si è certi che sulla base delle osservazioni presentate da codesta Sezione, che funge anche da qualificatissimo osservatore e lettore esterno, le strutture assembleari competenti saranno chiamate a proseguire il continuo miglioramento e adeguamento delle relazioni tecniche finanziarie." (rif.: nota del Consiglio regionale prot. n. 3342 del 6 giugno 2020, precitata).

Nel condividere la predetta impostazione, la Sezione deve sottolineare che le Relazioni tecnico-finanziarie e, in particolare quelle che accompagnano le deliberazioni legislative approvate dal Consiglio regionale, devono contenere gli elementi necessari e sufficienti atti a dimostrare la sussistenza della copertura finanziaria degli oneri recati dalle nuove leggi regionali, secondo quanto altresì previsto dalla sopra richiamata normativa; tenuto conto, peraltro, che la relativa documentazione viene portata a conoscenza della Collettività regionale con la pubblicazione degli atti concernenti i singoli procedimenti legislativi sul sito-web dell'Assemblea legislativa (https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/cronologico.php?arc=vig&anno=2020).

Al riguardo si richiama che anche i rilievi della Corte dei conti all'Amministrazione regionale trovano pubblicazione sul sito-web della Giunta regionale (<https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Controlli-e-rilievi-sullamministrazione/Corte-dei-conti>); in detto contesto si rinvencono pertanto le deliberazioni della Sezione di controllo approvative delle relazioni concernenti le modalità di copertura finanziaria degli oneri recati dalle leggi regionali unitamente alle correlate relazioni, dovendosi in particolare prendere atto della pubblicazione altresì della relazione concernente le leggi pubblicate nell'anno 2019, a seguito della segnalazione effettuata dal Collegio nell'ambito dello schema della presente relazione.

3. IL QUADRO GENERALE - NOTE INTRODUTTIVE

Nel corso dell'anno 2020, sono state pubblicate dalla Regione Marche n. 55 leggi (*di cui una "statutaria"*), delle quali n. 38 a iniziativa di Consiglieri regionali e n. 17 su proposta della Giunta.

L'elenco completo, con l'indicazione delle modalità di iniziativa e delle date di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche (*B.U.R.M.*), è riprodotto nella Tabella 01 allegata alla presente relazione.

Le leggi indicanti la clausola della invarianza finanziaria, n. 28 provvedimenti, sono enumerate nell'allegata Tabella 02. Nelle Tabelle 03 e 04 sono sinteticamente esposti, rispettivamente, gli oneri finanziari e le modalità di copertura delle leggi osservate dalla Sezione di controllo.

A seguito di una breve illustrazione sia delle pronunce della Corte costituzionale emanate in materie di interesse contabile e/o regionale, di pubblicazione nell'anno 2020, sia delle linee di orientamento recentemente emanate in materia della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, si riportano la sintesi del quadro emerso nella sede istruttoria e le considerazioni della Sezione di controllo preliminari al contraddittorio pubblico con l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale.

Per tutti i necessari riferimenti, alla presente relazione sono allegate, di seguito alle Tabelle riassuntive precitate, le n. 26 schede afferenti alle singole leggi riguardate dalle osservazioni di questa Corte, ognuna delle quali, per chiarezza e completezza, è stata integrata con gli esiti dell'istruttoria effettuata.

Nelle menzionate schede sono state quindi riportate le deduzioni depositate dalla Giunta regionale, in data 27 luglio 2021, a seguito della notificazione dello schema della presente relazione approvato, dal Collegio, nella camera di consiglio del 15 luglio 2021.

4. LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Nell'anno 2020 il Giudice delle leggi ha avuto modo di esprimersi in più occasioni su materie di interesse contabile e/o regionale. Tra queste si richiamano, per significatività, le seguenti n. 15 pronunce.

4.1. - Con la sentenza n. 4/2020, la Corte costituzionale (*su questione sollevata dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, della Corte dei conti*), ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e l'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento agli articoli 81, 97 e 119, comma 6, Cost., nella parte in cui consentivano la non sterilizzazione, nei bilanci degli Enti locali, delle anticipazioni di liquidità (*destinate a sopperire momentanee carenze di liquidità allo scopo del pagamento di debiti scaduti delle Pubbliche amministrazioni*) attraverso la sostituzione contabile dell'iscrizione delle correlate somme dal Fondo Anticipazioni Liquidità al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (*cfr. i relativi profili tecnici illustrati nel paragrafo 4.2. della decisione*) con l'effetto della determinazione di miglioramenti dei risultati di amministrazione, conseguenti a indebitamento, destinabili al finanziamento di spese correnti.

4.2. - Con la sentenza n. 62/2020, la Corte costituzionale, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 4 e 5, dell'articolo 31 della legge della Regione Sicilia n. 8 del 2018 (*Legge di Stabilità per l'anno 2019*) - tra l'altro - concernenti l'individuazione e l'allocatione di risorse destinate ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie (LEA), con riferimento all'articolo 81, terzo comma, Cost.

La Corte ha ritenuto non correttamente effettuata dalla Regione la perimetrazione dei LEA nelle forme previste dalla disciplina di armonizzazione dei bilanci pubblici in sede di legge finanziaria e di bilancio e non assicurato il completo flusso finanziario delle risorse necessarie ai LEA in quanto mai fissate preventivamente, ma determinate solo in base ai flussi risultanti dalla sommatoria delle rimesse statali in corso d'anno e agli impegni di spesa attestati dalla Regione. Al riguardo si è affermato che: *“non è possibile demandare ex lege al dirigente della Ragioneria della Regione Siciliana l'iscrizione e l'accertamento di somme, sulla cui esistenza non vi è ragionevole affidamento. (...) Infatti, quando sussistono incertezze sulla realizzabilità di un credito,*

l'articolo 46 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che tali incertezze siano quantificate con i canoni del fondo crediti di dubbia esigibilità, il quale provvede a sterilizzare le entrate di incerta realizzazione, in modo che esse non possano alterare l'entità complessiva delle spese, le risultanze del bilancio di previsione e quelle del rendiconto. Peraltro, quando – come nel caso di specie – manca completamente il titolo giuridico alla riscossione, la somma non può nemmeno essere iscritta con il predetto meccanismo di compensazione". Anche il vincolo di destinazione dell'ipotetico contributo dello Stato al «ripianamento del debito pubblico regionale» contrastava con l'articolo 81 Cost., in quanto, fermo restando che non poteva comunque consentirsi l'iscrizione in bilancio di risorse la cui esistenza, dimensione e finalizzazione non fosse stata avvalorata per legge, il complesso iscrizione-accantonamento (riguardante, rispettivamente, l'esercizio 2018 e il biennio successivo), finiva per modificare in modo infedele le risultanze degli esercizi di riferimento. A nulla rilevando la corresponsabilità dello Stato nella mancata attuazione dell'articolo 1, commi da 830 a 832, della legge n. 296 del 2006 (di definizione del concorso della Regione al finanziamento della spesa sanitaria) "poiché le norme impugnate ... hanno previsto anomale forme di iscrizione e di accertamento ex lege... Ciò con finalità ben diverse dalla garanzia di finanziamento dei LEA".

4.3. - Con la sentenza n. 112/2020, la Corte - nel ribadire la legittimazione della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, a sollevare questioni di legittimità costituzionale, anche in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. (se evocato in correlazione funzionale con gli articoli 81 e 97, comma 1, Cost.; rif.: sentenze n. 146/2019 e n. 196/2018) - ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'articolo 2, commi 2 e 6, e l'articolo 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata n. 7 del 2001 (recanti una disciplina specifica per gli addetti agli Uffici stampa regionali), poiché ritenuti invasivi della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di Ordinamento civile. Nel merito, la predetta disciplina è stata ritenuta: *“funzionalmente correlata alla violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., avendo determinato un incremento delle poste passive del bilancio in riferimento al costo del personale giornalistico, originato da un'autorizzazione priva di valido presupposto normativo, non potendo la Regione allocare risorse in difetto di competenza legislativa”.*

4.4. - Con la sentenza n. 115/2020, la Corte costituzionale, con riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, comma 6, Cost. (su questione sollevata dalla Sezione di controllo per la Calabria della Corte dei conti), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 2-ter, del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, nella parte in cui la previsione della formulazione di un nuovo Piano di riequilibrio da parte dell'Ente locale in predissesto finanziario, anziché *"essere strettamente raccordata al piano ritualmente approvato dal Ministero dell'interno e dalla Corte dei conti, riparte da un quadro incerto e irrazionalmente indeterminato, preclusivo di una serie di operazioni indefettibili per raccordare il nuovo piano di riequilibrio con quello approvato originariamente"*.

Ad avviso della Corte, detto *"meccanismo manipolativo"* (contabilmente dettagliato al paragrafo 7.1. della decisione) consente *"una dilatazione della spesa corrente – pari alla differenza tra la giusta rata (dell'accantonamento annuale finalizzato al risanamento) e quella sottostimata – che finisce per incrementare progressivamente l'entità del disavanzo effettivo"*.

4.5. - Con la sentenza n. 143/2020, la Corte costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria n. 30 del 2019 (in tema di contenimento degli emolumenti degli Amministratori pubblici), promosse, con riferimento agli artt. 81, comma 3, e 97, comma 1, Cost., dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione a modifiche apportate alla previgente disciplina ritenute tali da restringere l'efficacia del contenimento della correlata spesa, configurandosi pertanto incongrua la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 2 dell'impugnata legge.

Nel merito, la Consulta - sostanzialmente "ribaltando" la prospettazione della parte ricorrente - ha sottolineato il carattere precettivo della clausola d'invarianza finanziaria riportata nella legge regionale affermando il non potersi *"implicare spese ulteriori per i singoli enti, agenzie e aziende sub-regionali, tali da superare gli stanziamenti in loro favore già previsti nel bilancio regionale"*, ammettendo comunque la possibilità - per gli Enti precitati, nell'ambito della relativa autonomia organizzativa - di destinare risorse proprie alle finalità predette sulla base delle autorizzazioni recate dalla nuova disciplina regionale.

4.6. - Con la sentenza n. 157/2020, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale (sollevate dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Campania) concernenti l'articolo 29 (Principi di valutazione specifici del settore sanitario), comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con riferimento agli artt. 81 e 97, commi 1 e 2, della Costituzione, nella censurata prospettazione della duplice valutazione dei contributi "da Regione" in conto capitale (come "voce di patrimonio netto" nonché come "proventi" straordinari, utilizzabili per annullare i costi di ammortamento dei cespiti acquistati) nel patrimonio netto delle Aziende sanitarie; con l'asserita conseguenza di rendere insanabilmente non veritiero il valore del patrimonio netto finale (in ragione della occultata riduzione del medesimo), ridondante in violazione dei principi dell'equilibrio di bilancio e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, per la carenza di risorse (dissimulata da un patrimonio netto solo apparentemente positivo) negativamente incidente sulla capacità delle Aziende sanitarie di assicurare adeguati standard dei Servizi e dei LEA.

La Corte non ha condiviso le prospettazioni della rimettente, preliminarmente affermando che le specifiche tecniche contabili applicate ai bilanci degli Enti del S.S.N. si giustificano per la finalità di assicurare le prestazioni sanitarie indefettibili e le ulteriori, alle migliori condizioni. La disposizione impugnata ("a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione") andava quindi letta nel complessivo sistema di finanziamento del S.S.N., in relazione al quale non potevano, di regola, incoraggiarsi iniziative individuali dei singoli Enti, considerato che la regola dell'articolo 29 consentiva di utilizzare l'intero finanziamento della spesa corrente "per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, senza doversi fare carico del finanziamento degli investimenti, in quanto questi trovano la loro copertura in altre fonti" e posto che: "l'intenzione del legislatore è quella di riservare – per preservare gli equilibri di parte corrente – l'utilizzazione del fondo sanitario alle spese per i LEA e per gli altri servizi sanitari ove risulti ulteriore disponibilità, e, al contrario, di attribuire alla programmazione nazionale e regionale la determinazione e l'impiego dei finanziamenti a fondo perduto per investimenti e acquisizioni di beni durevoli".

4.7. - Con la sentenza n. 163/2020, la Corte costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria n. 16 del 2019 (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11), impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto diretta a sottrarre retroattivamente le Società "in house providing" e quelle controllate direttamente o indirettamente della Regione Calabria - operanti prevalentemente

nel settore dei Servizi di trasporto pubblico locale - dall'applicazione delle misure di contenimento della spesa previste dalla norma autenticamente interpretata, in tal guisa determinandosi incertezze di diritto inter-transitorio nonché l'insorgenza di oneri, non esattamente quantificabili, privi di copertura.

Premesso che la disciplina di finanziamento del trasporto pubblico locale prevedeva il concorso di risorse proprie della Regione e di risorse trasferite, la Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata, rilevando che se *“le riduzioni di spesa previste dalla legge reg. Calabria n. 11 del 2015 rappresentavano un risparmio per la Regione, la loro parziale rimozione retroattiva prevista dalle disposizioni impugnate non può che costituire un maggior onere finanziario rispetto a quello legittimamente sussistente al momento in cui la normativa in esame è intervenuta”*; a ciò conseguendo che: *“nel caso di specie - a invarianza della spesa già consolidata - la norma ne ha ridotto retroattivamente la copertura. Risulta (la disposizione censurata) pertanto pregiudizievole dell'equilibrio finanziario”*. Non rilevando, inoltre, la previsione di neutralità finanziaria riportata nella legge considerato che, in varie occasioni: *“sono state censurate leggi che prevedevano una clausola di invarianza ma, al contempo, contraddittoriamente introducevano nuovi oneri a carico dell'amministrazione [...] In particolare, allorché sono stati disposti interventi inevitabilmente onerosi, senza che né nella legge né altrove si fosse data alcuna spiegazione in merito alle spese e alla loro copertura, questa Corte è stata dell'avviso che la previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi costituisca “una mera clausola di stile, priva di sostanza”» (sentenza n. 5 del 2018)”*.

4.8. - Con la sentenza n. 177/2020, la Corte ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge della Regione Puglia n. 14 del 2019 (*Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza*) impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto diretta a estendere illegittimamente la competenza legislativa ex articolo 117 Cost. della Regione (*impegnata nel risanamento del disavanzo della spesa sanitaria*), in materia di esenzione dalla relativa compartecipazione - negativamente incidente sul principio del contenimento della spesa sanitaria altresì in violazione delle regole sul coordinamento della finanza pubblica - in favore di determinati soggetti (*le vittime del dovere e i soggetti equiparati*) non ricompresi nelle previsioni statali di settore.

La Corte, nel rilevare che *“le esigenze di risanamento del disavanzo sanitario e di contestuale garanzia dei LEA producano un «effetto interdittivo» della previsione di spese che possano di fatto compromettere*

tali impegni, destinando altrove risorse utili a quello scopo (tra le altre, sentenze n. 85 del 2014 e n. 51 del 2013)" e, pertanto, l'illegittimità delle norme impugnate ("in quanto prevedono spese ulteriori rispetto a quelle destinate al finanziamento delle prestazioni essenziali, per un tempo non circoscritto, nonché per importi complessivi difficilmente prevedibili"), ha ribadito il proprio orientamento secondo cui l'autonomia legislativa regionale, in materie di competenza concorrente: «può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, peraltro in un quadro di esplicita condivisione, da parte delle Regioni, della necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (rif.: sentenze n. 278 del 2014 e n. 193 del 2007).

4.9. - Con la sentenza n. 189/2020, la Consulta ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, della legge della Provincia di Trento n. 3 del 1999 (*in tema di rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili*), sollevate (*dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol*), in ragione dell'ampiamiento delle ipotesi di rimborso rispetto a quanto previsto dal legislatore statale, negativamente incidente sugli equilibri di bilancio in violazione degli artt. 81 e 119, comma 1, Cost. .

Nel merito la Corte ha affermato che la disciplina dell'articolo 18, comma 1, precitato, "*In quanto volta a soddisfare esigenze, di sicuro rilievo pubblicistico, attinenti all'organizzazione dell'amministrazione provinciale, secondo criteri di efficienza e qualità dei servizi*", costituisce legittimo esercizio della potestà legislativa primaria di cui all'articolo 8, numero 1, dello Statuto di autonomia "*ed, in mancanza di censure attinenti al difetto di copertura degli oneri di spesa ad esso connessi, va escluso che da ciò sia conseguita una lesione dei parametri costituzionali evocati*".

4.10. - Con la sentenza n. 209/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42 della legge della Regione Marche n. 8 del 2019 (*Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale*), promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri per invasione nella competenza legislativa statale (*ex articolo 117, comma 3, Cost.*) nella parte in cui ritenuta istitutiva della nuova figura professionale dell'osteopata e del chiropratico.

Nel merito la Corte, nell'escludere che la norma impugnata avesse introdotto alcuna figura professionale - poiché unicamente conferente agli Enti del S.S.R. la facoltà di avviare progetti

sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere - ha evidenziato che tali progetti non implicano sotto alcun profilo l'anticipazione della definizione dello Statuto della figura professionale dell'osteopata, anche in considerazione della circostanza che: *"la norma regionale demanda la loro attuazione a specifici protocolli che, fissando le concrete modalità di svolgimento dei trattamenti osteopatici, dovranno necessariamente rispettare la normativa vigente in materia"*.

4.11. - Con la sentenza n. 235/2020 la Corte costituzionale, tra l'altro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale i seguenti articoli della legge della Regione Sicilia n. 14 del 2019 (*Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi*) ritenuti dal Presidente del Consiglio dei Ministri in contrasto, anche, con l'articolo 81, comma 3, Cost.:

- articolo 3 (*autorizzazione di spese per "stipendi" nonché ulteriori "spese fisse", per loro natura spese obbligatorie e ricorrenti*): *"poiché avrebbe un impatto pluriennale sulla finanza regionale, ma non quantifica in alcun modo gli oneri a carico della Regione per gli anni successivi al 2019, né individua le risorse per far fronte agli stessi"*;

- articolo 7 (*estensione ai dipendenti della Regione, degli istituti del trattamento anticipato di pensione e del finanziamento dell'indennità di servizio previsti dagli artt. 14 e 23, comma 1 del decreto-legge n. 4 del 2019*): comportando oneri finanziari, ma statuendo il relativo comma 3 che, dalla sua attuazione, *"non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione"*.

Nel merito la Corte:

- con riferimento all'articolo 3: ha affermato che: *"si tratta di spese che richiedono, alla luce di quanto evidenziato, una quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione: ciò che la Regione ha mancato appunto di adottare con il denunciato art. 3, in contrasto, pertanto, con l'art. 81, comma 3, Cost."*;

- in relazione all'articolo 7: ha evidenziato che, in ragione delle relative previsioni: *"la sostenibilità del sistema pensionistico regionale vedrebbe, da un lato, aumentato il carico finanziario della spesa per i trattamenti di quiescenza... e, dall'altro, non sarebbe sostenuto, nel tempo, da adeguate risorse contributive in assenza di nuove assunzioni. Donde, un disequilibrio finanziario il cui rimedio*

non potrebbe che essere - come, del resto, è nel sistema attuale gestito "a ripartizione" - l'assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio regionale, che la norma denunciata non indica affatto", dovendo invece, una "legge complessa" come quella della specie: "essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall'indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall'articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili".

4.12. - Con la sentenza n. 244/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili ovvero non fondate le qq.ll.cc. sollevate dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna (*nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto finanziario 2018 della Regione*) - con riferimento a norme diverse, tra cui gli artt. 1, 8 e 15 della legge regionale n. 58 del 1982 (*per violazione altresì dell'articolo 81, comma 3, Cost.*) - disponenti, il primo, l'istituzione dell'integrazione al TFS in favore dei dipendenti regionali in servizio con almeno un anno di anzianità e, gli ulteriori, la relativa copertura finanziaria tuttavia secondo la rimettente senza indicazione di alcun mezzo di copertura (*limitandosi l'articolo 8 a rinviare la provvista alle successive previsioni di bilancio, secondo una modalità asserita non compresa fra quelle tipicamente indicate nell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, applicabile alle regioni in base al successivo articolo 19, comma 2*); quanto al primo anno, inoltre, la normativa avrebbe insufficientemente quantificato l'onere, poiché la previsione non veniva supportata da alcuna documentazione tecnica.

La Corte costituzionale - nel richiamare la legittimazione delle Sezioni regionali di controllo a sollevare, in sede di parificazione dei rendiconti, questioni di legittimità costituzionale in riferimento a parametri diversi da quelli finanziari solo se evocati in correlazione funzionale con questi ultimi (*nelle circostanze in cui la loro violazione sia tale da determinare l'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata*) - afferma nella propria decisione, con riferimento all'articolo 1, della legge 58 del 1982, che la prospettazione della Sezione di controllo è palesemente volta a definire la copertura finanziaria della spesa per l'integrazione al TFS per il solo anno 1983 fuoriuscendo, pertanto, dal raggio di applicazione concernente la pronuncia sulla parificazione del rendiconto relativo all'esercizio 2018 (*configurandosi la questione di costituzionalità sollevata, in detta accezione, priva di rilevanza*);

in relazione agli articoli 8 (*di rinvio dell'individuazione della copertura alla legge regionale di bilancio*) e 15 (*di salvezza del mantenimento dell'integrazione in favore del personale in servizio da almeno un anno*), la Corte dichiara l'infondatezza della prospettazione della Sezione di controllo, sostenendo che le disposizioni impugnate fuoriescono dal novero di quelle (*determinanti "nuovi o maggiori oneri"*) che, ai sensi dell'articolo 81 Cost., importano l'obbligo di indicare la copertura finanziaria, altresì rilevando: "*Per tale spesa, peraltro, è stata assicurata la copertura finanziaria non solo tramite le leggi annuali di bilancio (ivi compresa quella relativa all'esercizio 2018), in linea con le modalità prescritte dal censurato articolo 8, ma anche mediante l'accantonamento di risorse, puntualmente quantificate ... nel bilancio di previsione 2018/2020, proprio al fine di assicurare la copertura degli oneri residui per gli stessi anni*".

4.13. - Con la sentenza n. 250/2020, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6, (*differente al 31 maggio 2019 il termine di approvazione da parte degli Enti locali regionali del rendiconto 2018*) della legge della Regione Valle d'Aosta (*Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazione di leggi regionali*), sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione della competenza legislativa statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), Cost. .

La Consulta, nel richiamare la giurisprudenza della Corte dei conti (*secondo cui il rendiconto della gestione: " rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone gli eventuali spostamenti e analizzandone le ragioni*») - e, pertanto, nel riscontrare l'importanza del "rendiconto" nell'ambito dell'armonizzazione della finanza pubblica allargata ("*base per la costruzione dei dati nazionali utili alla programmazione finanziaria dello Stato, alla verifica dell'osservanza degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo, alla determinazione delle conseguenti manovre di bilancio*") - ha affermato l'esigenza ineludibile che sia lo Stato a determinare una data unica e comune, anche per l'approvazione del rendiconto da parte delle Amministrazioni pubbliche.

4.14. - Con la sentenza n. 251/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Calabria n. 34 del 2019 ("*Provvedimenti urgenti per*

garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale") ritenuta dal Presidente del Consiglio dei Ministri in contrasto, altresì, con l'articolo 81, comma 3, Cost., con riferimento:

- all'articolo 1 (*disponente il rinnovo fino al 31/12/2019 dei contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile del personale di ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera, cessati nell'ultimo periodo*);
- all'articolo 2 (*l'autorizzazione, in favore delle predette Aziende, entro la precitata data, alla conclusione delle procedure già avviate per l'assunzione di personale a tempo determinato nonché lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità fino al loro esaurimento*);
- all'articolo 3 (*l'autorizzazione, in favore delle predette aziende, alla conclusione delle procedure di internalizzazione relativamente al personale già riqualificato quale operatore socio-sanitario*);
- all'articolo 4 (*clausola di invarianza finanziaria*).

Dopo aver statuito la non conformità delle disposizioni con riferimento a ulteriori parametri costituzionali, la Corte ha conclusivamente affermato: "*In ogni caso gli interventi previsti dalle disposizioni della legge impugnata ledono il parametro dell'articolo 81, Cost., stante l'inidoneità della clausola finanziaria complessivamente posta dall'articolo 4 della legge regionale, secondo cui dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Difatti, la previsione dell'articolo 4 nel risultare meramente assertiva e apodittica, si risolve in una clausola di stile. Invero, le misure previste comportano, ex se, effetti finanziari in termini di spesa per il personale, mentre mancano elementi dimostrativi della dedotta invarianza di spesa per il bilancio regionale. Del resto, il ricorrente ha rappresentato che i tavoli di monitoraggio per la verifica del piano di rientro dal disavanzo finanziario del settore sanitario regionale hanno confermato la presenza di un deficit non coperto per l'anno 2018 e prospettato anche per l'anno 2019 una grave situazione di disavanzo.*"

4.15. - Con la sentenza n. 272/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Marche n. 29 del 2019 (*Criteri localizzativi di combustione dei rifiuti e del CSS*) e, in via consequenziale, degli ulteriori articoli 1, 3, 4 e 5 della legge medesima (*esclusivamente riferita al divieto di localizzazione degli impianti di localizzazione dei rifiuti dichiarato incostituzionale*), sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento all'articolo 117, comma 2, lettera s), Cost. .

In particolare, con riguardo alla tipologia di impianti individuata dall'articolo 1, il censurato articolo 2 ne vietava l'ubicazione a una distanza inferiore a 5 chilometri dai centri abitati nonché dai luoghi ove fossero esercitate "funzioni sensibili"; con la sentenza n. 142 del 2019, la Corte costituzionale aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Marche n. 24 del 2009 ("*Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2009: "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti"*) nella parte in cui escludeva la collocazione, sull'intero territorio regionale, di impianti di gestione dei rifiuti mediante combustione. Il ricorrente, anche nel predetto caso, aveva affermato che versandosi in materia assegnata alla competenza esclusiva statale, la Regione non avrebbe potuto fissare - nella forma della legge regionale - i criteri di individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti, perché, invece, sarebbe stato in proposito necessario pronunciarsi all'esito di un procedimento amministrativo.

La Corte, nell'affermare che il Piano regionale di gestione dei rifiuti deve rifuggire da divieti astratti che, "anche in quanto formulati senza una visione sinottica della pianificazione, rischiano di tradursi in un forte ostacolo alla (se non persino impossibilità di) realizzazione degli impianti, con conseguente illegittimità costituzionale", accoglieva in toto la prospettazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

* * * * *

Non ancora deciso risulta il ricorso deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Marche n. 30 del 2020 ("*Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"*), modificante il criterio di nomina dei Direttori dei Dipartimenti di Area Vasta dell'A.S.U.R. Marche. L'articolo 1, comma 1, della legge regionale - nel sostituire i commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2003 - prevede che i predetti Direttori dei dipartimenti siano nominati dal Direttore generale dell'ASUR Marche tra i Dirigenti di Area Vasta. Ad avviso del ricorrente, la norma si porrebbe in contrasto con l'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che prevede la nomina dei Direttori Dipartimentali fra i Dirigenti con incarico di Direzione delle Strutture complesse aggregate nel Dipartimento, ciò sostenendosi deporre per una violazione dell'articolo 117 Cost., con riferimento ai principi fondamentali dettati in materia di tutela della

salute. Il ricorso è stato discusso nell'udienza pubblica del 06/07/2021 (*Rel. Prosperetti*); la sentenza non risulta ancora pubblicata.

5. LE LINEE DI ORIENTAMENTO DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Con la deliberazione n. 8/2021/INPR, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti si è soffermata sulle modalità di copertura delle leggi regionali precisando in particolare quanto segue.

Il metodo.

Ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo imposto dall'articolo 81, comma 3, Cost. ("*Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte*") occorre muovere dalla tipologia dell'onere recato dalla norma (*obbligatorio o flessibile, continuativo o occasionale*), analizzarne la quantificazione (*anche alla luce del corredo informativo recato dalla Relazione tecnica*) e valutare la congruenza della modalità di copertura indicata dal legislatore. Il giudizio "*ex-ante*" deve essere credibile e ragionevolmente argomentato secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile (*rif.: Corte cost., n. 26 del 2013*).

Gli oneri.

L'articolo 21, comma 5, della legge n. 196/2009 ne individua tre diverse tipologie:

- a) "oneri inderogabili" (*spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e altri atti normativi*) tra i quali rientrano le spese obbligatorie;
- b) "fattori legislativi" (*spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio*);
- c) "spese di adeguamento al fabbisogno" (*spese diverse dalle precedenti quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni*).

La quantificazione dell'onere.

Detta operazione deve ritenersi consistente in una valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese (*ovvero minori entrate*) derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, esattamente individuante la

distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio finanziario.

Le modalità di copertura.

L'articolo 17, comma 1, della legge n. 196/2009 detta il seguente elenco di "modalità" di copertura:

a) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale (*restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo di accantonamenti destinati a particolari finalità*); **b)** riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (*nei limiti della quota parte non ancora impegnata*); **c)** modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (*restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale*).

La Relazione tecnica.

Secondo la giurisprudenza costituzionale: "*gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'articolo 81, comma 3, Cost. . Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria*" (Corte cost, n. 25 del 2021). La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi e informativi devono essere valutate con riguardo sia al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia alle correlate norme prevedenti gli interventi di spesa.

L'invarianza finanziaria.

Il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato con riferimento agli effetti complessivi della norma e non comporta in sé la preclusione di un eventuale aggravio di spesa purché tale aggravio sia "neutralizzato" con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate (Corte cost., n. 132 del 2014). Le clausole di invarianza della spesa

devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi (*Corte cost. n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015*).

In precedenza, la medesima Sezione, con la deliberazione n. 10/2013/INPR, aveva al riguardo precisato che: *"La relazione tecnica di accompagnamento all'iniziativa legislativa, pertanto, dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativi agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio. Ciò in quanto l'eventuale assenza di oneri non può valere, si per sé, a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che, secondo gli insegnamenti della Consulta, non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa"*.

La copertura con i mezzi di bilancio.

Premesso che quanto migliore è la qualità della copertura tanto più raggiungibile è l'obiettivo dell'equilibrio, non possono costituire copertura i mezzi di bilancio già destinati dalla legislazione vigente, a meno di una compensazione delle previsioni di bilancio nel caso di oneri flessibili ovvero di una riduzione o abrogazione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa con contestuale riassegnazione delle risorse "liberate" a nuove finalità (*Corte cost., n. 244 del 2020 e n. 141 del 2014*). Lo spostamento di risorse presuppone, oltre alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, accurate indicazioni - da fornire in sede di relazione tecnica - sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti per il loro completamento.

La copertura con i mezzi esterni.

L'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 li individua nelle modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate (*restando comunque esclusa, oltre che la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente con l'utilizzo di entrate in conto capitale nonché la semplice previsione di maggiori entrate non basata su innovazioni normative*).

Tetto di spesa.

La quantificazione quale limite massimo di stanziamento entro il quale vanno contenute le spese disposte dalla legge, deve escludersi possa riferirsi alla tipologia delle spese obbligatorie, rendendosi al riguardo necessaria un'attenta quantificazione degli oneri per misurarne l'impatto finanziario, diretto e indiretto; ove ciò non sia possibile l'ordinamento ammette anche la possibilità di dar luogo a una previsione di spesa a fronte di oneri solo valutati, senza che, conseguentemente, tale previsione possa assumere le caratteristiche dell'invalicabilità, stante le sue connotazioni inevitabilmente indicative del relativo impatto. Nei casi in questione l'indicazione di una clausola di salvaguardia consentirà di far fronte a un'eventuale eccedenza, nel corso del tempo, dell'onere rispetto alla copertura. Per le altre tipologie andrà illustrato in sede di Relazione tecnica il progetto dell'Amministrazione atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare delle erogazioni può preconstituire il terreno per nuovi interventi necessari; andrà pertanto necessariamente stimato il fabbisogno complessivo anche se le risorse destinate contribuiscono al soddisfacimento solamente di una sua frazione.

Le spese ricorrenti o continuative o le spese pluriennali.

La copertura per le spese della specie, ai sensi degli articoli 81, comma 3, Cost. e 38 del decreto legislativo n. 118/2011, va prevista nella legge istitutiva dell'onere, e non già nelle varie leggi di bilancio (*Corte cost., n. 244 del 2020*), dovendosi ritenere legittimo il rinvio alle successive leggi di bilancio solo per gli oneri discrezionali. Nel caso in cui l'onere ecceda quello del terzo anno, la copertura indicata nel primo triennio deve contenere meccanismi interni e automatici che consentano ad essa di ragguagliarsi al picco di onere previsto per un anno anche lontano dal triennio iniziale.

Le entrate quale onere ovvero quale mezzo di copertura.

Nel caso di oneri integrati da minori entrate, andrà valutato l'impatto della nuova normativa sulla legislazione vigente, con l'attenta valutazione dell'attendibilità delle previsioni, anche attingendo elementi informativi dalla Relazione tecnica.

L'estensione temporale della copertura finanziaria.

La copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (*Corte cost. n. 131 del 2012*).

Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico.

A mente dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009 *"Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri , anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali"*. Va evidenziato che il principio costituzionale di cui all'articolo 81, comma 3, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad Enti rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte.

Sulla base altresì delle predette indicazioni di metodo si sono pertanto rivolte agli Uffici regionali le seguenti considerazioni.

6. LE OSSERVAZIONI DELLA SEZIONE DI CONTROLLO

Va innanzitutto dato atto che, a fronte delle n. 55 leggi (*cinquantacinque; di cui n. 54 ordinarie e n. 1 statutaria: la n. 7 del 18 maggio 2020*) pubblicate dalla Regione Marche nell'anno 2020 (*n. 45 erano quelle dell'anno 2019*), meno della metà (*n. 26 provvedimenti*) venivano riguardate da osservazioni istruttorie.

Di queste, n. 36 (*trentasei*) sono state di iniziativa consiliare (*n. 35 nell'anno 2019*) e n. 19 (*diciannove*) di iniziativa della Giunta regionale (*n. 10 nell'anno 2019*).

Circa la metà delle leggi complessive, n. 28 (*ventotto*), venivano qualificate di invarianza finanziaria (*di cui n. 4 oggetto di osservazioni istruttorie; le leggi così qualificate nell'anno 2019 sono state n. 25*).

Per le rimanenti n. 27 (*ventisette*) le modalità di copertura degli oneri autorizzati sono risultate, diverse nell'ambito anche di una stessa legge, considerato l'ampio spettro d'intervento riguardabile dal singolo provvedimento, autorizzante anche più oneri con i relativi articoli ovvero con commi dei medesimi.

Tanto si è in particolare determinato nel 2020, poiché l'anno è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19; ciò ha determinato l'esigenza dell'adozione di significativi interventi normativi a impulso della Giunta regionale, tra i quali quelli dell'istituzione di più Fondi la cui copertura è stata assicurata con tecniche peculiari, tuttavia destanti le perplessità di successivo chiarimento.

La disamina delle problematiche emergenti dall'esame delle leggi e della documentazione correlata viene esposta nei paragrafi seguenti recependosi, per rendere più mirato il contraddittorio sulle questioni rilevate, la suddivisione delle leggi adottata dagli Uffici regionali, a partire dalle leggi approvate sull'impulso dei consiglieri regionali; a ogni legge corrisponde una specifica scheda con numerazione progressiva dalla n. 1 alla n. 26 (*cfr. l'indice, infra, a pag. 65*) mentre le sotto-numerazioni individuano le specifiche osservazioni concernenti la singola legge.

Le questioni rilevate risultano al netto delle fattispecie in ordine alle quali si è dato atto, nella sede istruttoria, della rispondenza dei contenuti delle Relazioni tecnico-finanziarie ai dettami ordinamentali (*cfr., peraltro, il paragrafo 6.3. nella relativa specifica accezione*).

Nei successivi paragrafi **6.1.** e **6.2.** sono state altresì compendiate le deduzioni formulate dalla Giunta regionale, depositate in prossimità dell'Adunanza del 28 luglio 2021.

6.1. - La copertura finanziaria delle leggi a impulso dei Consiglieri regionali.

Al novero delle leggi in oggetto si sono ricollegate le seguenti fattispecie:

a. - la mancata specificazione delle disponibilità ottenute dalla riduzione degli stanziamenti già esistenti non risultando, nelle Relazioni tecnico-finanziarie, le motivazioni della sussistenza di margini di disponibilità dei capitoli utilizzati per la copertura degli oneri individuati dalla legge (*rif.: schede 2.2.; 3.2.; 7.1.; 8.1.; 13.1.; 15.3.; 19.3.*); al riguardo l'Assemblea legislativa ha rappresentato che tale verifica viene chiesta al Servizio Risorse finanziarie e Bilancio della Giunta che provvede inoltre, a fronte della necessità di implementare una nuova politica, al riscontro della sussistenza di eccedenza rispetto alle risorse originariamente individuate, determinate da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o da altri fattori; risulta quindi che viene rimessa alla Giunta la determinazione della sussistenza di margini di disponibilità degli stanziamenti per la copertura degli oneri determinati dalle leggi. Nel merito la Sezione ribadisce che tali specificazioni dovrebbero sia pur sinteticamente essere comunicate al Consiglio regionale da parte del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio della Giunta per essere altrettanto sinteticamente riportate nelle Relazioni tecnico-finanziarie;

a.1. - La Giunta regionale, nel merito, ha dedotto quanto segue: *"In base all'attuale assetto dei rapporti tra Giunta regionale e Consiglio regionale, nel caso di proposte di legge ad iniziativa consiliare, l'individuazione della copertura finanziaria dell'onere autorizzato dalla legge (generalmente consistente nella riduzione di uno stanziamento di spesa già appostato in bilancio) e la predisposizione della relazione tecnico finanziaria sono attività svolte dal medesimo Consiglio regionale. Nell'ambito di tale procedura, la commissione consiliare competente in materia di bilancio chiede al Servizio Risorse finanziarie e bilancio della Giunta di verificare la disponibilità degli stanziamenti dei capitoli di spesa individuati come copertura. Il Servizio Risorse finanziarie e bilancio provvede quindi a comunicare alla*

commissione consiliare la disponibilità risultante dalla gestione a carico dei capitoli indicati (cioè l'entità degli stanziamenti al netto degli impegni e del Fondo pluriennale vincolato), segnalando contestualmente al dirigente responsabile del capitolo di copertura la riduzione in corso di approvazione. In tale fase il dirigente responsabile del capitolo indicato a copertura dei nuovi oneri può, se necessario, segnalare direttamente alla commissione consiliare l'eventuale impossibilità di utilizzo di quote di stanziamento. Non è quindi attribuito al Servizio Risorse finanziarie e bilancio il compito di comunicare al Consiglio regionale se la sussistenza di eccedenze sugli stanziamenti posti a copertura derivino da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o di altri fattori. Tali informazioni possono essere acquisite direttamente dalla commissione consiliare nell'ambito di interlocuzioni con i dirigenti della Giunta responsabili dei capitoli posti a copertura";

b. - la mancata rappresentazione, nelle Relazioni tecnico-finanziarie, degli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri autorizzati dalle leggi; al riguardo si è altresì chiesto di precisare se la quantificazione degli oneri rappresentasse l'indicazione di un tetto massimo di spesa nonché di riportare, ove svolte, le valutazioni preliminari nello specifico attuate dalle Strutture regionali interessate (rif.: *schede 2.4.; 3.4., 7.3.; 8.3.; 14.3.; 15.4.; 17.3.; 18.3.*); nelle risposte l'Assemblea legislativa ha precisato che, a differenza dalle iniziative legislative della Giunta, quelle dei Consiglieri regionali generalmente implementano nuove politiche per cui solo dopo la prima attuazione della legge risulterà possibile effettuare le valutazioni di che trattasi, configurandosi pertanto la copertura finanziaria connessa più alle reali disponibilità offerte dal bilancio della Regione che all'applicazione di uno specifico metodo di quantificazione degli oneri con la disposizione di un "Tetto massimo di spesa", in ogni caso compatibile con la programmazione di bilancio; nel merito si riscontra che le iniziative legislative per le quali gli oneri individuati non hanno costituito un "Tetto massimo di spesa" hanno implementato nuove politiche; per quanto riguarda la differenziazione proposta va, da un lato, in ogni caso ribadita la necessità di una effettiva programmazione anche nelle ipotesi di implementazione di nuove politiche e, dall'altro, che detta programmazione dovrebbe riguardare anche le autorizzazioni riguardate dalla tecnica del "Tetto di spesa" (cfr. *le Linee guida approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 8/2021/INPR e le annotazioni svolte al riguardo nelle precitate schede*); nessuna replica è stata formulata all'osservazione del Collegio per la quale va ribadita la necessità di una effettiva

programmazione degli oneri derivanti dalla legge anche sul ricorso della tecnica del "*Tetto massimo di spesa*";

c. - la mancata individuazione dei capitoli di nuova istituzione; al riguardo si è domandata, a fini di verifica, l'indicazione di un prospetto di raccordo tra la legge regionale e i capitoli di nuova istituzione con l'indicazione delle delibere di Giunta approvative delle corrispondenti variazioni di bilancio (*rif.: schede 2.2.; 2.3.; 3.3.; 8.2.; 14.2.; 17.2.; 19.2.; 20.2.*); l'Assemblea legislativa ha rappresentato che al momento dell'approvazione delle leggi i capitoli di nuova istituzione non sono noti e ha fornito - a eccezione di quanto chiesto con riferimento alle leggi di cui alle schede 3.3. e 14.2. - l'indicazione delle delibere di Giunta approvative delle variazioni di bilancio;

d. - l'utilizzo di specifici capitoli per la copertura degli oneri autorizzati dalle leggi (*rif.: schede 3.2., 7.1.; 8.1.; 13.1.; 15.3.; 19.3.*); al riguardo - nel richiamare espressamente la risposta fornita dall'Assemblea legislativa, con riferimento al ricorso al capitolo 22001110002, nell'ambito del contraddittorio concernente le verifiche sulla copertura delle leggi regionali pubblicate nell'anno 2019 - sono state formulate osservazioni istruttorie con riferimento all'utilizzo, ritenuto "improprio", di risorse già iscritte nei capitoli 2010310011 ("Fitto locali spesa obbligatoria") 22001110002 ("Fondo di riserva per le spese obbligatorie"), 2200110003 ("Fondo di riserva per le spese impreviste") per la copertura dei nuovi oneri previsti dalle leggi, considerate le specifiche finalità di bilancio ai cui i precitati capitoli risultano destinati (sul punto, oltre alle richiamate schede, si vedano le considerazioni espresse dalla Sezione, *infra*, pp. 41 e 42); nel merito, l'Assemblea legislativa non ha formulato repliche; le osservazioni contenute, in particolare, nelle precitate schede si ripropongono, pertanto, altresì alla Giunta regionale;

d.1. - La Giunta regionale, nel merito, ha dedotto quanto segue: "*Riguardo all'utilizzo di specifici capitoli, ed in particolare dei capitoli 2010310011 "Fitto locali spesa obbligatoria", 22001110002 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" e 2200110003 "Fondo di riserva per le spese impreviste", per la copertura di oneri autorizzati dalle leggi, si conferma quanto già riferito per il punto a, ovvero che nell'ambito di leggi di iniziativa consiliare l'individuazione di tali capitoli come copertura degli oneri autorizzati è effettuata dal Consiglio regionale. La Giunta regionale ha invece il compito di comunicare*

alla commissione consiliare (i) la disponibilità finanziaria a carico dei capitoli individuati come copertura (tramite il Servizio Risorse finanziarie e bilancio) e (ii) l'eventuale impossibilità di utilizzo di quote di stanziamento di tali capitoli (tramite le strutture regionali assegnatarie dei capitoli)";

e. - la mancata possibilità di verifica delle disponibilità dei capitoli relativi all'esercizio 2021, da parte della Sezione di controllo, per l'assenza di un collegamento informatico con i dati del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 2020/2020, aggiornato dalla data di approvazione delle singole leggi (*rif.: schede 7.2.; 13.2.; 15.2.*); le osservazioni attengono evidentemente a basilari esigenze di riscontro della Sezione di controllo già rappresentate alla Giunta regionale in occasione di incontri dedicati; al riguardo le risposte dell'Assemblea legislativa fanno riferimento alle iniziative in corso finalizzate all'attivazione di un collegamento informatico con i dati del Bilancio finanziario triennale aggiornati;

e.1. - La Giunta regionale, nel merito, ha rappresentato quanto segue: *"Si procederà ad implementare nel Cruscotto di Business Intelligence le modifiche necessarie a rendere visibili gli stanziamenti disponibili non solo per il primo anno di bilancio, ma per l'intero triennio."*;

f - l'incongruenza di dati rilevata dalla Sezione di controllo (*rif.: schede 3.1. e 19.1.*); nel primo caso, l'osservazione è stata contestata dall'Assemblea legislativa e ha ricollegato l'incongruenza a un eventuale errore nel Cruscotto di Business Intelligence, dalla Giunta regionale messo a disposizione della Sezione; al riguardo si invita la Giunta a fornire deduzioni; nel secondo caso, l'Assemblea legislativa ha riconosciuto il trattarsi di un errore nella scheda tecnico-finanziaria; al riguardo si chiarisce che le incongruenze della specie assumerebbero rilievo in ragione del numero dei "refusi" evidenziatosi a seguito del controllo complessivamente svolto dalla Sezione di controllo (*cfr. infra, il paragrafo 6.2., lettera d*);

f.1. - La Giunta regionale, nel merito, ha rappresentato quanto segue: *"Riguardo all'osservazione di cui alla scheda 3.1, si precisa che relativamente al capitolo 2010310011 il dato corretto della disponibilità alla data del 18/2/2020 è quello rilevabile dal Cruscotto di Business Intelligence, di euro 679.878,88. Il dato comunicato dalla Giunta alla commissione consiliare, pari a euro 678.878,88, contiene invece un errore di digitazione. Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla scheda 19.1, si precisa che il dato della disponibilità del capitolo 2200110003 comunicato dalla Giunta alla commissione consiliare teneva conto di una variazione in corso di approvazione con la proposta di legge 383/2020*

(divenuta poi L.R. 46/2020). Infatti con la proposta di legge 383/2020 il capitolo 2200110003 veniva ridotto di euro 20.000,00 pertanto, al fine di fornire lo stanziamento disponibile al netto delle riduzioni in corso di approvazione, è stato comunicato l'importo di euro 45.530,00.";

g. - fattispecie specifiche:

g.i. - la mancata individuazione del capitolo di copertura (rif.: scheda 2.1.); nel caso la risposta dell'Assemblea legislativa ha superato il rilievo al riguardo formulato, tuttavia riscontrando che risorse del medesimo capitolo di copertura (di parte corrente del bilancio regionale) sono state altresì destinate alla copertura del nuovo onere di spesa di parte corrente del bilancio medesimo; in sostanza, risorse precedentemente destinate al finanziamento di investimenti (nel caso, contributi di investimento ai comuni) sono state utilizzate per una nuova spesa corrente; l'osservazione va pertanto ribadita sia all'Assemblea legislativa sia alla Giunta regionale;

g.i.1. - La Giunta regionale, nel merito, ha dedotto che il capitolo destinato al finanziamento di investimenti (nel caso, contributi di investimento ai comuni) è alimentato da risorse correnti iscritte al Titolo 1 dello stato di previsione delle entrate, a carico di capitoli di entrate vincolate (cfr. il dettaglio della risposta riportato nella scheda 2.1);

g.ii. - l'invarianza non dichiarata dalla legge (rif.: scheda 11.1.); nel caso si è rilevato che l'invarianza veniva attestata unicamente dalla Relazione tecnico-finanziaria e non anche dalla legge; l'Assemblea legislativa ha preso atto dell'osservazione;

g.iii. - la mancata individuazione del capitolo di nuova istituzione sotto uno specifico profilo (rif.: scheda 18.2.); in antitesi rispetto all'osservazione formulata, conseguente all'indicazione dell'istituzione di un nuovo capitolo (rif.: il prospetto dati della Relazione tecnico-finanziaria) a cui riferire la nuova iscrizione di risorse autorizzata dalla legge, l'Assemblea legislativa afferma che "la copertura è garantita dalle risorse già iscritte nel capitolo 2090520045 ("Contributi per spese d'investimento delle aree naturali protette - manutenzioni per accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici CNI/20"); considerata l'apparente incongruenza della risposta l'osservazione va rinnovata, altresì, alla Giunta regionale;

g.iii.1. - La Giunta regionale, nel merito, ha dedotto quanto segue: "Riguardo all'osservazione di cui alla scheda 18.2, si conferma quanto già segnalato dal Consiglio regionale, ovvero che l'intervento

autorizzato con la L.R. 39/2020 trova copertura nel capitolo 2090520053 già iscritto per la medesima finalità con la D.G.R. n. 736 del 15/6/2020 (Allegato 1, p. 7 della Parte 2). Si evidenzia, inoltre, che effettivamente la relazione tecnico finanziaria finale, disponibile nel sito istituzionale del Consiglio, contiene una imprecisione indicando la necessità di un nuovo capitolo per gli interventi autorizzati con la legge.";

g.iv. – la mancata specificazione delle entrate previste e delle spese autorizzate dalla legge (rif.: scheda 22.1.); nel caso, l'Assemblea legislativa non ha formulato riscontri. Si richiama che la Relazione tecnico-finanziaria ha attestato l'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale ma non ha quantificato le spese per l'attuazione della legge e neppure stimato le maggiori entrate destinate alla copertura delle prime. Si ribadisce pertanto l'osservazione che si rivolge, altresì, alla Giunta regionale;

g.iv.1. - La Giunta regionale, nel merito, ha dedotto quanto segue: "Riguardo all'osservazione di cui alla scheda 18.2 (n.d.r.: così nel testo), si evidenzia che la disposizione finanziaria della L.R. 1/2018 ha sancito un vincolo di destinazione delle entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 14 e ha rinviato all'anno 2020 la contabilizzazione delle potenziali entrate e la contestuale iscrizione delle correlate spese. L'iscrizione in bilancio di tali spese avviene, quindi, successivamente all'effettiva quantificazione e nei limiti delle entrate specifiche autorizzate L.R. 1/2018 e ciò assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio. Al riguardo la struttura regionale competente ha segnalato quanto segue: "La legge regionale 1/2018 prevede la quantificazione del contributo istruttorio (a decorrere dal 2020) con apposita delibera di giunta; tale delibera, concernente l'approvazione delle linee guida è la n. 714 del 2018. Dopo l'approvazione la delibera non è stata applicata in quanto è intervenuta una modifica rilevante della normativa statale (DPR 380/2001) che ha comportato la necessità di modificare la l.r. 1/2018 (con le modifiche di cui alla l.r. 45 nel 2020) e di conseguenza anche di aggiornare le linee guida. Con la l.r. 45/2020 le funzioni in materia di costruzioni in zona sismica sono ritornate in regione. L'aggiornamento delle linee guida è tutt'ora in corso di formalizzazione. Ad oggi è prevista l'approvazione a breve della delibera".

6.2. – La copertura finanziaria delle proposte di legge presentate dalla Giunta.

Va innanzitutto riscontrato che le fattispecie concernenti le leggi a impulso della Giunta regionale si sono per lo più distinte da quelle afferenti alle leggi a impulso dei Consiglieri

regionali, a dimostrazione di una diversa caratterizzazione delle problematiche trovanti causa nella predetta distinzione, peraltro dovendosi annotare che le tematiche correlate alle leggi a impulso della Giunta sono risultate di maggiore complessità e articolazione.

Al novero delle leggi in oggetto si sono ricollegate le seguenti fattispecie:

a. - copertura finanziaria attuata sul recupero di risorse disponibili presso intermediari finanziari (rif.: scheda 6.1.); specificazione delle disponibilità a valere sugli stanziamenti già esistenti (rif.: scheda 6.2.); copertura finanziaria attuata sul recupero di risorse dell'Unione Europea (rif.: scheda 10.5.); riscontro tabelle della legge (rif.: scheda 10.7.); mancata specificazione della copertura di oneri autorizzati dalla legge (rif.: scheda 23.2.); le osservazioni hanno fondamentalmente riguardato gli interventi emergenziali attivati dalla Giunta in risposta alle situazioni di crisi originate dalla pandemia da Covid-19; nel merito la Regione ha "drenato" risorse di bilancio non utilizzate, tuttavia già destinate a specifiche finalità, per la costituzione di Fondi tra cui il "Fondo di emergenza Covid-19" (legge n. 13 del 2020), il "Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19" (leggi n. 20 e n. 46 del 2020), il "Fondo per straordinario per spese di investimento" (legge n. 20 del 2020), il "Fondo straordinario di sostegno alle imprese" (legge n. 20 del 2020); il comune denominatore dei rilievi è consistito nell'osservazione secondo la quale le modalità di copertura della costituzione degli specifici Fondi non risultano riconducibili alle tipologie previste dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009; la Giunta regionale, in risposta, ha affermato che la copertura dei provvedimenti legislativi rientra nella fattispecie indicata al comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009, trattandosi di destinazione di "nuovi o maggiori entrate"; al riguardo deve dissentirsi dalla prospettazione proposta dalla Giunta regionale, costituendo le risorse utilizzate "mezzi interni", in quanto già considerati nel bilancio regionale; nel merito si annota pertanto che: "come si desume dall'art. 17, non è consentita la copertura dei nuovi e maggiori oneri con le disponibilità già appostate in bilancio, a meno che, ai sensi del comma 1, lett. b) del medesimo articolo, non si provveda, contestualmente all'indicazione delle risorse di bilancio destinate alla copertura, a ridurre la portata delle autorizzazioni legislative di spesa sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie già indicate nel bilancio medesimo, modificando dunque il titolo giuridico sottostante lo stanziamento inciso e dunque la relativa finalità primigenia" (rif.: Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8/2021/INPR "Linee di orientamento per

le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali”, capo 4.7. “Le diverse tipologie di copertura finanziaria”, p. 12). In altre parole, rendere “disponibili” determinate risorse “interne” per finalità diverse presupporrebbe non il semplice “spostamento” di somme non impegnate ad altra finalità ma, altresì e più sostanzialmente, nella prospettiva della tutela degli equilibri di bilancio, la decurtazione delle precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Inoltre, laddove le risorse afferiscono a finanziamenti dei Fondi strutturali dell’Unione Europea, le ridestinzioni delle somme devono essere autorizzate sulla base di apposite riprogrammazioni dei piani finanziari di spesa approvate dalla Commissione Europea, approvazioni di cui non si svolge menzione nelle Relazioni tecnico-finanziarie afferenti alle correlate leggi regionali;

a.1. - La Giunta regionale, nel merito, ha dedotto precisando la natura delle risorse utilizzate per la copertura dei nuovi Fondi (cfr. il dettaglio delle risposte nelle schede sopra richiamate): - il “Fondo di emergenza Covid-19” (legge n. 13 del 2020): coperto per quota parte con risorse (regionali e comunitarie) non iscritte prima della legge regionale n. 13/2020 nel bilancio 2020-2022 che, sebbene già trasferite ai beneficiari nel corso degli esercizi finanziari precedenti, non venivano utilizzate e pertanto venivano recuperate in entrata; le risorse comunitarie afferiscono alla programmazione 2007-2013 già conclusa e rendicontata ridestinate con provvedimento di Giunta regionale; per altra quota parte con fondi già iscritti in bilancio e disponibili alla data di approvazione della legge (risorse regionali riprogrammabili e risorse vincolate già reiscritte nel bilancio e destinabili ai nuovi interventi); - il “Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19” (legge n. 20/2020): con copertura a valere su quote di avanzo vincolato per le quali, in sede di approvazione del rendiconto 2019, veniva disposta la sostituzione del vincolo originario con il vincolo di destinazione ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dall'emergenza sanitaria (“quindi, la copertura costituita da quote di avanzo vincolato tale sembrerebbe rientrare nell'ambito di riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 196/2009”); il “Fondo per straordinario per spese di investimento” (legge n. 20 del 2020): con ulteriore copertura su quote di avanzo vincolato relative agli accantonamenti effettuati a fronte del contratto derivato associato al prestito obbligazionario “Piceni Bond”, disponibili a seguito della conclusione del medesimo contratto e vincolate alla realizzazione di investimenti (“quindi, la copertura costituita da quote di avanzo

vincolato tale sembrerebbe rientrare nell'ambito di riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 196/2009"); - il "Fondo straordinario di sostegno alle imprese" (legge n. 20 del 2020): con copertura per euro 3.000.000,00 su nuove entrate da recupero iscritte nello stato di previsione delle entrate, non già iscritte in quanto transitate in bilancio in anni precedenti per essere trasferite a beneficiari senza tuttavia essere utilizzate; rientravano in bilancio a titolo di entrate da recupero per essere reimpiegate in coerenza con la normativa comunitaria (programmazione 2007-2013, chiusa il 31/03/2017), ai sensi dell'art. 78.7 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e quindi destinate a fronteggiare le conseguenze della diffusione dell'epidemia da Covid-19 "coerentemente con quanto disposto dai regolamenti comunitari e dalle note di chiusura della programmazione 2007-2013"; per ulteriori euro 250.000,00 con risorse derivanti da fondi regionali già iscritti in bilancio a seguito della riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa; - il "Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19" (legge n. 46/2020): la legge n. 46/2020 ha unicamente "spostato" l'entrata iscritta con la legge n. 20/2020 riallocando le risorse a carico di un unico capitolo nella Missione 14, Programma 1 (2140110205), per interventi di natura corrente;

b. - *specificazione delle disponibilità a valere sugli stanziamenti esistenti* (rif.: *schede 4.1.; 9.1.; 9.2.; 25.1.; 26.3.*); la Giunta regionale risponde alle osservazioni richiedenti la specificazione delle disponibilità a valere sugli stanziamenti esistenti affermando che le relative leggi non comportano oneri aggiuntivi, in quanto gli stanziamenti già previsti in bilancio costituiscono il limite massimo di spesa compatibile con la programmazione di bilancio; al riguardo si richiamano le osservazioni svolte sopra (rif.: *il paragrafo 6.1., lett. b*) in ordine alla necessità di una effettiva programmazione anche per le autorizzazioni riguardate dalla tecnica del "Tetto di spesa" (cfr. *le Linee guida approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 8/2021/INPR e le annotazioni svolte al riguardo nelle precitate schede*); nessuna replica è stata formulata all'osservazione del Collegio ribadente la necessità di una effettiva programmazione degli oneri derivanti dalla legge anche sul ricorso della tecnica del "Tetto massimo di spesa";

c. - *l'utilizzo di specifici capitoli per la copertura degli oneri autorizzati dalle leggi* (rif.: *schede 16.1. e 16.2.*); le osservazioni sono identiche a quelle non replicate dall'Assemblea legislativa (cfr. *supra, paragrafo 6.1., lettera. d*) e si riferiscono all'utilizzo del capitolo 2200110002 ("Fondo di

riserva per le spese obbligatorie"); la Giunta ha risposto allegando che lo specifico capitolo, alla data del 31 dicembre 2020, presentava uno stanziamento finale di euro 348.280,39. Pur prendendosi atto dell'affermazione, in punto fattuale, in via di principio si ribadisce l'osservazione; non venivano fornite repliche nel merito della questione giuridica ribadita dal Collegio con la deliberazione dello schema della presente relazione;

d. - *l'incongruenza di dati rilevata dalla Sezione di controllo (rif.: schede 4.5.; 6.3.; 10.4.; 10.6.; 12.1.; 23.2. 23.3.; 24.1.; 25.3.);* le risposte fornite dalla Giunta regionale hanno evidenziato la sussistenza di numerosi "refusi" nelle Relazioni tecnico-finanziarie, di tipologia varia, il cui chiarimento, tranne che per i rilievi **12.1.** e **23.2.**, ha determinato il superamento delle osservazioni; per la disamina delle fattispecie si rinvia alle relative schede;

d.1. - La Giunta regionale, nel merito, ha dedotto quanto segue: *"Riguardo alla sussistenza di numerosi refusi nelle relazioni tecnico finanziarie, si precisa che gli stessi hanno riguardato principalmente le versioni finali delle relazioni redatte al termine dell'iter legislativo, non di competenza della Giunta regionale."*;

e. - *la mancata possibilità di verifica delle disponibilità dei capitoli 2021 (rif.: scheda 16.1.) e la riduzione di stanziamenti di bilancio a valere su capitoli incapienti (rif.: schede 10.2.; 21.1.; 21.2.; 21.3.);* le relative osservazioni, similmente a quanto sopra già illustrato (rif.: *paragrafo 6.1. lettera e*), originavano a causa della non adeguatezza dei collegamenti informatici messi a disposizione della Sezione di controllo, da parte della Giunta regionale; i chiarimenti forniti hanno consentito il superamento dei rilievi svolti; nel rinviare alle relative schede la disamina delle fattispecie (*tra queste si segnala qui, tra le altre, quella relativa alla visibilità dei dati sul "Cruscotto B.I." solo per le "registrazioni in modalità definitiva" e non anche dei dati "provvisori"; rif.: scheda 10.2.*), si raccomanda, per il futuro, l'adeguata fruibilità informatica dei dati contabili della Regione in relazione alle iniziative in tal senso recentemente implementate;

e.1. - La Giunta regionale, nel merito, ha rappresentato quanto segue: *"Riguardo alla necessità di una adeguata fruibilità informatica dei dati contabili, si conferma che si procederà implementare nel Cruscotto di Business Intelligence le modifiche richieste."*;

f. - la mancata specificazione della copertura di oneri autorizzati dalla legge sotto uno specifico profilo (rif.: schede 25.4.; 26.4.; 26.5.); le osservazioni hanno riguardato la copertura finanziaria apprestata dalla complessiva manovra di bilancio attuata con le leggi di assestamento del bilancio 2020-2022 e di formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche; al riguardo, all'esito dell'istruttoria compendiata nelle precitate schede, si prende atto che le coperture della specie si manifestano fisiologicamente di carattere per lo più quantitativo, ditalché risulterebbe più appropriato l'esame di dette normative nell'ambito dei controlli sui bilanci regionali in luogo di quello, di fondamentale valenza quali-quantitativa, concernente le verifiche sulle coperture delle leggi regionali.

g. - l'invarianza finanziaria per l'attuabilità degli interventi con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (rif.: schede 1.2. e 12.1.); la Giunta risponde alla motivata richiesta di giustificazione dell'invarianza finanziaria della legge meramente affermando che "la struttura regionale competente ha riferito di aver valutato che la maggior parte delle disposizioni contenute nella legge hanno natura regolamentare e pertanto verranno applicate nell'ambito dell'attuale struttura organizzativa senza esigenze di risorse finanziarie, umane e strumentali aggiuntive"; devono pertanto ribadirsi le osservazioni al riguardo formulate; nessuna replica veniva data dalla Giunta regionale all'osservazione ripresa dal Collegio;

h. - fattispecie specifiche:

h.i. - la mancata specificazione della copertura di oneri autorizzati dalla legge (rif.: scheda 21.5.); nel caso si è osservato che la Relazione tecnico-finanziaria, con riferimento all'articolo 6 della legge n. 43 del 2020 ("Ratifica delle deliberazioni di Giunta regionale n. 729 del 15 giugno 2020 e 6 luglio 2020. Disposizioni urgenti in materia finanziaria ed istituzionale") ha attestato che "la copertura finanziaria di cui al comma 1 è garantita dalle variazioni compensative approvate dal comma 2"; rilevandosi che l'effetto compensativo ivi attestato non appariva riscontrabile la Giunta ha replicato che "La Relazione tecnico finanziaria finale più che far riferimento alla compensazione tra le variazioni delle tabelle, dà atto della circostanza che le variazioni alla Tabella C allegata alla L.R. 41/2019, di cui al c. 1, rientrano nelle variazioni approvate al c. 2."; nel merito si osserva che detta

risposta non consente di apprezzare la copertura finanziaria garantita dalle variazioni compensative approvate dal precitato comma 2;

h.i.1. - La Giunta regionale, nel merito, ha giustificato l'effetto compensativo attestato nella Relazione tecnico-finanziaria (*cfr., per il dettaglio della risposta, la scheda 21.5*);

h.ii. - *la mancata specificazione della copertura di minori entrate autorizzate dalla legge, con riferimento a uno specifico profilo (rif.: scheda n. 21.4.)*; nel caso di minori entrate autorizzate dalla legge non quantificate nella Relazione tecnico-finanziaria, la Giunta ha rappresentato che la Struttura regionale competente ha evidenziato come l'effetto finanziario della riduzione possa essere compensato dall'effetto indiretto di aumento dell'incremento di quantitativi. Ha inoltre precisato che la modifica normativa concernente il tributo oggetto di riduzione è stata apportata con l'intento di ridurre i costi reali di smaltimento e favorire l'aumento delle operazioni di bonifica; nel merito si osserva che la risposta formulata non consente di superare l'osservazione concernente la mancata quantificazioni degli effetti compensativi della riduzione del tributo, unitariamente considerato, con il maggior gettito che dalla riduzione predetta sarebbe conseguita con riferimento alle entrate correlate; l'osservazione va pertanto ribadita; nessuna replica veniva data dalla Giunta regionale all'osservazione ripresa dal Collegio;

6.3. Le notazioni positive.

Esaurienti riscontri tecnici sono stati forniti nella sede istruttoria dalla Giunta regionale, alle osservazioni relative:

- alla scheda **4.3.** (*"Mancata evidenziazione di risorse disponibili"*), con riferimento alla produzione del prospetto di analitica evidenziazione dei capitoli oggetto di compensazione nonché di allegazione delle dimostrazioni deponenti per la sussistenza dei margini di disponibilità presso gli stessi;

- alla scheda **23.2.** (*"Mancata specificazione della copertura di oneri autorizzati"*) concernente la produzione del prospetto riportante la corretta articolazione per capitoli delle riduzioni disposte a copertura degli oneri di legge;

- alla scheda **26.1.** (*“Mancata specificazione delle minori entrate autorizzate dalla legge”*) relativamente all’esplicazione dei parametri in base ai quali sono state effettuate le stime delle minori entrate per il triennio 2021/2023 autorizzate dalla legge.

Tanto deporrebbe, al netto dei refusi (*rectius: carenze*) sopra rilevati (*cfr. il paragrafo 6.2, lett. d*), per l’esperibilità, nell’ambito delle Relazioni tecnico-finanziarie, di specificazioni necessarie e basilari che andrebbero sempre attuate negli ambiti in argomento.

7. LE CONCLUSIONI DELLA SEZIONE DI CONTROLLO

Nel presente capitolo si riportano le conclusioni d'insieme della Sezione di controllo sull'esame degli esiti dell'indagine effettuata, che sostanzialmente confermano le considerazioni preliminari espresse nello schema di Relazione deliberato nella camera di consiglio del 15 luglio 2021, sottoposto all'Amministrazione regionale per il dibattimento finalizzato alla deliberazione della Relazione sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nell'anno 2020 dalla Regione Marche.

Le problematiche rilevate sono in parte state già disaminate nelle precedenti relazioni della Sezione di controllo e vertono, fondamentalmente, su profili di programmazione sostanziale nonché sul grado di accuratezza delle Relazioni tecnico-finanziarie di accompagnamento delle proposte di legge e delle deliberazioni legislative.

Sotto il primo aspetto, va rappresentato che il rispetto da parte della Regione Marche del principio del pareggio di bilancio - riscontrato in occasione della celebrazione di tutti i giudizi di parificazione dei rendiconti regionali sinora svolti - si ritiene abbia potuto favorire prassi di affidamento degli Uffici sulla sussistenza delle coperture finanziarie delle leggi, nella prospettiva *ex-post* sempre garantite.

Non di meno è avviso del Collegio che sussistano margini di miglioramento dell'azione amministrativa, in grado di trasferire il livello di programmazione finanziaria raggiunto dalla Regione, anche e fondamentalmente, sul versante della programmazione degli interventi apprestati dal Legislatore regionale.

Lo strumento al riguardo fondamentalmente utilizzato per la copertura finanziaria dei nuovi oneri recati dalle leggi è quello della riduzione di altri capitoli di spesa; trattandosi di risorse "interne" al bilancio regionale, le riduzioni devono quindi trovare giustificazione non solo nella disposizione normativa contabile concernente la decurtazione gli stanziamenti precedentemente autorizzati, ma anche e sostanzialmente giustificazione nel venir meno delle ragioni e/o delle finalità assistite dal finanziamento portato in riduzione per la copertura dei nuovi oneri. Ciò deve affermarsi a maggior ragione, laddove le risorse riguardate risultino vincolate alla realizzazione di programmi approvati e finanziati dall'Unione Europea.

La fattispecie riveste particolare rilievo nell'anno 2020, all'esame, in quanto marcatamente caratterizzato da importanti interventi legislativi, anche per l'entità delle risorse oggetto di ridestinazione, attivati dalla Regione per fronteggiare l'emergenza da Covid-19; con riferimento a dette fattispecie si osserva che risulterebbero in parte chiariti il venir meno delle ragioni e/o delle finalità precedentemente assistite dai finanziamenti portati in riduzione, solo a seguito delle contestazioni formulate da questa Sezione di controllo sia nell'ambito istruttorio sia della notificazione dello schema della presente Relazione.

In sede di contraddittorio relativo alle verifiche sulle leggi regionali pubblicate nell'anno 2019, la Giunta regionale ebbe modo di precisare: *“l'eccedenza emerge a seguito di verifiche condotte in corso d'anno dalle strutture regionali competenti (assegnatarie dei capitoli) circa l'effettiva esigenza di copertura delle spese già autorizzate. Nel caso in cui vengano rilevati risparmi di spesa o venga comunque previsto un minore utilizzo delle risorse originariamente assegnate entro il termine dell'esercizio, si procede alla rimodulazione delle stesse risorse, riducendo gli stanziamenti dei capitoli per i quali è previsto il non utilizzo (impegno) e rendendole disponibili per la copertura delle nuove leggi regionali che prevedono interventi concretamente perseguibili”* (Nota del Servizio Risorse finanziarie prot. n. 116796 del 1° febbraio 2021”).

Anche a prescindere dalle ipotesi nelle quali la sussistenza di vincoli di destinazione delle somme inibirebbe tali utilizzi di risorse, va in ogni caso rimarcato che dovrebbe sussistere la massima chiarezza nel rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, al fine di evitare il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio (*in termini, Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo n. 03/2021/RQ, secondo cui tale modalità di copertura confligge con il criterio della trasparenza, oltre che con il principio della legislazione vigente, ossia tenuto conto delle esigenze derivanti dall'attuazione dell'ordinamento in vigore, e finisce per concretizzare una copertura con riferimento a risorse di bilancio già stanziare, pertanto in dissonanza con l'essenza dell'obbligo di copertura*).

In detto ambito assume inoltre specifico rilievo, sulla base degli esiti dell'esame svolto, la vicenda dell'utilizzo di Fondi di riserva (*per spese imprevidite e per spese obbligatorie*) nonché del capitolo destinato al pagamento delle spese per fitti (*oneri obbligatori*) per la copertura di nuovi oneri autorizzati dal Legislatore regionale. Deve al riguardo richiamarsi ovvero affermarsi che:

- pur prendendosi atto delle motivazioni addotte dall'Assemblea legislativa, nell'ambito dell'istruttoria concernente la copertura delle leggi regionali pubblicate nell'anno 2019, argomentanti per la riconducibilità delle riduzioni del "*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*" alla fattispecie indicata alla lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 17 della legge n. 196/2009 (*Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa*), devono in ogni caso riaffermarsi sia la specifica funzione del fondo di che trattasi, nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale, sia la commisurazione sostanzialmente vincolata delle risorse destinate a fronteggiare le spese obbligatorie;

- il "*Fondo di riserva per le spese impreviste*" ha la funzione di assicurare, nei limiti delle disponibilità del medesimo, le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare eventi eccezionali e non prevedibili al momento della programmazione finanziaria di bilancio e deve considerarsi uno strumento del tutto eccezionale rispetto agli ordinari istituti della flessibilità di bilancio previsti dalla normativa contabile vigente, attraverso i quali le Amministrazioni possono modificare le proprie dotazioni iniziali di bilancio; in particolare, l'imprevedibilità della spesa non può essere considerata in termini "assoluti", ma deve essere legata ad accadimenti del tutto aleatori ed occasionali per i quali sia preclusa qualsiasi attività programmatica di valenza autorizzativa; posto che l'attività legislativa integra la massima espressione di attività programmatica di valenza autorizzativa, perplessità derivano dalla constatazione del depotenziamento del Fondo destinato a fronteggiare, con immediatezza, a cura dell'apparato amministrativo, l'insorgenza di eventi straordinari;

- gli importi delle riduzioni a carico del capitolo "*Fitto locali spesa obbligatoria*" vanno idoneamente giustificati in ragione della natura obbligatoria delle relative spese.

Maggior attenzione, anche con riferimento ai "refusi" rilevati, andrebbe quindi apprestata nella predisposizione delle Relazioni tecnico-finanziarie, strumento fondamentale nel quale devono trovare rappresentazione le coperture finanziarie dei nuovi oneri di legge, a mente del principio sancito dall'articolo 81, comma 3, Cost.; tenuto conto, in particolare, che le coperture vanno **espressamente** giustificate con prospettazione *ex-ante*, sulla base di elementi credibili e ragionevoli secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile (*rif.: Corte cost., n. 26 del 2013*).

Al riguardo, anche con riferimento alle fattispecie più sopra richiamate, si sottolinea che - non potendo costituire copertura i mezzi di bilancio già destinati dalla legislazione vigente, a meno di una compensazione delle previsioni di bilancio nel caso di oneri flessibili ovvero di una riduzione o abrogazione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa con contestuale riassegnazione delle risorse "liberate" a nuove finalità (rif.: *Corte cost.*, n. 244 del 2020 e n. 141 del 2014) - le Relazioni dovrebbero evidenziare i precitati presupposti.

Quanto, poi, alla tecnica del "Tetto di spesa" di frequente ricorso nell'ambito delle leggi regionali esaminate, si rappresenta che nelle Relazioni andrebbero comunque illustrati i progetti elaborati dall'Amministrazione, nei termini indicati dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte (*cfr. la delib. n. 8/2021/INPR, supra, capitolo 5.*).

Da ultimo, nel prendere atto che talune osservazioni hanno riguardato la copertura finanziaria apprestata dalla complessiva manovra di bilancio attuata con le leggi di assestamento del bilancio 2020-2022 e di formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche, il cui esame risulterebbe più appropriato nell'ambito dei controlli sui bilanci regionali, a ogni buon fine:

- si richiama che a mente del comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, le Commissioni facenti parti dell'Assemblea regionale possono chiedere alla Giunta la Relazione tecnico finanziaria, per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati (*in termini, Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 8/2021/INPR, più volte citata*);

- si raccomanda il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi informativi in grado di agevolare le verifiche condotte dalla Sezione del controllo, altresì nella prospettiva dell'assorbimento di osservazioni e di attività che potrebbero essere in tal guisa evitate.

Sotto il primo indicato aspetto, in prossimità dell'Adunanza, la Giunta ha tuttavia così dedotto:

"Relativamente alla possibilità da parte delle commissioni consiliari di richiedere alla Giunta regionale la predisposizione della relazione tecnico finanziaria per tutte le proposte legislative e per gli emendamenti al loro esame ai sensi del c. 5 dell'art. 17 della L. 196/2009, si riferisce che l'attuale assetto dei rapporti tra Giunta regionale e Consiglio regionale prevede che le relazioni tecnico finanziarie delle leggi e degli emendamenti di iniziativa consiliare, nonché le relazioni tecnico finanziarie finali al termine

dell'iter legislativo delle leggi ad iniziativa della Giunta regionale, siano predisposte dal Consiglio e che le relazioni tecnico finanziarie delle proposte di legge e degli emendamenti di iniziativa della Giunta siano predisposte dalla medesima Giunta.

Al riguardo, pare potersi osservare come la disciplina dell'esercizio delle funzioni di istituto e la loro ripartizione tra Giunta e Consiglio rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa che la Regione medesima esercita ai sensi del c. 4 dell'art. 117 Cost. Per tale motivo la trasposizione alle Regioni del c. 5 dell'art. 17 della L. 196/2009 sembrerebbe limitare l'autonoma delimitazione organizzativa tra Giunta e Consiglio, impedendo, ad esempio, che il Consiglio strutturi in modo organico e indipendente la funzione di che trattasi mediante la costituzione di una propria diramazione organizzativa.

Tale aspetto organizzativo, inoltre, sembrerebbe non rientrare nel concetto di "metodologie di copertura previste dall'articolo 17" che devono essere utilizzate dalle Regioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della L. 196/2009."

Al riguardo va in ogni caso rilevato che i rapporti di collaborazione e operativi emergenti dalle deduzioni svolte dagli Uffici hanno oggettivamente evidenziato disfunzionalità, anche organizzative, che andrebbero superate nella prospettiva della adeguata verifica tecnica della quantificazione degli oneri autorizzati dalle leggi regionali.

Nel merito della tematica, il Collegio prende comunque positivamente atto degli interventi in tal senso attuati, in sede di Adunanza del 28 luglio 2021, dai rappresentati della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, a mente dei quali:

- (*Giunta regionale*): le osservazioni puntuali della Sezione di controllo hanno reso evidente le necessità di meglio individuare le coperture e i costi legali alla presentazione di nuove leggi e di apprestare - in forte raccordo con il Consiglio regionale - meccanismi anche organizzativi che soddisfino meglio le esigenze di trasparenza e di rilevazione dei dati contabili sul versante della redazione delle Relazioni tecnico-finanziarie;

- (*Assemblea legislativa*): con riferimento alle indicazioni pervenute dalla Corte dei conti è stato costituito un Gruppo di lavoro in seno all'Osservatorio legislativo interregionale, per individuare le procedure più corrette ai fini di contemperare le esigenze degli Organi politici

con l'adeguato approfondimento delle schede tecniche che devono comprendere tutte le necessarie indicazioni di copertura delle leggi regionali.

8. LE TABELLE

Tabella 01 - Leggi della Regione Marche pubblicate nell'anno 2020	47
Tabella 02 - Leggi di invarianza finanziaria	54
Tabella 03 - Oneri finanziari	57
Tabella 04 - Modalità di copertura.....	59

TABELLA 01 - LEGGI DELLA REGIONE MARCHE PUBBLICATE NELL'ANNO 2020

Legge regionale	Titolo	B.U.R.M.	Iniziati va (*)	P.d.l.	Note
<i>n. 1</i> 20 gennaio 2020	Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive"	n. 9 30 gennaio 2020	C	n. 317/19	
<i>n. 2</i> 29 gennaio 2020	Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere la occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"	n. 11 6 febbraio 2020	C	n. 326/19	
<i>n. 3</i> 6 febbraio 2020	Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria	n. 14 13 febbraio 2020	G	n. 216/18	(1)
<i>n. 4</i> 18 febbraio 2020	Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche	n. 18 27 febbraio 2020	C	n. 222/18	(1)
<i>n. 5</i> 18 febbraio 2020	Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva	n. 18 27 febbraio 2020	C	n. 263/19	(1)
<i>n. 6</i> 19 febbraio 2020	Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche	n. 18 27 febbraio 2020	C	n. 278/19	
<i>n. 7</i> 5 marzo 2020	Riconoscimento e valorizzazione di Serra San Quirico come Comune di riferimento regionale del "Teatro Educazione"	n. 23 12 marzo 2020	C	n. 327/19	
<i>n. 8</i> 5 marzo 2020	Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro	n. 23 12 marzo 2020	G	n. 342/20	

n. 9 5 marzo 2020	Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari	n. 23 12 marzo 2020	C	n. 321/19	
n. 10 5 marzo 2020	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche"	n. 23 12 marzo 2020	C	n. 329/19	
n. 11 9 marzo 2020	Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali	n. 23 12 marzo 2020	G	n. 334/19	(1)
n. 12 7 aprile 2020	Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconoscimento di debito fuori bilancio	n. 30 9 aprile 2020	G	n. 350/20	(1)
n. 13 10 aprile 2020	Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19	n. 31 10 aprile 2020	G	n. 353/20	(1)
n. 14 22 aprile 2020	Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto	n. 36 30 aprile 2020	C	n. 279/19	
n. 15 22 aprile 2020	Promozione del libro e della lettura	n. 36 30 aprile 2020	C	n. 318/19	(1)
n. 16 30 aprile 2020	Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 4 aprile 2011, n.5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici" e alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 "Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo"	n. 37 7 maggio 2020	G	n. 391/20	
n. 17 30 aprile 2020	Iniziative a sostegno del talento contemporaneo	n. 37 7 maggio 2020	C	n. 302/19	(1)
n. 18 13 maggio 2020	Modifiche urgenti alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 "Istituzione del sistema regionale del servizio civile"	n. 42 21 maggio 2020	G	n. 344/20	(1)

Legge statutaria n. 7 18 maggio 2020	Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche"	n. 44 28 maggio 2020	C	n. 310/19	
n. 19 28 maggio 2020	Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile", come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"	n. 47 4 giugno 2020	C	n. 355/20	
n. 20 3 giugno 2020	Misure straordinarie ed urgenti connesse alla emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche	n. 47 4 giugno 2020	G	n. 365/20	(1)
n. 21 10 giugno 2020	Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Garante regionale dei diritti della persona"	n. 53 18 giugno 2020	C	n. 362/20	
n. 22 10 giugno 2020	Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 "Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche" e alla legge regionale 5 marzo 2020, n. 9 "Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari"	n. 53 18 giugno 2020	C	n. 363/20	
n. 23 10 giugno 2020	Interventi per la promozione dell'educazione alla cittadinanza globale ed alla cultura della sostenibilità	n. 53 18 giugno 2020	C	n. 339/20	
n. 24 2 luglio 2020	Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"	n. 59 3 luglio 2020	C	n. 367/20	(1)
n. 25 2 luglio 2020	Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività produttive e prelievo venatorio	n. 59 3 luglio 2020	C	n. 374/20	

n. 26 2 luglio 2020	Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 "Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero"	n. 61 9 luglio 2020	C	n. 345/20	
n. 27 2 luglio 2020	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche" come modificata dalla legge regionale 5 marzo 2020, n. 10 e alla legge regionale 22 aprile 2020 n. 14 "Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto"	n. 61 9 luglio 2020	C	n. 364/20	
n. 28 2 luglio 2020	Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo"	n. 61 9 luglio 2020 <i>(errata corrige in BUR n. 80 del 3 settembre 2020)</i>	G	n. 335/19	(1)
n. 29 9 luglio 2020	Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua"	n. 63 16 luglio 2020	C	n. 357/20	(1)
n. 30 9 luglio 2020	Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"	n. 63 16 luglio 2020	C	n. 291/19	
n. 31 23 luglio 2020	Disposizioni in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche	n. 68 30 luglio 2020	C	n. 343/20	(1)
n. 32 23 luglio 2020	Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 "Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani"	n. 68 30 luglio 2020	C	n. 370/20	
n. 33 23 luglio 2020	Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021)	n. 68 30 luglio 2020	C	n. 340/20	(1)
n. 34 30 luglio 2020	Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"	n. 71 6 agosto 2020	C	n. 382/20	

n. 35 30 luglio 2020	Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell'antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza	n. 71 6 agosto 2020	G	n. 333/19	(1)
n. 36 30 luglio 2020	Utilizzo della tecnologia fondata sul sistema di "Registro Distribuito" - DTL "Distributed Ledger Technology" - per la certificazione dei pubblici registri, la tracciabilità dei prodotti tipici e l'incentivazione di comportamenti virtuosi	n. 71 6 agosto 2020	C	n. 307/19	(1)
n. 37 3 agosto 2020	Accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici	n. 71 6 agosto 2020	C	n. 168/17	(1)
n. 38 3 agosto 2020	Indirizzi per la programmazione delle politiche regionali in materia di inclusione sociale, sostegno al lavoro e lotta alla povertà	n. 71 6 agosto 2020 <i>(errata corrige in BUR n. 80 del 3 settembre 2020)</i>	C	n. 152/17	
n. 39 3 agosto 2020	Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare nonché delle tecniche di primo soccorso	n. 71 6 agosto 2020	C	n. 225/18	(1)
n. 40 3 agosto 2020	Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del comportamento alimentare	n. 71 6 agosto 2020 <i>(errata corrige in BUR n. 80 del 3 settembre 2020)</i>	C	n. 378/20	
n. 41 3 agosto 2020	Interventi a favore delle aree montane disagiate e disposizioni in materia di turismo	n. 71 6 agosto 2020	C	n. 358/20	(1)
n. 42 3 agosto 2020	Giornata Carlo Urbani	n. 71 6 agosto 2020	C	n. 377/20	
n. 43 3 agosto 2020	Ratifica delle deliberazioni di giunta regionale n. 729 del 15 giugno 2020 e n. 876 del 6 luglio 2020. Disposizioni urgenti in materia finanziaria ed istituzionale	n. 70 3 agosto 2020 <i>(errata corrige in BUR n. 80 del 3 settembre 2020)</i>	G	n. 369/20	(1)

<p>n. 44 5 agosto 2020</p>	<p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016", così come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 19</p>	<p>n. 71 6 agosto 2020 (errata corrige in BUR n. 80 del 3 settembre 2020)</p>	<p>C</p>	<p>n. 380/20</p>	
<p>n. 45 5 agosto 2020</p>	<p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche"</p>	<p>n. 71 6 agosto 2020</p>	<p>C</p>	<p>n. 346/20</p>	<p>(1)</p>
<p>n. 46 5 agosto 2020</p>	<p>Variazione generale al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modificazioni alla legge regionale 3 giugno 2020, n. 20 "Misure straordinarie ed urgenti connesse alla emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche"</p>	<p>n. 71 6 agosto 2020 (rettifica promulgazione in BUR n. 81 del 10 settembre 2020)</p>	<p>G</p>	<p>n. 383/20</p>	<p>(1)</p>
<p>n. 47 24 novembre 2020</p>	<p>Ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese. Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito della emergenza epidemiologica COVID-19"</p>	<p>n. 98 26 novembre 2020</p>	<p>G</p>	<p>n. 6/20</p>	<p>(1)</p>
<p>n. 48 3 dicembre 2020</p>	<p>Rendiconto generale della Regione per l'anno 2019</p>	<p>n. 101 4 dicembre 2020</p>	<p>G</p>	<p>n. 366/20</p>	
<p>n. 49 3 dicembre 2020</p>	<p>Assestamento del bilancio 2020-2022</p>	<p>n. 102 4 dicembre 2020</p>	<p>G</p>	<p>n. 5/20</p>	<p>(1)</p>
<p>n. 50 14 dicembre 2020</p>	<p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche", così come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2020, n. 45</p>	<p>n. 107 17 dicembre 2020</p>	<p>C</p>	<p>n. 2/20</p>	

n. 51 17 dicembre 2020	Modifica alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico" e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"	n. 108 24 dicembre 2020	C	n. 7/20	
n. 52 17 dicembre 2020	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2012 n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua", così come modificata dalla legge regionale 9 luglio 2020 n. 29	n. 108 24 dicembre 2020	C	n. 4/20	
n. 53 31 dicembre 2020	Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)	n. 111 31 dicembre 2020	G	n. 12/20	(1)
n. 54 31 dicembre 2020	Bilancio di previsione 2021-2023	n. 111 31 dicembre 2020	G	n. 13/20	
(*) C: iniziativa consiliare; G: iniziativa della Giunta regionale					
(1) riguardata da osservazioni istruttorie relativamente alle modalità di copertura finanziaria					

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: www.norme.marche.it)

TABELLA 02 - LEGGI DI "INVARIANZA FINANZIARIA"

Leggi regionali pubblicate nell'anno 2020 con clausole di neutralità/invarianza finanziaria		
	Legge regionale	Titolo
1	<i>n. 1 del 20 gennaio 2020</i>	Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive"
2	<i>n. 2 del 29 gennaio 2020</i>	Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"
3	<i>n. 3 del 6 febbraio 2020 (1)</i>	Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria
4	<i>n. 7 del 5 marzo 2020</i>	Riconoscimento e valorizzazione di Serra San Quirico come Comune di riferimento regionale del "Teatro Educazione"
5	<i>n. 8 del 5 marzo 2020</i>	Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro
6	<i>n. 9 del 5 marzo 2020</i>	Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari
7	<i>n. 10 del 5 marzo 2020</i>	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche"
8	<i>n. 16 del 30 aprile 2020</i>	Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici" e alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 "Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo"
9	<i>n. 18 del 13 maggio 2020 (1)</i>	Modifiche urgenti alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 "Istituzione del sistema regionale del servizio civile"
10	L.S. n. 7 del 18 maggio 2020 (2)	Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche"
11	<i>n. 19 del 28 maggio 2020</i>	Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile", come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"
12	<i>n. 21 del 10 giugno 2020</i>	Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Garante regionale dei diritti della persona"
13	<i>n. 22 del 10 giugno 2020</i>	Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 "Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche" e alla legge regionale 5 marzo 2020, n. 9 "Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari"

14	n. 24 del 2 luglio 2020 (*)	Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"
15	n. 25 del 2 luglio 2020	Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività produttive e prelievo venatorio
16	n. 26 del 2 luglio 2020	Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 "Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero"
17	n. 27 del 2 luglio 2020	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche" come modificata dalla legge regionale 5 marzo 2020, n. 10 e alla legge regionale 22 aprile 2020 n. 14 "Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto"
18	n. 28 del 2 luglio 2020 (1)	Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo"
19	n. 30 del 9 luglio 2020	Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
20	n. 32 del 23 luglio 2020	Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 "Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani"
21	n. 34 del 30 luglio 2020	Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
22	n. 38 del 3 agosto 2020	Indirizzi per la programmazione delle politiche regionali in materia di inclusione sociale, sostegno al lavoro e lotta alla povertà
23	n. 40 del 3 agosto 2020	Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del comportamento alimentare
24	n. 44 del 5 agosto 2020	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016", così come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 19
25	n. 47 del 24 novembre 2020 (1)	Ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese. Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19"
26	n. 50 del 14 dicembre 2020	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche", così come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2020, n. 45
27	n. 51 del 17 dicembre 2020	Modifica alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico" e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"
28	n. 52 del 17 dicembre 2020	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2012 n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua", così come modificata dalla legge regionale 9 luglio 2020 n. 29

() la legge regionale n. 24/2020 non riporta la clausola di invarianza finanziaria, ma ha disposizioni finanziariamente neutre*

(1) legge riguardata da osservazioni istruttorie

(2) legge statutaria

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche)

TABELLA 03 - ONERI FINANZIARI

Oneri finanziari indicati dalle leggi regionali dell'anno 2020 riguardate dalle osservazioni istruttorie						
Legge	2020	2021	2022	2023	Note	Scheda osserv.
n. 3 18 febbraio 2020	articolo 7: "Invarianza finanziaria"				(1)	n. 1
n. 4 18 febbraio 2020	articolo 8, comma 1: euro 10.000 per le spese di parte corrente; euro 50.000 per le spese di investimento				(1)	n. 2
n. 5 18 febbraio 2020	articolo 11, comma 1: euro 40.000				(1)	n. 3
n. 11 9 marzo 2020	articolo 9, comma 3: euro 4.375.950					n. 4
	articolo 11, comma 2: euro 1.500.000	articolo 11, comma 2: euro 6.000.000	articolo 11, comma 2: euro 6.000.000			
n. 12 7 aprile 2020	articolo 4, comma 2: euro 250.000					n. 5
n. 13 10 aprile 2020	articolo 13, comma 2: euro 3.999.522,86				(1)	n. 6
	articolo 13, comma 4: euro 500.000					
	articolo 13, comma 6: euro 600.000					
	articolo 13, comma 8: euro 1.000.000	articolo 13, comma 8: euro 900.000				
n. 15 22 aprile 2020		articolo 9, comma 1: euro 150.000			(1)	n. 7
n. 17 30 aprile 2020		articolo 4, comma 1: euro 100.000			(1)	n. 8
n. 18 13 maggio 2020	articolo 6: "Invarianza finanziaria"				(1)	n. 9
n. 20 3 giugno 2020	articolo 2, comma 2: euro 58.632.117,20					n. 10
	articolo 3, comma 2: euro 42.770.021,28					
	articolo 4, comma 2: euro 3.250.000					
n. 24 2 luglio 2020	Invarianza finanziaria non dichiarata dalla legge				(1)	n. 11
n. 28 2 luglio 2020	articolo 58: "Invarianza finanziaria"				(1)	n. 12
n. 29 9 luglio 2020		articolo 7, comma 2: euro 30.000			(1)	n. 13
n. 31 23 luglio 2020	articolo 13, comma 1: euro 25.000				(1)	n. 14
n. 33 23 luglio 2020	articolo 6, comma 1: euro 50.000	articolo 6, comma 1: euro 130.000				n. 15
n. 35 30 luglio 2020		articolo 7, comma 1: euro 20.000			(1)	n. 16
n. 36 30 luglio 2020	articolo 7, comma 1: euro 30.000				(1)	n. 17
n. 37 3 agosto 2020	articolo 5, comma 1: euro 200.000				(1)	n. 18
n. 39 3 agosto 2020	articolo 8, comma 1: euro 20.000				(1)	n. 19
n. 41 3 agosto 2020	articolo 7, comma 1: euro 200.000				(1)	n. 20
n. 43 3 agosto 2020	articolo 3, comma 2: euro 9.537.994,36	articolo 3, comma 3: euro 51.429,85				n. 21

	articolo 3, comma 2: euro 2.622.124,45	articolo 10, comma 3: euro 394.371	articolo 10, comma 3: euro 394.371			
	articolo 3, comma 3 euro 518.697,13	articolo 12, comma 3: euro 250.000				
	articolo 11, comma 1: euro 80.000					
n. 45 5 agosto 2020					(2)	n. 22
n. 46 5 agosto 2020	articolo 2, comma 1: 1.274,02					n. 23
	articolo 3, comma 1: euro 2.843.380,45					
n. 47 24 novembre 2020	articolo 4: "Invarianza finanziaria"				(1)	n. 24
n. 49 3 dicembre 2020	articolo 5, comma 1: euro 60.000	articolo 6, comma 2, lett. a): euro 3.900.000				n. 25
	articolo 5, comma 2 euro 800.000	articolo 6, comma 2, lett. b): euro 3.600.000	articolo 6, comma 2, lett. c): euro 6.000.000			
	articolo 8, comma 1: euro 1.018.697,13	articolo 8, comma 1: euro 51.429,85				
	articolo 9, comma 1: euro 10.000					
	articolo 11, commi 1 e 2: oneri non quantificati	articolo 11, commi 1 e 2: oneri non quantificati	articolo 11, comma 1 e 2: oneri non quantificati			
	articolo 12, comma 1 e 2: oneri non quantificati	articolo 12, commi 1 e 2: oneri non quantificati	articolo 12, comma 1 e 2: oneri non quantificati			
	articolo 14, comma 1: 246.898,80					
articolo 16, comma 1: oneri non quantificati	articolo 16, comma 1: oneri non quantificati	articolo 16, comma 1: oneri non quantificati				
n. 53 31 dicembre 2020	articolo 5, comma 1: oneri non quantificati	articolo 5, comma 1: oneri non quantificati	articolo 5, comma 1: oneri non quantificati			n. 26
	articolo 6: oneri non quantificati	articolo 6: oneri non quantificati	articolo 6: oneri non quantificati			
		articolo 7, comma 1: euro 19.646,53				
	articolo 8, comma 4: euro 50.000	articolo 8, comma 5: euro 240.000				
		articolo 9, comma 1: euro 3.900.000 euro 3.600.000	articolo 9, comma 1: euro 6.000.000	articolo 9, comma 1: euro 2.000.000		
		articolo 10, comma 1: euro 10.000.000				
	articolo 13: oneri non quantificati	articolo 13: oneri non quantificati	articolo 13: oneri non quantificati			
(1) la legge, per gli anni successivi, rinvia l'autorizzazione della spesa alle rispettive leggi di bilancio						
(2) la legge n. 45/2020 reca maggiori entrate destinate alla copertura delle spese della stessa (oneri non quantificati)						

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: www.norme.marche.it)

TABELLA 04 - MODALITÀ DI COPERTURA

MODALITÀ DI COPERTURA LEGGI REGIONALI RIGUARDATE DA OSSERVAZIONI		
Legge regionale	MODALITÀ DI COPERTURA	Scheda osserv.
<i>n. 3 del 6 febbraio 2020</i>	Articolo 7: "Invarianza finanziaria"	<i>n. 1</i>
<i>n. 4 del 18 febbraio 2020</i>	Articolo 8, comma 1: alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge... si fa fronte, per l'anno 2020, con le risorse già iscritte nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti", del bilancio di previsione 2020/2022, correlate, in quanto coerenti, alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della legge n. 549/1995 e della legge regionale n. 15/1997	<i>n. 2</i>
	Articolo 8, comma 2: a decorrere dall'anno 2021, le spese di questa legge trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziati con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari	
<i>n. 5 del 18 febbraio 2020</i>	Articolo 11, comma 1: per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, per l'esercizio 2020 è autorizzata la spesa che trova copertura nella risorse iscritte a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" del bilancio di previsione 2020/2022	<i>n. 3</i>
	Articolo 11, comma 2: per gli esercizi successivi, le spese trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziati con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari	
<i>n. 11 del 9 marzo 2020</i>	Articolo 9, comma 4: la copertura della spesa autorizzata al comma 3 è garantita: a) dalle risorse già iscritte a carico della Missione 20, Programma 3, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020; b) dalle risorse da re-iscrivere con questa legge a carico della Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, a titolo di avanzo accantonato per il Fondo passività potenziali, nel risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"	<i>n. 4</i>
	Articolo 11, comma 3: la copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022 a carico delle Missioni e dei Programmi di seguito riportati nell'allegato A della legge	
<i>n. 12 del 7 aprile 2020</i>	Articolo 4, comma 3: alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 2 si provvede con le risorse già iscritte, per l'anno 2020, a carico della Missione 7, Programma 01, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022	<i>n. 5</i>
<i>n. 13 del 10 aprile 2020</i>	Articolo 4, comma 13: il fondo di cui al comma 12 trova copertura nelle risorse già iscritte per il 2020 a carico della Missione 16, Programma 03	<i>n. 6</i>
	Articolo 13, comma 3: la copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse da iscriverne al Titolo 3, Tipologia 5, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020/2022	

	<p>Articolo 13, comma 5: la copertura degli oneri autorizzati al comma 4 è garantita dalle risorse da iscrivere al Titolo 3, Tipologia 5, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020/2022. e dalle risorse già iscritte a carico della Missione 16, Programma 03, Titolo 2</p>	
	<p>Articolo 13, comma 7: la copertura degli oneri autorizzati al comma 6 è garantita dalle risorse già iscritte nell'anno 2020 nella Missione 16, Programma 01, Titolo 1 e Titolo 2 .</p>	
	<p>Articolo 13, comma 9: la copertura degli oneri autorizzati al comma 8 è garantita nell'anno 2020 dalle risorse già iscritte a carico della Missione 16, Programma 01, Titolo 2 e al Programma 03, Titolo 1, e Titolo 2; per l'anno 2021 dalle risorse già iscritte a carico della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 e Titolo 2 e al Programma 03, Titolo 1</p>	
n. 15 del 22 aprile 2020	<p>Articolo 9, comma 2: alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" dello stanziamento iscritto nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" del bilancio di previsione 2020/2022</p>	n. 7
n. 17 del 30 aprile 2020	<p>Articolo 4, comma 2: alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede con gli stanziamenti già iscritti nella Missione 5, Programma 02, del bilancio di previsione 2020/2022 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione indicata all'articolo 6 e mediante equivalente e contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", relativi all'annualità 2021</p>	n. 8
	<p>Articolo 4, comma 3: a decorrere dagli anni successivi al 2021 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari</p>	
n. 18 del 13 maggio 2020	<p>Articolo 6 "Invarianza finanziaria"</p>	n. 9
n. 20 del 3 giugno 2020	<p>Articolo 2, comma 3: la copertura della spesa stabilita al comma 2 è garantita dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico della Missione 20, Programma 03, e dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della Tabella 1 allegata alla legge</p>	
	<p>Articolo 3, comma 3: la copertura della spesa stabilita al comma 2 è garantita dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico della Missione 20, Programma 03</p>	n. 10
	<p>Articolo 4, comma 3: il Fondo di cui al comma 2 trova copertura nelle risorse già iscritte per il 2020 a carico della Missione 14, Programma 04</p>	
n. 24 del 2 luglio 2020	<p>Invarianza non dichiarata dalla legge</p>	n. 11
n. 28 del 2 luglio 2020	<p>Articolo 58 "Invarianza finanziaria"</p>	n. 12
n. 29 del 9 luglio 2020	<p>Articolo 7, comma 3: alla copertura della spesa autorizzata dal comma 2 si provvede, per l'anno 2021, mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 9, Programma 01, ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022</p>	n. 13

<p><i>n. 31 del 23 luglio 2020</i></p>	<p>Articolo 13, comma 2: la copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse già iscritte a carico della Missione 01, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022</p>	<p><i>n. 14</i></p>
	<p>Articolo 13, comma 3: per gli anni successivi al 2021 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziati con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari</p>	
<p><i>n. 33 del 23 luglio 2020</i></p>	<p>Articolo 6, comma 3: Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede per l'anno 2020 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 5, Programma 02; per l'anno 2021 mediante riduzione ...degli stanziamenti iscritti nella Missione 12, Programma 02, e mediante riduzione equivalente degli stanziamenti iscritti nella Missione 1, Programma 03</p>	<p><i>n. 15</i></p>
<p><i>n. 35 del 30 luglio 2020</i></p>	<p>Articolo 7, comma 2: alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l'anno 2021 mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 02, ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022</p>	<p><i>n. 16</i></p>
<p><i>n. 36 del 30 luglio 2020</i></p>	<p>Articolo 7, comma 1: alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge. per l'anno 2020 si provvede mediante incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 16, Programma 01, e contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti:</p> <p>a) nella Missione 7, Programma 01, capitolo 2070110020, nella voce autorizzata nella Tabella C della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020</i>) e successive modifiche ed integrazioni (<i>"Contributo straordinario al Comune di Ascoli Piceno per la realizzazione della manifestazione di grande rilevanza storica, culturale e turistica "La Quintana di Ascoli"</i>);</p> <p>b) nella Missione 10, Programma 02, capitolo 2100210129, nella voce autorizzata nella Tabella C della legge regionale n. 41/2019 e successive modifiche ed integrazioni, <i>"Contributo straordinario al Comune di Ussita per sperimentazione potenziamento TPL per comprensorio sciistico"</i></p>	<p><i>n. 17</i></p>
<p><i>n. 37 del 3 agosto 2020</i></p>	<p>Articolo 5, comma 1: agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge per l'anno 2020 si provvede mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 9, Programma 05, nell'ambito delle somme stanziati per la medesima finalità per il rilancio economico a seguito dell'emergenza Covid</p>	<p><i>n. 18</i></p>
<p><i>n. 39 del 3 agosto 2020</i></p>	<p>Articolo 8, comma 2: alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede per l'anno 2020 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 <i>"Fondi e accantonamenti"</i>, Programma 01 <i>"Fondo di riserva per le spese impreviste"</i> del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 13 <i>"Tutela della salute"</i>, Programma 02 <i>"Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA"</i></p>	<p><i>n. 19</i></p>
<p><i>n. 41 del 3 agosto 2020</i></p>	<p>Articolo 7, comma 1: Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge per l'anno 2020 si provvede mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Programma 01, e contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Programma 01 e nella Missione 7, Programma 01</p>	<p><i>n. 20</i></p>

<p><i>n. 43 del 3 agosto 2020</i></p>	<p>Articolo 3, comma 2:</p> <p>La copertura della spesa stabilita al comma 2-bis è garantita dalle quote di avanzo vincolato già iscritte con la legge regionale 11/2020 a carico della Missione 20, Programma 03, e dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della "Tabella 1 bis. Ratifica DGR 729/2020", allegata a questa legge"</p> <p>La copertura della spesa stabilita al comma 2-ter è garantita dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della "Tabella 1 ter. Ratifica DGR 876/2020", allegata a questa legge"</p> <hr/> <p>Articolo 3, comma 3: il fondo di cui al comma 1 trova copertura nelle risorse già iscritte per il 2020 e per il 2021 a carico della Missione 5, Programma 02, Titolo 1</p> <hr/> <p>Articolo 10, comma 4: alla copertura delle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico delle missioni e programmi del bilancio di previsione 2020/2022 di seguito indicati e riportati nell'Allegato I di questa legge:</p> <p>a) per l'anno 2021 a carico della Missione 1, Programma 01, Titolo 1; a carico della Missione 01, Programma 02, Titolo 1; a carico della Missione 12, Programma 02, Titolo 1; a carico della Missione 18, Programma 01, Titolo 1;</p> <p>b) per l'anno 2022 a carico della Missione 01, Programma 01, Titolo 1; a carico della Missione 01, Programma 02, Titolo 1; a carico della Missione 18, Programma 01, Titolo 1</p> <hr/> <p>Articolo 11, comma 2: alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 si provvede mediante incremento delle risorse iscritte a carico della Missione 18, Programma 01, e contestuale equivalente riduzione delle risorse iscritte nella Missione 14, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022</p> <hr/> <p>Articolo 12, comma 4: alla copertura della spesa autorizzata dal comma 3 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 2021 nella Missione 12, Programma 02</p>	<p><i>n. 21</i></p>
<p><i>n. 45 del 5 agosto 2020</i></p>	<p>Articolo 12: le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 1/2008, così come modificato dall'articolo 40 della legge sono iscritte a decorrere dall'anno 2020 nel Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 305 "Rimborsi ed altre entrate correnti" dello stato di previsione delle entrate dei rispettivi bilanci di previsione e sono destinate al finanziamento delle spese per l'attuazione della legge"</p>	<p><i>n. 22</i></p>
<p><i>n. 46 del 5 agosto 2020</i></p>	<p>Articolo 2, comma 2: gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti per l'anno 2020, nella Missione 1, Programma 05, capitolo di spesa 2010520013</p> <hr/> <p>Articolo 3, comma 2: la copertura dell'onere autorizzato al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte con questa legge per l'anno 2020 a carico del Titolo 3, Tipologia 5 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla legge regionale n. 42/2019 a seguito dell'acquisizione delle risorse disponibili presso il Comune di Falconara Marittima erogate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 12 "Anticipazione finanziaria al Comune di Falconara Marittima"</p>	<p><i>n. 23</i></p>
<p><i>n. 47 del 24 novembre 2020</i></p>	<p>Articolo 58: "Invarianza finanziaria"</p>	<p><i>n. 24</i></p>

<i>n. 49 del 3 dicembre 2020</i>	Articolo 5, comma 1: gli oneri trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2020/2022, annualità 2020, nella Missione 1, Programma 07, capitolo di spesa 2010710012	<i>n. 25</i>
	Articolo 5, comma 2: gli oneri trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2020/2022, annualità 2020, nella Missione 1, Programma 05, capitolo di spesa 2010520019	
	Articolo 6, comma 3: la copertura è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 7, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022	
	Articolo 8, comma 2: il fondo di cui al comma 1 trova copertura nelle risorse già iscritte per il 2020 e per il 2021 a carico della Missione 5, Programma 02, Titolo 1	
	Articolo 8, comma 3: la copertura è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 5, Programma 02	
	Articolo 9, comma 2: la copertura degli oneri previsti al comma 1 è garantita dalle risorse già iscritte nella Missione 14, Programma 01, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022, annualità 2020	
	Articolo 11, comma 3: la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge e risultante dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui all'articolo 13	
	Articolo 12, comma 3: la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dagli stanziamenti già iscritti in sede di bilancio di previsione 2020/2022	
	Articolo 14, comma 2: per effetto del comma 1, per la copertura degli investimenti del triennio 2020/2022, è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari	
	Articolo 16: ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle variazioni autorizzate da questa legge si fa fronte con le riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022 e con le variazioni iscritte nello stato di previsione dell'entrata, come risulta dagli allegati alla legge	
<i>n. 53 del 31 dicembre 2020</i>	Articolo 5, comma 2: la copertura della spesa è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1, Programma 01, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023	<i>n. 26</i>
	Articolo 6, comma 4: la copertura della spesa è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1, Programma 01, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023	
	Articolo 7, comma 3: alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte nella Missione 1, Programma 10, del bilancio di previsione 2021/2023	
	Articolo 8, comma 8: alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede per l'anno 2020 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 5, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione 2020/2022	

	<p>Articolo 8, comma 9: alla copertura della spesa autorizzata al comma 1-bis per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 12, Programma 02, mediante riduzione equivalente degli stanziamenti iscritti nella Missione 1, Programma 03, Titolo I del bilancio 2020/2022 e mediante impiego degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 02, Titolo 2 del bilancio di previsione 2021/2023</p>	
	<p>Articolo 9, comma 2: la copertura dell'onere autorizzato alla lettera d) del comma 2 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 7, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023</p>	
	<p>Articolo 11, comma 2: gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio 2021/2023, annualità 2021, nella Missione 09, Programma 06, Titolo I, capitolo di spesa 2090610002</p>	
	<p>Articolo 13: agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2021-2023, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa</p>	

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: www.norme.marche.it)

9. LE SCHEDE RELATIVE ALLE SINGOLE LEGGI

1. Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 3 "Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria" 67
2. Legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 "Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche" 70
3. Legge regionale 18 febbraio 2020, n. 5 "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva" 77
4. Legge regionale 9 marzo 2020, n. 11 "Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali" 83
5. Legge regionale 7 aprile 2020, n. 12 "Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconoscimento di debito fuori bilancio" 95
6. Legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19" 99
7. Legge regionale 22 aprile 2020, n. 15 "Promozione del libro e della lettura" 112
8. Legge regionale 30 aprile 2020, n. 17 "Iniziative a sostegno del talento contemporaneo" 118
9. Legge regionale 13 maggio 2020, n. 18 "Modifiche urgenti alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 "Istituzione del sistema regionale del servizio civile" 124
10. Legge regionale 3 giugno 2020, n. 20 "Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche" 128
11. Legge regionale 2 luglio 2020, n. 24 "Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27. "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale" 145
12. Legge regionale 2 luglio 2020, n. 28 "Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" 146
13. Legge regionale 9 luglio 2020, n. 29 "Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua" 149
14. Legge regionale 23 luglio 2020, n. 31 "Disposizioni in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche" 153
15. Legge regionale 23 luglio 2020, n. 33 "Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V" 157

16. Legge regionale 30 luglio 2020, n. 35 *“Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell’antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza”* 163
17. Legge regionale 30 luglio 2020, n. 36 *“Utilizzo della tecnologia fondata sul sistema di "Registro Distribuito" - DTL "Distributed Ledger Technology" - per la certificazione dei pubblici registri, la tracciabilità dei prodotti tipici e l’incentivazione di comportamenti virtuosi”* 167
18. Legge regionale 3 agosto 2020, n. 37 *“Accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici”* 172
19. Legge regionale 3 agosto 2020, n. 39 *“Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare nonché delle tecniche di primo soccorso”* 176
20. Legge regionale 3 agosto 2020, n. 41 *“Interventi a favore delle aree montane disagiate e disposizioni in materia di turismo”* 181
21. Legge regionale 3 agosto 2020, n. 43 *“Ratifica delle deliberazioni di Giunta regionale n. 729 del 15 giugno 2020 e n. 876 del 6 luglio 2020. Disposizioni urgenti in materia finanziaria ed istituzionale”* 185
22. Legge regionale 5 agosto 2020, n. 45 *“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 gennaio 2018, n. 1 “Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche”* 199
23. Legge regionale 5 agosto 2020, n. 46 *“Variazione generale al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modificazioni alla Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”* 201
24. Legge regionale 24 novembre 2020, n. 47 *“Ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese. Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”* 208
25. Legge regionale 3 dicembre 2020, n. 49 *“Assestamento del bilancio 2020-2022”* 211
26. Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 *“Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 - 2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”* 223

1. - Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 3 "Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria" (B.U.R.M. 13 febbraio 2020, n. 14).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (*Pdl n. 216/2018*). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 febbraio 2020, n. 153 (*senza modificazioni rispetto al testo proposto dalla Giunta*), la relazione contenente la Relazione tecnico finanziaria e la Dichiarazione di assenza oneri aggiuntivi; la proposta della IV Commissione permanente (*testo approvato senza nessuna osservazione*) e i pareri espressi dal Consiglio delle Autonomie locali (*con osservazioni*) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro (*con osservazioni*).

Le disposizioni di rilievo

La legge è volta a disciplinare, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo attribuite alla Giunta regionale, l'esercizio dell'attività ispettiva sugli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e su tutte le Strutture, pubbliche e private, esercenti attività sanitarie e socio-sanitarie nel territorio regionale. Finalità dell'attività ispettiva è quella di contribuire al miglioramento dell'efficacia ed efficienza del SSR (*articolo 1*). I controlli si esercitano attraverso la Struttura organizzativa regionale competente, che può essere articolata in sedi decentrate e può essere affiancata da personale del S.S.R. e può utilizzare personale di altri servizi regionali (*articolo 4*).

- **L'articolo 7** reca la clausola di invarianza finanziaria attestante l'insussistenza di nuovi o maggiori oneri finanziari diretti derivanti dalla legge a carico del bilancio della Regione e rinviando, per la sua attuazione, alle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. Nella relazione esplicativa si specifica che la proposta ha carattere regolativo dello svolgimento dei procedimenti regionali nella specifica materia e, pertanto, i relativi articoli non comportano oneri aggiuntivi; in particolare si afferma che le risorse utilizzabili per le finalità indicate "*anche attraverso la loro riprogrammazione*" - con riferimento alle disponibilità del Fondo sanitario regionale già iscritte a carico della Missione 13 - risultano sussistenti in bilancio.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta che *"La proposta ha carattere regolativo dello svolgimento dei procedimenti regionali nella materia trattata. Pertanto, gli articoli che compongono la proposta non comportano oneri aggiuntivi. In particolare, le risorse utilizzabili per le finalità indicate, anche attraverso la loro riprogrammazione, sono già esistenti in bilancio nei limiti delle disponibilità del Fondo sanitario regionale già iscritte a carico della Missione 13"*.

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

1.1 - INVARIANZA FINANZIARIA PER ASSENZA DI NUOVI ONERI. Come sottolineato nel parere del Consiglio regionale dell'Economia del lavoro, la norma prevede l'istituzione delle Strutture ispettive (articolo 5) che si inseriscono e si integrano nell'ambito delle previgenti attività di monitoraggio e controllo in campo sanitario e socio-sanitario, "esiguamente" disciplinate (in termini, cfr. la relazione alla PdL); il correlato rafforzamento delle attività di controllo sulla spesa sanitaria sembrerebbe pertanto non pienamente compatibile con la previsione della clausola d'invarianza finanziaria - non versandosi, presumibilmente, in tema di mera riprogrammazione delle risorse già destinate - neppure nell'accezione "precettiva" di cui alla sentenza n. 143 del 2020 dalla Corte costituzionale.

1.1.R. - (n.d.r.: 1.2. nella risposta) - La struttura regionale competente ha precisato che le valutazioni preliminari circa l'attuabilità della L.R. 3/2020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente, che hanno condotto all'attestazione della neutralità finanziaria, attengono al fatto che le disposizioni di cui alla L.R. 3/2020 non comportano oneri organizzativi a carico della Regione.

1.1.C. - Il riscontro si manifesterebbe meramente tautologico. Si ribadisce l'osservazione.

1.2. - INVARIANZA FINANZIARIA PER L'ATTUABILITA' DEGLI INTERVENTI CON LE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE. Nella Relazione tecnico-finanziaria, non risulterebbero espressi gli *"elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione"*, come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009 e, a livello di normativa regionale dagli artt. 3 della legge regionale n. 23/2017 e 84 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato con la deliberazione n. 56 del 4

luglio 2017. Pur tenuto conto delle motivazioni al riguardo addotte nell'ambito dell'istruttoria concernente la precedente relazione, si osserva che nella predetta Relazione si dovrebbero indicare - ancorché con sintetica e/o standardizzata rappresentazione - gli elementi posti alla base della attestazione di neutralità finanziaria recata dalla legge ovvero esplicitare le valutazioni preliminari nello specifico attuate dalle Strutture regionali interessate circa l'attuabilità della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (*rif.: risposta del Servizio "Risorse finanziarie e bilancio della Regione Marche" alla nota n. 1213 del 05/05/2020 della Sezione di controllo*).

1.2.R. - (*n.d.r.: 1.3. nella risposta*) La struttura regionale competente ha precisato che le valutazioni preliminari circa l'attuabilità della L.R. 3/2020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente, che hanno condotto all'attestazione della neutralità finanziaria, attengono al fatto che le disposizioni di cui alla L.R. 3/2020 non comportano oneri organizzativi a carico della Regione.

1.2.C. - Il riscontro si manifesterebbe meramente tautologico. Si ribadisce l'osservazione.

2. - Legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 "Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche" (B.U.R.M. 27 febbraio 2020, n. 18)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 222/2018:"Compostaggio rifiuti organici"). Alla citata Proposta di legge è stata abbinata, ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, un'ulteriore Proposta anch'essa di iniziativa consiliare (Pdl n. 179/2018: "Norma in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella Regione Marche").

Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'11 febbraio 2020, n. 154 (nel testo riformulato dalla III Commissione permanente, tenuto conto della abbinata Pdl n. 179/22018), la relazione contenente la Relazione tecnico-finanziaria; la proposta della III Commissione permanente e i pareri espressi dal Consiglio delle Autonomie locali (con osservazioni) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro (con osservazioni).

Le disposizioni di rilievo

La finalità perseguita dalla legge è quella di favorire "le attività dirette a ridurre gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione dei rifiuti organici mediante l'attuazione delle pratiche del compostaggio aerobico nelle forme dell'autocompostaggio, del compostaggio di prossimità e del compostaggio di comunità". La legge n. 4 del 2020 (azioni regionali di promozione delle pratiche di compostaggio) è stata successivamente modificata dalla legge n. 22 del 2020, per superare i rilievi critici formulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contestante l'introduzione della possibilità per i Comuni di ridurre la tassa dovuta per la gestione dei rifiuti organici anche alle utenze praticanti il compostaggio locale, in contrasto con il decreto legislativo n. 152 del 2006 che, invece, ciò ammette solo per le forme dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità.

- **L'articolo 6** (Contributi regionali) prevede che la Regione utilizzi al predetto fine una quota, commisurata alle iniziative e progetti presentati e comunque non superiore all'otto per cento delle somme destinate all'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, derivanti dalla riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 e alla l. reg. 20 gennaio 1997, n. 15 e demanda alla Giunta regionale

l'individuazione, con proprio atto, dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi previsti (*n.d.r.: spesa pluriennale non obbligatoria*).

- **L'articolo 8** (*Norma finanziaria*) autorizza le spese derivanti dall'attuazione di questa legge, per l'anno 2020, sino a un massimo di euro 10.000,00 per le spese di parte corrente e di euro 50.000,00 per le spese di investimento, e ne individua la copertura, per lo stesso anno, nelle risorse già iscritte nella Missione 9 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*", Programma 03 "*Rifiuti*", del bilancio di previsione 2020/2022, correlate, in quanto coerenti, alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della legge n. 549/1995 e della legge regionale n. 15/1997. A decorrere dall'anno 2021, per l'autorizzazione e la copertura delle spese si fa rinvio alle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta che la copertura è individuata negli stanziamenti del capitolo 2090320014 (*Spese per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti – contributi di investimento ai comuni*), correlato alle entrate derivanti dall'addizionale al tributo di conferimento in discarica dei rifiuti solidi e dal tributo speciale per il deposito in discarica, in attuazione della legge statale n. 549/1995 e della legge regionale n. 15/1997, come rappresentato nel seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari:

SPESA PREVISTA						COPERTURA							
mis.	prog	cap.	2020	2021	2022	mis.	prog	capitolo	descrizione	2020	2021	2022	anni succ.
09	03	NI	50.000,00	Legge di bilancio	Legge di bilancio	09	03	2090320014	Spese per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti – contributi di investimento ai comuni	1.115.405,47			
09	03	NI	10.000,00										

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'11 febbraio 2020, n. 154

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Assemblea legislativa, considerazioni istruttorie

2.1. MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI COPERTURA. A fronte del dettato dell'articolo 8, il precedente prospetto non risulterebbe altresì individuare nel capitolo 2090320014 quello di copertura dei nuovi oneri, relativi a spese correnti, ammontanti a euro

10.000,00. Qualora, come presumibile, detto capitolo dovesse individuarsi nel medesimo cap. 2090320014, ne deriverebbe l'utilizzo per spese correnti di risorse in precedenza stanziata per trasferimenti in conto capitale.

2.1.R. - Il capitolo di copertura è il 2090320014 anche per l'ammontare di euro 10.000,00, relativi alle spese di parte corrente.

2.1.C. - Si rileva che la risposta, nel confermare la destinazione della copertura a carico del capitolo non fornisce deduzioni relativamente all'utilizzo per spese correnti di risorse in precedenza stanziata per trasferimenti in conto capitale. Si reputa di dover riformulare l'osservazione, anche alla Giunta regionale.

2.1.D. - Deduzioni - Giunta regionale: *"g.i. Riguardo all'osservazione di cui alla scheda 2.1, si precisa che il capitolo 2090320014 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE RIFIUTI - contributi di investimento ai comuni - **CFR 10101010 - CNI/16", posto a copertura degli oneri autorizzati dalla L.R. 4/2020, è finanziato da risorse correnti, derivanti dal tributo in discarica dei rifiuti solidi di cui L.R. 15/1997, iscritto al Titolo 1 dello Stato di previsione delle entrate, a carico dei capitoli di entrata vincolata 1101010018 "ADDIZIONALE AL TRIBUTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART. 2 BIS L.R. 15/97 - ART. 205 D.LGS 152/2006" e 1101010019 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART.3 COMMI 24-40 L.N. 549/95 - L.R. N. 15/97". Relativamente ai capitoli istituiti per dare attuazione agli interventi autorizzati dalla legge, nella D.G.R. 1497/2020 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della L.R. 4/2020 (Allegato 5 trasmesso con ns. nota 847937 del 7/7/2020, cfr. p. 2 della Parte 2) è possibile verificare che le risorse sono state allocate a carico dei seguenti capitoli di spesa, entrambi correlati al tributo: - quanto ad euro 10.000,00, a carico del capitolo 2090310031 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER ATTUAZIONE LR 04/20 IN MATERIA DI COMPOSTAGGIO - **CFR 10101010 - CNI/20"; - quanto ad euro 50.000,00, a carico del capitolo 2090320032 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE RIFIUTI - CONTRIBUTI DI INVESTIMENTO AI COMUNI PER ATTUAZIONE LR 04/20 IN MATERIA DI COMPOSTAGGIO - CNI/21".*

2.2. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' A VALERE SUGLI STANZIAMENTI. Dal collegamento informatico ai dati contabili dalla Regione (*Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020*) relativamente al precitato cap. 2090320014 risultavano, alla data del 18 febbraio 2020, lo stanziamento di euro 1.115.405,47 e l'impegno di euro 517.759,47. Ne conseguiva la sussistenza, per la copertura

degli oneri di spesa derivanti dalla legge in argomento, di uno stanziamento di euro 597.646,00. Rispetto al predetto importo la Relazione tecnico-finanziaria non evidenzia i motivi della sussistenza di margini di disponibilità delle predette risorse per la copertura degli oneri individuati dalla legge.

2.2.R. - La sussistenza dei margini di disponibilità sullo stanziamento del capitolo impiegato per la copertura, anche se non indicata nella prima stesura della relazione tecnico-finanziaria, è stata verificata secondo l'ordinaria procedura interna. Tale procedura prevede l'invio di una richiesta al Servizio Risorse finanziarie e bilancio della Giunta regionale in merito alla disponibilità degli stanziamenti, al netto degli impegni assunti. Prevede, inoltre, a fronte della necessità di implementare una nuova politica, la verifica della sussistenza di un'eccedenza rispetto alle risorse originariamente individuate, determinata da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o da altri fattori.

2.2.C. - Si prende atto della risposta formulata che rimette alla Giunta la valutazione della sussistenza di margini di disponibilità degli stanziamenti per la copertura degli oneri determinati dalla legge.

2.2.D. - Deduzioni - Giunta regionale: *"a. In base all'attuale assetto dei rapporti tra Giunta regionale e Consiglio regionale, nel caso di proposte di legge ad iniziativa consiliare, l'individuazione della copertura finanziaria dell'onere autorizzato dalla legge (generalmente consistente nella riduzione di uno stanziamento di spesa già appostato in bilancio) e la predisposizione della relazione tecnico finanziaria sono attività svolte dal medesimo Consiglio regionale. Nell'ambito di tale procedura, la commissione consiliare competente in materia di bilancio chiede al Servizio Risorse finanziarie e bilancio della Giunta di verificare la disponibilità degli stanziamenti dei capitoli di spesa individuati come copertura. Il Servizio Risorse finanziarie e bilancio provvede quindi a comunicare alla commissione consiliare la disponibilità risultante dalla gestione a carico dei capitoli indicati (cioè l'entità degli stanziamenti al netto degli impegni e del Fondo pluriennale vincolato), segnalando contestualmente al dirigente responsabile del capitolo di copertura la riduzione in corso di approvazione. In tale fase il dirigente responsabile del capitolo indicato a copertura dei nuovi oneri può, se necessario, segnalare direttamente alla commissione consiliare l'eventuale impossibilità di utilizzo di quote di stanziamento. Non è quindi attribuito al Servizio Risorse finanziarie e bilancio il compito di comunicare al Consiglio regionale se la sussistenza di eccedenze sugli stanziamenti posti a copertura derivino da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o di altri fattori. Tali informazioni possono essere acquisite direttamente dalla commissione*

consiliare nell'ambito di interlocuzioni con i dirigenti della Giunta responsabili dei capitoli posti a copertura".

2.3. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE. Dal prospetto che precede non si evincono i capitoli di nuova istituzione destinatari delle risorse da trasferire dal capitolo 2090320014. Al riguardo, ferme le osservazioni sopra formulate in prospettiva *ex-ante*, risulterebbe utile la trasmissione di un prospetto di raccordo tra la legge regionale e i capitoli di nuova istituzione, con l'indicazione delle delibere di Giunta approvative delle corrispondenti variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.

2.3.R. - La mancata individuazione del capitolo di nuova istituzione dipende dal fatto che, nella fase in cui viene predisposta la relazione tecnico-finanziaria, non si dispone ancora di una precisa descrizione del numero dei capitoli. A ciò si provvede in una fase immediatamente successiva, con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata in attuazione della legge regionale approvata.

Analogamente procede la generalità delle Regioni.

Nel caso specifico la Giunta regionale, con deliberazione n. 1497 del 30 novembre 2020 (allegato 1), ha previsto lo stanziamento di euro 50.000,00 sul capitolo 2090320032 (cni - 8497) (*Spese per l'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti-Contributi di investimento ai Comuni per attuazione LR 04/20 in materia di compostaggio*), e lo stanziamento di euro 10.000,00 sul capitolo 2090310031 (cni-8502) (*Spese per l'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti per attuazione LR 04/20 in materia di compostaggio*).

2.3.C. - Si prende atto della risposta formulata e della indicazione della DGR di nuova istituzione del capitolo.

2.4. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i "*dati e i metodi utilizzati per la quantificazione*" degli oneri di spesa, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Pur tenuto conto delle motivazioni al riguardo addotte nell'ambito dell'istruttoria concernente la precedente relazione, si osserva che nella predetta Relazione si dovrebbero indicare - ancorché con sintetica e/o standardizzata rappresentazione - gli elementi posti alla base della

quantificazione dei nuovi oneri individuati dalla legge (*euro 50.000,00 ed euro 10.000,00*) ovvero esplicitare che la quantificazione dei predetti rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa compatibile con la programmazione di bilancio nonché riportare, ove svolte, le valutazioni preliminari nello specifico attuate dalle Strutture regionali interessate (*rif.: risposta del Servizio "Risorse finanziarie e bilancio della Regione Marche" alla nota n. 1213 del 05/05/2020 della Sezione di controllo*).

2.4.R. - La mancata rappresentazione degli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri individuati dalla legge dipende dal fatto che, con le proposte di legge ad iniziativa dei Consiglieri regionali, a differenza di quanto accade per quelle ad iniziativa della Giunta regionale, quasi sempre si implementa nell'ordinamento regionale una nuova politica pubblica, che sarà possibile valutare, anche ai fini del fabbisogno finanziario, solo dopo una sua prima attuazione.

La copertura finanziaria, pertanto, risulta connessa più alle reali disponibilità offerte dal bilancio della Regione che all'applicazione di uno specifico metodo di quantificazione degli oneri.

Il tetto massimo di spesa, in ogni caso, è compatibile con la programmazione di bilancio.

Una maggiore precisione, poi, è assicurata nelle annualità successive, dopo aver sperimentato i concreti effetti delle nuove disposizioni.

2.4.C. - Nel prendere atto della risposta formulata, si ribadisce l'esigenza di esplicitare nella Relazione tecnico-finanziaria che, nei casi della specie, la quantificazione degli oneri rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa compatibile con la programmazione di bilancio. Per quanto concerne, poi, la specifica tecnica di copertura: *"si ritiene che vada, comunque, illustrato, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni può precostituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto a intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate"* (*rif.: Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8/2021/INPR "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle*

coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali”, capo 4.8. “Tetto di spesa”, p. 11).

3. - Legge regionale 18 febbraio 2020, n. 5 "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva" (B.U.R.M. 27 febbraio 2020, n. 18).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (*Pdl n. 263/2019*). Nel sito istituzionale sono presenti: la proposta di legge, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'11 febbraio 2020, n. 154, la relazione contenente la Relazione tecnico finanziaria e la Dichiarazione di assenza oneri aggiuntivi; la proposta della IV Commissione permanente (*modificativa*) e i pareri espressi dal Consiglio delle Autonomie locali (*con osservazioni*) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro (*senza osservazioni*).

Le disposizioni di rilievo

La finalità perseguita dalla legge è la promozione di interventi per il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva, delle persone con disabilità sensoriale.

- **L'articolo 3** (*Interventi in ambito scolastico e formativo*) indica gli interventi da attuare per i quali viene prevista la concessione di contributi.

- **L'articolo 4** (*Accesso all'informazione*) indica le azioni e le misure da attuare al fine di facilitare l'informazione delle persone sorde e sordocieche per i quali viene prevista la concessione di contributi.

- **L'articolo 6** (*Interventi di sensibilizzazione e formazione*) prevede la concessione di contributi per il finanziamento di specifici interventi volti all'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione.

- **L'articolo 11** (*Disposizioni finanziarie*) autorizza per l'esercizio 2020 la spesa di euro **40.000,00** iscritta nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", che trova copertura nelle risorse iscritte a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" del bilancio di previsione 2020/2022. Per le autorizzazioni di spesa delle annualità successive e le relative coperture, la norma rinvia alle risorse annualmente stanziare con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari (*specificandosi, nella Relazione tecnico-finanziaria, il trattarsi di spesa a carattere continuativo non obbligatoria*).

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta che la copertura è individuata negli stanziamenti del capitolo **2010310011** (*Fitto locali spesa obbligatoria*), come rappresentato nel seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari:

SPESA PREVISTA						COPERTURA							
mis.	prog	cap.	2020	2021	2022	mis.	prog	capitolo	descrizione	2020	2021	2022	anni succ.
12	02	NI	40.000,00	Legge di bilancio	Legge di bilancio	01	03	2010310011	Fitto locali spesa obbligatoria	678.878,88	Legge di bilancio	Legge di bilancio	Legge di bilancio

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'11 febbraio 2020, n. 154

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

3.1. - INCONGRUENZA CONCERNENTE L'IMPORTO DELLE RISORSE DISPONIBILI. Dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione (*Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020*), relativamente al precitato cap. 2010310011 risultavano, alla data del 18 febbraio 2020, lo stanziamento di euro 2.025.000,00 e l'impegno di euro 1.345.121,12. Ne conseguiva una disponibilità di euro **679.878,88**, anziché di euro 678.878,88 (*come invece rappresentato nel precedente prospetto*).

3.1.R. - Il dato appare corretto. Potrebbe esserci un errore nel Cruscotto di Business Intelligence.

3.1.C. - L'incongruenza rilevata, contestata dall'Assemblea legislativa, risulterebbe comunque non in grado di inficiare alcun aspetto sostanziale; da riproporre, eventualmente, alla Giunta regionale.

3.1.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "f. Riguardo all'osservazione di cui alla scheda 3.1, si precisa che relativamente al capitolo 2010310011 il dato corretto della disponibilità alla data del 18/2/2020 è quello rilevabile dal Cruscotto di Business Intelligence, di euro 679.878,88. Il dato comunicato dalla Giunta alla commissione consiliare, pari a euro 678.878,88, contiene invece un errore di digitazione."

3.2. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. La Relazione tecnico-finanziaria non evidenzia i motivi della sussistenza di margini di disponibilità delle predette risorse per la copertura degli oneri

individuati dalla legge; l'osservazione assume specifico rilievo, nell'ambito del bilancio previsionale 2020/2022, in ragione della natura obbligatoria delle spese relative al capitolo 2010310011 di provvista delle risorse finanziarie (*n.d.r.: anziché rivestire valenza pluriennale non obbligatoria, come gli oneri concernenti la legge in argomento*).

3.2.R. - Si veda l'osservazione relativa al punto 2. 2. (**2.2.R.** - *La sussistenza dei margini di disponibilità sullo stanziamento del capitolo impiegato per la copertura, anche se non indicata nella prima stesura della relazione tecnico-finanziaria, è stata verificata secondo l'ordinaria procedura interna. Tale procedura prevede l'invio di una richiesta al Servizio Risorse finanziarie e bilancio della Giunta regionale in merito alla disponibilità degli stanziamenti, al netto degli impegni assunti. Prevede, inoltre, a fronte della necessità di implementare una nuova politica, la verifica della sussistenza di un'eccedenza rispetto alle risorse originariamente individuate, determinata da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o da altri fattori.*)

3.2.C. - Si prende atto della risposta formulata, che rimette alle valutazioni della Giunta sia le valutazioni in ordine alla disponibilità delle risorse per la copertura degli oneri individuati dalla legge, sia il ricorso all'utilizzo dello specifico capitolo 2010310011 "Fitto locali spesa obbligatoria", senza giustificazione delle cause di riduzione delle spese obbligatorie relative.

3.2.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "a. In base all'attuale assetto dei rapporti tra Giunta regionale e Consiglio regionale, nel caso di proposte di legge ad iniziativa consiliare, l'individuazione della copertura finanziaria dell'onere autorizzato dalla legge (generalmente consistente nella riduzione di uno stanziamento di spesa già appostato in bilancio) e la predisposizione della relazione tecnico finanziaria sono attività svolte dal medesimo Consiglio regionale. Nell'ambito di tale procedura, la commissione consiliare competente in materia di bilancio chiede al Servizio Risorse finanziarie e bilancio della Giunta di verificare la disponibilità degli stanziamenti dei capitoli di spesa individuati come copertura. Il Servizio Risorse finanziarie e bilancio provvede quindi a comunicare alla commissione consiliare la disponibilità risultante dalla gestione a carico dei capitoli indicati (cioè l'entità degli stanziamenti al netto degli impegni e del Fondo pluriennale vincolato), segnalando contestualmente al dirigente responsabile del capitolo di copertura la riduzione in corso di approvazione. In tale fase il dirigente responsabile del capitolo indicato a copertura dei nuovi oneri può, se necessario, segnalare direttamente alla commissione consiliare l'eventuale

impossibilità di utilizzo di quote di stanziamento. Non è quindi attribuito al Servizio Risorse finanziarie e bilancio il compito di comunicare al Consiglio regionale se la sussistenza di eccedenze sugli stanziamenti posti a copertura derivino da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o di altri fattori. Tali informazioni possono essere acquisite direttamente dalla commissione consiliare nell'ambito di interlocuzioni con i dirigenti della Giunta responsabili dei capitoli posti a copertura". **"d. Riguardo all'utilizzo di specifici capitoli, ed in particolare dei capitoli 2010310011 "Fitto locali spesa obbligatoria", 22001110002 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" e 2200110003 "Fondo di riserva per le spese impreviste", per la copertura di oneri autorizzati dalle leggi, si conferma quanto già riferito per il punto a, ovvero che nell'ambito di leggi di iniziativa consiliare l'individuazione di tali capitoli come copertura degli oneri autorizzati è effettuata dal Consiglio regionale. La Giunta regionale ha invece il compito di comunicare alla commissione consiliare (i) la disponibilità finanziaria a carico dei capitoli individuati come copertura (tramite il Servizio Risorse finanziarie e bilancio) e (ii) l'eventuale impossibilità di utilizzo di quote di stanziamento di tali capitoli (tramite le strutture regionali assegnatarie dei capitoli)".**

3.3. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE. Dal prospetto che precede non si evince il capitolo di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dal capitolo 2010310011. Al riguardo, ferme le osservazioni sopra formulate in prospettiva *ex-ante*, risulterebbe utile la trasmissione di un prospetto di raccordo tra la legge regionale e il capitolo di nuova istituzione, con l'indicazione della delibera di Giunta approvativa della corrispondente variazione al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.

3.3.R. - Si veda l'osservazione relativa al punto 2. 3. **[2.3.R. -** *La mancata individuazione del capitolo di nuova istituzione dipende dal fatto che, nella fase in cui viene predisposta la relazione tecnico-finanziaria, non si dispone ancora di una precisa descrizione del numero dei capitoli. A ciò si provvede in una fase immediatamente successiva, con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata in attuazione della legge regionale approvata.*

Analogamente procede la generalità delle Regioni.

Nel caso specifico la Giunta regionale, con deliberazione n. 1497 del 30 novembre 2020 (allegato 1), ha previsto lo stanziamento di euro 50.000,00 sul capitolo 2090320032 (cni – 8497) (Spese per l'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti-Contributi di investimento ai Comuni per attuazione LR 04/20 in materia di compostaggio), e lo stanziamento di euro 10.000,00 sul capitolo 2090310031 (cni-8502)

(Spese per l'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti per attuazione LR 04/20 in materia di compostaggio).]

3.3.C. - La risposta rinvia all'affermazione dell'indisponibilità del dato senza fornire nel caso specifico (*n.d.r.: diversamente dalla risposta all'osservazione 2.3.*), l'indicazione della delibera di Giunta approvativa della corrispondente variazione al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.

3.4. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *"dati e i metodi utilizzati per la quantificazione"* degli oneri di spesa, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Pur tenuto conto delle motivazioni al riguardo addotte nell'ambito dell'istruttoria concernente la precedente relazione, si osserva che nella predetta Relazione si sarebbero dovuti indicare - ancorché con sintetica e/o standardizzata rappresentazione - gli elementi posti alla base della quantificazione dei nuovi oneri individuati dalla legge (*per l'esercizio 2020 pari a euro 40.000,00*) ovvero esplicitare che la quantificazione dei predetti oneri rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa compatibile con la programmazione di bilancio nonché riportare, ove svolte, le valutazioni preliminari nello specifico attuate dalle Strutture regionali interessate (*rif.: risposta del Servizio "Risorse finanziarie e bilancio della Regione Marche" alla nota n. 1213 del 05/05/2020 della Sezione di controllo*).

3.4.R. - Si veda l'osservazione relativa al punto 2. 4. (**2.4.R.** - *La mancata rappresentazione degli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri individuati dalla legge dipende dal fatto che, con le proposte di legge ad iniziativa dei Consiglieri regionali, a differenza di quanto accade per quelle ad iniziativa della Giunta regionale, quasi sempre si implementa nell'ordinamento regionale una nuova politica pubblica, che sarà possibile valutare, anche ai fini del fabbisogno finanziario, solo dopo una sua prima attuazione.*

La copertura finanziaria, pertanto, risulta connessa più alle reali disponibilità offerte dal bilancio della Regione che all'applicazione di uno specifico metodo di quantificazione degli oneri.

Il tetto massimo di spesa, in ogni caso, è compatibile con la programmazione di bilancio.

Una maggiore precisione, poi, è assicurata nelle annualità successive, dopo aver sperimentato i concreti effetti delle nuove disposizioni.)

3.4.C. - Nel prendere atto della risposta formulata, si ribadisce l'esigenza di esplicitare nella Relazione tecnico-finanziaria che, nei casi della specie, la quantificazione degli oneri rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa compatibile con la programmazione di bilancio.

4. - Legge regionale 9 marzo 2020, n. 11 "Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali" (B.U.R.M. 12 marzo 2020, n. 23).

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 334/2019). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 marzo 2020, n. 156 (*con modificazioni al testo della proposta*), la relazione illustrativa alla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl, la Proposta della I Commissione permanente (*modificativa della proposta da "modifiche alla legge regionale n. 23/2008 "Garante regionale dei diritti della Persona" a quella recepita nel testo definitivo*) e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

La finalità perseguita dalla legge è quella dell'adeguamento delle leggi regionali n. 32/2001 ("Sistema della Protezione civile"), n. 17/2015 ("Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia"), n. 23/2008 ("Garante regionale dei diritti della persona"), n. 14/2019 ("Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità" dei consiglieri regionali) e della promozione dei flussi turistici verso la regione Marche.

-L'articolo 1 (*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 32/2001*), inserito al Capo I (*Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio*) adegua il comma 3-bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 32/2001 al decreto legislativo n. 1/2018 (*Codice della protezione civile*) e al decreto legislativo n. 7/2017 (*Codice del terzo settore*) disponendo che la Regione possa erogare contributi non solo alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, ma a tutti gli Enti del Terzo settore iscritti nell'apposito elenco regionale. La Relazione tecnico-finanziaria specifica che la disposizione non comporta maggiori oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto viene attuata con le risorse previste per le medesime finalità a legislazione vigente.

-L'articolo 9 (*Modifiche alla legge regionale n. 14/2019*), inserito al Capo III (*Modificazioni e integrazioni alla legislazione regionale*), stabilisce, al comma 2, le modalità di rinuncia al

trattamento previdenziale da parte dei Consiglieri in carica nella X legislatura nonché i termini per le restituzioni dei versamenti effettuati.

- **L'articolo 9, comma 3**, autorizza per l'anno 2020 la maggiore spesa *una tantum* complessiva di euro **4.375.950,00** intesa come limite massimo di spesa da iscrivere - con questa legge - nella Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020.

- **L'articolo 9, comma 4**, individua la copertura della spesa autorizzata al comma precedente: per euro **445.375,46** nelle risorse già iscritte a carico della Missione 20, Programma 3, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020; per euro **3.930.574,54** nelle risorse da re-iscrivere - con questa legge - a carico della Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, a titolo di avanzo accantonato per il Fondo passività potenziali, nel risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 118/2011.

- **L'articolo 9, comma 5**, dispone l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, della corrispondente quota di avanzo di amministrazione accantonato, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 118/2011, pari ad euro **3.930.574,54**.

- **L'articolo 9, comma 6**, autorizza la Giunta ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

- **L'articolo 11** (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo dei flussi turistici*), inserito al Capo III (*Modificazioni e integrazioni alla legislazione regionale*), prevede la promozione da parte della Regione dello sviluppo di flussi turistici in arrivo e la conoscenza della destinazione Marche attraverso il canale del trasporto aereo per incentivare l'arrivo di turisti non ancora raggiunti o per modificarne le preferenze in termini di stagionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 99/03.

- **L'articolo 11, comma 2**, autorizza per gli interventi autorizzati la spesa complessiva triennale 2020/2022 di euro **13.500.000,00** da iscrivere a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, per gli importi di seguito specificati: euro **1.500.000,00** nell'anno 2020; euro **6.000.000,00** nell'anno 2021 ed euro **6.000.000,00** nell'anno 2022.

- L'**articolo 11, comma 3**, garantisce - per la copertura degli oneri autorizzati - le risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022 a carico delle Missioni e dei programmi riportati nell'allegato A della legge.
- L'**articolo 11, comma 4**, dispone, nei termini riportati nell'allegato B della legge, le variazioni da apportare alle autorizzazioni di spesa delle Tabelle C e D allegate alla legge regionale n. 41/2019 e alla Tabella A allegata alla legge regionale n. 42/2019.
- L'articolo 11, comma 5, autorizza la Giunta ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
- L'**articolo 12** (*Applicazione avanzo presunto di amministrazione*) - disposizione successivamente modificata dall'articolo 9 della legge regionale n. 53/2020 - al comma 1 dispone l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022, annualità 2020, della quota dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 118/2011, pari ad euro **615.990.006,30**, di cui all'allegato C della legge; al comma 2, dispone l'iscrizione, a carico della Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 118/2011, pari a complessivi euro **615.990.006,30**, di cui all'allegato C della legge.
- L'**articolo 12, comma 3**, autorizza la Giunta ad effettuare, ai fini della gestione, le variazioni di bilancio.
- L'**articolo 14** reca la disposizione di invarianza finanziaria relativamente a talune proposizioni della legge (*"D'applicazione dei capi I e II nonché dall'articolo 10 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione; alla loro attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente"*).

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta le coperture con i seguenti prospetti, relativi:

all'articolo 1:

Missione/ Programma	N° capitolo	Denominazione	Stanziamiento Anno 2020	Stanziamiento Anno 2021	Stanziamiento Anno 2022
11/01	2110110079	spese per rimborsi alle associazioni di volontariato di protezione civile	305.000,00	305.000,00	305.000,00
11/01	2110110080	Spese per rimborsi ai gruppi comunali di volontariato di protezione civile	255.000,00	255.000,00	255.000,00
11/01	2110120016	Trasferimenti per spese di investimento in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali - LR 32/2001- CNI/15	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 marzo 2020, n. 156

all'articolo 9, commi 3 e 4:

Missione Programma	n° capitolo	Denominazione	Oneri anno 2020	Note
Missione 1 Programma 1	2010110004	spese per il funzionamento dell'assemblea legislativa delle Marche	445.375,46	oneri una tantum criteri di quantificazione: nota integrativa del bilancio 2020/2022
Missione 1 Programma 1	201011 CNI Reiscrizione avanzo accantonato quota fondo passività potenziali	spese per il funzionamento dell'assemblea legislativa delle Marche - quota accantonata del risultato amministrazione	3.930.574,54	oneri una tantum da iscrivere come applicazione della quota parte (dettagliata in nota integrativa del bilancio 2022 -pagina 8) dell'avanzo accantonato risultante dall'allegato al bilancio di previsione e verificato ed aggiornato con dgr 34/2020
limite massimo di spesa una tantum 2020: 4.375.950,00				

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 marzo 2020, n. 156

La Relazione tecnico-finanziaria, quanto alla copertura, specifica che "Il comma 4 indica la copertura finanziaria garantita, come rappresentato nell'allegato 9 della legge regionale 42/2019 e dettagliatamente esplicitato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2020/2022 (pagine 7 e 8), dalle risorse già iscritte nella Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, per euro **445.375,46**, e dalla reiscrizione dell'importo di euro

3.930.574,54 a titolo di avanzo accantonato per il Fondo Passività potenziali nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019, verificato e aggiornato, in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 118/2011, con DGR 34/2020".

Missione Programma	n° capitolo	Denominazione	Oneri anno 2020	Note	Tipologia copertura
Missione 20 Programma 3	2200310087	Fondo rischi passività potenziali	445.375,46	Quota già iscritta in competenza anno 2020 a bilancio iniziale destinata alla copertura del trattamento previdenziale dei consiglieri regionali art. 7 ter della l.r. 23/1995 per i contributi trattenuti complessivamente sulle indennità dei consiglieri/assessori regionali per il periodo gennaio-aprile 2020, comprensivo della rivalutazione prevista dall'art. 7 ter della l.r. 23/95 così come modificata dall'articolo 5 della l.r. 14/2019, sulla base degli indici ISTAT (FOI) attuali (cfr. Nota integrativa del bilancio di previsione 2020/2022 - pagina 7).	RIDUZIONE stanziamento già iscritto a bilancio iniziale nella Missione 20, espressamente destinato alla medesima finalità
Missione 1 Programma 1	201011 CNI Reiscrizione avanzo accantonato quota fondo passività potenziali	Spese per il funzionamento dell'assemblea legislativa delle Marche - quota accantonata del risultato amministrazione	3.930.574,54	Quota dell'accantonamento al Fondo passività potenziali del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2019 del bilancio di previsione 2020/2022, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del d.lgs.118/2011 con d.g.r. 34/2020, destinata alla copertura del fondo per il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali art. 7 ter della l.r. 23/1995 per i contributi trattenuti complessivamente sulle indennità dei consiglieri/assessori regionali dall'inizio della X legislatura al 31 dicembre 2019, compresa la rivalutazione prevista dall'art. 7 ter della legge regionale n. 23/95 così come modificata dall'articolo 5 della l.r.14/2019, sulla base degli indici ISTAT (FOI) attuali (cfr. Nota integrativa del bilancio di previsione 2020/2022 - pagina 8).	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019, espressamente destinata alla medesima finalità

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 marzo 2020, n. 156

all'articolo 9, comma 5:

Entrata	ANNO 2020	Note
AVANZO	3.930.574,54	Quota di avanzo di amministrazione accantonato, verificato e aggiornato, in 42 del d.lgs.118/2011, con d.g.r. 34/2020

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 marzo 2020, n. 156

all'articolo 11, commi 1 e 2:

Missione Programma	N° capitolo	Denominazione	Oneri 2020	Oneri 2021	Oneri 2022	Note
Missione 7 Programma 1	CNI_ scheda n°7130 del 20/02/2020	Contributi per l'avviamento di nuove rotte ai sensi della comunicazione UE 2014/c 99/03 - Trasferimenti correnti a imprese - fondi regionali (tab. C) CNI/2020	1.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	la quantificazione è stata effettuata sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso per la concessione di aiuti all'avviamento di nuove rotte di collegamento per lo sviluppo di flussi turistici verso le Marche, avvenuta il 10/12/2019

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 marzo 2020, n. 156

all'articolo 11, comma 3:

missione	Denominazione missione	programma	denominazione programma	Variazione anno 2020	Variazione anno 2021	Variazione anno 2022
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-599.316,88	0,00	0,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	-2.659.500,00	-1.600.000,00
07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	750.000,00	5.000.000,00	4.600.000,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	-150.683,12	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	-3.000.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	0,00	-2.340.500,00	0,00
Totale complessivo				0,00	0,00	0,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 marzo 2020, n. 156

all'articolo 12:

Applicazione dell'avanzo - stato di previsione dell'entrata	
Quota di avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio precedente - Articolo 12, comma 5, legge regionale n. 31/2001	641.703.115,13

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 3 marzo 2020, n. 156

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

4.1. - SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' A VALERE SUGLI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. Con riferimento all'articolo 1, dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione (*Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020*), alla data del 9 marzo 2020, risultano - per l'anno 2020, sui relativi capitoli - i seguenti stanziamenti e impegni:

N° capitolo	stanziamenti	impegni
2110110079	305.000,00	0,00
2110110080	255.000,00	0,00
2110120016	100.000,00	0,00

Si prende atto della sussistenza di margini di disponibilità del tutto assorbiti dalle spese autorizzate dalla nuova legge. Al riguardo si chiede di voler riscontrare la fattispecie rilevata.

4.1.R. - L'art. 1 apporta modifiche alla L.R. 32/2001 che, come segnalato nella Relazione tecnico finanziaria, non possono comportare oneri aggiuntivi in quanto gli stanziamenti già previsti in bilancio a carico dei capitoli 2110110079, 2110110080 e 2110120016 costituiscono limite massimo di spesa.

4.1.C. - Si prende atto della risposta formulata. Con riferimento alla tecnica del "Tetto di spesa": *"si ritiene che vada, comunque, illustrato, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto a intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate"* (rif.: Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8/2021/INPR "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali", capo 4.8. "Tetto di spesa", p. 11).

4.2. -INDICAZIONE DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE. Con riferimento all'articolo 9, si prende atto che il capitolo di spesa utilizzato per la re-imputazione della quota accantonata del risultato di amministrazione è il cap. 2010100098 (rif.: d.g.r. n. 352 del 16/03/2020 recante "Attuazione della legge regionale 11 del 9 marzo 2020. Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale").

4.2.R. - La risposta non formula riscontri.

4.2.C. - Con l'osservazione non si sono prospettate questioni problematiche.

4.3. - MANCATA EVIDENZA DI RISORSE DISPONIBILI. Con riferimento all'articolo 11, comma 3, dalla relativa tabella risultano variazioni compensative pari a: euro **750.000,00**, per il 2020, euro **5.000.000,00**, per il 2021 ed euro **4.600.000,00**, per il 2022. Dalla Relazione tecnico-

finanziaria non risulta chiaro come dette variazioni possano essere sufficienti a garantire la copertura delle maggiori spese autorizzate pari ad euro **1.500.000,00**, per il 2020, euro **6.000.000,00**, per il 2021 ed euro **6.000.000,00** per il 2022. La Relazione, inoltre, non evidenzia i capitoli oggetto di compensazione né i motivi della sussistenza dei margini disponibili presso gli stessi.

4.3.R. - Con riferimento alla mancanza di indicazioni circa la copertura degli oneri autorizzati dall'art. 11, si evidenzia che nella Relazione tecnico finanziaria sono state riportate le variazioni a livello di Missioni e Programmi, **pertanto non si evincono le variazioni interne tra capitoli appartenenti alla medesima Missione e al medesimo Programma** (*si vedano in particolare le variazioni nell'ambito della Missione 7*).

Di seguito si riporta il dettaglio delle variazioni per capitoli, riscontrabile anche nella D.G.R. 352/2020 allegata (*Allegato 1, cfr. pagg. 6-15*), che approva le variazioni del Bilancio finanziario gestionale conseguenti all'approvazione della L.R. 11/2020.

Missione	Programma	capitoli	DESCRIZIONE	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
5	2	2050210022	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI - LR 11/2009 - CNI/10	0,00	-100.000,00	0,00
5	2	2050210070	Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo del Fondo Unico per lo spettacolo -	0,00	-1.959.500,00	-1.600.000,00
5	2	2050210255	Spese per la realizzazione di interventi per la promozione culturale e turistica e dei valori dell'identità del territorio della Regione. L.R. 4/2010 - fondi regionali - spesa corrente - CNI/2019	0,00	-600.000,00	0,00
6	2	2160210044	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VIGILIANZA E CONTROLLO DELLA POLIZIA PROVINCIALE - L.R. 6/2016	0,00	-2.340.500,00	0,00
7	1	2070110172	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E MARKETING SUI MERCATI TURISTICI ESTERI - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - FONDI REGIONALI - SPESA CORRENTE - CNI/2018	-750.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
7	1	2070110310	CONTRIBUTI PER L'AVVIAMENTO DI NUOVE ROTTE AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE UE 2014/C 99/03 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - FONDI REGIONALI (TAB. C) - CNI/2020	1.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7	1	2070110010	OSSERVATORIO REGIONALE PER IL TURISMO - CNI/06	0,00	0,00	-100.000,00
7	1	2070110023	FONDO REGIONALE PER IL TURISMO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - TRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	-100.000,00
7	1	2070110042	FONDO REGIONALE PER IL TURISMO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI - CNI/07	0,00	0,00	-100.000,00
7	1	2070110154	Contributi per la valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica (L.R. 29/2018) - trasferimenti correnti ad associazioni e organismi senza scopo di lucro	0,00	0,00	-100.000,00
1	5	2010510011	Imposta Municipale Propria e TASI	-100.000,00	0,00	0,00
1	5	2010510012	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	-100.000,00	0,00	0,00
1	5	2010510014	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI	-59.316,88	0,00	0,00
1	5	2010510016	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI REGIONALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	-340.000,00	0,00	0,00
9	1	2090120054	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER L'ESECUZIONE DI DIFESA DELLA COSTA, DI MANUTENZIONE STAGIONALE E DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI - CNI/14	-150.683,12	0,00	0,00
10	2	2100210079	COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL TPL AUTOMOBILISTICO - TRASFERIMENTI A COMUNI - L.R. 45/98 - CNI/16	0,00	0,00	-3.000.000,00

Con riferimento ai motivi della sussistenza dei margini disponibili si precisa quanto segue:

- riguardo all'utilizzo delle disponibilità della Missione 5 e della Missione 7, la struttura regionale competente ha precisato che l'art. 11 ha autorizzato nuovi interventi urgenti per l'avviamento di nuove rotte di collegamento con l'aeroporto di Ancona ritenendolo prioritario e strategico. Pertanto, per consentire la copertura di tale nuovo intervento prioritario sono state

rimodulate le spese già previste dalla programmazione regionale per le quali al momento dell'adozione della legge non erano sorte obbligazioni e la cui priorità è stata riprogrammata;

- riguardo alla riduzione di euro 150.683,12 dello stanziamento del capitolo 2090120054, la struttura regionale competente ha precisato che è stata effettuata in quanto, a seguito di approfondita verifica, è emersa la possibilità di utilizzare, per la realizzazione dei medesimi interventi, le risorse del capitolo 2080110001 iscritte in bilancio con la D.G.R. 249/2020;

- riguardo all'utilizzo delle risorse iscritte a carico del capitolo 2100210079, la struttura regionale competente ha precisato che essendosi verificata la necessità di finanziare un intervento strategico urgente, è stato possibile utilizzare tale disponibilità di bilancio per l'anno 2022 in quanto si tratta di un contributo ai Comuni per la circolazione agevolata di determinate categorie di utenti che non rappresenta un onere obbligatorio ma una scelta strategica discrezionale dell'Amministrazione.

4.3.C. - Si prende atto della analitica evidenziazione dei capitoli oggetto di compensazione nonché delle allegazioni deponenti per la sussistenza di margini disponibili presso gli stessi. Al riguardo si rileva che la Relazione tecnico-finanziaria avrebbe dovuto contenere detti elementi comprovanti la copertura finanziaria degli oneri autorizzati dalla legge.

4.3.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "ulteriori precisazioni. *Riguardo alla sostenibilità delle riduzioni apportate a carico dei capitoli della Missione 1, la struttura regionale competente ha precisato che nel corso della gestione è stato verificato che quota parte delle risorse stanziare a carico dei capitoli 201051001, 2010510012, 2010510014 e 2010510016 potesse essere destinata alla copertura di sopraggiunte esigenze prioritarie dell'Ente in quanto quantificate, in sede di programmazione iniziale, in maniera prudentiale. "*

4.4. - RIDUZIONI VINCOLATE A IPOTESI DI SOVRASTIMA DELLE PREVISIONI OVVERO AD ALIENAZIONI O LESIONI PERMANENTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. Con riferimento alle proposizioni di cui all'articolo 11 precitato, il Collegio dei Revisori dei conti, in data 2 marzo 2020, in ordine all'ammissibilità degli emendamenti presentati alla Pdl n. 334/2019, si è espresso come segue: *"parte del finanziamento della quota di euro 1.500.000 relativa all'annualità 2020, deriva dalla compressione per euro 100.000 di IMU - Tasi, per euro 100.000 per riduzione TARI, per euro 340.000 per riduzione delle spese per la gestione calore degli immobili regionali. Il Collegio, prendendo atto dei chiarimenti rilasciati dai dirigenti degli uffici interessati (...si*

conferma la sostenibilità delle riduzioni delle spese poste a copertura dell'intervento finanziato...), rileva che analoghe riduzioni non sono previste per le annualità successive 2021 e 2022 per le quali sono state previste altre riduzioni di spesa, inoltre le suddette riduzioni possono essere giustificate in caso di sovrastima della previsione oppure nel caso opposto di alienazioni o lesioni permanenti del patrimonio immobiliare regionale che ad oggi, comunque, non risultano giustificate dai documenti prodotti". Si prega di voler fornire chiarimenti al riguardo.

4.4.R. - Con riferimento alla sostenibilità delle riduzioni apportate a carico dei capitoli della Missione 1, la struttura regionale competente ha precisato che nel corso della gestione è stato verificato che quota parte delle risorse stanziata a carico dei capitoli 201051001, 2010510012, 2010510014 e 2010510016 potessero essere destinate alla copertura di sopraggiunte esigenze prioritarie dell'Ente in quanto quantificate, in sede di programmazione iniziale, in maniera prudenziale.

4.4.C. - Con riferimento alla sostenibilità delle riduzioni apportate a carico dei capitoli della Missione 1 non vengono precisati e/o comunque oggettivati i criteri al riguardo utilizzati e le conseguenze eventualmente indotte a valere sugli esercizi 2021 e 2022.

4.5. - INCONGRUENZA DATO. Con riferimento all'articolo 12, la Relazione tecnico-finanziaria relativa alla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 156 del 3 marzo 2020 "*Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali*" individua l'importo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e a carico della Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022, annualità 2020, nell'importo di euro **641.703.115,13** anziché in quello previsto dalla legge, pari a euro **615.990.006,30**.

4.5.R. - Il dato riportato nella Relazione tecnico finanziaria, per un refuso contenuto nella versione finale della Relazione redatta al termine dell'iter legislativo, non corrisponde al valore aggiornato dopo l'emendamento (*relativo all'importo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019*) approvato dal Consiglio in aula. L'importo indicato nella Relazione tecnico finanziaria corrisponde, infatti, al valore risultante in sede di

approvazione della proposta di legge da parte della competente Commissione consiliare (fase precedente all'approvazione in aula).

4.5.C. - Si prende atto della risposta formulata.

4.5.D. - Deduzioni - Giunta regionale: *"d. Riguardo alla sussistenza di numerosi refusi nelle relazioni tecnico finanziarie, si precisa che gli stessi hanno riguardato principalmente le versioni finali delle relazioni redatte al termine dell'iter legislativo, non di competenza della Giunta regionale."*

5. - Legge regionale 7 aprile 2020, n. 12 "Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconoscimento di debito fuori bilancio" (B.U.R.M. 9 aprile 2020, n. 30)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 350/2020). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 aprile 2020, n. 157 (*con modificazioni al testo della Giunta*), la relazione illustrativa alla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl, la Proposta della I Commissione permanente (*modificativa*), la relazione tecnico finanziaria sul testo della Pdl proposto dalla I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

- **L'articolo 1** (*Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi regionali*), al comma 1 stabilisce - per i soggetti con la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione - la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi regionali - di cui all'Allegato 1 della legge medesima - scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020; al comma 2, che i versamenti sospesi nel citato periodo siano effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro la data del 31 luglio 2020;

- **L'articolo 1, comma 4**, statuisce la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 dei debiti tributari, la cui rateizzazione è stata concessa dalla Regione, con la ripresa del pagamento delle rate residue a decorrere dal 31 luglio 2020.

- **L'articolo 1, comma 5**, autorizza la Giunta regionale a disporre con propria deliberazione, previo parere della Commissione assembleare competente, l'ulteriore sospensione o differimento dei termini di cui ai commi precedenti, in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Relazione tecnico-finanziaria attesta il carattere normativo e l'assenza di maggiori oneri aggiuntivi, a carico del bilancio regionale, in dipendenza dei predetti commi, in quanto disponenti lo slittamento dei termini di pagamento dei tributi regionali entro l'esercizio finanziario 2020.

- **L'articolo 2** (*Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio*) riconosce la legittimità, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118/2011, del debito fuori

bilancio di euro **250.000,00** concernente l'attivazione, con procedura di somma urgenza, del servizio di ospitalità a favore del Personale della Marina Militare, in forza all'Ospedale da campo da installare presso l'Ospedale di Jesi, per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19. La Relazione tecnico-finanziaria precisa che: *“a seguito delle indicazioni pervenute in data 01/04/2020 rispettivamente dal Segretario generale (ID 19406674|01/04/2020|SPC) circa l'attivazione del servizio in questione e dalla Dirigente della PF Turismo (ID 19406770|01/04/2020|SPC), in merito alla congruità dei costi previsti, è stato stimato un fabbisogno necessario in euro 250.000,00 (IVA inclusa). Tuttavia non essendo possibile, considerata l'urgenza, procedere con le ordinarie forme contabili, si rende necessario il previo riconoscimento di debito fuori bilancio”*.

- **L'articolo 3** (*Erogazioni liberali*) disciplina, al comma 1, l'utilizzo delle erogazioni liberali che affluiscono ai conti correnti appositamente istituiti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del decreto-legge n. 18/2020 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*).

- **L'articolo 3, comma 2**, stabilisce che le risorse derivanti dalle erogazioni liberali sono destinate agli interventi in ambito sanitario e di protezione civile finalizzati al superamento dell'emergenza epidemiologica.

- **L'articolo 3, comma 3**, demanda alla Giunta regionale la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione dell'articolo medesimo.

- **L'articolo 4** (*Disposizioni finanziarie*) attesta, al comma 1, che dall'applicazione dell'articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

- **L'articolo 4, comma 2** autorizza, per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, per l'anno 2020, la spesa di euro **250.000,00** iscritta a carico della Missione 11, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022;

- **L'articolo 4, comma 3**, dispone che alla copertura di detti oneri si provveda con le risorse già iscritte, per l'anno 2020, a carico della Missione 7, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022.

- **L'articolo 4, comma 4**, prevede la riduzione di euro 250.000,00, per effetto del comma 3, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 della legge regionale n. 9/2006 (*Testo unico delle norme regionali in materia di turismo*), contenuta nella Tabella A allegata alla legge regionale n.

42/2019 (Bilancio di previsione 2020/2022). Dalla citata Tabella A risulta che l'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 relativa alla legge regionale n. 9/2006 ammontava a euro **3.818.296,85**.

- **L'articolo 4, comma 5**, dispone l'iscrizione delle risorse derivanti dalle erogazioni liberali al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 5 "Rimborsi e altre entrate correnti", dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022.

- **L'articolo 4, comma 6**, stabilisce l'iscrizione della spesa per la realizzazione degli interventi in ambito sanitario e di protezione civile finalizzati al superamento dell'emergenza epidemiologica, previsti dal comma 2 dell'articolo 3, a carico delle seguenti Missioni dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022: a) Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1, Titolo 2; b) Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 e Titolo 2.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta che la copertura è individuata come rappresentato nel seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari:

Spesa prevista dalla legge				Copertura della spesa				
Missione Programma	capitoli di riferimento o scheda CNI	Denominazione	Stanziamento Anno 2020	Missione Programma	Capitolo	Denominazione	Disponibilità stanziamento	Note
11/01	Scheda CNI n°7286	"Spese per emergenza COVID-19"	250.000,00	7/01	2070110023	FONDO REGIONALE PER IL TURISMO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - TRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	311.094,75	stanziamento già iscritto a bilancio iniziale

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 aprile 2020, n. 157

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

5.1. - RIDUZIONE DI STANZIAMENTO DI BILANCIO. Con riferimento all'articolo 4, commi 3 e 4, dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione (*Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020*), alla data del 7 aprile 2020, risultavano sul capitolo 2070110023 - riguardato, per l'esercizio 2020, dalla riduzione di euro

250.000,00 - lo stanziamento di euro **385.425,65** e l'impegno di euro **74.330,90**. Ne consegue una disponibilità alla predetta data di euro **311.094,75**.

La Sezione prende atto della riduzione dello stanziamento di bilancio già esistente, ai fini delle coperture disposte dalla nuova legge, in base a esigenza legislativamente valutata per l'effetto determinante una riprogrammazione della spesa regionale.

5.1.R. - La risposta non formula riscontri.

5.1.C. - Con l'osservazione non venivano prospettate problematiche.

6. - Legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19" (B.U.R.M. 10 aprile 2020, n. 31)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 353/2020). Alla citata Proposta di legge è stata abbinata un'ulteriore Proposta di iniziativa consiliare (Pdl n. 351/2020).

Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge n. 353/2020 e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 aprile 2020, n. 158 (con modificazioni al testo della proposta); la relazione illustrativa alla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl; la Proposta della II Commissione permanente (recante il testo unificato); i pareri (con osservazioni) della I Commissione permanente e del Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro; la Relazione tecnico-finanziaria relativa al testo approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta n. 158 del 9 aprile 2020.

Le disposizioni di rilievo

La finalità perseguita dalla legge è la promozione di strumenti straordinari di sostegno alle imprese e al lavoro autonomo, ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Stato, al fine di contenere le conseguenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, consistenti, in particolare, nella crisi di liquidità subita dalle imprese e dai lavoratori autonomi per la rilevante diminuzione del volume d'affari, il rallentamento o la sospensione dell'attività.

- **L'articolo 2**, istituisce il fondo denominato "Fondo emergenza Covid-19" con il quale la Regione incentiva il sistema del credito; l'articolo 3 prevede che la Regione trasferisca le risorse finanziarie del fondo ai Confidi (di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 326/2003) che ne fanno richiesta, ai seguenti fini:

- a) concessione di prestiti a tasso agevolato;
- b) concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio;
- c) riassicurazione dei Confidi per le garanzie a favore delle imprese agricole.

- **L'articolo 4** (Attuazione delle misure di sostegno) prevede che le risorse del Fondo destinate alle misure di sostegno di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3 sono stabilite in euro **3.999.522,86** e iscritte a carico della Missione 14, Programma 01 e Programma 5, dello stato di

previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020 - che la Regione acquisisce al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020, le risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 20/2003, e ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 37/2008 e del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio, pari a complessivi euro **3.999.522,86**. L'articolo 4 dispone, altresì, che le risorse del fondo trasferite ai Confidi destinate alle misure di sostegno di cui alla lett. c) del precedente articolo 3 sono stabilite in euro **500.000,00** e iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020. La disposizione prevede anche che la Regione acquisisca al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020 - le risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati dalla Regione, pari a complessivi euro **215.450,46** e che il predetto fondo di euro **500.000,00** trovi copertura per euro **284.549,54**, nelle risorse già iscritte per il 2020 a carico della Missione 16, Programma 03.

- **L'articolo 10** (*Misure di sostegno per il settore zootecnico*) prevede la promozione da parte della Regione di interventi a sostegno delle aziende agricole zootecniche consistenti nella concessione di contributi. Per il finanziamento degli interventi il comma 6 dispone l'iscrizione di euro **600.000,00** per l'anno 2020 a carico della Missione 16, Programma 01, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022.

- **L'articolo 11** (*Promozione della vendita a domicilio*) prevede la promozione di interventi realizzati dalle imprese agricole finalizzati alla vendita a domicilio; per il finanziamento degli interventi il comma 8 dispone l'iscrizione a carico della Missione 16, Programma 01, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022, di euro **1.000.000,00** per l'anno 2020 e di euro **900.000,00** per l'anno 2021.

- **L'articolo 13** (*Disposizioni finanziarie*) prevede che al finanziamento degli interventi previsti da questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.

- **L'articolo 13, commi 2 e 3**, per l'anno 2020, autorizza, per gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) la spesa di euro **3.999.522,86** da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 1 e Programma 5, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022; la copertura di detti oneri è garantita dalle risorse da iscrivere al Titolo 3, Tipologia

5, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020/2022 per complessivi euro **3.999.522,86**.

- **L'articolo 13, commi 4 e 5**, per l'anno 2020, autorizza, per gli interventi previsti dall'articolo 4, la spesa di euro **500.000,00** da iscrivere a carico della Missione 16, Programma 1 e Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022; la copertura di detti oneri è garantita dalle risorse da iscrivere al Titolo 3°, Tipologia 5, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020/2022 per complessivi euro **215.450,46** e dalle risorse già iscritte a carico della Missione 16, Programma 03, Titolo 2, per euro **284.549,54**.

- **L'articolo 13, commi 6 e 7**, per l'anno 2020, autorizza, per gli interventi previsti dall'articolo 10, la spesa di euro **600.000,00** da iscrivere a carico della Missione 16, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022; la copertura di detti oneri è garantita dalle risorse già iscritte nell'anno 2020 nella Missione 16, Programma 01, Titolo 1 per euro **459.964,00** e Titolo 2 per euro **140.036,00**.

- **L'articolo 13, commi 8 e 9**, per l'anno 2020, autorizza per gli interventi previsti dall'articolo 11, la spesa di euro **1.000.000,00** da iscrivere a carico della Missione 16, Programma 01, Titolo 1, per euro **600.000,00** e al Titolo 2 per euro **400.000,00** dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022; per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 iscritta a carico della Missione 16, Programma 01, Titolo 1, per euro **400.000,00** e al Titolo 2 per euro **500.000,00**. La copertura degli oneri 2020 è garantita dalle risorse già iscritte nell'anno 2020 nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per euro **9.964,00** e al Programma 03, Titolo 2 per euro **100.000,00** e Titolo 2 per euro 890.036,00; per l'anno 2021 dalle risorse già iscritte a carico della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 per euro 250.000,00 e Titolo 2 per euro 150.000,00 e al Programma 3, Titolo 1 per euro 500.000,00.

- **L'articolo 13, commi 10 e 11**, dispone che a decorrere dall'anno 2021 la spesa per l'attuazione della legge è autorizzata nei limiti delle risorse stanziare con la legge di bilancio e che la Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

- **L'articolo 14** dichiara l'urgenza della legge, entrante per l'effetto in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta le coperture con i seguenti prospetti, relativi:

all'articolo 4 (risorse del Fondo misure sostegno di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3, pari a euro 3.999.522,86):

- il comma 10 individua la Missione 14 Programma 01 e 05 per l'iscrizione del Fondo per il sostegno della liquidità per complessivi euro 3.999.522,86:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to anno 2022	
14/01	CNI 7275	Fondo sostegno della liquidità - Emergenza Covid-19- trasferimento intermediario finanziario	3.492.781,59			Iscritto con questa legge
14/05	CNI 7284	Fondo sostegno della liquidità - Emergenza Covid-19- trasferimento intermediario finanziario- risorse UE	506.741,27			Iscritto con questa legge
totale			3.999.522,86			

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo approvato dall'Assemblea legislativa

- il comma 11 dispone l'acquisizione al bilancio della Regione al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022, delle risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi della legge regionale n. 20/2003 e ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e del Regolamento (UE) n.1083/2006 pari a complessivi euro 3.999.522,86:

Titolo Tipologia	Indicare scheda CNI	Denominazione	Stanziamen- to anno 2020	Stanziamen- to anno 2021	Stanziamen- to anno 2022	Note
3/5	CNI 7276	Recupero delle risorse da destinare al Fondo emergenza Covid-19	3.492.78,59			Iscritto con questa legge Dati acquisiti da rendicontazione degli intermediari finanziari
3/5	CNI 7285	Recupero delle risorse da destinare al Fondo emergenza Covid-19 -risorse UE	506.741,27			Iscritto con questa legge Dati acquisiti da rendicontazione degli intermediari finanziari
totale			3.999.522,86			

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo approvato dall'Assemblea legislativa

all'articolo 4 (risorse del Fondo misure sostegno di cui alla lettera c) del precedente articolo 3, pari a euro 500.000,00):

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento 2020	Nota
16/01	scheda CNI 7290	Costituzione Fondo Covid da Confidi per imprese agricole (CNI/2020)	108.615,00	Iscritto con questa legge
16/01	CNI 7288	Costituzione Fondo Covid da Confidi per imprese agricole (CNI/2020)	106.835,46	Iscritto con questa legge
16/01	scheda CNI 7291	Costituzione Fondo Covid da Confidi per imprese agricole (CNI/2020)	284.549,54	Iscritto con questa legge
totale			500.000,00	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo approvato dall'Assemblea legislativa

- il comma 13 dispone l'acquisizione al bilancio della Regione al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022, delle risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi della legge regionale n. 20/2003 e ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e del Regolamento (UE) n.1083/2006 pari a complessivi euro 3.999.522,86:

Titolo/ Tipologia	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento 2020	Nota
3/5	scheda CNI 7289	Restituzione da Confidi Risorse Fondo SettoreAgricolo (CNI/2020)	108.615,00	Iscritto con questa legge
3/5	CNI 7287	Restituzione da Confidi Risorse Fondo SettoreAgricolo (CNI/2020)	106.835,46	Iscritto con questa legge
totale			215.450,46	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo approvato dall'Assemblea legislativa

- il comma 13 dispone inoltre che i fondi di cui al comma 12 trovino copertura per euro 284.549,54 nelle risorse già iscritte per l'anno 2020 a carico della Missione 16, Programma 3:

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2020	Nota
16/03	2160320040	Sostegno alle imprese agricole delle aree colpite dal sisma CNI/2018 rif. 2160320032 S_CNI/20	284.549,54	stanziamento già iscritto

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo approvato dall'Assemblea legislativa

all'articolo 10 (misure di sostegno per il settore zootecnico):

- il comma 6 autorizza l'iscrizione dell'importo di euro 600.000,00 per l'anno 2020 a carico della Missione 16 Programma 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022:

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2020	Nota
16/01	CNI 7283	Sostegno alle Imprese Agricole Covid 19 - Contributi correnti - CNI/2020	600.00,00	Iscritto con questa legge

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo approvato dall'Assemblea legislativa

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2020	Nota
16/01	2160110208	Attuazione Piano rilancio Sisma-Promozione e Valorizzazione Prodotti Agricoli - CNI 2018	309.964,00	stanziamenti già iscritti
16/01	2160110122	Spese per interventi connessi all'agricoltura sociale - CNI/13	150.000,00	stanziamenti già iscritti

16/01	2160120083	Spese per interventi connessi all'agricoltura sociale - CNI/10	140.036,00	stanziamenti già iscritti
totale			600.000,00	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo approvato dall'Assemblea legislativa

all'articolo 11 (promozione della vendita a domicilio di prodotti da parte delle imprese agricole e agrituristiche):

- il comma 5 autorizza l'iscrizione dell'importo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 e di euro 900.000,00 per l'anno 2021 a carico della Missione 16 Programma 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2020	Stanziamen- to anno 2021
16/01/2	CNI 7282	Sostegno alle Imprese Agricole Covid-19 - Contributi agli investimenti CNI/2020	400.000,00	500.000,00
16/01/1	CNI 7283	Sostegno alle Imprese Agricole Covid 19 - Contributi correnti - CNI/2020	600.00,00	400.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo approvato dall'Assemblea legislativa

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2020	Stanziamen- to disponibile anno 2021	Stanziamen- to anno
16/01/1	2160110208	Attuazione Piano Rilancio Sisma - Promozione e Valorizzazione Prodotti Agricoli CNI/2018		100.000	Stanziamen- ti già iscritti
16/01/2	2160110122	Spese per interventi connessi all'Agricoltura Sociale - CNI/13		150.000	Stanziamen- ti già iscritti

16/01/1	2160120083	Spese per interventi connessi all'Agricoltura Sociale - CNI/10	9.964	150.000	Stanziamanti già iscritti
16/03/1	2160310023	Spese per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Quota di Cofinanziamento Regionale- Spese correnti	100.000	500.000	Stanziamanti già iscritti
16/03/2	2160320007	Spese per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Quota di Cofinanziamento Regionale - Spese investimento	490.000,36		Stanziamanti già iscritti
			600.000	400.000	Copertura corrente

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo approvato dall'Assemblea legislativa

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamanto disponibile anno 2020	Stanziamanto disponibile anno 2021	Stanziamanto anno
16/01/1	2160310023	Attuazione Piano Rilancio Sisma - Promozione e Valorizzazione Prodotti Agricoli CNI/2018		500.000	Stanziamanti già iscritti cofinanziamento
16/01/2	2160320007	Spese per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Quota di Finanziamento Regionale - Spese Investimento	59.964		Stanziamanti già iscritti
16/01/1	2160320040	Sostegno alle Imprese Agricole delle Aree colpite dal Sisma - CNI/2018 Rif. 2160320032 S_CNI/20	340.036		Stanziamanti già iscritti - reiscrizioni fondi cofinanziamento PSR
			400.000	500.000	Copertura Investimento

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo approvato dall'Assemblea legislativa

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

6.1. - COPERTURA FINANZIARIA ATTUATA SUL RECUPERO DI RISORSE DISPONIBILI PRESSO INTERMEDIARI FINANZIARI. L'articolo 4, ai commi 11 e 13, dispone l'acquisizione al bilancio della Regione al Titolo 3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022, delle risorse disponibili presso gli intermediari finanziari per complessivi euro **4.214.973,32**

(euro 3.999.522,85 + 108.615,00 + 106.835,46) a fini di copertura della spesa autorizzata a valere sul "Fondo emergenza Covid-19" istituito dalla legge. La Relazione tecnico-finanziaria non chiarisce le modalità del recupero di tali risorse né fornisce elementi utili al fine di poter considerare sicure, non arbitrarie o irrazionali le predette coperture e i relativi importi, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis, Corte Cost., n. 70 del 2012*). Tale modalità di copertura, inoltre, non appare riconducibile ad alcuna delle modalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, presumibilmente, dovrebbe trovare presupposti di effettività sia nella disponibilità di risorse, presso gli intermediari finanziari, non già utilizzate sia nella ridefinizione dei rapporti convenzionali sussistenti con gli stessi. Quanto al primo profilo, si osserva che nel prospetto relativo alla restituzione delle risorse dell'ammontare a euro 3.999.522,85 si svolge, in nota, il riferimento a "mere" rendicontazioni degli intermediari finanziari; nulla viene indicato con riferimento alla riacquisizione delle ulteriori somme. Si chiede al riguardo di fornire chiarimenti e di voler produrre ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie.

6.1.R. - Si precisa che la modalità di copertura rientra nella fattispecie indicata dalla L. n. 196/2009, art. 17, c. 1, lett. c): trattasi di nuove o maggiori entrate.

Relativamente alla quantificazione delle entrate, con riferimento ai recuperi relativi al settore dell'industria iscritti a carico dei capitoli 1305990051 e 1305990052, la struttura regionale competente ha segnalato che la quantificazione dei recuperi dei fondi trasferiti dalla Regione ai CONFIDI è stata fornita dai medesimi CONFIDI e verificata; entrambe le entrate (*accertamenti n. 1032/2020 e 1033/2020*) sono state interamente incassate nel corso del 2020 (*con ordinativi di riscossione nn. 5652, 5653, 5655, 6472, 7050, 8134 per l'accertamento n. 1032 e ordinativo di riscossione n. 8135 per l'accertamento n. 1033*).

Con riferimento ai recuperi relativi al settore dell'agricoltura iscritti ai capitoli 1305990049 e 1305990050, la struttura regionale competente ha fornito i chiarimenti di seguito riportati:

- riguardo all'importo di euro 108.615,00 del CNI 7289 - capitolo 1305990050 "RESTITUZIONE DA CONFIDI RISORSE FONDO SETTORE AGRICOLO (CNI/2020)" - si comunica che l'intero importo (*accertamento 1303/2020*) è stato incassato con ordinativo n. 3918 dell'8/5/2020. La quantificazione dell'importo stanziato in entrata con la L.R. 13/2020 è stata effettuata sulla base di comunicazioni agli atti pervenute dal Confidicoop Marche, in

attuazione di quanto stabilito contrattualmente tra la Regione Marche e il Confidi stesso. Come da contratto il calcolo è determinato annualmente tenendo conto della differenza tra la dotazione residua del Fondo settore agricolo sostenuto con risorse pubbliche e l'importo imputato a copertura dei prestiti;

- riguardo all'importo di euro 106.835,46 del CNI 7287 - capitolo 1305990049 "RESTITUZIONE DA ISTITUTI DI CREDITO PER FONDI NON EROGATI SETTORE AGRICOLO (CNI/2020)" - si comunica che l'intero importo (*accertamento 1298/2020*) è stato incassato con ordinativo n. 2650 del 21/4/2020. La quantificazione dell'importo stanziato in entrata con la L.R. 13/2020 è stata effettuata sulla base di comunicazioni agli atti pervenute da parte di UBI Banca, per la restituzione di fondi derivanti dal passaggio "a sofferenza" di alcune posizioni sostenute dalla Regione sotto forma di interessi agevolati sui mutui, le cui risorse erano state accreditate alla banca in forma anticipata. La banca, quindi, restituisce alla Regione Marche le quote del contributo regionale ricevuto dalla stessa, non corrisposto al beneficiario in quanto insolvente nei confronti della banca.

6.1.C. - Nel prendere atto della quantificazione delle "nuove" entrate e, nel concreto ambito, del recupero del contributo regionale concernente la quota non corrisposta per insolvenza del beneficiario nei confronti della Banca, si evidenzia che laddove le risorse ridestinate ai Fondi di emergenza Covid si riferiscano altresì a fondi del Piano di Sviluppo Rurale dovrebbero sussistere, per queste, le autorizzazioni alla relativa riprogrammazione previste dalla normativa europea. Quanto alla proposta qualificazione di "nuove entrate" delle risorse di che trattasi, a mente dell'articolo 17, comma 1, lett. c) della legge n. 196 del 2009, - qualificazione in ordine alla quale si dissente, trattandosi all'evidenza di ricorso a "mezzi interni" già considerati nel bilancio - si osserva che *"come si desume dall'art. 17, non è consentita la copertura dei nuovi e maggiori oneri con le disponibilità già appostate in bilancio, a meno che, ai sensi del comma 1, lett. b) del medesimo articolo, non si provveda, contestualmente all'indicazione delle risorse di bilancio destinate alla copertura, a ridurre la portata delle autorizzazioni legislative di spesa sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie già indicate nel bilancio medesimo, modificando dunque il titolo giuridico sottostante lo stanziamento inciso e dunque la relativa finalità primigenia"* (rif.: Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8/2021/INPR "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali", capo 4.7. "Le diverse tipologie di copertura finanziaria", p. 12). In altre parole, rendere "disponibili"

determinate risorse "interne" per finalità diverse presupporrebbe non il semplice "spostamento" di somme non impegnate ad altra finalità ma, altresì e più sostanzialmente, nella prospettiva della tutela degli equilibri di bilancio, la decurtazione della precedente autorizzazione legislativa di spesa.

6.1.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "a. Il fondo per l'emergenza Covid di cui alla L.R. 13/2020 è stato costituito con le seguenti coperture:

- nuove entrate autorizzate con la medesima legge ed iscritte al Titolo 3 dello Stato di previsione delle entrate del bilancio. Si tratta di risorse (regionali e comunitarie) non iscritte, prima della L.R. 13/2020, nel bilancio di previsione 2020-2022, che, sebbene già trasferite ai beneficiari nel corso degli esercizi finanziari precedenti, non sono state utilizzate dagli stessi e pertanto sono state recuperate in entrata e reimpiegate per far fronte all'emergenza Covid. Nel caso delle risorse comunitarie recuperate e reimpiegate, come chiarito dai responsabili delle strutture regionali competenti, tali risorse riguardano la programmazione comunitaria 2007-2013 già conclusa e rendicontata. In particolare, la struttura regionale competente per l'utilizzo delle risorse comunitarie residue di fonte FESR ha precisato che l'importo di euro 506.741,27 si riferisce alla quota residuale del Fondo Rischi per finanziamenti alle PMI del POR FESR Marche 2007-2013, intervento 1.4.2.09.01. Il programma operativo FESR Marche 2007-2013 al momento dell'approvazione della L.R. 13/2020 era già chiuso e rendicontato. La D.G.R. 273/2017 aveva stabilito che le risorse che sarebbero risultate disponibili alla chiusura del Fondo dovevano essere ridestinate a favore del sistema regionale delle imprese;

- utilizzo di fondi già iscritti in bilancio e disponibili alla data di approvazione della legge. I fondi già iscritti nel bilancio, riportati nella relazione tecnico finanziaria della L.R. 13/2020, erano finanziati sia da risorse regionali (pertanto riprogrammabili sulla base delle priorità stabilite dal legislatore regionale previa verifica della effettiva disponibilità, attestata e riscontrabile dai dati gestionali) che da risorse vincolate già reiscritte nel bilancio alla data di approvazione della legge e destinabili agli interventi della legge regionale."

6.2. - SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' A VALERE SUGLI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. Con riferimento all'articolo 11, dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione (*Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020*), alla data del 10 aprile 2020, risultano - per l'anno 2020, sui relativi capitoli - i seguenti stanziamenti e impegni:

Missione/ Programma	capitolo	stanziamenti	impegni	disponibilità	copertura nuovi oneri
16/03	2160320040	15.303.831,75	0,00	15.303.831,75	624.585,54 (340.036,00 + 284.585,54)
16/01	2160110208	400.000,00	90.036,00	309.964,00	309.964,00
16/01	2160110122	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00
16/01	2160120083	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00 (9.964,00 + 140.036,00)
16/01	2160310023	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16/03	2160320007	550.000,00	0	550.000,00	550.000 (*) (490.036,00 + 59.964,00)

(*) cfr., infra, l'osservazione successiva

Si prende atto della sussistenza di margini di disponibilità del tutto destinati alla copertura delle spese autorizzate dalla nuova legge. Al riguardo si chiede di voler riscontrare la fattispecie rilevata.

6.2.R. - Con riferimento alle disponibilità utilizzate a copertura dell'art. 11, la struttura regionale competente ha precisato che per la copertura degli oneri della L.R. 13/2022 sono stati utilizzati parte dei fondi già stanziati nel bilancio di previsione 2020-2022, per i quali però, a seguito dell'emergenza COVID, era divenuto prioritario individuare una destinazione in favore di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza pandemica stessa, modificando quindi l'originaria destinazione e rimandando ad una fase successiva l'attuazione degli interventi inizialmente programmati, per i quali non erano ancora sorte obbligazioni.

6.2.C. - Si ribadisce quanto esposto nella precedente considerazione **6.1.C.** (cfr. le deduzioni della Giunta regionale riportate supra).

6.3. - INCONGRUENZA DATO. Nella Relazione tecnico-finanziaria viene erroneamente riportato, con riferimento alle coperture dell'articolo 11 (rif.: il secondo prospetto), l'importo di euro **490.000,36** (capitolo 2160320007) in luogo di euro 490.036,00.

6.3.R. - Con riferimento all'osservazioni circa l'importo indicato nella Relazione tecnico finanziaria per il capitolo 2160320007 - 490.000,36 in luogo di euro 490.036,00 - si tratta di un refuso contenuto nella versione finale della Relazione redatta al termine dell'iter legislativo.

6.3.C. - Si prende atto della risposta formulata, riscontrante la sussistenza di un refuso contenuto nella versione finale della Relazione tecnico-finanziaria.

6.3.D. - Deduzioni - Giunta regionale: *"d. Riguardo alla sussistenza di numerosi refusi nelle relazioni tecnico finanziarie, si precisa che gli stessi hanno riguardato principalmente le versioni finali delle relazioni redatte al termine dell'iter legislativo, non di competenza della Giunta regionale."*

7. - Legge regionale 22 aprile 2020, n. 15 “Promozione del libro e della lettura” (B.U.R.M. 30 aprile 2020, n. 36)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 318/2019). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 21 aprile 2020, n. 159 (con modificazioni al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl con l'allegata scheda economico-finanziaria, la Proposta della I Commissione permanente (modificativa), il parere del Consiglio delle Autonomie locali (con osservazioni), il parere del Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro (senza osservazioni), la scheda di analisi tecnico-normativa, la relazione tecnico finanziaria sulla Proposta della I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

La finalità perseguita dalla legge è la promozione della diffusione del libro e della lettura quale strumento fondamentale della crescita dell'intera collettività marchigiana.

- **L'articolo 2** (Promozione del libro e della lettura) prevede la promozione da parte della Regione, con concessione di contributi, di azioni che incrementano il numero dei lettori e l'istituzione di un premio per la migliore attività di promozione della lettura.

- **L'articolo 3** (Iniziative relative alla lettura in digitale) prevede la promozione da parte della Regione, con concessione di contributi, di iniziative di produzione e diffusione di contenuti editoriali in digitale e l'accesso aperto e gratuito ai contenuti digitali di fonte pubblica o non coperti da diritto d'autore.

- **L'articolo 4** (Sostegno alle librerie e alla produzione editoriale) prevede la promozione da parte della Regione, con concessione di contributi, sul proprio territorio delle librerie di qualità iscritte nell'apposito albo ministeriale e della partecipazione delle imprese editoriali a manifestazioni nazionali fieristiche.

- **L'articolo 5** (Patti per la lettura - Intese e collaborazione interistituzionale) prevede che la Giunta regionale possa stipulare patti locali, con la concessione di contributi, che coinvolgano enti pubblici e privati e siano intesi a promuovere la lettura e aumentare i lettori nelle aree di riferimento.

- **L'articolo 9** (*Disposizioni finanziarie*), comma 1, per l'attuazione di questa legge, autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro **150.000,00** e per gli anni successivi rimette l'autorizzazione della spesa alle rispettive leggi di bilancio; il comma 2 individua la copertura della spesa autorizzata mediante incremento dell'importo di euro 150.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 5 "*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*", Programma 02 "*Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*", e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*", Programma 01 "*Fondo di riserva*" (per euro **100.000,00**) e dello stanziamento iscritto nella Missione 1 "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*", Programma 03 "*Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato*" (per euro **50.000,00**) del bilancio di previsione 2020/2022; il comma 3 autorizza la Giunta regionale a effettuare le necessarie variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta che la copertura è individuata come rappresentato nel seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE					COPERTURA DELLA LEGGE			
MISSIONE/ programma	CAPITOLO	Spesa 2020 prevista dalla legge	Spesa 2021 prevista dalla legge	Spesa 2022 prevista dalla legge	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO	Disponibilità alla data di approvazione della deliberazione legislativa
5	02		150.0000,00		20	01	2200110002	458.280,39
					20	01	2200110003	196.000,00
					1	03	2010310011	787.921,92

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 21 aprile 2020, n. 159

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

7.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. La Relazione tecnico-finanziaria individua le risorse complessive di euro 150.000,00, da destinare alla copertura degli oneri 2021 individuati dalla legge, nelle seguenti riduzioni di importi di capitoli del bilancio di previsione 2020/2022:

- per euro 50.000,00 a valere sul capitolo 22001110002 ("*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*"), Missione 20 ("*Fondi di accantonamento*"), Programma 01 ("*Fondo di riserva*");
- per euro 50.000,00 a valere sul capitolo 2200110003 ("*Fondo di riserva per le spese impreviste*"), Missione 20 ("*Fondi di accantonamento*"), Programma 01 ("*Fondo di riserva*");

- per euro 50.000,00 a valere sul capitolo 2010310011 ("*Fitto locali*"), Missione 1 ("*Servizi istituzionali generali*"), Programma 03 ("*Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato*").

Pur avvalorandosi le disponibilità 2021 dei predetti capitoli, nei termini indicati nel prospetto che precede, la Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono le predette riduzioni rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - agli specifici capitoli ("*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*", "*Fondo di riserva per le spese impreviste*" e "*Fitto locali*"). Anche prendendosi atto delle ragioni addotte, nell'ambito dell'istruttoria afferente il referto precedente, motivanti per la riconducibilità delle riduzioni del "*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*" alla fattispecie indicata alla lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 17 della legge n. 196/2009 (*Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa*), deve in ogni caso rimarcarsi la specifica funzione dei fondi di che trattasi nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale nonché la commisurazione sostanzialmente vincolata delle risorse destinate alle spese obbligatorie ("*Fitto locali*").

7.1.R. - Si veda l'osservazione relativa al punto 2.2. (**2.2.R.** - *La sussistenza dei margini di disponibilità sullo stanziamento del capitolo impiegato per la copertura, anche se non indicata nella prima stesura della relazione tecnico-finanziaria, è stata verificata secondo l'ordinaria procedura interna. Tale procedura prevede l'invio di una richiesta al Servizio Risorse finanziarie e bilancio della Giunta regionale in merito alla disponibilità degli stanziamenti, al netto degli impegni assunti. Prevede, inoltre, a fronte della necessità di implementare una nuova politica, la verifica della sussistenza di un'eccedenza rispetto alle risorse originariamente individuate, determinata da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o da altri fattori.*)

7.1.C. - Si prende atto della risposta formulata, che rimette alle valutazioni della Giunta sia le valutazioni in ordine alla disponibilità delle risorse per la copertura degli oneri individuati dalla legge, sia il ricorso all'utilizzo dei capitoli 22001110002 ("*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*", 22001110003 ("*Fondo di riserva per le spese impreviste*", 2010310011 ("*Fitto locali spesa obbligatoria*". Per quanto riguarda i primi due si osserva che si tratta di Fondi a tutela degli equilibri di bilancio. In particolare va richiamato che il "*Fondo di riserva per le spese impreviste*" ha la funzione di assicurare, nei limiti delle disponibilità del medesimo, le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare eventi eccezionali e non prevedibili al momento della programmazione finanziaria di bilancio e deve considerarsi uno strumento del tutto

eccezionale rispetto agli ordinari istituti della flessibilità di bilancio previsti dalla normativa contabile vigente, attraverso i quali le Amministrazioni possono modificare le proprie dotazioni iniziali di bilancio; in particolare, l'imprevedibilità della spesa non può essere considerata in termini "assoluti", ma deve essere legata ad accadimenti del tutto aleatori ed occasionali per i quali sia preclusa qualsiasi attività programmatica di valenza autorizzativa; posto che l'attività legislativa integra la massima espressione di attività programmatica di valenza autorizzativa, perplessità derivano dalla constatazione del depotenziamento del Fondo destinato a fronteggiare, con immediatezza, a cura dell'apparato amministrativo, l'insorgenza di eventi straordinari. Per quanto riguarda il capitolo "Fitto locali spesa obbligatoria" si osserva che non viene giustificata la causa di riduzione delle relative spese obbligatorie.

7.1.D. - Deduzioni - Giunta regionale: *"a. In base all'attuale assetto dei rapporti tra Giunta regionale e Consiglio regionale, nel caso di proposte di legge ad iniziativa consiliare, l'individuazione della copertura finanziaria dell'onere autorizzato dalla legge (generalmente consistente nella riduzione di uno stanziamento di spesa già appostato in bilancio) e la predisposizione della relazione tecnico finanziaria sono attività svolte dal medesimo Consiglio regionale. Nell'ambito di tale procedura, la commissione consiliare competente in materia di bilancio chiede al Servizio Risorse finanziarie e bilancio della Giunta di verificare la disponibilità degli stanziamenti dei capitoli di spesa individuati come copertura. Il Servizio Risorse finanziarie e bilancio provvede quindi a comunicare alla commissione consiliare la disponibilità risultante dalla gestione a carico dei capitoli indicati (cioè l'entità degli stanziamenti al netto degli impegni e del Fondo pluriennale vincolato), segnalando contestualmente al dirigente responsabile del capitolo di copertura la riduzione in corso di approvazione. In tale fase il dirigente responsabile del capitolo indicato a copertura dei nuovi oneri può, se necessario, segnalare direttamente alla commissione consiliare l'eventuale impossibilità di utilizzo di quote di stanziamento. Non è quindi attribuito al Servizio Risorse finanziarie e bilancio il compito di comunicare al Consiglio regionale se la sussistenza di eccedenze sugli stanziamenti posti a copertura derivino da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o di altri fattori. Tali informazioni possono essere acquisite direttamente dalla commissione consiliare nell'ambito di interlocuzioni con i dirigenti della Giunta responsabili dei capitoli posti a copertura".* **"d.** *Riguardo all'utilizzo di specifici capitoli, ed in particolare dei capitoli 2010310011 "Fitto locali spesa obbligatoria", 22001110002 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" e 2200110003 "Fondo di riserva per le spese imprevidite", per la copertura di oneri autorizzati dalle leggi, si conferma quanto già riferito per il punto a, ovvero che nell'ambito di leggi di*

iniziativa consiliare l'individuazione di tali capitoli come copertura degli oneri autorizzati è effettuata dal Consiglio regionale. La Giunta regionale ha invece il compito di comunicare alla commissione consiliare (i) la disponibilità finanziaria a carico dei capitoli individuati come copertura (tramite il Servizio Risorse finanziarie e bilancio) e (ii) l'eventuale impossibilità di utilizzo di quote di stanziamento di tali capitoli (tramite le strutture regionali assegnatarie dei capitoli)".

7.2. - MANCATA POSSIBILITÀ DI VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ DEI CAPITOLI 2021.

Premesso che l'indicazione attuata nel prospetto che precede del "Capitolo" della spesa prevista dalla legge si riferisce, in realtà, al "Programma" 02 ("*Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*") e che risulterebbe utile conoscere il capitolo destinatario delle risorse da trasferire a valere sul "*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*", si precisa che l'assenza di un collegamento informatico con i dati del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 2020/2022, aggiornati alla data di approvazione della legge in esame, non consente a questa Sezione di verificare le disponibilità dei capitoli per l'anno 2021.

7.2.R. - Le competenti strutture della Giunta regionale stanno provvedendo all'attivazione di un collegamento informatico che consenta di disporre dei dati del bilancio finanziario gestionale aggiornato.

7.2.C. - Si prende atto della risposta formulata che rappresenta l'impegno della Giunta all'attivazione di un collegamento informatico con i dati del Bilancio finanziario triennale aggiornati.

7.2.D. - Deduzioni - Giunta regionale: " **e.** *Si procederà ad implementare nel Cruscotto di Business Intelligence le modifiche necessarie a rendere visibili gli stanziamenti disponibili non solo per il primo anno di bilancio, ma per l'intero triennio.*"

7.3. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Si rileva altresì l'omessa indicazione, nella precitata Relazione, dei "*dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri*", come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Pur tenuto conto delle motivazioni al riguardo addotte nell'ambito dell'istruttoria concernente la precedente relazione, si osserva che nella predetta Relazione si dovrebbero indicare - ancorché con sintetica e/o standardizzata rappresentazione - gli elementi posti alla base della

quantificazione dei nuovi oneri individuati dalla legge (euro 150.000,00) ovvero esplicitare che la quantificazione degli oneri rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa compatibile con la programmazione di bilancio nonché riportare, ove svolte, le valutazioni preliminari nello specifico attuate dalle Strutture regionali interessate (rif.: risposta del Servizio "Risorse finanziarie e bilancio della Regione Marche" alla nota n. 1213 del 05/05/2020 della Sezione di controllo).

7.3.R. - Si veda l'osservazione relativa al punto 2.4. (2.4.5. - *La mancata rappresentazione degli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri individuati dalla legge dipende dal fatto che, con le proposte di legge ad iniziativa dei Consiglieri regionali, a differenza di quanto accade per quelle ad iniziativa della Giunta regionale, quasi sempre si implementa nell'ordinamento regionale una nuova politica pubblica, che sarà possibile valutare, anche ai fini del fabbisogno finanziario, solo dopo una sua prima attuazione.*

La copertura finanziaria, pertanto, risulta connessa più alle reali disponibilità offerte dal bilancio della Regione che all'applicazione di uno specifico metodo di quantificazione degli oneri.

Il tetto massimo di spesa, in ogni caso, è compatibile con la programmazione di bilancio.

Una maggiore precisione, poi, è assicurata nelle annualità successive, dopo aver sperimentato i concreti effetti delle nuove disposizioni.)

7.3.C. - Nel prendere atto della risposta formulata, si ribadisce l'esigenza di esplicitare nella Relazione tecnico-finanziaria che, nei casi della specie, la quantificazione degli oneri rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa compatibile con la programmazione di bilancio. Per quanto concerne, poi, la tecnica del "Tetto di spesa": *"si ritiene che vada, comunque, illustrato, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto a intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate"* (rif.: Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8/2021/INPR "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali", capo 4.8. "Tetto di spesa", p. 11).

8. - Legge regionale 30 aprile 2020, n. 17 "Iniziativa a sostegno del talento contemporaneo" (B.U.R.M. 7 maggio 2020, n. 37)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 302/2019 "Iniziativa a sostegno del talento contemporaneo"). Alla citata Proposta di legge è stata abbinata, ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, un'ulteriore Proposta anch'essa di iniziativa consiliare (Pdl n. 108/2017: "Tutela e valorizzazione della creatività marchigiana. Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 "Norme in materia di beni ed attività culturali").

Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 aprile 2020, n. 160 (tenuto conto della abbinata Pdl n. 108/2017), la relazione illustrativa alla Pdl con l'allegata scheda economico-finanziaria, la Proposta della I Commissione permanente (modificativa), i pareri (senza osservazioni) del Consiglio delle Autonomie locali e del Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro, la scheda di analisi tecnico-normativa, la relazione tecnico finanziaria sulla Proposta della I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

La finalità perseguita dalla legge è la promozione della creatività del talento in ambito culturale, tecnologico, scientifico, artigianale e imprenditoriale.

- **L'articolo 2** (Programmazione regionale) dispone che la pianificazione regionale in materia culturale persegue, per quanto di competenza e nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, le predette finalità di promozione.

- **L'articolo 3** (La Mole luogo del Talento) prevede che la Regione promuova, anche con la concessione di contributi, "la costituzione nella città di Ancona, capoluogo regionale, di un centro di riferimento per lo sviluppo del talento e della creatività nei settori disciplinati da questa legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni, riconoscendo nella Mole Vanvitelliana le caratteristiche strutturali, spaziali e urbanistiche idonee allo scopo anche in relazione alle attività in essa realizzate per le finalità indicate all'articolo 1".

- **L'articolo 4** (Disposizioni finanziarie), al comma 1, autorizza la spesa per l'anno 2021, nel limite massimo di euro **100.000,00**, a carico della Missione 5 ("Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"), Programma 02 ("Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale") e ne

individua la copertura, al comma 2, per euro **50.000,00**, negli stanziamenti già iscritti nella Missione 5, Programma 02, del bilancio di previsione 2020/2022 - disponibili a seguito dell'abrogazione indicata al successivo articolo 6 (del "Contributo al Comune di Ancona per servizi culturali connessi al ruolo di città capoluogo di regione - Fondi regionali - spesa corrente - CNI/2018 - euro 50.000,00 relativamente all'anno 2021") - e, per gli ulteriori euro **50.000,00**, mediante equivalente e contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 ("Fondi ed accantonamenti"), Programma 01 ("Fondo di riserva"), relativi all'annualità 2021; al comma 3 si prevede che, a decorrere dagli anni successivi al 2021, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari; il comma 4 autorizza la Giunta regionale a effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta che la copertura è individuata come rappresentato nel seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE					COPERTURA DELLA LEGGE			
MISSIONE/ programma	CAPITOLO	Spesa 2020 prevista dalla legge	Spesa 2021 prevista dalla legge	Spesa 2022 prevista dalla legge	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO	Disponibilità capitolo anno 2021
5/02	02		100.0000,00		5	02	2050210195	50.000,00
					20	01	2200110003	246.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 aprile 2020, n. 160

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

8.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. La Relazione tecnico-finanziaria individua le risorse complessive di euro 100.000,00, da destinare alla copertura degli oneri 2021 individuati dalla legge, nelle seguenti riduzioni di importi di capitoli del bilancio di previsione 2020/2022:

- per euro 50.000,00 a valere sul capitolo 2050210195 ("Contributo al Comune di Ancona per servizi culturali connessi al ruolo di città capoluogo di regione") Missione 20 ("Fondi ed accantonamenti"), Programma 01 ("Fondo di riserva");

- per euro 50.000,00 a valere sul capitolo 2200110003 (*"Fondo di riserva per le spese impreviste"*) Missione 20 (*"Fondi ed accantonamenti"*), Programma 01 (*"Fondo di riserva"*).

Pur avvalorandosi le disponibilità 2021 dei predetti capitoli, nei termini indicati nel prospetto che precede, la Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - allo specifico capitolo *"Fondo di riserva per le spese impreviste"*. Anche prendendosi atto delle ragioni addotte, nell'ambito dell'istruttoria afferente il referto precedente, motivanti per la riconducibilità delle riduzioni del *"Fondo di riserva per le spese obbligatorie"* alla fattispecie indicata alla lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 17 della legge n. 196/2009 (*Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa*), deve in ogni caso rimarcarsi la specifica funzione anche del *"Fondo di riserva per le spese impreviste"* - la cui disponibilità risulta per l'effetto sensibilmente ridotta alla data di approvazione della legge - nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale.

8.1.R. - Si veda l'osservazione relativa al punto 2. 2. (**2.2.R.** - *La sussistenza dei margini di disponibilità sullo stanziamento del capitolo impiegato per la copertura, anche se non indicata nella prima stesura della relazione tecnico-finanziaria, è stata verificata secondo l'ordinaria procedura interna. Tale procedura prevede l'invio di una richiesta al Servizio Risorse finanziarie e bilancio della Giunta regionale in merito alla disponibilità degli stanziamenti, al netto degli impegni assunti. Prevede, inoltre, a fronte della necessità di implementare una nuova politica, la verifica della sussistenza di un'eccedenza rispetto alle risorse originariamente individuate, determinata da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o da altri fattori.*)

8.1.C. - Si prende atto della risposta formulata, che rimette alle valutazioni della Giunta sia le valutazioni in ordine alla disponibilità delle risorse per la copertura degli oneri individuati dalla legge sia il ricorso all'utilizzo dello specifico capitolo 2200110003 (*"Fondo di riserva per le spese impreviste"*). Al riguardo si osserva che il *"Fondo di riserva per le spese impreviste"* ha la funzione di assicurare, nei limiti delle disponibilità del medesimo, le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare eventi eccezionali e non prevedibili al momento della programmazione finanziaria di bilancio e deve considerarsi uno strumento del tutto eccezionale rispetto agli ordinari istituti della flessibilità di bilancio previsti dalla normativa contabile vigente, attraverso i quali le Amministrazioni possono modificare le proprie dotazioni iniziali di bilancio; in particolare, l'imprevedibilità della spesa non può essere

considerata in termini "assoluti", ma deve essere legata ad accadimenti del tutto aleatori e occasionali per i quali sia preclusa qualsiasi attività programmatica di valenza autorizzativa; posto che l'attività legislativa integra la massima espressione di attività programmatica di valenza autorizzativa, perplessità derivano dalla constatazione del depotenziamento del Fondo destinato a fronteggiare, con immediatezza, a cura dell'apparato amministrativo, l'insorgenza di eventi straordinari.

8.1.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "a. In base all'attuale assetto dei rapporti tra Giunta regionale e Consiglio regionale, nel caso di proposte di legge ad iniziativa consiliare, l'individuazione della copertura finanziaria dell'onere autorizzato dalla legge (generalmente consistente nella riduzione di uno stanziamento di spesa già appostato in bilancio) e la predisposizione della relazione tecnico finanziaria sono attività svolte dal medesimo Consiglio regionale. Nell'ambito di tale procedura, la commissione consiliare competente in materia di bilancio chiede al Servizio Risorse finanziarie e bilancio della Giunta di verificare la disponibilità degli stanziamenti dei capitoli di spesa individuati come copertura. Il Servizio Risorse finanziarie e bilancio provvede quindi a comunicare alla commissione consiliare la disponibilità risultante dalla gestione a carico dei capitoli indicati (cioè l'entità degli stanziamenti al netto degli impegni e del Fondo pluriennale vincolato), segnalando contestualmente al dirigente responsabile del capitolo di copertura la riduzione in corso di approvazione. In tale fase il dirigente responsabile del capitolo indicato a copertura dei nuovi oneri può, se necessario, segnalare direttamente alla commissione consiliare l'eventuale impossibilità di utilizzo di quote di stanziamento. Non è quindi attribuito al Servizio Risorse finanziarie e bilancio il compito di comunicare al Consiglio regionale se la sussistenza di eccedenze sugli stanziamenti posti a copertura derivino da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o di altri fattori. Tali informazioni possono essere acquisite direttamente dalla commissione consiliare nell'ambito di interlocuzioni con i dirigenti della Giunta responsabili dei capitoli posti a copertura". "d. Riguardo all'utilizzo di specifici capitoli, ed in particolare dei capitoli 2010310011 "Fitto locali spesa obbligatoria", 22001110002 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" e 2200110003 "Fondo di riserva per le spese imprevedute", per la copertura di oneri autorizzati dalle leggi, si conferma quanto già riferito per il punto a, ovvero che nell'ambito di leggi di iniziativa consiliare l'individuazione di tali capitoli come copertura degli oneri autorizzati è effettuata dal Consiglio regionale. La Giunta regionale ha invece il compito di comunicare alla commissione consiliare (i) la disponibilità finanziaria a carico dei capitoli individuati come copertura (tramite il Servizio Risorse finanziarie e bilancio) e (ii)

l'eventuale impossibilità di utilizzo di quote di stanziamento di tali capitoli (tramite le strutture regionali assegnatarie dei capitoli)".

8.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI PERTINENZA DELLA NUOVA SPESA. Premesso che l'indicazione attuata nel prospetto che precede del "Capitolo" della spesa prevista dalla legge si riferisce, in realtà, al "Programma" 02 ("*Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*"), si osserva che non è stato individuato il capitolo di pertinenza della nuova spesa. Al riguardo, ferme le osservazioni sopra formulate in prospettiva *ex-ante*, risulterebbe utile la trasmissione di un prospetto di raccordo tra la legge regionale e il capitolo di nuova istituzione, con l'indicazione della delibera di Giunta approvativa della corrispondente variazione al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.

8.2.R. - La Giunta regionale, con deliberazione n. 1343 del 14 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento di euro 50.000,00 (*cni-8193*) (L.R. 17/2020, art. 3. *Iniziativa a sostegno del talento contemporaneo – contributo al Comune di Ancona*) e lo stanziamento di euro 50.000,00 sul capitolo (*cni -8194*) (L.R. 17/2020, art. 2. *Iniziativa a sostegno del talento contemporaneo – contributi alle imprese*).

8.2.C. - Si prende atto della risposta formulata, indicante la DGR approvativa della conseguente variazione del Bilancio finanziario gestionale.

8.3. - RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Si prende atto che nella precitata Relazione si esplicita che la quantificazione dei nuovi oneri (*euro 100.000,00*) rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa. Risulterebbe opportuna la specificazione nella Relazione, in detti casi, della compatibilità di detta opzione con la programmazione finanziaria regionale.

8.3.R. - In futuro si specificherà nella relazione tecnico-finanziaria la compatibilità dell'opzione con la programmazione finanziaria regionale.

8.3.C. - Si prende atto della risposta formulata. Con riferimento alla tecnica del "*Tetto di spesa*": *"si ritiene che vada, comunque, illustrato, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del*

numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto a intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate" (rif.: Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8/2021/INPR "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali", capo 4.8. "Tetto di spesa", p. 11).

9. - Legge regionale 13 maggio 2020, n. 18 "Modifiche urgenti alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 "Istituzione del sistema regionale del servizio civile"" (B.U.R.M. 21 maggio 2020, n. 42)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 344/2020). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 12 maggio 2020, n. 162 (*senza modificazioni al testo della proposta*), la relazione illustrativa alla Pdl e la Relazione tecnico-finanziaria, la Proposta della IV Commissione permanente (*non modificativa*) e il parere del Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro (*senza osservazioni*).

Le disposizioni di rilievo

Finalità della legge è quella di dettare disposizioni urgenti di modifica della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (*Istituzione del sistema regionale del servizio civile*) al fine di adeguare, nelle more della riforma organica del sistema regionale del servizio civile, le disposizioni regionali a quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 40 del 2017 (*Istituzione e disciplina del Servizio civile universale a norma dell'articolo 8 della legge n. 106 del 2016*).

- **L'articolo 2** (*Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 15/2005*) prevede che possano presentare progetti di servizio civile regionale gli Enti pubblici e privati iscritti all'Albo degli Enti di servizio civile universale, di cui all'articolo 11, aventi almeno una sede operativa nel territorio regionale.

- **L'articolo 3** (*Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 15/2005*) prevede che, limitatamente ai soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti di servizio civile regionale finanziati con Fondi UE, il limite di età e gli ulteriori requisiti specifici sono fissati dal relativo programma di finanziamento.

-**L'articolo 4** (*Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 15/2005*) dispone la soppressione, al comma 2 dell'articolo 8 indicato in rubrica, delle parole: "*se l'impegno settimanale è quantificato in trenta ore*".

- **L'articolo 6** (*Invarianza finanziaria*) prevede che all'attuazione di questa legge si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta che la disposizione è a invarianza finanziaria e che la modifica non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto gli interventi risultano essere già finanziati, a legislazione vigente, a carico dei capitoli del Bilancio 2020-2022 sotto riportati:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2020	stanziamento disponibile anno 2021	stanziamento disponibile anno 2022	Nota
Missione 2 / Programma 12	2121010092	POR FSE 2014/2020- SERVIZIO CIVILE REGIONALE- QUOTA UE 50%	804.889,54	234.000,00	117.000,00	stanziamento già iscritto a bilancio iniziale
Missione 2 / Programma 12	2121010093	POR FSE 2014/2020- SERVIZIO CIVILE REGIONALE-STATO 35%	563.422,66	163.800,00	81.900,00	stanziamento già iscritto a bilancio iniziale
Missione 2 / Programma 12	2121010094	POR FSE 2014/2020- SERVIZIO CIVILE REGIONALE- QUOTA REGIONE 15%	109.020,82	35.000,00	35.000,00	stanziamento già iscritto a bilancio iniziale

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 344/2020

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie**9.1. - INVARIANZA FINANZIARIA PER ASSERTITA ASSENZA DI NUOVI ONERI.**

Con riferimento alle previsioni della legge si chiede di voler chiarire:

- a. - se sia il regime di cui al precitato articolo 2 a non comportare oneri ovvero se siano le coperture già previste, a legislazione vigente, a determinare il limite di ammissibilità dei progetti ivi considerati;
- b. - la neutralità degli effetti indotti dal precitato articolo 3, considerato il richiamo sul punto attuato dalla Relazione tecnico-finanziaria al prospetto precitato;
- c. - la neutralità degli effetti indotti dal precitato articolo 4, considerato il richiamo sul punto attuato dalla Relazione tecnico-finanziaria al prospetto precitato.

9.1.R. - La struttura regionale competente, in riferimento all'art. 2, ha segnalato che gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente costituiscono il limite massimo di spesa; analogamente per l'art. 3 e l'art. 4, le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto gli stanziamenti già previsti, a legislazione vigente, ne costituiscono il limite massimo di spesa.

9.1.C. - Con riferimento alla tipologia di spesa alla quale è riferibile la tecnica del "tetto di spesa": "si ritiene che vada, comunque, illustrato, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto a intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate" (rif.: Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8/2021/INPR "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali", capo 4.8. "Tetto di spesa", p. 11).

9.2. - SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ A VALERE SUGLI STANZIAMENTI. Dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione (*Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020*), alla data del 13 maggio 2020, risultano - per l'anno 2020, sui relativi capitoli - i seguenti stanziamenti e impegni:

capitolo	stanziamenti	impegni
2121010092	882.973,54	78.084,00
2121010093	618.081,46	54.658,80
2121010094	132.446,02	23.425,20

Ne conseguono le seguenti disponibilità alla predetta data:

capitolo	disponibilità
2121010092	804.889,54
2121010093	563.422,66
2121010094	109.020,82

Si prende atto della sussistenza di margini di disponibilità del tutto assorbiti dalle spese autorizzate dalla nuova legge. Al riguardo si chiede di voler riscontrare la fattispecie rilevata.

9.2.R. - La struttura regionale competente ha inoltre precisato che i capitoli 2121010092, 2121010093, 2121010094 sono destinati esattamente ai medesimi interventi disciplinati dalla legge. Pertanto sono stati riportati nella Relazione tecnico finanziaria per dare evidenza del limite massimo di spesa già previsto in bilancio a legislazione vigente e suffragare l'attestazione di invarianza.

9.2.C. - Si ribadisce la considerazione espressa al precedente punto **9.1.C.** .

10. - Legge regionale 3 giugno 2020, n. 20 "Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche" (B.U.R.M. 4 giugno 2020, n. 47)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 365/2020). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 maggio 2020, n. 164 (*con modificazioni rispetto al testo della proposta*), la relazione illustrativa alla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl, la Proposta della I Commissione permanente (*modificativa*), i pareri (*con osservazioni*) del Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro, del Consiglio delle Autonomie locali, la relazione tecnico finanziaria sulla Proposta della I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

La finalità perseguita dalla legge è la promozione dell'attivazione di misure straordinarie e urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, mediante l'istituzione di tre Fondi straordinari. La legge 20 del 2020 è stata successivamente integrata e/o modificata dalle leggi regionali n. 43/2020 (*"Ratifica delle deliberazioni di Giunta regionale n. 729 del 15 giugno 2020 e n. 876 del 6 luglio 2020. Disposizioni urgenti in materia finanziaria e istituzionale"*) e n. 46/2020 (*"Variazione generale al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011 (1° provvedimento) e modificazioni alla legge regionale n. 20/2020"*) (n.d.r.: la successiva disamina si limiterà al testo originario della legge 20/2020).

- **L'articolo 2**, istituisce il *"Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19"* con le quote di avanzo vincolato per le quali il rendiconto approvato dalla Giunta regionale ha disposto la sostituzione del vincolo originario con il vincolo di destinazione a interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19, sull'autorizzazione stabilita dall'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge n.18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020.

- **L'articolo 2, commi 2 e 3**, quantifica le risorse del Fondo in euro **58.632.117,20** con iscrizione a carico della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020 - e stabilisce la copertura della spesa per euro **46.881.089,97**

a valere sulle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico della Missione 20, Programma 03 e per euro 11.751.027,23 a valere sulle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi di cui alla Tabella 1 allegata alla legge; il comma 4 assegna alla Giunta regionale l'utilizzo del Fondo nel rispetto altresì di quanto disposto dal precitato articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge n. 18/2020.

- **L'articolo 3**, istituisce il "*Fondo straordinario per spese di investimento*" con le quote di avanzo vincolato relative agli accantonamenti effettuati a fronte del contratto derivato a servizio del debito rappresentato dal prestito obbligazionario denominato "*Piceni Bond*", resesi disponibili a seguito della conclusione del medesimo contratto.

- **L'articolo 3, ai commi 2 e 3**, stabilisce le risorse del fondo in euro **42.770.021,28** con iscrizione a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020 - e stabilisce la copertura della relativa spesa a valere sulle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022; il comma 4 assegna alla Giunta regionale l'utilizzo del Fondo nel rispetto dell'articolo 109, comma 1, *precit.* .

- **L'articolo 4**, istituisce il "*Fondo straordinario di sostegno alle imprese*" con le risorse derivanti dal recupero delle disponibilità residue dei Fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria del POR FESR 2007/2013 e con le ulteriori risorse derivanti dalla riprogrammazione degli interventi; le risorse del Fondo sono destinate a supportare gli interventi volti ad attenuare la crisi del settore delle imprese.

- **L'articolo 4, ai commi 2 e 3**, determina le risorse del fondo in euro **3.250.000,00** con iscrizione a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 2, per euro 2.250.000,00, e a carico della Missione 14, Programma 02, Titolo 2, per euro 1.000.000,00, dello stato di previsione della spesa della spesa del bilancio 2020/2022.

- **L'articolo 8 (Disposizioni finanziarie)** dispone, per l'attuazione della legge, variazioni in termini di competenza e di cassa allo stato di previsione sia delle entrate sia delle spese del bilancio 2020/2022, indicate rispettivamente alle Tabelle 2 e 3 allegate alla legge.

- **L'articolo 9 (Disposizioni finali)**, per quanto di rilievo all'esame, al comma 3 dispone l'azzeramento delle seguenti autorizzazioni di spesa - per l'anno 2020 - a carico della Missione 14, Programma 04: per euro 30.000,00, concernenti "*Spese per interoperatività SUAP - Assistenza*

all'utente e formazione"; per euro 220.000,00 relativamente a "Spese per interoperatività SUAP – Sviluppo software e manutenzione evolutiva".

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta le coperture con i seguenti prospetti, relativi:

all'articolo 2 (risorse del Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico, pari a euro 58.632.117,20):

- il comma 2 individua la Missione 20, Programma 3, Titolo 1 per l'iscrizione al Fondo - annualità 2020 - di complessivi euro 58.632.117,20:

MISSIONE/PROGRAMMA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO-ANNO 2020	NOTA
20/03	2200310089	Fondo straordinario di sostegno al sistema economico per l'emergenza Covid 19, art. 109, c. 1 ter, dl 18/2020 - corrente	58.632.117,20	Iscritti con questa legge

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 maggio 2020, n. 164.

- il comma 3 individua la copertura della spesa di euro **58.632.117,20** nelle quote di avanzo vincolato iscritte con la legge regionale n. 11/2020 a carico della Missione 20, Programma 03, per complessivi euro **46.881.089,97** e di complessivi euro **11.751.027,23** già iscritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 118/2011 a carico delle Missioni e dei Programmi di cui alla Tabella 1 della legge e stabilisce la copertura mediante riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico dei seguenti capitoli:

MISSIONE/PROGRAMMA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RIDUZIONE STANZIAMENTO DISPONIBILE ANNO 2020	NOTE
20/03	2200310027	Fondo accantonamento risorse vincolate esercizi precedenti - quota corrente indisponibile ai sensi art. 1, c. 468 bis -L. 232/2016	-22.746.693,64	stanziamenti già iscritti
20/03	2200310088	Fondo accantonamento risorse vincolate esercizi precedenti - Sanità-quota corrente indisponibile ai sensi art. 1, c. 468 bis -L. 232/2016	-9.516,00	stanziamenti già iscritti
20/03	2200320011	Fondo accantonamento risorse vincolate esercizi precedenti - quota capitale - indisponibile ai sensi art. 1, c. 468 bis -L. 232/2016	-24.051.396,15	stanziamenti già iscritti
20/03	2200340003	Fondo accantonamento risorse vincolate esercizi precedenti - rimborso prestiti - indisponibile ai sensi art. 1, c. 468 bis -L. 232/2016	-73.484,18	stanziamenti già iscritti

			-46.881.089,97	TOTALE COMPLESSIVO
--	--	--	-----------------------	-----------------------

Fonte: dati dalla relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 maggio 2020, n. 164

MISSIONE/PROGRAMMA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO ANNO 2020	NOTE
9/08	2090320023	Trasferimenti ai Comuni sede di discarica e limitrofi in attuazione dell'art. 4 ter della L. 15/97	-385.848,73	Stanzamenti già iscritti
9/08	2090820016	Interventi per opere di bonifica siti inquinati	-222.154,88	Stanzamenti già iscritti
9/08	2090820032	Interventi disinquinamento falda sir basso bacino Chienti	-39.834,53	Stanzamenti già iscritti
9/08	2090820033	Tavolo regionale inquinamento diffuso Fondi per lavori di bonifica	-221.805,17	Stanzamenti già iscritti
9/08	2090820035	Interventi disinquinamento falda sir basso bacino Chienti-Quota indisponibile	-200.352,43	Stanzamenti già iscritti
9/08	2090820040	Indagini conoscitive falda sir basso bacino Chienti	-431,74	Stanzamenti già iscritti
4/04	2040410016	Fondo regionale per la concessione di borse di studio e servizi a studenti universitari	-98.159,56	Stanzamenti già iscritti
12/02	2120210028	Fondo per le politiche sociali interventi a favore dei soggetti portatori di disabilità - Trasferimenti a famiglie	-130.000,00	Stanzamenti già iscritti
15/01	2150110004	Spese per l'erogazione dei servizi per l'impiego	-1.197.754,11	Stanzamenti già iscritti
15/01	2150110044	Contributo attuazione progetto "Dopo di noi"	-2.281.664,99	Stanzamenti già iscritti
15/01	2150110045	Contributo attuazione progetto "Dopo di noi"	-1.868.962,92	Stanzamenti già iscritti
15/01	2150110046	Contributo attuazione progetto "Torno subito"	-661.325,99	Stanzamenti già iscritti
15/02	2150210121	Interventi di politica attiva per aree di crisi	-549.165,25	Stanzamenti già iscritti
15/02	2150210122	Interventi di politica attiva per aree di crisi	-141.250	Stanzamenti già iscritti

15/03	2150310042	Interventi di politica attiva per aree di crisi	-15.544,05	Stanziamen ti già iscritti
15/03	2150310043	Rimborso INPS indennità di CIGS in deroga per saldo accordo Stato-Regioni	-1.754.945,58	Stanziamen ti già iscritti
16/01	2160110105	Spese per risorse aggiuntive ad AGEA per la realizzazione di interventi di promozioni sui mercati dei Paesi terzi -OCM vitivinicolo-trasferimento ad enti di Amm.ne centrale	-200.000,00	Stanziamen ti già iscritti
16/01	2160110245	Acquisto di beni e servizi-Incarichi libero professionistici	-20.000,00	Stanziamen ti già iscritti
17/01	2170120008	Trasferimenti agli enti locali per interventi di efficienza energetica per finalità sociali	-1.761.827,34	Stanziamen ti già iscritti
			11.751.027,23	TOTALE COMPLESSIVO

Fonte: dati dalla relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 maggio 2020, n. 164

all'articolo 3 (risorse del Fondo straordinario per gli investimenti, pari a euro 42.770.021,28):

- il comma 2 individua la Missione 20, Programma 3, Titolo 2 per l'iscrizione al Fondo - annualità 2020 - di complessivi euro 42.770.021,28:

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamen to anno 2020	Nota
20/03	2200320051	Fondo straordinario per spese di investimento necessarie ad attenuare gli effetti della emergenza Covid-19	42.770.021,28	Iscritti con questa legge (cni_7348)

Fonte: dati dalla relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 maggio 2020, n. 164

- il comma 3 individua la copertura della spesa di euro **42.770.021,28** nelle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico della Missione 20, Programma 3:

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamen to disponibile anno 2020	Nota
20/03	2200310027	Fondo accantonamento risorse vincolate esercizi precedenti - quota corrente indisponibile ai sensi articolo 1, comma 468-bis legge n. 232/2016	-42.770.021,28	Stanziamen ti già iscritti

Fonte: dati dalla relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 maggio 2020, n. 164

all'articolo 4 (risorse del Fondo straordinario di sostegno alle imprese, pari a euro 3.250.000,00):

- il comma 2 individua la Missione 14, Programmi 1 e 2, Titolo 2 per l'iscrizione al Fondo
- annualità 2020 - di complessivi euro 3.250.000,00:

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2020	Nota
14/01	2140120057	FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO PER L'EMERGENZA COVID/19 - Piccole e medie IMPRESE	2.250.000,00	Iscritto con questa legge
14/02	2140220021	FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO PER L'EMERGENZA COVID/19 - commercio	1.000.000,00	Iscritto con questa legge

Fonte: dati dalla relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 maggio 2020, n. 164

- il comma 3 individua la copertura della spesa di euro **3.000.000,00** nelle entrate acquisite al Titolo 4 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 derivanti dal recupero delle disponibilità residue dei Fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo ingegneria finanziaria del POR FESR 2007/2013 e quella di euro **250.000,00** nelle risorse già iscritte per il 2020 a carico della Missione 14, Programma 4. Nella Relazione tecnico-finanziaria si fa riferimento al complessivo importo di euro **3.250.000,00** quale acquisizione al Titolo 4 delle risorse derivanti dal recupero predetto "come attestato dal dirigente della PF Programmazione nazionale e comunitaria autorità di gestione FESR e FSE", e risultante del seguente prospetto:

Titolo/ tipologia	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2020	Note
Titolo 4 /Tipologia	1405040008	RECUPERO RISORSE DI INGEGNERIA FINANZIARIA DA DESTINARE AL FONDO EMERGENZA COVID-19	3.250.000,00	Iscritto con questa legge

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 maggio 2020, n. 164

all'articolo 8 (disposizioni finanziarie):

- i commi 1 e 2 autorizzano le variazioni complessive di competenza e di cassa allo stato di previsione dell'entrata e della spesa derivanti dalla legge e, il comma 1, la variazione di euro **151.554.713,90** iscritta al Titolo 6 dello stato di previsione dell'entrata motivata dall'esigenza di evitare eventuali tensioni di cassa a seguito dell'esecuzione dei pagamenti effettuati in attuazione delle disposizioni della legge come da unito prospetto:

Titolo/ tipologia	capitolo	denominazione	stanziamenti cassa anno 2020	Note
6/3	1603010010	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2005 - CNI/2005	27.148.640,11	Iscritto con questa legge
6/3	1603010011	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2006 - CNI/2006	20.179.030,90	Iscritto con questa legge
6/3	1603010012	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2007 - CNI/2007	20.726.904,72	Iscritto con questa legge
6/3	1603010013	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2008 - CNI/2008	28.361.279,87	Iscritto con questa legge
6/3	1603010014	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2009 - CNI/2009	14.987.194,04	Iscritto con questa legge
6/3	1603010015	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2010 - CNI/10	22.294.048,40	Iscritto con questa legge
6/3	1603010016	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2011 - CNI/11	9.395.544,18	Iscritto con questa legge
6/3	1603010017	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2012 - CNI/12	700.069,76	Iscritto con questa legge
6/3	1603010022	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO AUTORIZZATE PER L'ANNO 2019	7.762.001,92	Iscritto con questa legge
		Totale complessivo variazione di CASSA	151.554.713,90	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 maggio 2020, n. 164

all'articolo 9 (disposizioni finali):

- il comma 2, apporta alla Tabella A allegata alla legge regionale n. 41/2019 (Legge di Stabilità 2020) le modifiche indicate nella Tabella 6 allegata alla legge, senza variazioni finanziarie:

MISS	PROGR	DENOMINAZIONE	2020	2021	2022
14	01	Coordinamento e realizzazione iniziative nell'ambito del progetto "Regioni-Expo".	-94.983,81		
		SPESE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' E FONDO DI GARANZIA - DGR 1577/2008 E DGR 959/2011	0,00	27.376,58	
		SPESE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' E FONDO DI GARANZIA - DGR 1577/2008 E DGR 959/2011 RIF. 2140110160_S_CNI/20	-60.467,27		
		SPESE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' E FONDO DI GARANZIA - DGR 1577/2008 E DGR 959/2011 RIF. 2140110160_S_CNI/20	-339.532,73		
		contributi per le spese di gestione relative agli interventi POR FESR 2014/2020 azioni 10.1.1 e 24.1.1"	588.000,00		

	02	Contributi ai consorzi fidi e cooperative di garanzia		-27.376,58	
	03	Coordinamento e realizzazione iniziative nell'ambito del progetto EXPO DUBAI 2020	-279.000,00		
		SPESE PER GLI INTERVENTI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE A SMAU RIF. 2140310040 S_CNI/20	-52.400,00		
TOTALE			-238.383,81	0,00	

Fonte: Tabella 5 allegata alla legge regionale n. 20/2020

- il comma 3 azzerava gli stanziamenti a carico dei capitoli riportati nell'unito prospetto utilizzati a copertura del Fondo indicato nell'articolo 3:

Missione/Programma	capitolo	descrizione		note
14/04	2140410009	Spese per interoperabilità Suap-assistente all'utente e formazione	-30.000	Già iscritto
14/04	2140420019	Spese per interoperabilità Suap-sviluppo software e manutenzione evolutiva	-220.000	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 maggio 2020, n. 164

- il comma 4 autorizza variazioni compensative tra gli interventi ricompresi nella Tabella C della legge regionale n. 41/2019 come asserito di seguito specificato:

LEGGE REGIONALE	MISSIONE	PROGR.	Somma di VARIAZIONE 2020	Somma di VARIAZIONE 2021	Somma di VARIAZIONE 2022
LR-30-30/10/2008	14	01	-470.000,00		
LR-25-17/07/2018	14	01	896.383,81		
TOTALE			426.383,81		

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 maggio 2020, n. 164

- il comma 5 autorizza variazioni compensative tra gli interventi ricompresi nella Tabella 6 della legge nella Tabella A della legge regionale n. 42/2019 (Bilancio di previsione 2020/2022).

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

10.1. - SOSTITUZIONE VINCOLO FONDO ACCANTONAMENTO RISORSE VINCOLATE. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione

(Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020), alla data del 3 giugno 2020, risultano - per l'anno 2020 - sui capitoli riguardati dalle riduzioni a valere sulle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico della Missione 20, Programma 3 (per complessivi euro **46.881.089,97**) - i seguenti stanziamenti e impegni:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI COMPETENZA 2020 al 03.06.2020	IMPEGNI COMPETENZA 2020 al 03.06.2020	RIDUZIONE STANZIAMENTO DISPONIBILE ANNO 2020
2200310027	Fondo accantonamento risorse vincolate esercizi precedenti - quota corrente indisponibile ai sensi articolo 1, comma 468 bis - legge n. 232/2016	124.730.547,38	0,00	-22.746.693,64
2200310088	Fondo accantonamento risorse vincolate esercizi precedenti - Sanità- quota corrente indisponibile ai sensi articolo 1, comma 468 bis - legge n. 232/2016	63.092.283,32	0,00	-9.516,00
2200320011	Fondo accantonamento risorse vincolate esercizi precedenti - quota capitale - indisponibile ai sensi articolo 1, comma 468 bis - legge n. 232/2016	93.755.323,2	0,00	-24.051.396,15
2200340003	Fondo accantonamento risorse vincolate esercizi precedenti - rimborso prestiti - indisponibile ai sensi articolo 1, comma. 468 bis - legge n. 232/201	2.530.101,00	0,00	-73.484,18
	TOTALE COMPLESSIVO			-46.881.089,97

Si prende atto della sussistenza di disponibilità alla base delle riduzioni autorizzate dalla legge regionale, in attuazione della legislazione statale d'emergenza in tema di sostituzione del vincolo originariamente imposto alle specifiche risorse.

10.1.R. - La risposta non presenta riscontri.

10.1.C. - Con l'osservazione non venivano prospettate problematiche.

10.2. - RIDUZIONE DI STANZIAMENTI DI BILANCIO A VALERE SU CAPITOLI INCAPIENTI.

Sempre con riferimento all'articolo 2, comma 3, dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione (Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020), alla data del 3 giugno 2020, risultano - per l'anno 2020, sui capitoli riguardati dalle riduzioni degli stanziamenti già iscritti a carico delle Missioni e dei Programmi di cui alla Tabella 1 (per complessivi euro **11.751.017,23**) - i seguenti stanziamenti e impegni, con le conseguenti disponibilità sulla cui base rapportare le riduzioni stabilite dalla legge:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI COMPETENZA 2020 al 03.06.2020	IMPEGNI COMPETENZA 2020 al 03.06.2020	DISPONIBILITÀ al 03.06.2020	RIDUZIONE STANZIAMENTO PREVISTA DALLA LEGGE ANNO 2020
2090320023	Trasferimenti ai Comuni sede di discarica e limitrofi in attuazione dell'articolo 4 ter della legge 15/97	787.709,47	0,00	787.709,47	-385.848,73
2090820016	Interventi per opere di bonifica siti inquinati	2.698.555,98	649.634,70	2.048.921,28	-222.154,88
2090820032	Interventi disinquinamento falda sir basso bacino Chienti	1.329.865,98	0,00	1.329.865,98	-39.834,53
2090820033	Tavolo regionale inquinamento diffuso Fondi per lavori di bonifica	300.000,00	0,00	300.000,00	-221.805,17
2090820035	Interventi disinquinamento falda sir basso bacino Chienti-Quota indisponibile	0,00	0,00	0,00	-200.352,43
2090820040	Indagini conoscitive falda sir basso bacino Chienti	588.782,22	62.178,40	526.603,82	-431,74
2040410016	Fondo regionale per la concessione di borse di studio e servizi a studenti universitari	98.159,56	0,00	98.159,56	-98.159,56
2120210028	Fondo nazionale per l politiche sociali interventi a favore dei soggetti portatori di disabilità - Trasferimenti a famiglie	1.081.138,67	935.051,43	146.087,24	-130.000,00
2150110004	Spese per l'erogazione dei servizi per l'impiego	6.417.747,42	5.219.993,31	1.197.754,11	-1.197.754,11
2150110044	Contributo attuazione progetto "Dopo di noi"	2.281.664,99	0,00	2.281.664,99	-2.281.664,99
2150110045	Contributo attuazione progetto "Dopo di noi"	1.868.962,92	0,00	1.868.962,92	-1.868.962,92
2150110046	Contributo attuazione progetto "Torno subito"	661.325,95	0,00	661.325,95	-661.325,99
2150210121	Interventi di politica attiva per aree di crisi	549.165,25	0,00	549.165,25	-549.165,25
2150210122	Interventi di politica attiva per aree di crisi	141.250,00	0,00	141.250,00	-141.250

2150310042	Interventi di politica attiva per aree di crisi	280.224,05	0,00	280.224,05	-15.544,05
2150310043	Rimborso INPS indennità di CIGS in deroga per saldo accordo Stato-Regioni	1.754.945,58	0,00	1.754.945,58	-1.754.945,58
2160110105	Spese per risorse aggiuntive ad AGEA per la realizzazione di interventi di promozioni sui mercati dei Paesi terzi - OCM vitivinicolo-trasferimento ad enti di Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2160110245	Acquisto di beni e servizi-Incarichi libero professionistici	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2170120008	Trasferimenti agli enti locali per interventi di efficienza energetica per finalità sociali	1.761.827,34	0,00	1.761.827,34	-1.761.827,34
TOTALE					11.751.027,23

Per quanto risultante dal prospetto che precede, per l'anno 2020 non risulterebbero disponibilità con riferimento alle riduzioni autorizzate sui capitoli 2090820035 e 2160110105. Si prega di voler fornire al riguardo chiarimenti.

10.2.R. - Con riferimento all'esito della verifica contabile del 3/6/2020, dalla quale non risultano le disponibilità di stanziamenti per le riduzioni autorizzate a carico dei capitoli 2090820035 e 2160110105, si precisa che tale circostanza è legata alla tempistica e alle caratteristiche tecniche delle registrazioni contabili. Infatti in data 15/5/2020 sono state approvate sia la D.G.R. 576/2020, con la quale sono state reiscritte nel Bilancio finanziario gestionale, fra l'altro, risorse vincolate per euro 200.352,43 a carico del capitolo 2090820035 e euro 200.000,00 a carico del capitolo 2160110105 (Allegato 2, cfr. pagg. 4 e 22 della Parte 2), sia la D.G.R. 577/2020 con la quale è stata approvata la PDL 365/2020 (Allegato 3). Entrambe le delibere sono state registrate in contabilità in "modalità provvisoria" in data 15/5/2020 e in "modalità definitiva" in data 17/6/2020 (quindi successivamente alla visura effettuata il 3/6/2020).

Si precisa che nel Cruscotto di B.I. per la fruizione dei dati contabili della Regione Marche sono visibili solo le registrazioni in "modalità definitiva" e non anche quelle in "modalità provvisoria", che vengono utilizzate solo ai fini dei controlli del sistema di contabilità. Per tale

motivo in data 3/6/2020, quando le registrazioni erano ancora in "modalità provvisoria", gli stanziamenti appostati nei due capitoli dalla citata D.G.R. 576/2020 non risultavano ancora visibili.

10.2.C. - Nel prendere atto della risposta formulata, si evidenzia l'esigenza di un necessario adeguamento del sistema di collegamento informatico dei dati contabili della Regione fruibile dalla Sezione di controllo.

10.2.D. - Deduzioni - Giunta regionale: *"e. Riguardo alla necessità di una adeguata fruibilità informatica dei dati contabili, si conferma che si procederà implementare nel Cruscotto di Business Intelligence le modifiche richieste."*

10.3. - RIDUZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO. Per gli ulteriori capitoli di cui al prospetto che precede si prende atto delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio già esistenti, ai fini delle coperture disposte della nuova legge, in base a esigenze legislativamente valutate per l'effetto determinanti la riprogrammazione della spesa regionale.

10.3.R. - La risposta non presenta riscontri.

10.3.C. - Con l'osservazione non venivano prospettate problematiche.

10.4. - MODALITÀ DI COPERTURA NON CONFORME ALLA PREVISIONE LEGISLATIVA. L'articolo 4 stabilisce l'acquisizione di euro **3.000.000,00** al Titolo 4 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020 - derivanti dal recupero delle disponibilità residue dei Fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria del POR FESR 2007/2013 mentre, per i restanti euro **250.000,00**, la copertura è apprestata con riferimento alle risorse già iscritte per il 2020 a carico della Missione 14, Programma 4. Nella Relazione tecnico-finanziaria, diversamente, si indica il complessivo importo di euro **3.250.000,00** quale acquisizione al Titolo 4 delle risorse derivanti dal recupero predetto, *"come attestato dal dirigente della PF Programmazione nazionale e comunitaria autorità di gestione FESR e FSE"* (cfr. il prospetto sopra riportato).

Nel merito si osserva che detto operato non appare conforme al dettato normativo tanto più considerato che la Relazione tecnico-finanziaria ricollega - con apposito prospetto riferito all'articolo 9, comma 3 (cfr. *supra*) - la copertura del predetto importo di euro 250.000,00 all'azzeramento delle autorizzazioni di spesa iscritte nella Tabella C allegata alla legge

regionale n. 41/2019, per l'anno 2020, a carico della Missione 14, Programma 4, concernenti: *“spese per interoperabilità SUAP – assistenza all’utente e formazione”* e *“spese per interoperabilità SUAP – Sviluppo software e manutenzione evolutiva”* (rispettivamente di euro **30.000,00** ed euro **220.000,00**).

10.4.R. - Con riferimento alla difformità tra il dettato normativo (art. 4) e l'importo risultante dalla Relazione tecnico finanziaria disponibile nel sito, **si precisa che si tratta di un refuso** contenuto nella versione finale della Relazione redatta al termine dell'iter legislativo: la copertura dei 250.000,00 euro, inseriti con emendamento rispetto alla proposta iniziale, è garantita dalla riduzione degli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente ed autorizzati nella Tabella C, come correttamente evidenziato nella Relazione in riferimento al c. 3 dell'art. 9 e risultante nella D.G.R. 728/2020 allegata (*Allegato 4, cfr. pag. 24 della Parte 2*), che approva le variazioni del Bilancio finanziario gestionale conseguenti all'approvazione della L.R. 20/2020.

10.4.C. - Si prende atto della risposta formulata.

10.4.D. - Deduzioni - Giunta regionale: *“d. Riguardo alla sussistenza di numerosi refusi nelle relazioni tecnico finanziarie, si precisa che gli stessi hanno riguardato principalmente le versioni finali delle relazioni redatte al termine dell'iter legislativo, non di competenza della Giunta regionale.”*.

10.5. - COPERTURA FINANZIARIA ATTUATA SUL RECUPERO DI RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA. Dubbia si configura la riconducibilità a una delle tipologie previste dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196/2009, della copertura rappresentata dal recupero delle disponibilità residue dei Fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo di Ingegneria finanziaria del POR FESR 2007/2013.

10.5.R. - Si precisa che la modalità di copertura rientra nella fattispecie indicata dalla L. 196/2009, art. 17, c. 1, lett. c): trattasi di nuove o maggiori entrate.

10.5.C. - Con riferimento alla proposta qualificazione di *“nuove entrate”* delle risorse di che trattasi, a mente dell'articolo 17, comma 1, lett. c) della legge n. 196 del 2009, - qualificazione in ordine alla quale si dissente, trattandosi all'evidenza di ricorso a *“mezzi interni”* già considerati nel bilancio - si osserva che *“come si desume dall'art. 17, non è consentita la copertura dei nuovi e maggiori oneri con le disponibilità già appostate in bilancio, a meno che, ai sensi del comma 1, lett. b) del medesimo articolo, non si provveda, contestualmente all'indicazione delle risorse di bilancio*

destinate alla copertura, a ridurre la portata delle autorizzazioni legislative di spesa sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie già indicate nel bilancio medesimo, modificando dunque il titolo giuridico sottostante lo stanziamento inciso e dunque la relativa finalità primigenia" (rif.: Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8/2021/INPR "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali", capo 4.7. "Le diverse tipologie di copertura finanziaria", p. 12). In altre parole, rendere "disponibili" determinate risorse "interne" per finalità diverse presupporrebbe non il semplice "spostamento" di somme non impegnate ad altra finalità ma, altresì e più sostanzialmente, nella prospettiva della tutela degli equilibri di bilancio, la decurtazione della precedente autorizzazione legislativa di spesa.

10.5.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "a. Il Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19, di cui all'art. 2 della L.R. 20/2020, è coperto da quote di avanzo vincolato per le quali, in sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta regionale, è stata disposta la sostituzione del vincolo originario con il vincolo di destinazione ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid, ai sensi dell'art. 109, c. 1 ter, del D.L. 18/2020.

Il Fondo straordinario per spese di investimento necessarie ad attenuare gli effetti dell'emergenza Covid-19, di cui all'art. 3 della L.R. 20/2020, è coperto da quote di avanzo vincolato relative agli accantonamenti effettuati a fronte del contratto derivato a servizio del debito rappresentato dal prestito obbligazionario denominato Piceni Bond, resesi disponibili a seguito della conclusione del medesimo contratto e vincolate alla realizzazione di investimenti ai sensi delle disposizioni di cui al punto 3.23 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2020.

In entrambi i casi, quindi, la copertura è costituita da quote di avanzo vincolato che, come riportato agli artt. 2 e 3 della legge, erano già iscritte in bilancio a carico della Missione 20, Programma 3, o di Missioni e Programmi specifici settoriali. Con riferimento a tali fondi, le variazioni al Bilancio finanziario gestionale conseguenti alla legge, approvate con D.G.R. 728/2020 (Allegato 4 trasmesso con ns. nota 847937 del 7/7/2020), prevedono che gli stanziamenti dei capitoli relativi alle quote di avanzo vincolato vengano ridotti e per pari importo vengano appostati gli stanziamenti sui capitoli di nuova istituzione deputati a costituire la dotazione finanziaria dei suddetti fondi. Relativamente all'art. 17 della L. 196/2009, quindi, la copertura costituita da quote di avanzo vincolato tale sembrerebbe rientrare nell'ambito di riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, di cui alla lett. b) del c. 1.

Per quanto riguarda il Fondo straordinario di sostegno alle imprese per l'emergenza Covid-19, di cui all'art. 4 della legge, la copertura finanziaria è garantita per euro 3.000.000,00 dalle nuove entrate da recupero iscritte, con la medesima legge, al Titolo 4 dello Stato di previsione delle entrate. Si precisa che tali risorse, prima dell'approvazione della L.R. 20/2020, non erano iscritte nello Stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022. Erano infatti transitate in bilancio in anni precedenti per essere trasferite ai beneficiari. Poiché da questi ultimi non erano state utilizzate, nel corso del 2020 sono rientrate in bilancio a titolo di entrate da recupero, per essere reimpiegate, in coerenza con la normativa comunitaria, per le finalità di cui all'art. 4. A tale proposito, la struttura regionale competente ha precisato che si tratta di risorse relative alla precedente programmazione comunitaria FESR 2007-2013, chiusa il 31/3/2017. Dopo una serie di verifiche e controlli e la liquidazione del saldo finale, la Commissione europea ha formalmente comunicato l'accettazione finale dei conti con nota Ares (2019)5250256 del 14/8/2019 (Allegato 2). L'art. 78.7 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce che le risorse restituite, relative agli investimenti avviati dai fondi di cui all'art. 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte, sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano e delle piccole e medie imprese. La Regione Marche aveva optato, nel POR FESR 2007-2013, per l'utilizzo delle risorse a favore delle piccole e medie imprese, e quindi con D.G.R. 677/2016 intitolata "POR FESR e POR FSE Marche 2007/2013 intervento 1.4.1.09.01 - Gestione del Fondo di ingegneria Finanziaria (FIF). Determinazioni" la Giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni dei regolamenti e delle linee guida comunitarie per la programmazione 2007-2013, ha stabilito la destinazione delle risorse FESR residue e disponibili o che si sarebbero rese disponibili nella giacenza del Fondo, a favore del sistema delle imprese.

Per le motivazioni di cui sopra le risorse rinvenienti dalla chiusura delle operazioni relative al Fondo di ingegneria finanziaria avente come soggetto gestore Mediocredito Centrale sono state quantificate, sulla base degli esiti dei rapporti di monitoraggio periodici, e ne è stata chiesta restituzione al soggetto gestore (nota ID 19683496 del 15/5/2020), che ha proceduto a versare alla Regione Marche l'importo di euro 3.000.000,00. Tale importo è stato destinato al finanziamento di interventi a favore delle imprese, necessari per fronteggiare le conseguenze della diffusione dell'epidemia Covid, coerentemente con quanto disposto dai regolamenti comunitari e dalle citate note di chiusura.

Sempre con riferimento al Fondo straordinario di sostegno alle imprese per l'emergenza Covid-19, di cui all'art. 4 della legge, la copertura della quota parte del fondo di euro 250.000,00 è garantita dalla contestuale ed equivalente riduzione dei fondi regionali già iscritti nel bilancio vigente alla data di

approvazione della L.R. 20/2020 a carico dei capitoli 2140410009 e 2140420019, indicati nella relazione tecnico finanziaria. Si precisa, inoltre, che contestualmente con la disposizione di cui al c. 3 dell'art. 9 della L.R. 20/2020 è stata ridotta la precedente autorizzazione di spesa degli interventi relativi ai capitoli utilizzati a copertura."

10.6. - TABELLA INCONGRUENTE. Nella Relazione tecnico-finanziaria il prospetto riferito al comma 4 dell'articolo 9 - altresì sopra riportato - in realtà è relativo al successivo comma 5 del medesimo articolo (*apportante alla tabella A allegata alla legge regionale n. 42/2019 le variazioni indicate nella Tabella 6 allegata alla legge qui all'esame*).

10.6.R. - Si tratta di un refuso contenuto nella versione finale della Relazione redatta al termine dell'iter legislativo.

10.6.C. - Si prende atto della risposta formulata.

10.6.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "**d.** *Riguardo alla sussistenza di numerosi refusi nelle relazioni tecnico finanziarie, si precisa che gli stessi hanno riguardato principalmente le versioni finali delle relazioni redatte al termine dell'iter legislativo, non di competenza della Giunta regionale.*";

10.7. - RISCONTRO TABELLE DELLA LEGGE. Con riferimento Tabelle 5 e 6 allegata alla legge in esame, si rileva incidentalmente che la diminuzione della spesa, pari a euro **238.383,81**, risultante dalle modifiche di cui alla Tabella 5, non copre l'aumento della spesa, pari a euro **426.383,81**, risultante dalla Tabella 6. La Relazione tecnico-finanziaria non contiene chiarimenti al riguardo.

10.7.R. - Le variazioni della Tabella 5 riguardano la Tabella C allegata alla L.R. 41/2019 (*come indicato al c. 4 dell'art. 9*). Le variazioni della Tabella 6 riguardano invece la Tabella A allegata alla L.R. 42/2019 (*come indicato al c. 5 dell'art. 9*). Pertanto le variazioni delle Tabelle 5 e 6 non possono essere messe a raffronto e non sono da considerarsi in termini compensativi.

Con la legge regionale in esame sono stati riprogrammati gli stanziamenti del bilancio vigente alla luce delle esigenze emerse nel corso dei primi mesi della pandemia Covid, apportando una serie di variazioni che nel loro complesso hanno determinato rimodulazioni di spesa relative anche (*ma non solo*) alle autorizzazioni di spesa ricomprese nelle citate Tabelle A e C (*non in termini compensativi tra loro*).

10.7.C. - Nel prendere atto che le variazioni delle Tabelle 5 e 6 non possono essere messe a raffronto e non sono da considerarsi in termini compensativi, si evidenzia che laddove le risorse ridestinate agli interventi di emergenza Covid si riferiscano altresì a Fondi Strutturali dell'Unione Europea dovrebbero sussistere, per queste, le autorizzazioni alla relativa riprogrammazione previste dalla normativa europea (*cfr., nel merito, le deduzioni della Giunta regionale riportate supra, al punto 10.5.D.*).

11. - Legge regionale 2 luglio 2020, n. 24 "Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27. "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"" (B.U.R.M. 3 luglio 2020, n. 59)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 367/2020). Alla citata Proposta di legge sono state abbinare ulteriori Proposte anch'esse di iniziativa consiliare (n. 246/2018, n. 265/2019, n. 269/2019, n. 272/2019, n. 277/2019, n. 306/2019).

Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 giugno 2020, n. 167 (con modificazioni al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl, la Proposta della I Commissione permanente (recante il testo unificato), la scheda di analisi tecnico-normativa, la relazione tecnico finanziaria sul testo unificato della Pdl approvato dalla I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

La legge introduce disposizioni volte a modificare le norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale contenute nella legge regionale n. 27/2004.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta la neutralità finanziaria per tutte le disposizioni della legge.

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Assemblea legislativa, considerazioni istruttorie

11.1. - INVARIANZA NON DICHIARATA DALLA LEGGE. La legge non reca la dichiarazione di invarianza, dalla Relazione tecnico-finanziaria attestata per tutte le relative disposizioni.

11.1.R. - In futuro, per casi analoghi, sarà inserita nella legge la dichiarazione di invarianza

11.1.C. - Si prende atto della risposta formulata.

12. - Legge regionale 2 luglio 2020, n. 28 "Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo"" (B.U.R.M. 9 luglio 2020, n. 61 - errata corrige in BUR n. 80 del 3 settembre 2020)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 335/2020). Alla citata Proposta di legge sono state abbinare ulteriori Proposte di iniziativa consiliare (Pdl: n. 203/2018, n. 243/2018, n. 312/2019).

Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge n. 335/2020 e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 giugno 2020, n. 167 (con modificazioni al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl, la proposta della II Commissione permanente (modificativa), il parere del Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro (con osservazioni), il parere del Consiglio delle Autonomie locali (senza osservazioni), la scheda di analisi tecnico normativa, la relazione tecnico finanziaria sul testo unificato delle Pdl abbinare e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

La finalità della legge è quella dell'adeguamento della normativa regionale alle disposizioni introdotte a livello nazionale ed europeo e alle nuove tendenze del mercato turistico dettate dalla domanda turistica nazionale e internazionale. Nel testo approvato dall'Assemblea legislativa la legge ha sostanzialmente riscritto il Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo.

- **L'articolo 6** (Modifiche all'articolo 4 della l. reg. 9/2006), al comma 2, prevede che la Giunta regionale possa istituire borse di studio e borse lavoro per le attività dell'Osservatorio regionale del turismo;
- **L'articolo 26** (Inserimento dell'articolo 33 bis nella l. reg. 9/2006) prevede che la Giunta regionale stabilisca le caratteristiche degli allestimenti mobili e le modalità di attuazione del nuovo articolo inserito;
- **L'articolo 35** (Modifica all'articolo 44 della l.r. 9/2006) attribuisce alla Regione la vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla classificazione di cui all'articolo 13 della l. reg. 9/2006

e al marchio di qualità di cui all'articolo 20 della medesima legge, segnalando le eventuali irregolarità ai Comuni competenti.

- **L'articolo 55** (Modifica all'articolo 71 della l. reg. 9/2006) attribuisce alla Giunta regionale la determinazione delle modalità per la concessione di contributi per le strutture e le attività turistiche da parte della Regione;

- **L'articolo 57** (Inserimento dell'articolo 73 bis nella l. reg. 9/2006) prevede che la Giunta regionale stabilisca i criteri e le modalità della partecipazione della Regione, nei limiti delle risorse a disposizione, alla valorizzazione del complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi come sito turistico di interesse regionale attraverso forme di gestione o sostegno dell'attività.

- **L'articolo 58** reca la clausola di invarianza finanziaria, attestante che dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico finanziaria, con riferimento a tutte le disposizioni contenute nella legge in esame, attesta il carattere normativo e l'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Per molte disposizioni, che prevedono funzioni della Regione, l'assenza di maggiori oneri viene motivata attestando che trattasi di esplicitazioni del riordino di attribuzioni tra Regione e Province già operato con la legge regionale n. 13/2015 (artt. 2, 32, 36, 40, 41, 42, 43 e 50).

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

12.1. - INVARIANZA FINANZIARIA PER L'ATTUABILITÀ DEGLI INTERVENTI CON LE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE.

Nella Relazione tecnico-finanziaria, non risulterebbero espressi gli "elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione", come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009 e, a livello di normativa regionale dagli artt. 3 della legge regionale n. 23/2017 e 84 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato con la deliberazione n. 56 del 4 luglio 2017. Pur tenuto conto delle motivazioni al riguardo addotte nell'ambito dell'istruttoria

concernente il precedente Referto di questa Sezione - nonché rilevato che nella Relazione alla PdL n. 335/2019 venivano espresse sintesi e prospetti a dimostrazione della neutralità finanziaria di singole disposizioni - si osserva che nella predetta Relazione si dovrebbero indicare, ancorché con sintetica e/o standardizzata rappresentazione, gli elementi posti alla base della attestazione di neutralità finanziaria recata dalla legge ovvero esplicitare le valutazioni preliminari nello specifico attuate dalle Strutture regionali interessate circa l'attuabilità della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (*rif.: risposta del Servizio "Risorse finanziarie e bilancio della Regione Marche" alla nota n. 1213 del 05/05/2020 della Sezione di controllo*).

12.1.R. - Con riferimento al tema dell'invarianza ed in particolare dell'assenza di indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio, si precisa che i capitoli di riferimento sono dettagliatamente indicati nella Relazione tecnico finanziaria della proposta di legge e che per un refuso non sono stati riportati nella versione finale della Relazione redatta al termine dell'iter legislativo.

Con riferimento all'invarianza organizzativa e strumentale, la struttura regionale competente ha riferito di aver valutato che la maggior parte delle disposizioni contenute nella legge hanno natura regolamentare e pertanto verranno applicate nell'ambito dell'attuale struttura organizzativa senza esigenze di risorse finanziarie, umane e strumentali aggiuntive.

12.1.C. - Nel prendere atto che i capitoli di riferimento sono dettagliatamente indicati nella Relazione tecnico finanziaria della proposta di legge e che per un refuso non sono stati riportati nella relativa versione finale, per quanto riguarda l'aspetto della neutralità finanziaria della legge regionale si rileva che la risposta formulata apparirebbe meramente tautologica. Si ribadisce l'osservazione.

12.1.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "*d. Riguardo alla sussistenza di numerosi refusi nelle relazioni tecnico finanziarie, si precisa che gli stessi hanno riguardato principalmente le versioni finali delle relazioni redatte al termine dell'iter legislativo, non di competenza della Giunta regionale.*".

13. - Legge regionale 9 luglio 2020, n. 29 "Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua"" (B.U.R.M. 16 luglio 2020, n. 63)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 357/2020). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 luglio 2020, n. 168 (con modificazioni al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl, la Proposta della III Commissione permanente (modificativa), il parere del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche (con osservazioni), il parere del Consiglio delle Autonomie locali (senza osservazioni), il parere del Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro (senza osservazioni), il parere della I Commissione permanente (senza osservazioni), la scheda di analisi tecnico-normativa, la relazione tecnico finanziaria sul testo della Pdl come licenziato dalla III Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

La finalità della legge è quella di potenziare gli strumenti normativi di difesa del suolo e di tutela delle acque dall'inquinamento e di mitigazione del rischio idrogeologico nel contesto di una gestione integrata dei corsi d'acqua.

- **L'articolo 4** (Contributi regionali) prevede che, per promuovere in ambito regionale lo sviluppo e garantire l'attuazione dei "Contratti di fiume", la Regione conceda contributi secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con proprio atto entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

- **L'articolo 7** (Disposizioni finanziarie) stabilisce che al finanziamento delle finalità e degli interventi previsti da questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.

- **L'articolo 7, ai commi 2 e 3**, autorizza per l'attuazione degli interventi di promozione e attuazione dei "Contratti di fiume" la spesa massima di euro 30.000,00 per l'anno 2021; la copertura della spesa viene individuata mediante incremento per euro 30.000,00 degli stanziamenti iscritti nella Missione 9, Programma 01 per l'anno 2021, a cui si correla la riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022.

- **L'articolo 7, ai commi 4 e 5**, dispone che per gli anni successivi l'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge trova copertura con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari e che la Giunta è autorizzata a effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria precisa che la copertura della spesa di euro 30.000,00 per l'anno 2021 si attua mediante la riduzione del capitolo n. 2200110002, "*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*", Missione 20, Programma 01 del bilancio di previsione 2020/2022.

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

13.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. Pur avvalorandosi le disponibilità 2021 del predetto capitolo 2200110002, la Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - allo specifico "*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*". Anche prendendosi atto delle motivazioni addotte, nell'ambito dell'istruttoria afferente il referto precedente, argomentanti per la riconducibilità delle riduzioni del "*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*" alla fattispecie indicata alla lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 17 della legge n. 196/2009 (*Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa*), deve in ogni caso rimarcarsi la specifica funzione del fondo di che trattasi, nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale, nonché la commisurazione sostanzialmente vincolata delle risorse destinate alle spese obbligatorie.

13.1.R. - Si veda l'osservazione relativa al punto 2.2. (**2.2.R.** - *La sussistenza dei margini di disponibilità sullo stanziamento del capitolo impiegato per la copertura, anche se non indicata nella prima stesura della relazione tecnico-finanziaria, è stata verificata secondo l'ordinaria procedura interna. Tale procedura prevede l'invio di una richiesta al Servizio Risorse finanziarie e bilancio della Giunta regionale in merito alla disponibilità degli stanziamenti, al netto degli impegni assunti. Prevede, inoltre, a fronte della necessità di implementare una nuova politica, la verifica della sussistenza di un'eccedenza rispetto alle risorse originariamente individuate, determinata da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o da altri fattori.*)

13.1.C. Si prende atto della risposta formulata, che rimette alle valutazioni della Giunta sia le valutazioni in ordine alla disponibilità delle risorse per la copertura degli oneri individuati dalla legge, sia il ricorso all'utilizzo del capitolo 22001110002 ("*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*"), Fondo a tutela degli equilibri di bilancio.

13.1.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "a. In base all'attuale assetto dei rapporti tra Giunta regionale e Consiglio regionale, nel caso di proposte di legge ad iniziativa consiliare, l'individuazione della copertura finanziaria dell'onere autorizzato dalla legge (generalmente consistente nella riduzione di uno stanziamento di spesa già appostato in bilancio) e la predisposizione della relazione tecnico finanziaria sono attività svolte dal medesimo Consiglio regionale. Nell'ambito di tale procedura, la commissione consiliare competente in materia di bilancio chiede al Servizio Risorse finanziarie e bilancio della Giunta di verificare la disponibilità degli stanziamenti dei capitoli di spesa individuati come copertura. Il Servizio Risorse finanziarie e bilancio provvede quindi a comunicare alla commissione consiliare la disponibilità risultante dalla gestione a carico dei capitoli indicati (cioè l'entità degli stanziamenti al netto degli impegni e del Fondo pluriennale vincolato), segnalando contestualmente al dirigente responsabile del capitolo di copertura la riduzione in corso di approvazione. In tale fase il dirigente responsabile del capitolo indicato a copertura dei nuovi oneri può, se necessario, segnalare direttamente alla commissione consiliare l'eventuale impossibilità di utilizzo di quote di stanziamento. Non è quindi attribuito al Servizio Risorse finanziarie e bilancio il compito di comunicare al Consiglio regionale se la sussistenza di eccedenze sugli stanziamenti posti a copertura derivino da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o di altri fattori. Tali informazioni possono essere acquisite direttamente dalla commissione consiliare nell'ambito di interlocuzioni con i dirigenti della Giunta responsabili dei capitoli posti a copertura". "d. *Riguardo all'utilizzo di specifici capitoli, ed in particolare dei capitoli 2010310011 "Fitto locali spesa obbligatoria", 22001110002 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" e 2200110003 "Fondo di riserva per le spese impreviste", per la copertura di oneri autorizzati dalle leggi, si conferma quanto già riferito per il punto a, ovvero che nell'ambito di leggi di iniziativa consiliare l'individuazione di tali capitoli come copertura degli oneri autorizzati è effettuata dal Consiglio regionale. La Giunta regionale ha invece il compito di comunicare alla commissione consiliare (i) la disponibilità finanziaria a carico dei capitoli individuati come copertura (tramite il*

Servizio Risorse finanziarie e bilancio) e (ii) l'eventuale impossibilità di utilizzo di quote di stanziamento di tali capitoli (tramite le strutture regionali assegnatarie dei capitoli)".

13.2. - MANCATA POSSIBILITÀ DI VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ DEI CAPITOLI 2021. Premesso che risulterebbe utile conoscere il capitolo destinatario delle risorse da trasferire a valere sul "*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*", si precisa che l'assenza di un collegamento informatico con i dati del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 2020/2022, aggiornati alla data di approvazione della legge in esame, non consente a questa Sezione di verificare le disponibilità dei capitoli per l'anno 2021. La presente osservazione riveste carattere generale per ogni pari fattispecie e, pertanto non sarà riprodotta nelle successive schede afferenti alla medesima tematica.

13.2.R. - Si veda l'osservazione relativa al punto 7.2. (**7.2.R.** - *Le competenti strutture della Giunta regionale stanno provvedendo all'attivazione di un collegamento informatico che consenta di disporre dei dati del bilancio finanziario gestionale aggiornato.*)

13.2.C. - - Si prende atto della risposta formulata che rappresenta l'impegno della Giunta all'attivazione di un collegamento informatico con i dati del Bilancio finanziario triennale aggiornati.

13.2.D. - Deduzioni - Giunta regionale: " **e.** *Si procederà ad implementare nel Cruscotto di Business Intelligence le modifiche necessarie a rendere visibili gli stanziamenti disponibili non solo per il primo anno di bilancio, ma per l'intero triennio.*"

14. - Legge regionale 23 luglio 2020, n. 31 “Disposizioni in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche” (B.U.R.M. 30 luglio 2020, n. 68)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 343/2020). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 21 luglio 2020, n. 171 (con modificazioni al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl e l'allegata scheda economico-finanziaria, la Proposta della I Commissione permanente (modificativa), i pareri (senza osservazioni) del Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro e del Consiglio delle Autonomie locali, la scheda di analisi tecnico-normativa, la relazione tecnico finanziaria sul testo della Pdl approvato dalla I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

La finalità della legge è la promozione e la disciplina dei processi partecipativi in funzione di codecisione nel territorio regionale per incrementare la qualità democratica e sostenere l'innovazione sociale, valorizzare i saperi e le competenze presenti nella società.

- **L'articolo 5** (*Giornata della partecipazione*) istituisce la Giornata della partecipazione attribuendo all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa la definizione dei criteri e delle modalità per la sua realizzazione.
- **L'articolo 6** (*Funzioni della Giunta regionale*) individua le funzioni della Giunta regionale nelle materie disciplinate dalla legge.
- **L'articolo 7** (*Promozione della legge e formazione*) individua le azioni di promozione della legge e di formazione degli operatori in materia di partecipazione, devolute alla Giunta e all'Assemblea legislativa.
- **L'articolo 8** (*Contributi regionali*) prevede l'erogazione, da parte della Regione, di contributi agli Enti che intendono attuare i processi di partecipazione previsti dalla legge o ai soggetti pubblici o privati che li promuovano con l'intesa degli enti interessati.
- **L'articolo 13** (*Norma finanziaria*) autorizza, per l'anno 2020, la spesa di euro **25.000,00**; la copertura degli oneri autorizzati è garantita dalle risorse già iscritte a carico della Missione 01, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022; per gli anni successivi al 2021,

l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta che la copertura è individuata come rappresentato nel seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE					COPERTURA DELLA LEGGE			
MISSIONE/ programma	CAPITOLO	Spesa 2020 prevista dalla legge	Spesa 2021 prevista dalla legge	Spesa 2022 prevista dalla legge	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO	Disponibilità alla data di approvazione della legge
		25.000,00			1	01	2010110096	30.000,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 21 luglio 2020, n. 171

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

14.1. - SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ A VALERE SUGLI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. Con riferimento all'articolo 13, dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione (*Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020*), alla data del 23 luglio 2020, risultano - per l'anno 2020 - sul cap. 2010110096 "Spese per la promozione della partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni alla elaborazione delle politiche pubbliche", lo stanziamento di euro **30.000,00** e nessun impegno. Si prende atto della sussistenza di margini di disponibilità destinati alla copertura delle spese autorizzate dalla nuova legge.

14.1.R. - La risposta non formula riscontri.

14.1.C. - Con l'osservazione non si ponevano problematiche.

14.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI PERTINENZA DELLA NUOVA SPESA. Dal prospetto che precede non si evince il capitolo di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dal capitolo 2010110096. Al riguardo, ferme le osservazioni formulate in prospettiva *ex-ante*, utile risulterebbe la trasmissione di un prospetto di raccordo tra la legge regionale e il capitolo di imputazione della nuova spesa, con l'indicazione della delibera di Giunta approvativa della corrispondente variazione al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.

14.2.R. - Secondo quanto previsto dalla legge, la copertura è garantita dalle risorse già iscritte in bilancio ed autorizzate nella tabella C per la medesima finalità. Per l'attuazione della legge, pertanto, è stato utilizzato il capitolo 2010110096 (*Spese per la promozione della partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni alla elaborazione delle politiche pubbliche*), senza effettuare variazioni al bilancio.

14.2.C. - La risposta fornisce direttamente il riscontro del capitolo di nuova istituzione, senza fornire indicazione della delibera di Giunta approvativa della corrispondente variazione al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.

14.3 - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i *"dati e i metodi utilizzati per la quantificazione"* degli oneri di spesa, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Pur tenuto conto delle motivazioni al riguardo addotte nell'ambito dell'istruttoria concernente il precedente Referto della Sezione di controllo, si osserva che nella predetta Relazione si sarebbero dovuti indicare - ancorché con sintetica e/o standardizzata rappresentazione - gli elementi posti alla base della quantificazione dei nuovi oneri individuati dalla legge (*per l'esercizio 2020 pari a euro 25.000,00*) ovvero esplicitare che la quantificazione dei predetti oneri rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa compatibile con la programmazione di bilancio nonché riportare, ove svolte, le valutazioni preliminari nello specifico attuate dalle Strutture regionali interessate (*rif.: risposta del Servizio "Risorse finanziarie e bilancio della Regione Marche" alla nota n. 1213 del 05/05/2020 della Sezione di controllo*).

14.3.R. - Si veda l'osservazione relativa al punto 2.4. (**2.4.R.** - *La mancata rappresentazione degli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri individuati dalla legge dipende dal fatto che, con le proposte di legge ad iniziativa dei Consiglieri regionali, a differenza di quanto accade per quelle ad iniziativa della Giunta regionale, quasi sempre si implementa nell'ordinamento regionale una nuova politica pubblica, che sarà possibile valutare, anche ai fini del fabbisogno finanziario, solo dopo una sua prima attuazione.*

La copertura finanziaria, pertanto, risulta connessa più alle reali disponibilità offerte dal bilancio della Regione che all'applicazione di uno specifico metodo di quantificazione degli oneri.

Il tetto massimo di spesa, in ogni caso, è compatibile con la programmazione di bilancio.

Una maggiore precisione, poi, è assicurata nelle annualità successive, dopo aver sperimentato i concreti effetti delle nuove disposizioni.)

14.3.C. - Nel prendere atto della risposta formulata, si ribadisce l'esigenza di esplicitare nella Relazione tecnico-finanziaria che, nei casi della specie, la quantificazione degli oneri rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa compatibile con la programmazione di bilancio. Per quanto concerne, poi, la tecnica del "Tetto di spesa": *"si ritiene che vada, comunque, illustrato, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto a intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate"* (rif.: Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8/2021/INPR "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali", capo 4.8. "Tetto di spesa", p. 11).

15. - Legge regionale 23 luglio 2020, n. 33 “Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021)” (B.U.R.M. 30 luglio 2020, n. 68)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 340/2020). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 21 luglio 2020, n. 171 (con modificazioni al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl, la Proposta della I Commissione permanente (modificativa), i pareri (senza osservazioni) del Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro e del Consiglio delle Autonomie locali, la scheda di analisi tecnico-normativa, la relazione tecnico finanziaria sul testo della Pdl approvato dalla I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa (n.d.r.: la legge è stata modificata dalla legge n. 53/2020).

Le disposizioni di rilievo

Finalità perseguita dalla legge è quella di “celebrare, in occasione del V Centenario della nascita (1521-2021), la figura del pontefice marchigiano Sisto V”.

- **L'articolo 2** (Interventi) stabilisce gli interventi assunti dalla Regione: **a)** iniziative, incontri, eventi, manifestazioni in onore di Papa Sisto V nel territorio marchigiano anche in collaborazione e sinergia con quanto disposto a livello nazionale; **b)** iniziative di accoglienza; **c)** iniziativa per la promozione della rete dei musei Sistini.

- **L'articolo 3** (Comitato promotore delle celebrazioni del V centenario della nascita di Sisto V) promuove la costituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni e ne stabilisce le funzioni.

- **L'articolo 4** (Adempimenti della Giunta regionale e composizione del Comitato) attribuisce alla Giunta regionale il compito della costituzione del Comitato di cui all'articolo precedente e prevede che la partecipazione ai lavori del medesimo sia effettuata a titolo gratuito.

- **L'articolo 5** (Programma degli interventi) dispone che la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2 (articolo abrogato dall'articolo 8 della legge n. 53/2020).

- L'articolo 6 (Disposizioni finanziarie) autorizza per l'attuazione delle iniziative, per l'anno 2020, la spesa di euro **50.000,00** (relativa al contributo in favore del Comune di Grottammare) e, per l'anno 2021, la spesa di euro **130.000,00** (relativa ai contributi in favore dei Comuni di Grottammare,

Montalto e Rotella) nella Missione 5, Programma 02, del bilancio di previsione 2020/2022; il comma 3, dispone la copertura, per l'anno 2020, per euro 50.000,00 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella missione 5, Programma 02 e, per l'anno 2021, mediante riduzione per euro 100.000,00 degli stanziamenti iscritti nella Missione 12, Programma 02 e per euro 30.000,00 mediante riduzione equivalente degli stanziamenti iscritti nella Missione 01, Programma 03; il comma 4, autorizza la Giunta regionale ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta che la copertura è individuata come rappresentato nel seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE					COPERTURA DELLA LEGGE			
MISSIONE/ programma	CAPITOLO	Spesa 2020 prevista dalla legge	Spesa 2021 prevista dalla legge	Spesa 2022 prevista dalla legge	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO	Disponibilità alla data di approvazione della legge
5/02		50.000,00			5	02	2050210371	50.000,00
			100.000,00		12	02	2120210045	2.566.328,81
			30.000,00		1	03	2010310011	787.921,92

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 21 luglio 2020, n. 171

La predetta Relazione, nell'affermare che "i contributi sono erogati mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'articolo 6 e nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti", precisa che, per l'anno 2020, il contributo di euro **50.000,00** (in favore del Comune di Grottammare) trova copertura mediante impiego degli stanziamenti già iscritti a carico del capitolo 2050210371 ("Contributo straordinario al Comune di Grottammare per l'organizzazione del cinquecentenario di Sisto V (1521-2021)") e che, per l'anno 2021, il contributo di euro **100.000,00** (in favore del Comune di Grottammare) trova copertura mediante la riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 2120210045 (Fondo di solidarietà per le spese di residenzialità di utenti incapienti - Trasferimenti correnti ai Comuni) mentre il contributo di euro **30.000,00** (in favore, pro-quota, dei Comuni di Grottammare, Montalto e Rotella) trova copertura mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 2010310011 ("Fitto locali") Missione 1, Programma 03, del bilancio di previsione 2020/2022.

L'articolo 8 della legge n. 53/2020 ha modificato il precitato articolo 6, autorizzando - ferme le disposizioni finanziarie già adottate dalla legge all'esame - l'ulteriore spesa, per l'anno 2021, di euro 110.000,00 mediante impiego degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 02 (*n.d.r.: i relativi approfondimenti saranno svolti nell'ambito dell'esame della precitata legge n. 53/2020*).

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

15.1. - SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ A VALERE SUGLI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. Con riferimento all'articolo 6, dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione (*Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020*), alla data del 23 luglio 2020, risultano - per l'anno 2020 - sul cap. 2050210371 "*Contributo straordinario al Comune di Grottammare per l'organizzazione del cinquecentenario di Sisto V (1521-2021)*", lo stanziamento di euro **50.000,00** e nessun impegno. Si prende atto della sussistenza di margini di disponibilità del tutto destinati alla copertura della spesa relativa all'anno 2020 autorizzata dalla nuova legge.

15.1.R. - Nella risposta non si formulano riscontri.

15.1.C. - L'osservazione non poneva problematiche.

15.2. - MANCATA POSSIBILITÀ DI VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ DEI CAPITOLI 2021. Premesso che risulterebbe utile conoscere i capitoli destinatari delle risorse da trasferire a valere sui capitoli 2050210371 ("*Contributo straordinario al Comune di Grottammare per l'organizzazione del cinquecentenario di Sisto V (1521-2021)*"), 2120210045 ("*Fondo di solidarietà per le spese di residenzialità di utenti incapienti - Trasferimenti correnti ai Comuni*") e 2010310011 ("*Fitto locali*"), si precisa che l'assenza di un collegamento informatico con i dati del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 2020/2022, aggiornati alla data di approvazione della legge in esame, non consente a questa Sezione di verificare le disponibilità dei capitoli per l'anno 2021.

15.2.R. - Si veda l'osservazione relativa al punto 7.2. - Si veda l'osservazione relativa al punto 2.2. (**7.2.R.** - *Le competenti strutture della Giunta regionale stanno provvedendo all'attivazione di un collegamento informatico che consenta di disporre dei dati del bilancio finanziario gestionale aggiornato.*

2.2.R. - *La sussistenza dei margini di disponibilità sullo stanziamento del capitolo impiegato per la copertura, anche se non indicata nella prima stesura della relazione tecnico-finanziaria, è stata verificata*

secondo l'ordinaria procedura interna. Tale procedura prevede l'invio di una richiesta al Servizio Risorse finanziarie e bilancio della Giunta regionale in merito alla disponibilità degli stanziamenti, al netto degli impegni assunti. Prevede, inoltre, a fronte della necessità di implementare una nuova politica, la verifica della sussistenza di un'eccedenza rispetto alle risorse originariamente individuate, determinata da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o da altri fattori.)

15.2.C. - Si prende atto della prima risposta formulata che rappresenta l'impegno della Giunta all'attivazione di un collegamento informatico con i dati del Bilancio finanziario triennale aggiornati. La seconda risposta sostanzialmente rimette alle valutazioni della Giunta la determinazione in ordine alla copertura degli oneri individuati dalla legge, anche con riferimento alle riduzioni al riguardo attuate degli specifici capitoli. In ogni caso non vengono indicati i capitoli destinatari delle risorse da trasferire a vale sui capitoli 2050210371, 2120210045 e 2010310011.

15.2.D. - Deduzioni - Giunta regionale: " **e.** *Si procederà ad implementare nel Cruscotto di Business Intelligence le modifiche necessarie a rendere visibili gli stanziamenti disponibili non solo per il primo anno di bilancio, ma per l'intero triennio.*" .

15.3. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. Pur avvalorandosi le disponibilità 2021 dei predetti capitoli, nei termini indicati nel prospetto che precede, la Relazione tecnico-finanziaria non chiarisce le ragioni che consentono la riduzione, rispetto alle risorse originariamente assegnate - sulla base della legislazione vigente - allo specifico capitolo "Fitto Locali", considerata la commisurazione sostanzialmente vincolata delle risorse destinate alle spese obbligatorie.

15.3.R. - Si veda l'osservazione relativa al punto 8.3. (**8.3.R.** - *In futuro si specificherà nella relazione tecnico-finanziaria la compatibilità dell'opzione con la programmazione finanziaria regionale.*)

15.3.C. - La risposta formulata non sembrerebbe avere corrisposto alla richiesta di chiarimenti in ordine alle motivazioni delle disponibilità determinatesi, in corso di esercizio, con riferimento alle cause che hanno consentito la riduzione del capitolo "Fitto Locali spesa obbligatoria" .

15.3.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "a. In base all'attuale assetto dei rapporti tra Giunta regionale e Consiglio regionale, nel caso di proposte di legge ad iniziativa consiliare, l'individuazione della copertura finanziaria dell'onere autorizzato dalla legge (generalmente consistente nella riduzione di uno stanziamento di spesa già appostato in bilancio) e la predisposizione della relazione tecnico finanziaria sono attività svolte dal medesimo Consiglio regionale. Nell'ambito di tale procedura, la commissione consiliare competente in materia di bilancio chiede al Servizio Risorse finanziarie e bilancio della Giunta di verificare la disponibilità degli stanziamenti dei capitoli di spesa individuati come copertura. Il Servizio Risorse finanziarie e bilancio provvede quindi a comunicare alla commissione consiliare la disponibilità risultante dalla gestione a carico dei capitoli indicati (cioè l'entità degli stanziamenti al netto degli impegni e del Fondo pluriennale vincolato), segnalando contestualmente al dirigente responsabile del capitolo di copertura la riduzione in corso di approvazione. In tale fase il dirigente responsabile del capitolo indicato a copertura dei nuovi oneri può, se necessario, segnalare direttamente alla commissione consiliare l'eventuale impossibilità di utilizzo di quote di stanziamento. Non è quindi attribuito al Servizio Risorse finanziarie e bilancio il compito di comunicare al Consiglio regionale se la sussistenza di eccedenze sugli stanziamenti posti a copertura derivino da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o di altri fattori. Tali informazioni possono essere acquisite direttamente dalla commissione consiliare nell'ambito di interlocuzioni con i dirigenti della Giunta responsabili dei capitoli posti a copertura". "d. Riguardo all'utilizzo di specifici capitoli, ed in particolare dei capitoli 2010310011 "Fitto locali spesa obbligatoria", 22001110002 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" e 2200110003 "Fondo di riserva per le spese impreviste", per la copertura di oneri autorizzati dalle leggi, si conferma quanto già riferito per il punto a, ovvero che nell'ambito di leggi di iniziativa consiliare l'individuazione di tali capitoli come copertura degli oneri autorizzati è effettuata dal Consiglio regionale. La Giunta regionale ha invece il compito di comunicare alla commissione consiliare (i) la disponibilità finanziaria a carico dei capitoli individuati come copertura (tramite il Servizio Risorse finanziarie e bilancio) e (ii) l'eventuale impossibilità di utilizzo di quote di stanziamento di tali capitoli (tramite le strutture regionali assegnatarie dei capitoli)".

15.4. - RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Si prende atto che nella precitata Relazione si esplicita che la quantificazione dei nuovi oneri (euro 50.000,00 + euro 130.000,00) rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa. Risulterebbe opportuna la

specificazione nella Relazione, in detti casi, della compatibilità di detta opzione con la programmazione finanziaria regionale.

15.4.R. - Si veda l'osservazione relativa al punto 8.3. (**8.3.R.** - *In futuro si specificherà nella relazione tecnico-finanziaria la compatibilità dell'opzione con la programmazione finanziaria regionale.*)

15.4.C. - Si prende atto della risposta formulata. Con riferimento alla tecnica del "tetto di spesa": *"si ritiene che vada, comunque, illustrato, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto a intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate"* (rif.: Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8/2021/INPR *"Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali"*, capo 4.8. *"Tetto di spesa"*, p. 11).

16. - Legge regionale 30 luglio 2020, n. 35 “Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell’antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza” (B.U.R.M. 6 agosto 2020, n. 71)

L’iniziativa e i documenti pubblicati

L’iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 333/2019). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172 (*con modificazioni rispetto al testo della proposta*), la relazione illustrativa alla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl, n. 2 proposte della I Commissione permanente (*modificative*), n. 2 pareri del Consiglio regionale dell’Economia e del lavoro (*senza osservazioni*) e n. 2 relazioni tecnico finanziarie sui testi di cui alle citate proposte della I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

La finalità perseguita dalla legge è la promozione della valorizzazione dei luoghi della memoria storica della Resistenza attraverso l’individuazione e la perimetrazione di aree di rilevante interesse storico-culturale, denominate Parchi della memoria storica della Resistenza.

- **L’articolo 3** (*Comitati locali per i Parchi della memoria storica*) prevede la nomina, da parte della Giunta regionale, del Comitato locale per il Parco della memoria storica, disciplina la sua costituzione, ne stabilisce le funzioni, individua il luogo dove si riunisce e la durata in carica dei componenti.

- **L’articolo 4** (*Attività e interventi di promozione dei Parchi della memoria storica*) dispone che la Regione possa erogare contributi per le finalità previste all’articolo 1 e che i criteri e le modalità per la concessione al Comitato dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale.

- **L’articolo 7**, comma 1, autorizza la spesa, per l’anno 2021, nel limite massimo di euro 20.000,00, la cui copertura viene individuata mediante incremento di pari importo degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 02, ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022.; il comma 3, dispone che a decorrere dagli anni successivi al 2021, l’autorizzazione di spesa per l’attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con

la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari; il comma 4 autorizza la Giunta regionale a effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta che la copertura è individuata come rappresentato nel seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE					COPERTURA DELLA LEGGE			
MISSIONE/ programma	CAPITOLO	Spesa 2020 prevista dalla legge	Spesa 2021 prevista dalla legge	Spesa 2022 prevista dalla legge	MISSIONE	PROG.	CAPITOLO	Disponibilità stanziamento anno 2021 alla data di approvazione
5/02	N.I.		20.0000,00	Legge di bilancio	20	01	2200110002	408.280,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172

La predetta Relazione, nell'attestare che *"i contributi sono erogati mediante l'utilizzo delle risorse indicate all'articolo 7 e nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti"*, precisa che per l'anno 2021 il contributo di euro **20.000,00** trova copertura mediante l'equivalente incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 02, e l'equivalente riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 2200110002 (*"Fondo di riserva per le spese obbligatorie"*), Missione 20, Programma 01 del bilancio di previsione 2020/2022.

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

16.1. - MANCATA POSSIBILITÀ DI VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ DEI CAPITOLI 2021. Premesso che risulterebbe utile conoscere il capitolo destinatario delle risorse da trasferire a valere sul capitolo 2200110002 (*"Fondo di riserva per le spese obbligatorie"*), si precisa che l'assenza di un collegamento informatico con i dati del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 2020/2022, aggiornati alla data di approvazione della legge in esame, non consente a questa Sezione di verificare le disponibilità dei capitoli per l'anno 2021.

16.1.R. - Con riferimento alla necessità di indicare il numero del capitolo destinatario delle risorse, si evidenzia che di norma la Relazione tecnico finanziaria viene redatta e pubblicata

nel sito prima delle variazioni al Bilancio finanziario gestionale conseguenti all'approvazione della legge.

Nel caso specifico le variazioni al Bilancio finanziario gestionale sono state approvate con la allegata D.G.R. 1497/2020, approvata del 30/11/2020 (*Allegato 5, cfr. pag. 1 della Parte 2*). Ad ogni buon conto si precisa che il capitolo istituito per le finalità della legge è il 2050210447, come indicato nella citata delibera.

16.1.C. - Nel prendere atto dell'indicazione del capitolo istituito per le finalità della legge, si rileva che non viene fornita giustificazione della riduzione del capitolo 2200110002 ("*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*") posto a tutela degli equilibri di bilancio, e si sottolinea l'esigenza di un collegamento informatico ai dati contabili della Regione che consenta alla Sezione di controllo la disamina dei dati aggiornati relativi al Bilancio finanziario gestionale regionale.

16.1.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "*e. Riguardo alla necessità di una adeguata fruibilità informatica dei dati contabili, si conferma che si procederà implementare nel Cruscotto di Business Intelligence le modifiche richieste.*".

16.2. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. Anche prendendosi atto delle ragioni addotte, nell'ambito dell'istruttoria afferente il referto precedente, motivanti per la riconducibilità delle riduzioni del "*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*" alla fattispecie indicata alla lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 17 della legge n. 196/2009 (*Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa*), deve in ogni caso rimarcarsi la specifica funzione del Fondo di che trattasi nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale nonché la commisurazione sostanzialmente vincolata delle risorse destinate alle spese obbligatorie.

16.2.R. - Con riferimento alla disponibilità del capitolo di copertura, alla data di approvazione ed attuazione il capitolo di copertura presentava la necessaria disponibilità; si precisa inoltre che al 31/12/2020 il capitolo 2200110002 presentava per l'anno 2021 uno stanziamento finale (*non utilizzato nel corso del 2020*) pari ad euro 348.280,39.

16.2.C. La Regione fornisce una risposta di valenza fattuale-sostanziale a superamento della problematica di principio proposta con l'osservazione, concernente la riduzione dello specifico Fondo di riserva a tutela degli equilibri di bilancio.

17. - Legge regionale 30 luglio 2020, n. 36 "Utilizzo della tecnologia fondata sul sistema di "Registro Distribuito" - DTL "Distributed Ledger Technology" - per la certificazione dei pubblici registri, la tracciabilità dei prodotti tipici e l'incentivazione di comportamenti virtuosi" (B.U.R.M. 6 agosto 2020, n. 71)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 307/2019). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la Proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172 (con modificazioni al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl e l'allegata scheda economico-finanziaria, la Proposta della II Commissione permanente (modificativa), i pareri (senza osservazioni) del Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro e della I Commissione permanente, la scheda di analisi tecnico-normativa, la relazione tecnico finanziaria sul testo della Pdl approvato dalla II Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

La finalità perseguita dalla legge è la promozione dell'utilizzo di una piattaforma informatica multifunzionale basata sulla tecnologia "Blockchain" e, più in generale, sulla tecnologia DTL "Distributed Ledger Technology" che istituisce un registro pubblico aperto, condiviso, trasparente, sicuro e immutabile, in grado di garantire la sicurezza ed il controllo dei dati contenuti.

- **L'articolo 2** (Caratteristiche della piattaforma) prevede che la Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, previo parere della competente Commissione assembleare, rediga, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, uno studio che definisca le caratteristiche della piattaforma.

- **L'articolo 3** (Settori di applicazione della piattaforma) individua gli utilizzi della piattaforma che la Regione sostiene.

- **L'articolo 4** (Contributi) prevede che la Regione possa promuovere l'utilizzo della piattaforma attraverso l'erogazione, ai soggetti utilizzatori rientranti nell'ambito dei prodotti tipici regionali, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema.

- **L'articolo 5** (Attività di promozione) enuncia la possibilità che la Regione svolga attività finalizzate a far conoscere le potenzialità della piattaforma, anche attraverso specifiche attività

di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte alle istituzioni, alle associazioni di categoria e ai singoli cittadini.

- **L'articolo 6** (*Clausola valutativa*) dispone che la Giunta trasmette annualmente alla competente Commissione assembleare un report contenente lo stato di attuazione della legge.

- **L'articolo 7** (*Norma finanziaria*), comma 1, quantifica le spese derivanti dall'attuazione di questa legge in euro **30.000,00** per l'anno 2020 e ne individua la copertura nell'incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 16, Programma 01, e la contestuale riduzione, per euro **10.000,00**, nella Missione 07, Programma 01, capitolo 2070110020 [*nella voce autorizzata nella Tabella C della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020)*] e successive modifiche ed integrazioni, "Contributo straordinario al Comune di Ascoli Piceno per la realizzazione della manifestazione di grande rilevanza storica, culturale e turistica "La Quintana di Ascoli"] e, per euro **20.000,00**, nella Missione 10, Programma 02, capitolo 2100210129 [*nella voce autorizzata nella predetta Tabella C della legge regionale n. 41/2019 "Contributo straordinario al Comune di Ussita per sperimentazione potenziamento TPL per comprensorio sciistico"*].

- **L'articolo 7, ai commi 2 e 3**, dispone che per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio e che la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico necessarie.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta che la copertura è individuata come rappresentato nel seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE					COPERTURA				
Missione/ program- ma	Capitolo	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Missione/ programma	Capitolo	Disponibilità competenza 2020 al 16/07/2020	Fonte di finanzia- mento	Servizio gestore
16/01	CNI	10.000,00			7/01	2070110020	60.000,00	regionale	P.F. turismo

		20.000,00			10/02	2100210129	40.000,00	regionale	P.F. trasporto pubblico
--	--	-----------	--	--	-------	------------	-----------	-----------	-------------------------------

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172

La predetta Relazione attesta che l'articolo 7 "autorizza il limite massimo di spesa e la relativa copertura per l'anno 2020, rinviando, trattandosi di spesa non obbligatoria, alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive al triennio considerato per la quota di finanziamento relativo alle risorse regionali".

Nel prospetto si precisa che, per l'anno 2020, la spesa di euro **30.000,00** trova copertura mediante riduzione degli stanziamenti già iscritti, per euro **10.000,00**, a carico del capitolo 2070110020 ("Contributo straordinario al comune di Ascoli Piceno per la realizzazione della manifestazione di grande rilevanza storica, culturale e turistica "la Quintana di Ascoli"), Missione 7, Programma 01, e, per euro **20.000,00**, a carico del capitolo 2100210129 ("Contributo straordinario al Comune di Ussita per sperimentazione potenziamento TPL per comprensorio sciistico"), Missione 10, Programma 02, del bilancio di previsione 2020/2022.

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

17.1. - SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' A VALERE SUGLI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. Con riferimento all'articolo 7, dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione (*Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020*), alla data del 16 luglio 2020, risultano - per l'anno 2020 - sui relativi capitoli i seguenti stanziamenti e impegni:

capitolo	stanziamenti	impegni
2070110020	60.000,00	0,00
2100210129	40.000,00	0,00

Si prende atto della riduzione dello stanziamento di bilancio già esistente, ai fini delle coperture disposte della nuova legge, in base a esigenza legislativamente valutata per l'effetto determinante una riprogrammazione della spesa regionale.

17.1.R. - La risposta non formula riscontri.

17.1.C. - Con l'osservazione non si sono prospettate problematiche.

17.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE OVVERO DI PERTINENZA DELLA NUOVA SPESA. Dal prospetto che precede non si evince il capitolo (*ovvero i capitoli*) di nuova istituzione destinatario/i delle risorse da trasferire dal capitolo 2070110020 e dal capitolo 2100210129. Al riguardo, ferme le osservazioni formulate in prospettiva *ex-ante*, risulterebbe utile la trasmissione di un prospetto di raccordo tra la legge regionale e il/i capitolo/i di nuova istituzione e/o di pertinenza, con l'indicazione della/e delibera/e di Giunta approvativa/e della/e corrispondente/i variazione/i al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.

17.2.R. - Si veda l'osservazione relativa al punto 2.3. La Giunta regionale, con deliberazione n. 1497/2020, in attuazione della legge, ha istituito il capitolo 2160110292 (cni-8494) (L.R. 36 del 30/07/2020 applicazione del servizio ai prodotti agroalimentari regionali certificati), con lo stanziamento di euro 20.000,00 [(**2.3.R.** - *La mancata individuazione del capitolo di nuova istituzione dipende dal fatto che, nella fase in cui viene predisposta la relazione tecnico-finanziaria, non si dispone ancora di una precisa descrizione del numero dei capitoli. A ciò si provvede in una fase immediatamente successiva, con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata in attuazione della legge regionale approvata.*

Analogamente procede la generalità delle Regioni.

Nel caso specifico la Giunta regionale, con deliberazione n. 1497 del 30 novembre 2020 (allegato 1), ha previsto lo stanziamento di euro 50.000,00 sul capitolo 2090320032 (cni - 8497) (Spese per l'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti-Contributi di investimento ai Comuni per attuazione LR 04/20 in materia di compostaggio), e lo stanziamento di euro 10.000,00 sul capitolo 2090310031 (cni-8502) (Spese per l'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti per attuazione LR 04/20 in materia di compostaggio).]

17.2.C. - Si prende atto della risposta formulata, anche con riferimento all'indicazione della DGR n. 1497/2020.

17.3. - RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Si prende atto che nella

precitata Relazione si esplicita che la quantificazione dei nuovi oneri (euro 30.000,00) rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa. Risulterebbe opportuna la specificazione nella Relazione, in detti casi, della compatibilità di detta opzione con la programmazione finanziaria regionale.

17.3.R. - Si veda l'osservazione relativa al punto 8. 3. (**8.3.R.** - *In futuro si specificherà nella relazione tecnico-finanziaria la compatibilità dell'opzione con la programmazione finanziaria regionale*).

17.3.C. - Si prende atto della risposta formulata. Con riferimento alla tecnica del "tetto di spesa": *"si ritiene che vada, comunque, illustrato, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto a intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate"* (rif.: Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8/2021/INPR "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali", capo 4.8. "Tetto di spesa", p. 11).

18. - Legge regionale 3 agosto 2020, n. 37 “Accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici” (B.U.R.M. 6 agosto 2020, n. 71)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 168/2017). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172 (con modificazioni rispetto al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl e l'allegata scheda economico-finanziaria, la Proposta della III Commissione permanente (con osservazioni), i pareri del Consiglio delle Autonomie locali (senza osservazioni) e della I Commissione permanente (modificativa), la scheda di analisi tecnico-normativa, la relazione tecnico finanziaria sul testo della Pdl approvato dalla III Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

La finalità perseguita dalla legge è la promozione delle azioni dirette a favorire l'accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici.

- **L'articolo 2** (Interventi regionali) stabilisce le iniziative finanziate dalla Regione al fine di perseguire le finalità della legge (la realizzazione di percorsi accessibili; l'acquisto di appositi ausili; la promozione della formazione di accompagnatori; la realizzazione di iniziative volte a implementare la fruizione dei percorsi; l'implementazione del catasto della rete escursionistica Marche con apposita sezione per i percorsi dedicati).

- **L'articolo 5** (Disposizioni finanziarie) quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge in euro **200.000,00** per l'anno 2020 e ne individua la copertura mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 9, Programma 05, nell'ambito delle somme stanziare per la medesima finalità per il rilancio economico a seguito dell'emergenza Covid.

- **L'articolo 5, ai commi 2 e 3**, stabilisce che l'autorizzazione delle spese per gli anni successivi è rimessa alla legge di approvazione dei rispettivi bilanci e che la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico necessarie.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta che la copertura è individuata come rappresentato nel seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE					COPERTURA				
Missione/ program ma	Capitolo	Competenza 2020	Compe- tenza 2021	Compe- tenza 2022	Missione/ programma	Capitolo	Disponibilità competenza 2020 al 30/06/2020	Compe- tenza 2021	Compe- tenza 2022
9/05	CNI	200.000,00			9/05	2090520053	200.000,00	legge bilancio	legge bilancio

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172

La predetta Relazione attesta che "i contributi sono erogati nei limiti massimi delle risorse indicate all'articolo 5". Nel prospetto si precisa che, per l'anno 2020, la spesa di euro **200.000,00** trova copertura mediante riduzione dello stanziamento già iscritto, per pari importo, a carico del capitolo 2090520053 ("Contributi per spese d'investimento delle aree naturali protette – manutenzioni per accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici - rilancio economico a seguito dell'emergenza Covid - CNI/20"), Missione 9, Programma 05 del bilancio di previsione 2020/2022.

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

18.1. - SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' A VALERE SUGLI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. Con riferimento all'articolo 5, dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione (*Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020*), alla data del 3 agosto 2020, risultano - per l'anno 2020, al citato capitolo 2090520053 - lo stanziamento di euro 200.000,00 e nessun impegno. Si prende atto della riduzione dello stanziamento di bilancio già esistente, ai fini della copertura disposta della nuova legge, in base a esigenza legislativamente valutata per l'effetto determinante una riprogrammazione della spesa regionale.

18.1.R. - La risposta non fornisce riscontri.

18.1.C. - Con l'osservazione non si sono prospettate problematiche.

18.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE OVVERO DI PERTINENZA DELLA NUOVA SPESA. Dal prospetto che precede non si evince il capitolo di

nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dal capitolo 2090520053. Al riguardo, ferme le osservazioni formulate in prospettiva *ex-ante*, risulterebbe utile la trasmissione di un prospetto di raccordo tra la legge regionale e il capitolo di nuova istituzione, con l'indicazione della delibera di Giunta approvativa della corrispondente variazione al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.

18.2.R. - Secondo quanto previsto dalla legge, la copertura è garantita dalle risorse già iscritte nel capitolo 2090520045 (*Contributi per spese d'investimento delle aree naturali protette - manutenzioni per accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici CNI/20*).

18.2.C. - Tenuto conto di quanto rappresentato nella risposta dell'Amministrazione, deve ribadirsi l'osservazione altresì alla Giunta regionale considerato che nel prospetto della Relazione tecnico-finanziaria viene indicata l'istituzione di un nuovo capitolo e che, semmai, alla riduzione del capitolo di provvista corrisponderebbe l'incremento del capitolo preesistente per l'effetto dell'iscrizione determinata dalla legge (*n.d.r.: non corretta apparirebbe pertanto l'affermazione per la quale "la copertura è garantita dalle risorse già iscritte nel capitolo 2090520045"*).

18.2.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "*g.iii. Riguardo all'osservazione di cui alla scheda 18.2, si conferma quanto già segnalato dal Consiglio regionale, ovvero che l'intervento autorizzato con la L.R. 39/2020 trova copertura nel capitolo 2090520053 già iscritto per la medesima finalità con la D.G.R. n. 736 del 15/6/2020 (Allegato 1, p. 7 della Parte 2). Si evidenzia, inoltre, che effettivamente la relazione tecnico finanziaria finale, disponibile nel sito istituzionale del Consiglio, contiene una imprecisione indicando la necessità di un nuovo capitolo per gli interventi autorizzati con la legge"*.

18.3. - RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Si prende atto che nella precitata Relazione si esplicita che la quantificazione dei nuovi oneri (euro 200.000,00) rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa. Risulterebbe opportuna la specificazione nella Relazione, in detti casi, della compatibilità di detta opzione con la programmazione finanziaria regionale.

18.3.R. - Si veda l'osservazione relativa al punto 8. 3. (**8.3.R.** - *In futuro si specificherà nella relazione tecnico-finanziaria la compatibilità dell'opzione con la programmazione finanziaria regionale.*)

18.3.C. – La risposta fornita dall’Amministrazione ingenera il dubbio che, nel caso, si sia effettivamente trattato di nuova iscrizione, come presupposto dall’osservazione **18.2.** sopra riportata. Con riferimento alla tecnica del “*tetto di spesa*”: “*si ritiene che vada, comunque, illustrato, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall’Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell’ammontare previsto delle erogazioni può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto a intraprendere, salvo lasciare incompiuto l’intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate*” (rif.: Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8/2021/INPR “*Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali*”, capo 4.8. “*Tetto di spesa*”, p. 11).

19. - Legge regionale 3 agosto 2020, n. 39 “Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare nonché delle tecniche di primo soccorso” (B.U.R.M. 6 agosto 2020, n. 71)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 225/2018). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173 (con modificazioni rispetto al testo proposto), la relazione illustrativa alla Pdl e l'allegata scheda economico-finanziaria, la Proposta della IV Commissione permanente (modificativa), i pareri (senza osservazioni) del Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro e del Consiglio delle Autonomie locali, la scheda di analisi tecnico-normativa, la relazione tecnico finanziaria sul testo della Pdl modificato dalla IV Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

La finalità perseguita dalla Regione con la legge in esame è quella di promuovere la massima diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, quali la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica al fine di prevenire la morte per soffocamento accidentale e la rianimazione cardiopolmonare, la massima diffusione delle tecniche di primo soccorso e percorsi formativi ed informativi, nonché campagne di comunicazione e sensibilizzazione volti a preparare il maggior numero di persone sulle tecniche anzidette.

- **L'articolo 2** (Destinatari) stabilisce che gli interventi della legge sono rivolti alle famiglie dei minori nonché, d'intesa con le istituzioni scolastiche, al personale scolastico docente e non docente operante nel territorio regionale.

- **L'articolo 3** (Percorsi formativi ed informativi e campagne di comunicazione) individua gli interventi di promozione attribuiti alla Regione.

- **L'articolo 4** (Premialità) prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi di gara e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole.

- **L'articolo 5** (Giornata regionale sulle tecniche di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare) istituisce la giornata regionale dedicata alla diffusione della conoscenza delle tecniche di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

- **L'articolo 7** (*Clausola valutativa*) stabilisce che la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno dal secondo anno dall'entrata in vigore della legge, presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione dedicata.
- **L'articolo 8** (*Norma finanziaria*) autorizza per gli interventi previsti dalla legge, per l'anno 2020, la spesa di euro **20.000,00** alla cui copertura mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA".
- **L'articolo 8, ai commi 3 e 4**, stabilisce che a decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di approvazione dei rispettivi bilanci e che la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta che la copertura è individuata come rappresentato nel seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari:

Spesa prevista dalla legge					Copertura			
MISSIONE/ Programma	CAPITOLO	Spesa 2020 prevista dalla legge	2021	2022	MISSIONE	PROG	CAPITOLO	DISPONIBILITA' ALLA DATA DI APPROVAZIONE
13/02	CNI	20.000,00	Legge di bilancio	Legge di bilancio	20	01	2200110003	45.530,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173

Nel prospetto si precisa che, per l'anno 2020, la nuova spesa di euro **20.000,00** trova copertura mediante riduzione dello stanziamento già iscritto, per pari importo, a carico del capitolo 2200110003 ("Fondo di riserva per le spese impreviste"), Missione 20, Programma 01 del bilancio di previsione 2020/2022.

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

19.1. - INCONGRUENZA DATO. Con riferimento al prospetto che precede, dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione (*Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020*), alla data del 3 agosto 2020, risultano - per l'anno

2020 - al citato capitolo 2200110003, lo stanziamento di euro **65.530,00** (*in luogo dell'importo di euro 45.530,00*) e nessun impegno.

19.1.R. - Si tratta effettivamente di un errore nella scheda tecnico-finanziaria.

19.1.C. - Si prende atto della risposta formulata.

19.1.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "*f. Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla scheda 19.1, si precisa che il dato della disponibilità del capitolo 2200110003 comunicato dalla Giunta alla commissione consiliare teneva conto di una variazione in corso di approvazione con la proposta di legge 383/2020 (divenuta poi L.R. 46/2020). Infatti con la proposta di legge 383/2020 il capitolo 2200110003 veniva ridotto di euro 20.000,00 pertanto, al fine di fornire lo stanziamento disponibile al netto delle riduzioni in corso di approvazione, è stato comunicato l'importo di euro 45.530,00.*"

19.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE. Dal prospetto che precede non si evince il capitolo di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dal capitolo 2200110003. Al riguardo, ferme le osservazioni formulate in prospettiva *ex-ante*, risulterebbe utile la trasmissione di un prospetto di raccordo tra la legge regionale e il capitolo di nuova istituzione, con l'indicazione della delibera di Giunta approvativa della corrispondente variazione al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.

19.2.R. - Si veda l'osservazione relativa al punto 8.3 (**8.3.R.** - *In futuro si specificherà nella relazione tecnico-finanziaria la compatibilità dell'opzione con la programmazione finanziaria regionale.*).

19.2.C. - Si prende atto della risposta formulata e della indicazione della DGR approvativa della corrispondente variazione al Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022 (*cfr. infra*).

19.3. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' OTTENUTE DALLA RIDUZIONE DI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. Pur constatata la disponibilità 2020 del predetto capitolo, la Relazione tecnico-finanziaria non indica le ragioni che consentono la riduzione rispetto alle risorse originariamente destinate - sulla base della legislazione vigente - allo specifico capitolo "*Fondo di riserva per le spese impreviste*". Anche prendendosi atto delle motivazioni addotte, nell'ambito dell'istruttoria afferente il referto precedente, argomentanti per la riconducibilità delle riduzioni del "*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*" alla fattispecie indicata alla lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 17 della legge n. 196/2009 (*Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa*), deve in ogni caso rimarcarsi la specifica funzione anche del

“Fondo di riserva per le spese impreviste” - la cui disponibilità risulta per l'effetto sensibilmente ridotta alla data di approvazione della legge - nella prospettiva del perseguimento dei complessivi equilibri del bilancio regionale.

19.3.R. - La Giunta regionale con deliberazione n. 1497/2020, ha istituito, in attuazione della legge, il capitolo 2130210166 (*Spese per diffusione delle tecniche salvavita di cui alla legge regionale 3 agosto 2020, n. 39*), con lo stanziamento di euro 20.000,00.

19.3.C. - Si rileva che non si è fornita risposta all'osservazione concernente la specificità del capitolo *“Fondo di riserva per le spese impreviste”*. Al riguardo è appena il caso di richiamare che il predetto Fondo ha la funzione di assicurare, nei limiti delle disponibilità del medesimo, le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare eventi eccezionali e non prevedibili al momento della programmazione finanziaria di bilancio e deve considerarsi uno strumento del tutto eccezionale rispetto agli ordinari istituti della flessibilità di bilancio previsti dalla normativa contabile vigente, attraverso i quali le Amministrazioni possono modificare le proprie dotazioni iniziali di bilancio; in particolare, l'imprevedibilità della spesa non può essere considerata in termini *“assoluti”*, ma deve essere legata ad accadimenti del tutto aleatori ed occasionali per i quali sia preclusa qualsiasi attività programmatica di valenza autorizzativa; posto che l'attività legislativa integra la massima espressione di attività programmatica di valenza autorizzativa, perplessità derivano dalla constatazione del depotenziamento del Fondo destinato a fronteggiare, con immediatezza, a cura dell'apparato amministrativo, l'insorgenza di eventi straordinari.

19.3.D. - Deduzioni - Giunta regionale: *“a. In base all'attuale assetto dei rapporti tra Giunta regionale e Consiglio regionale, nel caso di proposte di legge ad iniziativa consiliare, l'individuazione della copertura finanziaria dell'onere autorizzato dalla legge (generalmente consistente nella riduzione di uno stanziamento di spesa già appostato in bilancio) e la predisposizione della relazione tecnico finanziaria sono attività svolte dal medesimo Consiglio regionale. Nell'ambito di tale procedura, la commissione consiliare competente in materia di bilancio chiede al Servizio Risorse finanziarie e bilancio della Giunta di verificare la disponibilità degli stanziamenti dei capitoli di spesa individuati come copertura. Il Servizio Risorse finanziarie e bilancio provvede quindi a comunicare alla commissione consiliare la disponibilità risultante dalla gestione a carico dei capitoli indicati (cioè l'entità degli stanziamenti al netto degli impegni e del Fondo pluriennale vincolato), segnalando contestualmente al*

dirigente responsabile del capitolo di copertura la riduzione in corso di approvazione. In tale fase il dirigente responsabile del capitolo indicato a copertura dei nuovi oneri può, se necessario, segnalare direttamente alla commissione consiliare l'eventuale impossibilità di utilizzo di quote di stanziamento. Non è quindi attribuito al Servizio Risorse finanziarie e bilancio il compito di comunicare al Consiglio regionale se la sussistenza di eccedenze sugli stanziamenti posti a copertura derivino da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o di altri fattori. Tali informazioni possono essere acquisite direttamente dalla commissione consiliare nell'ambito di interlocuzioni con i dirigenti della Giunta responsabili dei capitoli posti a copertura". **d.** *Riguardo all'utilizzo di specifici capitoli, ed in particolare dei capitoli 2010310011 "Fitto locali spesa obbligatoria", 22001110002 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" e 2200110003 "Fondo di riserva per le spese impreviste", per la copertura di oneri autorizzati dalle leggi, si conferma quanto già riferito per il punto a, ovvero che nell'ambito di leggi di iniziativa consiliare l'individuazione di tali capitoli come copertura degli oneri autorizzati è effettuata dal Consiglio regionale. La Giunta regionale ha invece il compito di comunicare alla commissione consiliare (i) la disponibilità finanziaria a carico dei capitoli individuati come copertura (tramite il Servizio Risorse finanziarie e bilancio) e (ii) l'eventuale impossibilità di utilizzo di quote di stanziamento di tali capitoli (tramite le strutture regionali assegnatarie dei capitoli)".*

20. - Legge regionale 3 agosto 2020, n. 41 “Interventi a favore delle aree montane disagiate e disposizioni in materia di turismo” (B.U.R.M. 6 agosto 2020, n. 71)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 358/2020). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173 (*modificato rispetto al testo della proposta*), la relazione illustrativa alla citata Pdl con l'allegata scheda economico-finanziaria, la proposta della II Commissione permanente (*con osservazioni*), i pareri del Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro (*senza osservazioni*), del Consiglio delle Autonomie locali (*con osservazioni*), della I Commissione assembleare (*modificativa*), la scheda di analisi tecnico-normativa, la relazione tecnico finanziaria sul testo della Pdl modificato dalla II Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

La finalità perseguita dalla legge è il sostegno alle “attività commerciali e i servizi minimi indispensabili nei Comuni facenti parte delle Unioni montane del territorio marchigiano, al fine di contrastare lo spopolamento dei centri abitati e delle frazioni e di valorizzare il capitale naturale del territorio”.

- **L'articolo 2** (*Interventi*) elenca le tipologie degli interventi che possono essere realizzati in applicazione della legge, tra cui quello della concessione di contributi alle Unioni montane per garantire la presenza sul territorio di servizi polifunzionali attraverso centri multiservizi.

- **L'articolo 3** (*Modalità attuative*) demanda alla Giunta regionale l'adozione con cadenza biennale delle disposizioni riguardanti, in particolare, i criteri di riparto delle risorse regionali fra le Unioni montane, la formazione di graduatorie dei progetti ammissibili da parte di ciascuna Unione montana, la presentazione delle domande, il tasso di contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e liquidazione dei relativi contributi.

- **L'articolo 6** (*Disposizioni transitorie*) prevede, tra l'altro, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotti gli opportuni provvedimenti per integrare la formazione delle guide naturalistiche o ambientali escursionistiche di cui all'articolo 46 della medesima legge regionale n. 9/2006.

- **L'articolo 7** (*Disposizioni finanziarie*) quantifica in euro **200.000,00**, per l'anno 2020, le spese derivanti dall'attuazione della legge e ne stabilisce la copertura mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Programma 01, e contestuale riduzione, per euro 110.000,00, degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Programma 01 e, per euro 90.000,00, degli stanziamenti iscritti nella Missione 7, Programma 01.

- **L'articolo 7, ai commi 2 e 3**, prevede che per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio e che la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico necessarie.

La legge è stata modificata dalla legge n. 49/2020 ("*Assestamento del bilancio 2020/2022*").

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta che la copertura è individuata come rappresentato nel seguente prospetto di sintesi degli effetti finanziari:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE					COPERTURA							
Missione/ program- ma	Capito- lo	2020	2021	2022	Mission e/ progra mma	Capitolo	2020 Disponibili- tà al 17/07	2021	2022	Fonte finanzia- mento	Tabella di autorizzazio- ne	Servizio gestore
14/01	CNI	200.000,00										
		110.000,00			14/1	2140110153	220.357,85			regionale	C	P.F. credito cooperative commercio
		90.000,00			7/1	2070110324	130.000,00			regionale	C	Servizio sviluppo e valorizzazione delle Marche

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173

Il prospetto, ancorché non correttamente strutturato (*gli importi concernenti la "copertura" sono stati riportati nella sezione della "spesa prevista dalla legge"*), precisa che il contributo di euro 200.000,00 trova copertura, per euro 110.000,00, mediante la riduzione di stanziamenti iscritti nel capitolo 2140110153 ("*Contributi per abbattimento costi relativi all'emissione di minibond*"), Missione 14, Programma 01 e, per euro 90.000,00, mediante la riduzione di stanziamenti iscritti nel capitolo 2070110324 ("*Contributo alla valorizzazione e promozione delle Gran Fondo della Regione Marche – Spesa corrente CNI/2020*"), Missione 7, Programma 01.

La Relazione tecnico finanziaria, con riferimento all'articolo 7, precisa inoltre che "*L'articolo autorizza il limite massimo di spesa e la relativa copertura, per l'anno 2020, rinviando, trattandosi di*

spesa non obbligatoria, alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive al triennio considerato per la quota di finanziamento relativa alle risorse regionali. Effetti finanziari: le coperture sono indicate nella tabella sulla base della disponibilità accertata dal Servizio bilancio della Giunta regionale alla data di espressione del parere da parte della competente Commissione assembleare".

L'articolo 9, della successiva legge n. 49/2020, ha modificato il precitato articolo 7, riducendo l'autorizzazione di spesa, per l'anno 2020, da euro 200.000,00 a euro 10.000,00 con copertura a valere sulle risorse già iscritte nella missione 14, Programma 01, del bilancio 2020/2022, annualità 2020 (*n.d.r.: i relativi approfondimenti saranno svolti nell'ambito dell'esame della legge n. 49/2020*).

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

20.1. - SPECIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' A VALERE SUGLI STANZIAMENTI GIÀ ESISTENTI. Con riferimento all'articolo 5, dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione (*Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020*), alla data del 3 agosto 2020, risultano sui capitoli 2140110153 e 2070110324 - per l'anno 2020 - i seguenti stanziamenti e impegni.

Capitolo	Stanziamenti	Impegni
2140110153	220.357,85	0,00
2070110324	130.000,00	0,00

Si prende atto della riduzione dello stanziamento di bilancio già esistente, ai fini della copertura disposta della nuova legge, in base a esigenza legislativamente valutata per l'effetto determinante una riprogrammazione della spesa regionale.

20.1.R. - La risposta non formula riscontri.

20.1.C. - Con l'osservazione non venivano proposte problematiche.

20.2. - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE OVVERO DI PERTINENZA DELLA NUOVA SPESA. Dal prospetto che precede non si evince il capitolo di

nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dai capitoli 2140110153 e 2070110324. Al riguardo, in ragione dell'avvenuta modificazione, in riduzione del contributo, dell'articolo 7 della legge non si formula la richiesta di trasmissione di un prospetto di raccordo tra la legge regionale e il capitolo di nuova istituzione, con riferimento alla legge all'esame.

20.2.R. -La risposta non formula riscontri.

20.2.C. - Con l'osservazione si è prospettata una problematica superata dalla riduzione degli oneri previsti dalla legge a opera di una norma regionale successiva.

20.3. - RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Si prende atto che nella precitata Relazione si esplicita che la quantificazione dei nuovi oneri (euro 200.000,00) rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa. Risulterebbe opportuna la specificazione nella Relazione, in detti casi, della compatibilità di detta opzione con la programmazione finanziaria regionale.

20.3.R. - La risposta non formula riscontri.

20.3.C. - Nell'osservazione non venivano prospettate problematiche. Con riferimento alla tecnica del "tetto di spesa": *"si ritiene che vada, comunque, illustrato, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto a intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate"* (rif.: Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8/2021/INPR "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali", capo 4.8. "Tetto di spesa", p. 11).

21. - Legge regionale 3 agosto 2020, n. 43 "Ratifica delle deliberazioni di giunta regionale n. 729 del 15 giugno 2020 e n. 876 del 6 luglio 2020. Disposizioni urgenti in materia finanziaria ed istituzionale" (B.U.R.M. 3 agosto 2020, n. 70 - errata corrige in BUR n. 80 del 3 settembre 2020)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 369/2020). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172 (con modificazioni rispetto al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl, la Proposta della I Commissione permanente (modificativa), i pareri (senza osservazioni) del Consiglio delle Autonomie locali e del Consiglio Regionale dell'Economia e del lavoro, la relazione tecnico finanziaria sul testo approvato dalla I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

Finalità della legge sono la ratifica delle deliberazioni di Giunta regionale n. 729 del 15 giugno 2020 e n. 876 del 6 luglio 2020 [apportanti variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, unitamente alla modifica della legge regionale n. 20/2020, in conformità con quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 109 del decreto-legge n. 18/2020 ("Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Covid-19"), la modifica della legge n. 20/2020 ("Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche") nonché la modifica di ulteriori disposizioni regionali disciplinanti materie diverse.

- **L'articolo 1** ratifica le predette deliberazioni di Giunta. La delibera di Giunta regionale n. 729/2020 ha autorizzato variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 e alla legge regionale n. 20/2020; dal documento istruttorio allegato alla prima si evince che, sulla base di dichiarazioni di Dirigenti relative alla utilizzabilità di talune poste di avanzo vincolate per l'emergenza Covid-19 (trattandosi di poste di avanzo vincolato riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione di somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni), si è reso necessario intervenire sulla legge regionale n. 20/2020, al fine di modificare le poste di

avanzo vincolato confluite nel capitolo 2200310089 (*"Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19"*, istituito dalla stessa legge n. 20/2020), con una variazione in aumento di euro 9.537.994,36, modificandosi di conseguenza in euro 68.170.111,56 lo stanziamento del precitato capitolo. Anche la delibera regionale n. 876/2020 ha autorizzato la variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e alla legge regionale n. 20/2020; dal documento istruttorio allegato alla prima si evince che, sulla base di quanto dichiarato dal Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione (*circa l'utilizzabilità di alcune poste di avanzo vincolate per l'emergenza Covid, trattandosi di poste di avanzo vincolato riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione di somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni*), si è reso necessario intervenire sulla legge regionale n. 20/2020, al fine di modificare le poste di avanzo vincolato confluite nel medesimo capitolo 2200310089, con una variazione in aumento di a euro 2.622.124,45.

- **L'articolo 2** (*Disposizioni finanziarie*), approva le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 riportate nell'allegato B della legge.

- **L'articolo 3** (*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20/2020*), comma 2, incrementa il *"Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19"* (di cui all'articolo 2 della legge n. 20/2020, la dotazione veniva originariamente stabilita in euro 58.632,117,20) per euro **9.537.994,36** e per euro **2.622.124,45**; la copertura della spesa di euro **9.537.994,36** viene garantita per euro 2.308,20 dalle quote di avanzo vincolato già iscritte con la legge regionale n. 11/2020 a carico della Missione 20, Programma 3 e, per la restante parte, dalle riduzione delle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della *"Tabella 1 bis. Ratifica DGR 729/2020"*, allegata alla legge; la copertura della spesa di euro **2.622.124,45** viene garantita dalla riduzione delle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della *"Tabella 1 ter. Ratifica DGR 876/2020"*, allegata alla legge.

- **L'articolo 3, comma 3**, istituisce il *"Fondo di Emergenza Covid-19 settore Cultura"* con risorse stabilite in euro **518.697,13** per il 2020 ed euro **51.429,85** per il 2021 mediante iscrizione a carico della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 dello Stato di previsione della spesa del bilancio

2020/2022; il Fondo trova copertura per euro 518.697,13 nelle risorse già iscritte per il 2020 e per euro 51.429,885, per il 2021, a carico della Missione 5, Programma 2, Titolo 1.

- **L'articolo 5** (*Modifica alla legge regionale n. 15/1997*) modifica il tributo speciale per deposito in discarica di rifiuti relativi a procedimenti di bonifica di siti contaminati.

- **L'articolo 6** (*Modifica alle leggi regionali n. 41/2019 e n. 42/2019*) apporta le variazioni di cui alla tabella H della legge alla tabella C della legge di stabilità 2020 e le variazioni di cui alla tabella I della legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2020/2022;

- **L'articolo 10** (*Riduzione dell'aliquota IRAP per le ASP – Aziende pubbliche di servizi alla persona*) riduce alle predette Aziende l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 3,9 per cento, relativamente alle attività istituzionali esercitate; il minor gettito [*stimato in euro 394.373,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020/2022 e computato sullo stanziamento iscritto al Titolo 1 ("Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa")*] si dispone trovare copertura mediante contestuale riduzione degli stanziamenti già iscritti:

- per l'anno 2021: per euro **76.000,00** a carico della Missione 01, Programma 02, titolo 1; per euro 183.671,19 a carico della Missione 12, Programma 02, Titolo 1; per euro 34.699,81 a carico della Missione 18, Programma 01, Titolo 1;

- per l'anno 2022: per euro **263.000,00** a carico della Missione 01, Programma 01, Titolo 1; per euro 100.000,00 a carico della Missione 01, Programma 02, Titolo 1, euro 31.371,00 a carico della Missione 18, Programma 01, Titolo 1.

- **L'articolo 11** (*Contributo straordinario per il Comune di Monte Grimano Terme*) riconosce al Comune predetto il contributo di euro **80.000,00**, per fare fronte a un disavanzo originato da crediti inesigibili; alla copertura degli oneri si provvede con incremento delle risorse iscritte a carico della Missione 12, programma 01 e contestuale riduzione delle risorse iscritte nella Missione 14, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022; la Giunta è autorizzata a effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

- **L'articolo 12** (*Contributi straordinari ai comuni di minor dimensione demografica*) riconosce un contributo straordinario ai Comuni di popolazione inferiore ai 3.500,00 abitanti in situazione di dissesto, per un spesa autorizzata per l'anno 2021 di euro **250.000,00** da iscrivere nella Missione 18, Programma 01; alla copertura si provvede con la riduzione di euro 250.000,00

degli stanziamenti iscritti per l'anno 2021 nella Missione 12, Programma 02; la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta le coperture con i prospetti relativi:

all'articolo 3, comma 2 (*risorse del Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico, incremento pari a euro 9.537.994,36*): la disposizione individua la copertura della spesa mediante riduzioni delle economie vincolate già iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della "Tabella 1 bis. Ratifica DGR 729/2020" allegata alla legge (euro 9.535.686,16) e della quota riscritta dalla legge medesima (per euro 2.308,20) che affluiscono pertanto al Fondo straordinario (cfr. il prospetto, per economia espositiva riportato nelle osservazioni);

all'articolo 3, comma 2 (*risorse del Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico, ulteriore incremento pari a euro 2.622.124,45*): la disposizione individua la copertura della spesa mediante riduzioni delle economie vincolate già iscritte a carico delle Missioni e dei Programmi della "Tabella 1 ter. Ratifica DGR 876/2020" allegata alla legge che affluiscono pertanto al Fondo straordinario (cfr. il prospetto, per economia espositiva riportato nelle osservazioni);

all'articolo 3, comma 3 (*istituzione del "Fondo di emergenza Covid-19 settore Cultura", incremento pari a euro 518.697,13 per l'anno 2020 ed euro 51.429,85 per l'anno 2021*): la disposizione individua la copertura della spesa mediante contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti "(disponibili dalla data della variazione)" dei capitoli già iscritti nel bilancio in vigore (cfr. il prospetto relativo, per economia espositiva riportato nelle osservazioni);

all'articolo 10 (*Riduzione dell'aliquota IRAP per le ASP, stimata in euro 394.371,00 per l'anno 2021 ed euro 394.371,00 per l'anno 2022*): la copertura della spesa è attuata con la contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti "(disponibili dalla data della variazione)" dei capitoli già iscritti nel bilancio in vigore individuati dal comma 4 della disposizione medesima:

Missione/ Programma	N. Capitolo	Denominazione	2020	2021	2022
1/01	2010110028	Contributi ad enti ed amministrazioni locali per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante - CNI/SIOPE/10	0	13.000,00	0

1/01	2010110035	Contributi a soggetti privati per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante - CNI/04	0	63.000,00	63.000,00
1/01	2010110081	Spese per la convenzione con le agenzie di stampa nazionali - banche dati e pubblicazioni on-line	0	0	200.000,00
1/01	2010210005	Supporto alle attività della segreteria generale, acquisizione servizi	0	100.000,00	100.000,00
12/02	2120210045	Fondo di solidarietà per le spese di residenzialità di utenti incapienti - trasferimenti correnti ai Comuni	0	183.671,19	0
18/01	2180110010	Trasferimento fondi per il personale transitato ai comuni ex d.lgs. 112/98	0	34.699,81	31.371,00
TOTALE			0	394.371,00	394.371,00

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172

all'articolo 11 (Contributo straordinario per il Comune di Monte Gramano Terme, quantificato in euro **80.000,00** per l'anno 2020 ed euro **394.371,00** per l'anno 2022); la copertura della spesa per l'anno 2020 è attuata con la riduzione, di pari importo, delle risorse iscritte a carico del capitolo 2140110153 ("Contributi per abbattimento costi relativi all'emissione di minibond"):

Nuovi interventi			copertura		
capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
CNI/ corrente	80.000,00				
2140110153			-80.000,00		

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172

all'articolo 12 (Contributi straordinari ai Comuni di minor dimensione demografica, quantificati in complessivi euro **250.000,00** per l'anno 2021): la copertura della spesa è attuata con la riduzione, di pari importo, delle risorse iscritte a carico del capitolo 2120210045 ("Fondo di solidarietà per le spese di residenzialità utenti incapienti - trasferimento correnti ai Comuni"):

Nuovi interventi			copertura		
capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
CNI/ corrente		250.000,00			
2120210045				-250.000,00	

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172

La Relazione tecnico-finanziaria, ulteriormente, con riferimento:

- all'articolo 5 della legge: attesta che la riduzione del tributo relativo ai rifiuti connessi ai procedimenti di bonifica si applica a quantitativi molto limitati, per cui "si stima che la riduzione del tributo possa essere compensata dai maggiori quantitativi che potrebbero derivare dall'effetto di incentivazione prodotto dalla normativa";
- all'articolo 6 della legge: attesta che gli oneri derivanti dalle modifiche apportate dalla tabella H, della legge, alla tabella C della legge di stabilità 2020 sono compensati dalle variazioni apportate dalla tabella I, della legge, allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 1 e 2 della legge approvativa del bilancio di previsione 2020/2022.

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

21.1. – RIDUZIONE DI STANZIAMENTI DI BILANCIO A VALERE SU CAPITOLI INCAPIENTI.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione (*Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020*), alla data del 3 agosto 2020, risultano - per l'anno 2020 - sui capitoli riguardati dalle riduzioni delle economie vincolate già reiscritte a carico dei capitoli delle Missioni e dei Programmi della "Tabella 1 bis. Ratifica DGR 729/2020" (per complessivi euro **9.535.686,16**, quale quota parte dell'importo di euro 9.537.994,36 integrante un primo incremento del Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico), i seguenti stanziamenti e impegni, per la determinazione della disponibilità sulla cui base rapportare le riduzioni stabilite dalla legge:

Capitolo (*)	Denominazione	Stanziamenti competenza 2020 al 3.8.2020 (**)	Impegni competenza 2020 al 3.8.2020 (**)	Riduzione stanziamenti disponibili Anno 2020 (*)
2040710004	Spese per contributo per il diritto allo studio-studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui all'art. 1 del d.l. 104/2013 conv. in l. 128/2013 - trasferimenti correnti a enti locali	0,00	0,00	-190.114,03
2040710003	Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo di cui all'art. 27 della l. 23.12.1998, n. 448	2.000.501,90	0,00	-4.048.188,39
2160320040	Sostegno alle imprese agricole delle aree colpite dal sisma - cni/2018 rif. 2160320032 s_cni/20	5.000.000,00	0,00	-4.393.461,06

2160310023	Spese per l'attuazione del piano di sviluppo rurale 2014- 2020 - quota di cofinanziamento regionale - spese correnti	100.000,00	100.000,00	-6.538,94
2160110101	Trasf. agli enti della quota riferita alla tassa sulle concessioni reg. abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi per lo svolgimento e la realizzazione delle attività e funzioni di cui alla lr 5/2013	238.000,00	182.788,72	-100.000,00
2160110106	Fondo regionale per gli interventi di cui all'art. 20 della l.r. 7/95 - amministrazioni locali	0,00	0,00	-10.617,83
2160210006	Spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, per iniziative tecniche di ricerca in materia di caccia e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della regione - cni/11	50.000,00	0,00	-84.056,42
2160210016	Fondo regionale per la prevenzione e risarcimento danni provocati dalla fauna e dalla caccia - amministrazioni locali (l.r. 7/95 art. 34) - art. 41, co. 3, lett d)	0,00	0,00	-34.321,71
2160210019	Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale - amministrazione centrale - cni/siope/09	0,00	0,00	-32.493,93
2160210020	Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale - trasferimento ad amministrazioni locali - cni/siope/10	0,00	0,00	-14.729,77
2160210029	Concessione di contributi alle associazioni venatorie per l'organizzazione di interventi in materia di gestione faunistica e per la realizzazione di convegni e seminari in materia di caccia - art. 41, co. 3, lett f)	80.000,00	0,00	-176.321,26
2160210035	Assegnazione di fondi agli ambiti territoriali di caccia per interventi in campo faunistico e venatorio nonché per iniziative tecniche di ricerca in materia di caccia - cni/siope/06	0,00	0,00	-27.089,58
2160210037	Concessione di contributi alle associazioni e/o organizzazioni private finalizzati ad iniziative di sostegno della cultura e delle tradizioni faunistico-venatorie regionali - cni/12	20.000,00	0,00	-6.411,76
2160210038	Fondo regionale per le spese sostenute dagli ambiti territoriali di caccia per l'esercizio di altre funzioni (art. 41, comma 3, lettera e lr 7/95) - cni/12	0,00	0,00	-75.400,66
2160210041	Spese in materia di gestione faunistico venatoria - acquisto stampati specialistici l.r. 7/95	40.000,00	22.948,20	-28.715,97
2160210042	Spese in materia di tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria l.r. 7/95 - iniziative di promozione e rappresentanza della regione	0,00	0,00	-15.000,00
2160210045	Fondo per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale - art. 34bis l.r. n. 7/95	0,00	0,00	-149.639,74
2160210053	Soccorso e riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà - risorse assegnate alle province (art. 26bis, l.r. n. 7/95 - art. 9, l.r. n. 18/2016)	70.000,00	0,00	-41.012,29

2160210061	Trasferimenti correnti ai comuni per il rilascio dei tesserini venatori	0,00	0,00	-74.544,53
2160210062	Indennità di presenza per i componenti di commissione d'esame per l'abilitazione venatoria- art. 28 l.r. 7/95.	25.000,00	1.063,00	-23.225,91
2160210063	Irap per indennità di presenza per i componenti di commissione d'esame per l'abilitazione venatoria- art. 28 l.r. 7/95.	Non ricercabile	Non ricercabile	-3.802,38
2200310027	Fondo accantonamento risorse vincolate esercizi precedenti - quota corrente indisponibile ai sensi art.1, c.468-bis l.232/2016	40.951.159,81	0,00	-2.308,20
	totale complessivo			-9.537.994,36

(*) Fonte: dati dalla relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172

(**) Fonte: dati dal Cruscotto di Business Intelligence della Regione Marche

Nel segnalare la non ricercabilità dei dati relativi al capitolo 2160210063, si rileva che numerosi capitoli non presenterebbero, alla data del 3 agosto 2020, disponibilità sulle quali effettuare le riduzioni a fini di copertura autorizzate dalla legge.

21.1.R. - Si precisa che le riduzioni evidenziate nella legge sono quelle relative alla D.G.R. 729/2020 ratificata con la L.R. 43/2020, in conformità al c. 2 bis dell'art. 109 del D.L. 18/2020. La D.G.R. 729/2020 è stata approvata il 15/6/2020, conseguentemente nella stessa data sono state approvate, con la D.G.R. 731/2020, anche le variazioni (per capitoli) al Bilancio finanziario gestionale. Pertanto in sede di verifica del 3/8/2020 non era possibile verificare la sussistenza della disponibilità (*già ridotta con le delibere del 15/6/2020*).

Con riferimento al capitolo 2160210063, si precisa che lo stesso non era selezionabile all'interno Cruscotto di B.I. per la fruizione dei dati contabili della Regione Marche per un problema informatico dovuto alla presenza di un particolare carattere inserito nella descrizione del capitolo. Il problema attualmente è stato risolto mediante una modifica del sistema: ora il capitolo 2160210063 risulta selezionabile.

21.1.C. - Nel prendere atto delle risposte formulate e si raccomanda la fruibilità informatica dei dati contabili della Regione messi a disposizione della Sezione di controllo.

21.1.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "e. Riguardo alla necessità di una adeguata fruibilità informatica dei dati contabili, si conferma che si procederà implementare nel Cruscotto di Business Intelligence le modifiche richieste."

21.2. - RIDUZIONE DI STANZIAMENTI DI BILANCIO A VALERE SU CAPITOLI INCAPIENTI.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione (*Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020*), alla data del 3 agosto 2020, risultano - per l'anno 2020 - sui capitoli riguardati dalle riduzioni delle economie vincolate già reiscritte a carico dei capitoli delle Missioni e dei Programmi della "Tabella 1 ter. Ratifica DGR 876/2020" (per complessivi euro **2.622.124,45**, integranti il secondo incremento del Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico, autorizzato dalla medesima disposizione), i seguenti stanziamenti e impegni, per la determinazione della disponibilità sulla cui base riportare le riduzioni stabilite dalla legge:

Capitolo (*)	Denominazione	Stanziamenti competenza 2020 al 3.8.2020 (**)	Impegni competenza 2020 al 3.8.2020 (**)	Riduzione stanziamenti disponibili Anno 2020 (*)
2140130001	Fondo di rotazione-titolo I - l. 49/95 - legge "Marcora" gestione statale - ***cfr 40304023	0,00	0,00	-71.840,09
2140130002	Fondo di rotazione -Titolo I - l. 49/95 - legge "Marcora" gestione regionale - ***cfr 40501007 - cni/07	0,00	0,00	-2.550.284,36
	totale complessivo			2.622.124,45

(*) Fonte: dati dalla relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172

(**) Fonte: dati dal Cruscotto di Business Intelligence della Regione Marche

Si rileva che entrambi i capitoli riguardati dalle riduzioni non risulterebbero presentare, alla data del 3 agosto 2020, disponibilità a fini di copertura degli oneri autorizzati dalla legge.

21.2.R. - Si precisa che le riduzioni evidenziate nella legge sono quelle relative alla D.G.R. 876/2020 ratificata con la L.R. 43/2020, in conformità al c. 2 bis dell'art. 109 del D.L. 18/2020. La D.G.R. 876/2020 è stata approvata il 6/7/2020, conseguentemente nella stessa data sono state approvate, con la D.G.R. 878/2020, anche le variazioni (*per capitoli*) al Bilancio finanziario gestionale. Pertanto in sede di verifica del 3/8/2020 non era possibile verificare la sussistenza della disponibilità (*già ridotta con le delibere del 6/7/2020*).

21.2.C. - Si prende atto della risposta formulata e si raccomanda la fruibilità informatica dei dati contabili della Regione messi a disposizione della Sezione di controllo.

21.2.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "e. Riguardo alla necessità di una adeguata fruibilità informatica dei dati contabili, si conferma che si procederà implementare nel Cruscotto di Business Intelligence le modifiche richieste."

21.3 - RIDUZIONE DI STANZIAMENTI DI BILANCIO A VALERE SU CAPITOLI INCAPIENTI.

Con riferimento all'articolo 3, comma 3, dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione (*Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020*), alla data del 3 agosto 2020, risultano - per l'anno 2020 - sui capitoli riguardati dalle riduzioni delle economie vincolate già reiscritte a carico dei capitoli della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 (*per complessivi euro 518.697,13, integranti la dotazione 2020 dell'istituto Fondo di emergenza Covid-19 settore Cultura*), i seguenti stanziamenti e impegni, per la determinazione della disponibilità sulla cui base rapportare le riduzioni stabilite dalla legge:

Capitolo (*)	Denominazione	Stanziamenti competenza 2020 al 3.8.2020 (**)	Impegni competenza 2020 al 3.8.2020 (**)	Riduzione stanziamenti disponibili Anno 2020 (*)
2050210246	Contributi per la realizzazione di progetti culturali - lr 11/2009 - trasferimenti correnti a unioni montane (unioni di comuni) - fondi regionali - spesa corrente cni/2019	0,00	0,00	-41.000,00
2050210095	Contributi per i progetti locali in materia di spettacolo - lr 11/2009 - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	247.058,00	247.058,00	-2.942,00
2050210048	Fondo per gli interventi regionali nei settori delle attività e dei beni culturali - amministrazioni locali - cni/siope/07 - trasferimenti correnti a comuni - ex 53101117	1.283.109,85	1.152.109,85	-45.000,00
2050210031	Fondo per gli interventi regionali nei settori delle attività e dei beni culturali (altri soggetti) - cni/siope/06	921.984,58	772.317,15	-38.884,98
2050210288	L.R. 4/2010 - progetto speciale "Fabriano città della carta fatta a mano e delle filigrana" - fondi regionali - trasferimenti correnti ai comuni	0,00	0,00	-20.000,00
2050210098	Contributi per gli istituti ed i luoghi della cultura - lr 4/2010 art. 15 - trasferimenti correnti a comuni	399.129,85	399.129,85	-105.870,15
2050210005	Spese per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di beni ed attività culturali	20.000,00	0,00	-92.000,00
2050210125	Sostegno alle attività dell'osservatorio per la cultura - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - fondi regionali	0,00	0,00	-7.000,00
2050210113	L.r. 4/2010. fondo per interventi regionali nei settori dei beni e delle attività culturali - indennità di missione e trasferta - cni/2017	0,00	0,00	-2.000,00
2050210036	Fondo regionale per il sostegno del cinema e dell'audiovisivo - trasferimento ad altri soggetti - cni/09	553.629,47	394.745,17	-119.000,00

2050210267	Contributo all'università della terza età di Castelfidardo per progetto "Ricordanza" - fondi regionali - spesa corrente - cni/2019	0,00	0,00	-5.000,00
2050210069	Spese per la realizzazione del progetto interregionale residenze - quota regionale	10.000,00	10.000,00	-40.000,00
	totale complessivo			-518.697,13

(*) Fonte: dati dalla relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172

(**) Fonte: dati dal Cruscotto di Business Intelligence della Regione Marche

Si rileva che risulterebbero numerosi i capitoli che non presentano, alla data del 3 agosto 2020, disponibilità a fini di copertura degli oneri autorizzati dalla legge.

21.3.R. - Si precisa che le riduzioni evidenziate nella legge sono quelle relative alla D.G.R. 729/2020 ratificata con la L.R. 43/2020, in conformità al c. 2 bis dell'art. 109 del D.L. 18/2020. La D.G.R. 729/2020 è stata approvata il 15/6/2020, conseguentemente nella stessa data sono state approvate, con la D.G.R. 731/2020, anche le variazioni (*per capitoli*) al Bilancio finanziario gestionale. Pertanto in sede di verifica del 3/8/2020 non era possibile verificare la sussistenza della disponibilità (*già ridotta con le delibere del 15/6/2020*).

21.3.C. - Si prende atto della risposta formulata e si raccomanda la fruibilità informatica dei dati contabili della Regione messi a disposizione della Sezione di controllo.

21.3.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "*e. Riguardo alla necessità di una adeguata fruibilità informatica dei dati contabili, si conferma che si procederà implementare nel Cruscotto di Business Intelligence le modifiche richieste.*".

21.4. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA COPERTURA DI MINORI ENTRATE AUTORIZZATE DALLA LEGGE. La Relazione tecnico-finanziaria, con riferimento all'articolo 5, senza formulare alcun parametro al riguardo concretamente valutabile, attesta che la riduzione autorizzata dalla legge dello specifico tributo determinerebbe una maggiore applicazione del medesimo con effetto finanziario compensativo.

21.4.R. - La struttura regionale competente ha evidenziato come l'effetto finanziario della riduzione possa essere compensato dall'effetto indiretto di aumento dell'incremento dei quantitativi. Ha inoltre precisato che la modifica normativa concernente il tributo relativo ai rifiuti che vengono prodotti dalle operazioni di bonifica dei siti inquinati è stata apportata con l'intento di ridurre i costi reali di smaltimento e favorire l'aumento delle operazioni di bonifica

atteso che i rifiuti prodotti dalle bonifiche attualmente costituiscono meno dell'1% del totale dei rifiuti smaltiti in discarica.

21.4.C. - La risposta formulata non consente di superare l'osservazione che, pertanto, deve essere ribadita.

21.5. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA COPERTURA DI ONERI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. La Relazione tecnico-finanziaria, con riferimento all'articolo 6, attesta che *"la copertura finanziaria del comma 1 è garantita dalle variazioni compensative approvate dal comma 2"*.

Al riguardo si rileva che le variazioni indicate:

- nell'Allegato H (*comma 1*): comportano complessivamente diminuzioni di spese di competenza: per l'anno 2022 pari a euro 394.371,00; per l'anno 2021 pari a euro 631.371,00; per l'anno 2020 pari a euro 24.000,00.

- nell'Allegato I (*comma 2*): comportano diminuzioni di competenza per gli anni 2022 e 2021 - sia per le entrate sia per le spese - pari a euro 394.371,00 (*dovute alla riduzione dell'aliquota IRAP per le ASP disposta dall'articolo 10; comma 2*) e risultano nulle per il 2020;

Non sembrerebbe pertanto riscontrabile l'effetto compensativo attestato nella Relazione tecnico-finanziaria.

21.5.R. - La Relazione tecnico finanziaria finale più che far riferimento alla compensazione tra le variazioni delle tabelle, dà atto della circostanza che le variazioni alla Tabella C allegata alla L.R. 41/2019, di cui al c. 1, rientrano nelle variazioni approvate al c. 2. .

21.5.C. - La risposta non consente di apprezzare la copertura finanziaria garantita dalle variazioni compensative approvate dal comma 2.

21.5.D. - Deduzioni - Giunta regionale: *"h.i. Riguardo alla copertura delle variazioni compensative autorizzate dalla L.R. 43/2020, si precisa che tale copertura si evince dalle due delibere di variazione ratificate e allegate alla legge stessa. In particolare a pag. 2 della Tabella A della D.G.R. 729/2020 e a pag. 1 della Tabella A della D.G.R. 876/2020 risulta che il totale delle variazioni (aumenti e riduzioni) è pari a zero. Il dettaglio a livello di capitolo è fornito dalle corrispondenti variazioni del Bilancio finanziario gestionale approvate con DD.G.R. 731/2020 e 878/2020 (Allegato 3 e Allegato 4). Con riferimento alle altre variazioni apportate dall'allegato I della L.R. 43/2020, il riscontro a livello di bilancio è dato dall'equivalenza tra le variazioni complessive per ciascun anno apportate allo Stato di previsione delle entrate e allo Stato di previsione delle spese (pagg. 16305 e 16309 dell'Allegato I). Il*

dettaglio a livello di capitolo è fornito dalle corrispondenti variazioni del Bilancio finanziario gestionale approvate con D.G.R. 1148/2020 (Allegato 5)". "Riguardo alle variazioni di cui all'art. 6, si precisa che il c. 1 autorizza variazioni alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella C allegata alla L.R. 41/2019. Il successivo c. 2 autorizza invece le variazioni complessive allo Stato di previsione delle entrate e allo Stato di previsione delle spese, all'interno delle quali sono comprese le variazioni autorizzate dal c. 1. Ad ausilio del riscontro si allega il dettaglio per capitoli delle variazioni della Tabella C (Allegato 6) che sono comprese nelle variazioni complessive evidenziate per capitoli nella D.G.R. 1148/2020 di variazione del Bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della legge (Allegato 5)".

21.6. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE MINORI ENTRATE AUTORIZZATE DALLA LEGGE. La Relazione tecnico-finanziaria, con riferimento all'articolo 10, attesta che l'articolo comporta una minore entrata stimata di euro 394.371,00 per ciascun anno 2021 e 2020, senza esplicitare alcun parametro concretamente valutabile determinante il predetto importo.

21.6.R. - Il calcolo della riduzione è stato effettuato applicando l'agevolazione ai dati delle dichiarazioni IRAP dell'anno di imposta 2017 delle ASP regionali, come risulta dalla seguente tabella.

Le ASP (Aziende pubbliche di Servizi alla Persona) sono 15, così come risulta dal sito della Regione: www.regione.marche.it/amministrazione-trasparente/enti-pubblici-controllati .					
	Irap anno imposta 2017 - base imponibile	Imposta netta (A)	Aliq.	Imposta con aliq. 3,9 (B)	Minor gettito (A-B)
ASP Ambito 9	998.130	38.927	3,90	38.927	
ASP Catria e Nerone - Cagli	216.436	18.397	8,50	8.441	9.956
ASP Alessandro Chierichetti - Gagliole	131.952	11.216	8,50	5.146	6.070
ASP Civica Assistenza - Tolentino	1.011.590	85.985	8,50	39.452	46.533
ASP Contessa Pelagallo - Grottammare	78.966	6.712	8,50	3.080	3.632
ASP Forlino - Offida	384.322	32.667	8,50	14.989	17.678
ASP Antonio Gatti - Montecosaro	675.770	57.440	8,50	26.355	31.085
ASP Grimani Buttari - Osimo	1.709.573	145.314	8,50	66.673	78.641
ASP IRCR - Macerata	1.983.413	168.590	8,50	77.353	91.237
ASP Lazzairelli - San Severino Marche	410.375	34.882	8,50	16.005	18.877
ASP Mancinelli - Montelparo	582.887	49.545	8,50	22.733	26.812
ASP Paolo Ricci - Civitanova Marche	1.084.104	92.149	8,50	42.280	49.869
ASP Pergola	77.559	6.593	8,50	3.025	3.568
ASP Vittorio Emanuele II - Fabriano	226.340	19.239	8,50	8.827	10.412
ASP Vivere Insieme - Montalto Marche	269.629	10.516	3,90	10.516	
		778.172		383.801	394.371

21.6.C. - Si prende atto della risposta formulata.

21.7. - RIDUZIONE STANZIAMENTO DI BILANCIO. Con riferimento all'articolo 11, dal collegamento informatico ai dati contabili della Regione (*Cruscotto di Business Intelligence, recentemente aggiornato con i dati di pre-consuntivo 2020*), alla data del 3 agosto 2020, risultano - per l'anno 2020 - sul capitolo 2140110153 ("*Contributi per abbattimento costi relativi all'emissione di minibond*") lo stanziamento di euro 220.357,85 e nessun impegno. Ne consegue la disponibilità, alla predetta data, di euro 80.000,00. Si prende atto della riduzione dello stanziamento di bilancio già esistente, ai fini delle coperture disposte della nuova legge, in base a esigenza legislativamente valutata per l'effetto determinante una riprogrammazione della spesa regionale.

21.7.R. - La risposta non formula riscontri.

21.7.C. - Con l'osservazione non venivano prospettate problematiche.

22. - Legge regionale 5 agosto 2020, n. 45 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 gennaio 2018, n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche" (B.U.R.M. 6 agosto 2020, n. 71)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata consiliare (Pdl n. 346/2020). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173, la relazione illustrativa alla citata Pdl, la Proposta della III Commissione permanente (*modificativa*), i pareri (*con osservazioni*) del Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro e del Consiglio delle Autonomie locali, la scheda di analisi tecnico-normativa, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl nel testo licenziato dalla III Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

Le finalità della legge sono la modifica della legge regionale n. 1/2018 sulla base delle disposizioni del c.d. Decreto "Sblocca Cantieri" (*decreto-legge n. 32 del 2019 convertito nella legge n. 55/2019, di semplificazione procedurale*) e l'assicurare il funzionamento della nuova *governance* del sistema in materia di vigilanza sulle costruzioni in zona sistemica, delineato dalla nuova disciplina regionale.

- **L'articolo 12** (*Disposizioni finanziarie*) stabilisce che "*le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 1/2008, così come modificato dall'articolo 40 di questa legge sono iscritte a decorrere dall'anno 2020 nel Titolo 03 "Entrate extratributarie", Tipologia 305 "Rimborsi ed altre entrate correnti" dello stato di previsione delle entrate dei rispettivi bilanci di previsione e sono destinate al finanziamento delle spese per l'attuazione di questa legge*"; il comma 2, autorizza la Giunta regionale ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria, dopo aver attestato l'invarianza di tutte le altre disposizioni della legge n. 43/2020, con riferimento al predetto articolo 12, afferma che il medesimo "*Non comporta oneri a carico del bilancio*".

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

22.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE ENTRATE PREVISTE E DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA LEGGE. La Relazione tecnico-finanziaria attesta l'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma non quantifica né le spese per l'attuazione della legge, né contiene una stima delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 1/2018, destinate alla copertura delle spese medesime. Al riguardo si rileva che la mancata apposizione di limiti alla spesa correlati, quanto meno, alle entrate destinate alla copertura della stessa, può determinare squilibri comportanti maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

22.1.R. - La risposta non formula riscontri.

22.1.C. - Deve ribadirsi l'osservazione.

22.1.D. - Deduzioni - Giunta regionale: *"g.iv. Riguardo all'osservazione di cui alla scheda 18.2 (n.d.r.: così nel testo), si evidenzia che la disposizione finanziaria della L.R. 1/2018 ha sancito un vincolo di destinazione delle entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 14 e ha rinviato all'anno 2020 la contabilizzazione delle potenziali entrate e la contestuale iscrizione delle correlate spese. L'iscrizione in bilancio di tali spese avviene, quindi, successivamente all'effettiva quantificazione e nei limiti delle entrate specifiche autorizzate L.R. 1/2018 e ciò assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio. Al riguardo la struttura regionale competente ha segnalato quanto segue: "La legge regionale 1/2018 prevede la quantificazione del contributo istruttorio (a decorrere dal 2020) con apposita delibera di giunta; tale delibera, concernente l'approvazione delle linee guida è la n. 714 del 2018. Dopo l'approvazione la delibera non è stata applicata in quanto è intervenuta una modifica rilevante della normativa statale (DPR 380/2001) che ha comportato la necessità di modificare la l.r. 1/2018 (con le modifiche di cui alla l.r. 45 nel 2020) e di conseguenza anche di aggiornare le linee guida. Con la l.r. 45/2020 le funzioni in materia di costruzioni in zona sismica sono ritornate in regione. L'aggiornamento delle linee guida è tutt'ora in corso di formalizzazione. Ad oggi è prevista l'approvazione a breve della delibera".*

23. - Legge regionale 5 agosto 2020, n. 46 “Variazione generale al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modificazioni alla Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche” (B.U.R.M. 6 agosto 2020, n. 71 - rettifica promulgazione in B.U.R.M. n. 81 del 10 settembre 2020)

L’iniziativa e i documenti pubblicati

L’iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 383/2020). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172 (con modifiche al testo della Giunta), la relazione illustrativa alla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl, la Proposta della I Commissione permanente (non modificativa), il parere del Consiglio delle Autonomie locali (senza osservazioni), il parere favorevole del Collegio dei revisori, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl nel testo approvato dalla I Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

- **L’articolo 1** (Variazione alle autorizzazioni di spesa), comma 1, dispone che alle autorizzazioni di spesa contenute nelle Tabelle C, D ed E allegate alla legge regionale n. 41/2019 (Legge di stabilità 2020) sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 allegate alla legge.
- **L’articolo 1, comma 2**, prevede che alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella A allegata alla legge regionale n. 42/2019 (Bilancio di previsione 2020/2022) sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 4 allegata alla legge.
- **L’articolo 1, comma 3**, dispone che la copertura degli oneri autorizzati dai due commi precedenti è garantita dalla contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 di cui alla citata legge regionale n. 42/2019.
- **L’articolo 2** (Riconoscimento di debito) dispone il riconoscimento di un debito fuori bilancio di euro 1.274,02; gli oneri trovano copertura negli stanziamenti già iscritti per l’anno 2020, nella Missione 01, Programma 05, capitolo di spesa 2010520013;

- **L'articolo 3** (*Contributo straordinario per la realizzazione di investimenti strutturali di interesse regionale*) autorizza il contributo di euro **2.843.380,45** in favore del Comune di Falconara Marittima, iscritto a carico della Missione 18, Programma 01, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022; il comma 2 dispone la copertura dell'onere, per l'anno 2020, a carico del Titolo 3, Tipologia 5 dello stato di previsione dell'entrata a seguito dell'acquisizione delle risorse disponibili presso il Comune di Falconara Marittima erogate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2007 (*Anticipazione finanziaria al Comune di Falconara Marittima*), pari a complessivi euro **2.843.380,45**; il comma 3 stabilisce l'approvazione da parte della Giunta regionale dello schema di convenzione da stipulare con il Comune di Falconara, recante l'individuazione degli interventi di cui al comma 1 e le condizioni, le modalità e i termini, per l'utilizzo del contributo e la sua restituzione in caso di mancato rispetto della convenzione da parte del Comune.

- **L'articolo 4** (*Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 20/2020*), comma 1, dispone che per la gestione del "Fondo straordinario di sostegno alle imprese per l'emergenza Covid - 19", si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 13/2020 (*Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19*), come modificate dalla legge regionale n. 25/2020 (*Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività produttive e prelievo venatorio*).

- **L'articolo 4, comma 2**, ferma la previgente dotazione del Fondo in euro 3.250.000,00, ne determina una diversa copertura con iscrizione a carico della Missione 14, Programma 2, Titolo 1, per euro **3.000.000,00**, e per euro **250.000,00** a carico della Missione 14, Programma 02, Titolo 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020; al comma 3 si prevede che "La Regione acquisisce al Titolo 3, Tipologia 05, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020 - le risorse derivanti dal recupero delle disponibilità residue dei Fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo ingegneria finanziaria del POR FESR 2007/2013, pari a complessivi euro 3.000.000,00".

- **L'articolo 5** (*Variazioni alle entrate e alle spese del bilancio di previsione 2020/2022*), comma 1, autorizza le variazioni allo stato di previsione delle entrate e allo stato di previsione delle spese del bilancio 2020/2022, indicate nella Tabella 5 allegata alla legge.

- **L'articolo 5, comma 2**, apporta alla legge n. 42/2019 le variazioni in termini di competenza e cassa indicate nella Tabella 6 (*Variazioni alle spese del bilancio 2020/2022*) allegata alla legge.

- **L'articolo 5, comma 3**, in conseguenza delle variazioni di cui ai commi 1 e 2, approva la Tabella 7 (*Allegato di interesse del Tesoriere*) allegata alla legge; il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni di bilancio necessarie ai fini della gestione.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria attesta le coperture con i seguenti prospetti relativi:

all'articolo 3 (*Contributo straordinario per la realizzazione di investimenti strutturali di interesse regionale pari a euro 2.843.380,45*): il comma 2 individua la copertura della spesa a seguito dell'acquisizione delle risorse disponibili presso il Comune di Falconara Marittima, erogate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2007 (*Anticipazione finanziaria al Comune di Falconara Marittima*), per complessivi euro **2.843.380,45**. La Relazione tecnico-finanziaria attesta che "*La restituzione della somma di cui al comma 2 è espressamente prevista dall'articolo 3 della convenzione sottoscritta in data 22/11/2007 tra la Regione Marche e il Comune di Falconara Marittima, per cause non imputabili al Comune stesso, pertanto la Regione può acquisire le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3 della convenzione sopra richiamata*":

Titolo tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2020	Nota
3/ 05	1305020112	Recupero delle somme erogate ai sensi della lr 12/2007 - CNI/20	2.843.380,45	Iscritto con questa legge

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173

Missione Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2020	Nota
18/01	2180120036	Contributo straordinario al Comune di Falconara Marittima per la realizzazione di investimenti infrastrutturali di interesse regionale - CNI/20	2.843.380,45	Iscritto con questa legge

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173

all'articolo 4 (*modifica della copertura della dotazione del "Fondo straordinario di sostegno alle imprese per l'emergenza Covid - 19", pari a euro 3.250.000,00*):

Missione Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2020	Nota
14/01	2140120057	Fondo straordinario di sostegno per l'emergenza Covid-19-Industria	-2.000.000	Stanziamento già iscritto con legge reg. 20/2020 Disponibile al 29/7/20202

14/ 01	2140220021	Fondo straordinario di sostegno per l'emergenza Covid-19-Commercio	-1.000.000	Stanziamento già iscritto con legge reg. 20/2020 Disponibile al 29/7/20202
14/01	2140110205	Fondo straordinario di sostegno per l'emergenza Covid-19-Imprese trasferimenti correnti	3.000.000	Iscritto con questa legge

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

23.1. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA COPERTURA DI ONERI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. Con riferimento all'articolo 1, la Relazione tecnico-finanziaria attesta che la disposizione: *"rimodula finanziariamente le precedenti autorizzazioni di spesa e rialloca le risorse a carico di capitoli idonei alla copertura degli interventi da realizzare; trova la necessaria corrispondente copertura nelle variazioni dello stato di previsione della spesa autorizzate all'articolo successivo"*. Considerata pertanto la sussistenza di maggiori oneri autorizzati, si osserva che "l'articolo successivo" verte su diversa fattispecie [articolo 2 (Riconoscimento di debito)]. Al riguardo - sia nel caso in cui la copertura in argomento risulti apprestata dal "successivo comma", il 3, dell'articolo 1, sia nella evenienza che la Relazione tecnico finanziaria si riferisse alla disposizione contenuta nel "successivo articolo" individuabile nell'articolo 2 della Pdl (di approvazione delle Tabelle 5, 6 e 7 della legge), poi trasfuso nell'articolo 5 della deliberazione legislativa - risulterebbe utile la produzione di un prospetto esplicativo di sintesi per la migliore individuazione della copertura dei maggiori oneri autorizzati dalla legge.

23.1.R. - Con riferimento alla richiesta di un prospetto che evidenzi l'individuazione della copertura dei maggiori oneri autorizzati dalla legge, si segnala che idonee informazioni sono riscontrabili nella D.G.R. 1196/2020 allegata (Allegato 6), che approva le variazioni del Bilancio finanziario gestionale conseguenti all'approvazione della L.R. 46/2020.

Nello specifico è riscontrabile la corrispondenza tra le variazioni allo Stato di previsione dell'entrata del bilancio (per complessivi euro 3.151.973,08 nel 2020 e zero nel 2021 e 2022) e le variazioni allo Stato di previsione della spesa del bilancio, risultanti dal dettaglio delle singole riduzioni e dei singoli aumenti (per complessivi euro 3.151.973,08 nel 2020 e zero nel 2021 e 2022).

23.1.C. - Si prende atto della risposta formulata e dell'indicazione della DGR di approvazione delle conseguenti variazioni del Bilancio finanziario gestionale.

23.2. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA COPERTURA DI ONERI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. Con riferimento all'articolo 4, la Relazione tecnico-finanziaria si sofferma unicamente sulla copertura delle risorse costituenti il "Fondo straordinario di sostegno alle imprese per l'emergenza Covid - 19" derivanti dal recupero delle disponibilità residue dei Fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo ingegneria finanziaria del POR FESR 2007/2013, pari a complessivi euro **3.000.000,00**, acquisite "al Titolo 3, Tipologia 05, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020". Al riguardo, nel richiamare le osservazioni **10.4** (Modalità di copertura non conforme alla previsione legislativa) e **10.5** (Copertura finanziaria attuata sul recupero di risorse dell'Unione europea) formulate nella scheda relativa alla legge n. 20/2020 (la prima, altresì, con riferimento al complessivo importo di euro 3.250.000,00 attestato nella relativa Relazione quale complessivo importo del recupero predetto), si chiede di voler fornire chiarimenti in ordine alla copertura dell'importo di euro 250.000,00, non riguardato dalla Relazione tecnico-finanziaria all'esame.

23.2.R. - Con riferimento alla copertura dell'importo 250.000,00 si precisa che la versione finale della Relazione tecnico finanziaria redatta al termine dell'iter legislativo non riporta la corretta articolazione per capitoli delle riduzioni. Nello schema che segue sono indicati i capitoli di copertura dei 250.000 euro, riscontrabili anche nella D.G.R. 728/2020 allegata (Allegato 4, cfr. pag. 24 della Parte 2), che approva le variazioni del Bilancio finanziario gestionale conseguenti all'approvazione della L.R. 20/2020.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2020	Nota
M 14 / P 4	2140410009	spese per interoperabilità SUAP - assistenza all'utente e formazione	30.000,00	già iscritto / al 28/5 risulta disponibile
M 14 / P 4	2140420019	spese per interoperabilità SUAP - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	220.000,00	già iscritto / al 28/5 risulta disponibile
			250.000,00	

23.2.C. – La risposta si incentra sull’osservazione concernente la copertura dell’importo di euro 250.000,00, non riguardato dalla Relazione tecnico-finanziaria e non anche sulla problematica segnalata della copertura finanziaria attuata sul recupero di risorse dell’Unione Europea. Nel prendere atto della risposta formulata con riferimento alla incompletezza della Relazione tecnico-finanziaria, per le specifiche risorse deve richiamarsi che: *“come si desume dall’art. 17, non è consentita la copertura dei nuovi e maggiori oneri con le disponibilità già appostate in bilancio, a meno che, ai sensi del comma 1, lett. b) del medesimo articolo, non si provveda, contestualmente all’indicazione delle risorse di bilancio destinate alla copertura, a ridurre la portata delle autorizzazioni legislative di spesa sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie già indicate nel bilancio medesimo, modificando dunque il titolo giuridico sottostante lo stanziamento inciso e dunque la relativa finalità primigenia”* (rif.: Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8/2021/INPR *“Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali”*, capo 4.7. *“Le diverse tipologie di copertura finanziaria”*, p. 12). In altre parole, rendere “disponibili” determinate risorse “interne” per finalità diverse presupporrebbe non il semplice “spostamento” di somme non impegnate ad altra finalità ma, altresì e più sostanzialmente, nella prospettiva della tutela degli equilibri di bilancio, la decurtazione della precedente autorizzazione legislativa di spesa. Versandosi in tema di risorse dell’UE, per queste dovrebbero sussistere le autorizzazioni alla relativa riprogrammazione previste dalla normativa europea.

23.2.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "a. Con la L.R. 46/2020 è stata apportata una modifica al Fondo straordinario di sostegno alle imprese per l'emergenza Covid-19 già istituito con la L.R. 20/2020. L'entrata iscritta con la L.R. 20/2020 al Titolo 4 è stata "spostata" al Titolo 3 e contestualmente il Fondo già iscritto con la L.R. 20/2020 a carico della Missione 14, Programmi 1 e 2, è stato rimodulato per il medesimo importo riallocando le risorse a carico di un unico capitolo iscritto nella Missione 14, Programma 1 (2140110205), per interventi di natura corrente." "d. Riguardo alla sussistenza di numerosi refusi nelle relazioni tecnico finanziarie, si precisa che gli stessi hanno riguardato principalmente le versioni finali delle relazioni redatte al termine dell'iter legislativo, non di competenza della Giunta regionale."

23.3. - INCONGRUENZA DATI RELATIVI A VARIAZIONI DI ENTRATE E SPESE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. La Relazione tecnico-finanziaria, con riferimento all'articolo 5, specifica che vengono complessivamente effettuate variazioni entrata-spesa per euro **3.121.980,45** e una serie di variazioni compensative su richiesta dei Dirigenti responsabili. Dalle tabelle 5 e 6 allegate alla legge, si evince che si tratta di variazioni di competenza e di cassa, per entrate e spese relative all'anno 2020, di importo complessivo pari a euro **3.151.973,08**. Al riguardo si prega di voler fornire chiarimenti.

23.3.R. - Si precisa che si tratta di un refuso nella predisposizione della versione finale della Relazione tecnico finanziaria redatta al termine dell'iter legislativo. Le variazioni apportate con la L.R. 46/2020 ammontano a euro 3.151.973,08, come risulta anche dalla D.G.R. 1196/2020 allegata (Allegato 6), che approva le variazioni del Bilancio finanziario gestionale conseguenti all'approvazione della L.R. 46/2020.

23.3.C. - Si prende atto della risposta formulata.

23.3.D. - Deduzioni - Giunta regionale: *"d. Riguardo alla sussistenza di numerosi refusi nelle relazioni tecnico finanziarie, si precisa che gli stessi hanno riguardato principalmente le versioni finali delle relazioni redatte al termine dell'iter legislativo, non di competenza della Giunta regionale."*

24. - Legge regionale 24 novembre 2020, n. 47 “Ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese. Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19” (B.U.R.M. 26 novembre 2020, n. 98)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 6/2020). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 novembre 2020, n. 5 (con modificazioni al testo della proposta), la relazione illustrativa alla Pdl con l'allegata relazione tecnico finanziaria sulla Pdl e la Proposta della II Commissione permanente (modificativa).

Le disposizioni di rilievo

La finalità della legge è la promozione “di un ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese tramite disposizioni attuative di integrazione della misura di concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 2020, n.13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19)”.

- **L'articolo 2** (Modifiche della legge regionale n. 13/2020), comma 3, prevede l'inserimento, dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13/2020 del seguente comma:

“6 bis. Alle micro e piccole imprese come definite all'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 3, che hanno subito ripercussioni economiche per effetto di provvedimenti statali adottati a far data dal 3 novembre 2020 con i quali sono disposte restrizioni all'esercizio dell'attività, la concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è effettuata, direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:

- a) il contributo copre integralmente i costi del finanziamento bancario;
- b) il contributo comprende gli interessi e, nei limiti dello 0,5 per cento fino a un massimo di euro 50,00 da ripartire equamente tra istituto di credito e Confidi, le spese accessorie per l'accesso al finanziamento stesso;

c) l'importo massimo del finanziamento bancario non può eccedere la somma di euro 10.000,00 e la sua durata può arrivare a un massimo di quarantotto mesi oltre dodici mesi di preammortamento;

d) il tasso di interesse (TAN) non può essere superiore al 2 per cento;

e) la presente procedura semplificata è comunicata dalla Regione Marche all'Associazione bancaria italiana e ai Confidi aderenti.”.

- **L'articolo 3** (*Disposizioni d'attuazione*) stabilisce che i contributi previsti al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 13/2020, come inserito dalla legge, sono concessi anche alle micro e piccole imprese aventi sede operativa nel territorio regionale, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio delle Marche alla data del 3 novembre 2020.

- **L'articolo 4** (*invarianza finanziaria*) dispone che dall'applicazione della legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

La Relazione tecnico-finanziaria

La Relazione tecnico finanziaria attesta che “Le disposizioni contenute in questo comma non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione in quanto si tratta di risorse già iscritte a carico della Missione 14, Programma 1, già impegnate ed erogate ai Confidi o comunque in corso di erogazione, ai capitoli di seguito individuati”.

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	Stanzamento anno 2020	Nota
14/01	2140110177	Fondo sostegno della liquidità-emergenza covid 19 - trasferimento intermediario finanziario	3.492.781,59	Iscritto con LR 13/2020
14/01	2140110196	Fondo sostegno della liquidità - Emergenza Covid- 19-trasferimento intermediario finanziario emergenza	6.971.648,69	Iscritto con dgr 783 del 22/6/2020
14/01	2140110205	Fondo straordinario di sostegno per l'emergenza covid/19 - imprese trasferimenti correnti	3.000.000,00	Iscritto con LR 46/2020)

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 novembre 2020, n. 5

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

24.1. - - MANCATA SPECIFICAZIONE VARIAZIONI STANZIAMENTI ENTRATA E SPESA. Si rileva che con la delibera di Giunta regionale n. 783/2020, indicata nel precedente prospetto, sono state deliberate variazioni di competenza e di cassa, per l'anno 2020, al capitolo **2140110196**, pari a euro **4.378.524,00** anziché a euro **6.971.648,69**, come risulta dal prospetto precedente. Dalla Relazione alla Pdl n. 6/2020 si evince che la differenza, pari a euro **2.593.124,69**, corrisponderebbe all'importo del contributo straordinario trasferito alla Regione Marche dalla Camera di Commercio delle Marche. Si chiede di voler documentare l'iscrizione della predetta somma di euro 2.593.124,69, per l'anno 2020, sia in entrata sia al predetto capitolo di spesa nel bilancio di previsione 2020/2022.

24.1.R. - L'iscrizione nel bilancio di previsione 2020/2022 di euro 2.593.124,69, per l'anno 2020, è stata effettuata con D.G.R. 770 del 22/6/2020 (*Allegato 7, cfr. pag. 1 della Parte 2*).

24.1.C. - L'osservazione evidenzia l'aspetto della mancata considerazione, nella Relazione tecnico-finanziaria (*rectius: prospetto della*), di una specifica e rilevante quota di copertura di oneri previsti dalla legge. Come chiesto in via istruttoria, l'Amministrazione comprova l'avvenuta, relativa, copertura finanziaria (*n.d.r.: nel prospetto si sarebbe dovuta indicare anche la DGR 770 del 22/6/2020 con riferimento alla relativa quota d'iscrizione*).

24.1.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "**d. Riguardo alla sussistenza di numerosi refusi nelle relazioni tecnico finanziarie, si precisa che gli stessi hanno riguardato principalmente le versioni finali delle relazioni redatte al termine dell'iter legislativo, non di competenza della Giunta regionale.**"

25. - Legge regionale 3 dicembre 2020, n. 49 "Assestamento del bilancio 2020-2022" (B.U.R.M. 4 dicembre 2020, n. 102)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 5/2020). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 novembre 2020, n. 6 (con modificazioni rispetto al testo proposto dalla Giunta), la relazione illustrativa alla Pdl, i pareri (senza osservazioni) espressi dalla II Commissione assembleare permanente, dal Consiglio delle Autonomie locali, dal Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro, dalla Relazione tecnico-finanziaria sulla Pdl, la Proposta della I Commissione permanente (modificativa) e la Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Le disposizioni di rilievo

- La legge apporta al bilancio di previsione gli adeguamenti connessi all'approvazione del rendiconto generale 2019, in particolare l'aggiornamento dei residui attivi e passivi (**articolo 1**), della giacenza di cassa (**articolo 2**), del saldo finanziario a chiusura dell'esercizio 2019 (**articolo 3**).
- **L'articolo 4** (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2019) ridetermina l'importo dei mutui per il finanziamento degli interventi realizzati in complessivi euro **151.554.713,90**.
- **L'articolo 5** (Riconoscimento di debiti fuori bilancio), ai commi 1 e 2, dispone il riconosce dei seguenti debiti fuori bilancio: di euro **60.000,00**, con copertura sullo stanziamento iscritto nel bilancio 2020/2022, annualità 2020, nella Missione 1, Programma 07, capitolo di spesa 2010710012; di euro **800.000,00**, con copertura sullo stanziamento iscritto nel medesimo bilancio e annualità, nella Missione 1, Programma 05, capitolo di spesa 2010520019.
- **L'articolo 6** (Modifiche alla legge regionale n. 11/2020 "Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio e ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali), comma 1, prevede il sostegno da parte della Regione delle Imprese titolari di licenza di trasporto aereo al fine del recupero del traffico aereo sull'Aeroporto delle Marche; il comma 2 (**articolo 1-bis legge regionale n. 11/2020**), disponendo la sostituzione del comma 2, dell'articolo 11, della legge regionale n. 11/2020 col seguente: "2. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 1 bis

è autorizzata la spesa complessiva di euro **13.500.000,00** da iscrivere a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, ripartita come di seguito specificato: a) euro 3.900.000,00 per gli interventi di cui al comma 1 per l'anno 2021; b) euro 3.600.000,00 per gli interventi di cui al comma 1 bis per l'anno 2021; c) euro 6.000.000,00 per gli interventi di cui al comma 1 per l'anno 2022"; il comma 3 prevede che la copertura sia garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 7, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022.

- **L'articolo 8** (Modifiche alla legge regionale n. 20/2020), dispone la sostituzione del comma 2 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 20/2020 concernente il "Fondo di Emergenza Covid-19 settore Cultura", col seguente: "2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabilite in euro **1.018.697,13** per il 2020 ed euro **51.429,85** per il 2021 e sono iscritte con questa legge nello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 a carico della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 per euro 988.697,13 nel 2020, per euro 51.429,85 nel 2021, nonché a carico della Missione 5, Programma 2, Titolo 2 per euro 30.000,00 nel 2020". Per l'effetto, le risorse del predetto Fondo, per il 2020, vengono aumentate di euro 500.000,00 (da euro 518.697,13 a euro 1.018.697,13) e ripartite tra spesa corrente (euro 988.697,13) e spesa in conto capitale (euro 30.000,00); i commi 2 e 3 stabiliscono che il Fondo trova copertura per complessivi euro **1.018.697,13** nelle risorse già iscritte per il 2020 a carico della Missione 5, Programma 02 ed euro **51.429,85** per il 2021 a carico della Missione 5, Programma 02, Titolo 1.

- **L'articolo 9** (Modifica alla legge regionale n. 41/2020), comma 1, dispone la sostituzione del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 41 (Interventi a favore delle aree montane disagiate e disposizioni in materia di turismo) col seguente: "1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificate in euro **10.000,00 per l'anno 2020** si provvede con le risorse già iscritte nella Missione 14, Programma 01, del bilancio 2020/2022, annualità 2020"; il comma 2, stabilisce che la copertura degli oneri è garantita dalle risorse già iscritte nella Missione 14, Programma 01, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022, annualità 2020. Per effetto della norma, le spese derivanti dall'attuazione della legge n. 41/20 passano da euro 200.000,00 per l'anno 2020 a euro 10.000,00 (la disposizione sostituita, nella formulazione originaria, prevedeva quanto segue: "Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificate in euro 200.000,00 per l'anno 2020 si provvede mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Programma 01, e contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Programma 01, per euro 110.000,00 e nella Missione 7, Programma 01, per euro 90.000,00").

La copertura di detti oneri era individuata, per euro 110.000,00, dalla riduzione dello stanziamento del cap. 2140110153 denominato "Contributi per abbattimento costi relativi all'emissione di minibond".

- **L'articolo 11** (Variazioni delle tabelle allegate alla legge regionale n. 41/2019 e n. 42/2019), ai commi 1 e 2, autorizza le variazioni delle Tabelle **B** (Rifinanziamento per gli anni 2020-2022 di leggi regionali scadute), **C** (Autorizzazioni di spesa); **D** (Cofinanziamenti regionali), **E** (Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari), allegate alla legge regionale n. 41/2019 (legge di stabilità 2020) e alla tabella **A** (relativa al finanziamento delle leggi regionali continuative e ricorrenti) allegata legge regionale n. 42/2019 (Bilancio di previsione 2020/2022); il comma 3 prevede che la copertura degli oneri derivanti dalle variazioni autorizzate sia garantita dal complesso delle variazioni apportate dalla legge e risultante dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui all'articolo 13.

- **L'articolo 12** (Revisioni alle tabelle allegate alla legge regionale n. 41/2019 e alla legge regionale n. 42/2019), ai commi 1 e 2, apporta alla tabella C allegata alla legge n. 41/2019 le integrazioni risultanti dalla Tabella F allegata alla legge e apporta alla tabella A allegata alla legge n. 42/2019 le integrazioni risultanti dalla tabella G allegata alla legge; il comma 3 prevede che la copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti sia garantita dagli stanziamenti già iscritti in sede di bilancio di previsione 2020/2022.

- **L'articolo 13** (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2020/2022), comma 1, apporta le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato "Prospetto delle variazioni di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2020-2022"; il comma 2 apporta le variazioni in aumento e in diminuzione allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022 riportate nell'allegato "Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2020-2022".

- **L'articolo 14** (Autorizzazione all'indebitamento per investimenti nel triennio 2020/2022), comma 1, autorizza la variazione complessiva di euro **246.989,80** all'indebitamento per la copertura di interventi di investimento, nel triennio 2020/2022, rispetto al valore iniziale autorizzato con la legge regionale di approvazione del bilancio. Per l'effetto della modifica l'autorizzazione all'indebitamento per nuovi investimenti passa, per l'anno 2020, da euro **46.121.663,58** (ex articolo 7 della legge regionale n. 42/2019) a euro **46.368.562,38**; il comma 2 ridetermina le autorizzazioni alla contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per il triennio 2020/2022 iscritti a carico del Titolo 6 dello stato di previsione dell'entrata nell'importo

complessivo di euro 148.945.592,90, di cui euro 46.368.562,38 nel 2000; euro 48.272.030,52 nel 2021 ed euro 54.305.000,00 nel 2022, nel rispetto della normativa statale vigente.

- **L'articolo 16** (*Copertura finanziaria*) stabilisce che ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle variazioni autorizzate dalla legge si fa fronte con le riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022 e con le variazioni iscritte nello stato di previsione dell'entrata, come risultante dagli allegati alla legge.

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria riporta i seguenti prospetti degli effetti finanziari della legge, relativi:

all'articolo 5 (*Riconoscimento di due debiti fuori bilancio*):

il comma 1 individua la Missione 1, Programma 07 per l'iscrizione al Fondo regionale per le spese elettorali, annualità 2020, di euro 60.000,00:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento 2020	Nota
1/07	2010710012	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	60.000,00	istituito con DGR 1386 del 10/11/2020

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 novembre 2020, n. 6

il comma 2 individua la Missione 1, Programma 5 per l'iscrizione al capitolo 2010520019, annualità 2020, di euro 800.000,00:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento 2020	Nota
1/05	2010520019	RIMBORSO MIGLIORIE AGRARIE L. 203/1982 - CNI 2020	800.000,00	Stanziato con questa legge

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 novembre 2020, n. 6

La Relazione precisa che la copertura è garantita, per entrambe le iscrizioni di complessivi euro 860.000,00, dalle variazioni complessive approvate dalla legge nel rispetto generale dell'unità del bilancio (*articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011*).

all'articolo 6 (*Modifiche alla legge regionale n. 11/2020*):

il comma 2 autorizza l'iscrizione delle seguenti spese autorizzate dalla legge a carico della Missione 7, programma 01, per gli anni 2020, 2021 e 2022:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	variazione compensativa	variazione in aumento	valore assestato 2021	Nota
7/01	2070110310	Contributi per l'avviamento di nuove rotte ai sensi della comunicazione UE 2014/c 99/03 - trasferimenti correnti a imprese - fondi regionali CNI/2020.	6.000.000	-3.600.000	1.500.000	3.900.000	Iscritto con LR 11/2020 disponibile al 16/11
7/01	2070110376	Contributi alle compagnie aeree ai sensi del DL 34/20- trasferimenti correnti alle imprese - Fondi regionali - CNI/2020		3.600.000		3.600.000	Iscritto con questa legge
			6.000.000	-	1.500.000	7.500.000	

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 novembre 2020, n. 6

all'articolo 8 (Modifiche alla legge regionale n. 20/2020):

il comma 2 autorizza l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 a carico della Missione 5, Programma 02, Titolo 1, per euro 988.697,13 nel 2020, per euro 51.429,85 nel 2021 e a carico della Missione 5, Programma 02, Titolo 2 per euro 30.000,00 nel 2020:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	variazioni 2020	Nota
5/02	2050210437	Fondo straordinario di sostegno per Emergenza Covid19 Settore Cultura TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - CNI/2020	187.458,65	
5/02	2050210438	Fondo straordinario di sostegno per Emergenza Covid19 Settore Cultura - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CNI/2020.	207.541,35	
5/02	2050210441	Fondo straordinario di sostegno per Emergenza Covid19 Settore Cultura Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Locali - CNI/2020	5.000,00	
5/02	2050210281	Contributo straordinario per il teatro stabile delle Marche per avvio del progetto di una nuova fondazione unica per lo spettacolo di Ancona (ex capitolo 53105127) - CNI/2019	-400.000,00	Già iscritto in tab C

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 novembre 2020, n. 6

all'articolo 9 (Modifiche alla legge regionale n. 41/2020):

il comma 1 dispone la riduzione degli oneri precedentemente autorizzati (*da euro 200.000,00 a euro 10.000,00*) “*dovuta alla necessità di riorientare le risorse verso il ristoro alle micro e piccole imprese a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19. La disposizione trova copertura negli stanziamenti già iscritti a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022, anno 2020 come di seguito evidenziato*”:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2020	Nota
14/01	2140110153	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO COSTI RELATIVI ALL'EMISSIONE DI MINIBOND	110.357,85	verifica al 16/11/2020

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 novembre 2020, n. 6

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

25.1. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Con riferimento all'articolo 6 della legge, nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i “*dati e i metodi utilizzati per la quantificazione*” degli oneri di spesa, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Pur tenuto conto delle motivazioni al riguardo addotte nell'ambito dell'istruttoria concernente la precedente relazione, si osserva che nella predetta Relazione si dovrebbero indicare - ancorché con sintetica e/o standardizzata rappresentazione - gli elementi posti alla base della quantificazione dei nuovi oneri individuati dalla legge ovvero esplicitare che la quantificazione dei predetti oneri rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa compatibile con la programmazione di bilancio nonché riportare, ove svolte, le valutazioni preliminari nello specifico attuate dalle Strutture regionali interessate (*rif.: risposta del Servizio "Risorse finanziarie e bilancio della Regione Marche" alla nota n. 1213 del 05/05/2020 della Sezione di controllo*).

25.1.R. - Si evidenzia che generalmente la quantificazione dei predetti oneri rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa compatibile con la programmazione di bilancio.

25.1.C. - Per motivi di intellegibilità e trasparenza delle determinazioni contabili si conferma l'esigenza di esplicitare i metodi di quantificazione degli oneri finanziari individuati dalle leggi. Con riferimento alla tecnica del “*Tetto massimo di spesa*”: “*si ritiene che vada, comunque, illustrato, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di*

impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto a intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate" (rif.: Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8/2021/INPR *"Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali"*, capo 4.8. *"Tetto di spesa"*, p. 11).

25.2. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA COPERTURA DI ONERI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. Con riferimento agli oneri autorizzati dagli articoli 5 e 6 della legge, la Relazione attesta che la copertura viene garantita dalle variazioni complessive approvate dalla legge nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio (rif.: articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011). Nel merito si osserva che trattasi di indiscutibile affermazione di principio, tuttavia non corredata da parametri al riguardo concretamente valutabili (cfr. altresì l'osservazione **26.4.**, riferita all'articolo 9 della legge regionale n. 53/2020).

25.2.R. - Al fine di dare riscontro alle osservazioni **25.2**, **25.3**, **25.4**, è opportuno evidenziare innanzitutto che:

- 1) la legge di assestamento approva variazioni agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa del bilancio 2020-2022 che complessivamente sono di pari importo: euro 105.638.421,92 nel 2020, euro 13.560.097,80 nel 2021 ed euro 5.721.357,21 nel 2022, come si può evincere dal *"Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2020-2022"* e dal *"Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2020-2022"* di cui all'art. 13 (allegati 2 e 4 della legge);
- 2) le variazioni approvate con la legge di assestamento rispettano il principio dell'unità di bilancio secondo cui *"E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione ... I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate"* (allegato 1, principio 2, del D.Lgs. 118/2011);
- 3) la legge di assestamento espone il prospetto degli equilibri del *"bilancio assestato"* (allegato 9 della legge), cioè del bilancio 2020-2022 aggiornato con tutte le variazioni intercorse

dall'1/1/2020 fino alla legge di assestamento, compresa quella approvata con la medesima legge di assestamento; tale prospetto evidenzia che gli stanziamenti del bilancio assestato garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio.

Per quanto riguarda l'art. 5 la copertura degli oneri, come indicato nella Relazione tecnico finanziaria, è garantita:

- a) per gli oneri di cui al c. 1, dallo stanziamento di spesa 2020 di euro 60.000,00 del capitolo 2010710012 appostato in bilancio con D.G.R. 1386 del 10/11/2020, prima della legge di assestamento;
- b) per gli oneri di cui al c. 2, dalla variazione in aumento di euro 800.000,00 dello stanziamento di spesa 2020 del capitolo 2010520019 approvata con legge di assestamento.

L'affermazione, riportata nella relazione tecnico-finanziaria, *“La disposizione autorizza oneri la cui copertura è garantita dalle variazioni complessive approvate con questa legge nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio ...”* riguarda la copertura di cui al punto b) e sta ad indicare che la variazione allo stanziamento di spesa che dà copertura agli oneri di cui al c. 2 è compresa nell'ambito delle variazioni di spesa approvate dalla legge di assestamento, complessivamente coperte dalle variazioni di entrata di pari importo, nel rispetto del principio di unità del bilancio e degli equilibri di bilancio, come indicato nei punti 1), 2) e 3) sopra riportati.

Per quanto riguarda l'art. 6, la copertura degli oneri autorizzati, come indicato nella Relazione tecnico finanziaria, è garantita:

- a) da una variazione compensativa di euro 3.600.000,00 tra gli stanziamenti di spesa 2021 del capitolo 2070110310 (*in riduzione*) e il capitolo 2070110376 (*in aumento*);
- b) da una variazione in aumento di euro 1.500.000,00 dello stanziamento di spesa 2021 del capitolo 2070110310.

L'affermazione, riportata nella relazione tecnico-finanziaria, *“La disposizione autorizza oneri la cui copertura è garantita dalle variazioni complessive approvate da questa legge nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio ...”* riguarda sia la copertura di cui al punto a) che quella di cui al punto b). L'affermazione sta ad indicare che sia la variazione compensativa di cui al punto a) che quella in aumento di cui al punto b) sono comprese nell'ambito delle variazioni di spesa

approvate dalla legge di assestamento, complessivamente coperte dalle variazioni di entrata di pari importo, nel rispetto del principio di unità del bilancio e degli equilibri di bilancio, come indicato nei punti 1), 2) e 3) sopra riportati.

25.2.C. - Si prende atto della risposta formulata con riferimento alla specificazione della copertura degli oneri autorizzati dagli articoli 5 e 6 della legge.

25.3. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA COPERTURA DI ONERI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. Con riferimento all'articolo 8 (*incrementante di euro 500.000,00, per l'anno 2021, il "Fondo di Emergenza Covid-19 settore Cultura"*), la Relazione riporta un prospetto giustificante la copertura dell'incremento di euro 400.000,00 e, conclusivamente, attesta che la copertura degli oneri autorizzati è garantita dalle variazioni complessive approvate dalla legge nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio (*ref.: articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011*). Nel merito, con riferimento alla quota parte dell'incremento non puntualmente giustificato (*pari a euro 100.000,00*), si osserva che trattasi di indiscutibile affermazione di principio, tuttavia non corredata da parametri al riguardo concretamente valutabili.

25.3.R. - Con riferimento all'art. 8, la Relazione tecnico finanziaria effettivamente, a fronte di una variazione dello stanziamento di spesa 2020 di euro 500.000,00, dà conto della copertura per soli euro 400.000,00.

Al riguardo si conferma, innanzitutto, che la variazione contabile è coerente con quella indicata nell'articolato e ammonta a euro 500.000,00. Si precisa inoltre che tale variazione è la risultante di due operazioni: una prima variazione di euro 100.000,00 è stata prevista dalla proposta di legge licenziata dalla Giunta regionale (PDL 5/2020, art. 7), una seconda variazione di euro 400.000,00 è stata introdotta tramite un emendamento presentato durante l'iter legislativo della legge. Nella versione finale della Relazione redatta al termine dell'iter legislativo è stata riportata, per un refuso, solo la copertura relativa all'emendamento e non l'analisi della variazione relativa alla proposta di legge iniziale.

Considerando congiuntamente la Relazione della proposta di legge e quella della legge approvata risulta che:

a) con riferimento alla variazione di euro 100.000,00, la copertura degli oneri autorizzati è garantita:

- per euro 30.000,00, da una variazione compensativa tra gli stanziamenti di spesa 2020 del capitolo 2050210434 (*in riduzione*) e il capitolo 2050220047 (*in aumento*);

- per euro 70.000,00 da variazioni in aumento degli stanziamenti di spesa 2020 dei capitoli 2050210437, 2050210438, 2050210441, 2050210443, 2050210408.

b) con riferimento alla variazione di euro 400.000,00, la copertura degli oneri autorizzati è garantita da una variazione compensativa tra gli stanziamenti di spesa 2020 del capitolo 2050210281 (*in riduzione*) e dei capitoli 2050210437, 2050210438 e 2050210441 (*in aumento*).

L'affermazione, riportata in entrambe le Relazioni "*La disposizione autorizza oneri la cui copertura è garantita dalle variazioni complessive approvate con questa legge nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio ...*" sta ad indicare che le due variazioni sono comprese nell'ambito delle variazioni di spesa approvate dalla legge di assestamento, complessivamente coperte dalle variazioni di entrata di pari importo, nel rispetto del principio di unità del bilancio e degli equilibri di bilancio, come indicato nei punti 1), 2) e 3) sopra riportati.

25.3.C. - Si prende atto della risposta formulata.

25.3.D. - Deduzioni - Giunta regionale: "*d. Riguardo alla sussistenza di numerosi refusi nelle relazioni tecnico finanziarie, si precisa che gli stessi hanno riguardato principalmente le versioni finali delle relazioni redatte al termine dell'iter legislativo, non di competenza della Giunta regionale.*"

25.4. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA COPERTURA DI ONERI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. Con riferimento all'articolo 11 (*Variazioni delle tabelle allegate alla legge regionale n. 41/2019 e n. 42/2019*), la Relazione richiama le modifiche alle tabelle di autorizzazione allegate alla legge regionale di stabilità (*legge regionale n. 41/2019*) e attesta che la copertura degli oneri autorizzati è garantita dalle variazioni complessive approvate dalla legge nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio "*come si evince dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui al successivo articolo 12*". In disparte la constatazione che tali variazioni risultano, a mente della legge, essere state disposte dal successivo articolo 13, nella Nota integrativa all'Assestamento del bilancio di previsione (*allegato 18 alla legge*) si riportano le principali variazioni dello stato di previsione dell'entrate e dello stato di previsione della spesa e al relativo punto **g)** (*Permanenza degli equilibri di bilancio*) si precisa che: "*In sede di Assestamento è stata verificata la permanenza degli equilibri di bilancio per*

ciascuno degli anni considerati nel Bilancio Pluriennale ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 118/2011, come rappresentato nell'allegato 8 "Aggiornamento del prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio" (rectius: Quadro Generale riassuntivo assestato) ed esplicitato nel relativo articolo 13 contenuto nella proposta di legge di Assestamento". Al riguardo si osserva che, fermi gli equilibri di bilancio, l'attestazione della copertura presupporrebbe quanto meno l'evidenziazione dei maggiori oneri derivanti dalla legge unitamente alla specificazione delle risorse destinabili al finanziamento relativo.

25.4.R. – Con riferimento all'art. 11, si evidenzia che le modifiche alle Tabelle B, C, D ed E della L.R. 41/2019 e alla Tabella A della L.R. 42/2019 fanno riferimento a variazioni di stanziamenti di spesa già comprese nel "Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2020-2022", complessivamente coperte dalle variazioni degli stanziamenti di entrata comprese nel "Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2020-2022" e approvati dall'art. 13 (cfr. precedente punto 1 della Premessa).

Si precisa che tali tabelle, in sede di bilancio di previsione iniziale, hanno la funzione di esplicitare, nell'ambito degli stanziamenti di spesa approvati, la quota parte relativa al rifinanziamento per gli anni 2020/2022 di leggi regionali scadute (Tabella B), a specifiche autorizzazioni di spesa (Tabella C), a cofinanziamenti regionali a programmi statali (Tabella D), a cofinanziamenti regionali a programmi comunitari (Tabella E) e al finanziamento delle leggi regionali continuative e ricorrenti (Tabella A). Nell'ambito della legge di assestamento, quindi, le modifiche alle suddette tabelle sono già comprese nelle variazioni di spesa approvate con la medesima legge di assestamento.

Pertanto l'affermazione, riportata nella relazione tecnico-finanziaria, "La disposizione autorizza rimodulazioni degli stanziamenti la cui copertura è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge in attuazione del principio dell'unità del bilancio come si evince dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui al successivo articolo 12 [n.d.r.: è da intendersi l'articolo 13]" sta ad indicare che le variazioni in aumento e in riduzione degli stanziamenti di spesa relativi alle suddette tabelle sono comprese nell'ambito delle variazioni di spesa approvate dalla legge di assestamento, complessivamente coperte dalle variazioni di entrata di pari importo, nel rispetto del principio di unità del bilancio e degli equilibri di bilancio, come indicato nei punti 1), 2) e 3) sopra riportati.

Inoltre, riguardo all'osservazione di carattere generale circa la necessità di evidenziare i maggiori oneri derivanti dalla legge e il relativo finanziamento, si ribadisce che gli stessi sono riportati rispettivamente nel *"Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2020-2022"* e nel *"Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2020-2022"*.

Infine, in merito alla Nota integrativa, si precisa che la stessa contiene un'imprecisione nel paragrafo "g) *Permanenza degli equilibri di bilancio*", laddove si afferma che gli equilibri sono rappresentati nell'allegato 8 *"Aggiornamento del prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio"*. Deve intendersi invece che gli equilibri sono rappresentati nell'allegato 9 *"Prospetto assestato concernente gli equilibri di bilancio"*.

25.4.C. - Si prende atto che in sede di manovre di bilancio le coperture si manifestano fisiologicamente essere di carattere per lo più quantitativo, ditalché risulterebbe più appropriato l'esame delle normative della specie nell'ambito dei controlli sui bilanci regionali in luogo di quello, fondamentalmente di valenza quali-quantitativa, concernente le verifiche sulle coperture finanziarie delle leggi regionali.

26. - Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)” (B.U.R.M. 31 dicembre 2020, n. 111)

L'iniziativa e i documenti pubblicati

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 12/2020). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: i testi della proposta di legge e della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 dicembre 2020, n. 9 (con modificazioni rispetto al testo proposto dalla Giunta), la relazione illustrativa e la relazione tecnica alla Pdl, la Proposta della I Commissione permanente (modificativa), il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali (senza osservazioni), la Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Notazione: L'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e il punto 7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, precit.) stabiliscono i contenuti e le funzioni della legge di stabilità regionale.

Le disposizioni di rilievo

- **L'articolo 1** (Quadro di riferimento finanziario), definisce il quadro finanziario di riferimento del periodo 2021/2023, relativo alle previsioni delle entrate, come segue: anno 2021: euro 5.087.904.639,59; anno 2022: euro 4.177.651.475,69; anno 2023: euro 3.895.124.734,57.

- L'articolo 2 (Autorizzazioni di spesa per il triennio 2021- 2023), autorizza per gli anni 2021, 2022 e 2023: al comma 1, il rifinanziamento delle leggi regionali n. 16/1993 (Istituzione del Servizio di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale dei Bambini Salesi di Ancona) e n. 11/2020 (Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali) nei limiti degli importi indicati nella Tabella B allegata alla legge; al comma 2, i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D1 allegata alla legge; al comma 3, cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D2 allegata alla legge; al comma 4, le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E “Autorizzazioni di spesa”, allegata alla legge.

- **L'articolo 3** (Modifica alla legge regionale. 35/2016 “Legge di stabilità 2017”) estende l'esenzione del bollo auto per i possessori di auto ibride benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di

alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati nel 2017, 2018, 2019 e 2020, anche per quelli immatricolati per la prima volta nel 2021. Per tale esenzione il legislatore regionale stima una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 1.186.981,00, per il 2021, e di euro 1.318.868,00, per le due successive annualità agevolate 2022 e 2023. Il minor gettito è già computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”* Tipologia 01 e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023.

- **L'articolo 4** (*Agevolazioni fiscali per gli autobus adibiti a scuola guida*) riduce del 40 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'importo della tassa automobilistica regionale dovuta per gli autobus adibiti a scuola guida a condizione che sulla carta di circolazione sia stata apposta dal competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile apposita annotazione attestante che il veicolo è munito del doppio comando ed è esclusivamente adibito a scuola guida. Per effetto di questa legge, il legislatore stima una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 2.482,50 per ogni annualità agevolata computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”* Tipologia 01 e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023.

- **L'articolo 5** (*Modifica alla legge regionale n. 34/1988 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”*), al comma 1, modifica la disciplina relativa all'individuazione del personale assegnato ai Gruppi consiliari eliminando la quota del cinquanta per cento quale limite per l'assegnazione del personale esterno; il comma 2 prevede che la copertura della spesa sia garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023.

- **L'articolo 6** (*Modifiche alla legge regionale n. 14/2003 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale”*), al comma 1, consente l'assegnazione di una unità di personale a supporto delle segreterie dei Consiglieri Segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; il comma 3 prevede che a dette segreterie possano essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato della Regione, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente o personale esterno; il comma

4, stabilisce che la copertura della spesa è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023.

- **L'articolo 7** (*Rivalutazione valore tabellare*), al comma 1, al fine di rivalutare il valore tabellare del personale della Giunta regionale che ha ottenuto la progressione economica all'interno della categoria e che negli anni 2019 e 2020 prestava servizio presso i Gruppi assembleari, autorizza, per l'anno 2021, la spesa di euro 19.646,53; il comma 3, stabilisce che alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte nella Missione 1, Programma 10, del bilancio di previsione 2021/2023.

- **L'articolo 8** (*Modifiche alla legge regionale n. 33/2020 "Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V - 1521-2021)* modifica la precitata legge regionale per consentire anche la realizzazione di interventi di investimento per la valorizzazione di beni culturali connessi alla figura del Pontefice; il comma 5, in particolare, dispone l'inserimento nell'articolo 6 della legge oggetto di modifica del nuovo comma 1-bis, autorizzante per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 240.000,00, iscritta nella Missione 5, Programma 02, Titolo 1 per euro 130.000,00 e nella Missione 5, Programma 02, Titolo 2 per euro 110.000,00, del bilancio di previsione 2021/2023 e, per l'effetto, l'autorizzazione di spesa ascende dai precedenti euro 130.000,00 ai previsti euro 240.000,00; il comma 9 dispone che alla relativa copertura si provvede: **a)** per euro 130.000,00 mediante riduzione per euro 100.000,00 degli stanziamenti iscritti nella Missione 12, Programma 02 (*n.d.r.: in termini la legge n. 33/2020*); **b)** per euro 30.000,00 mediante riduzione equivalente degli stanziamenti iscritti nella Missione 1, Programma 03, Titolo I del bilancio 2020/2022 (*n.d.r.: in termini la legge n. 33/2020*); **c)** per euro 110.000,00 mediante impiego degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 02, Titolo 2 del bilancio di previsione 2021/2023.

- **L'articolo 9** (*Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 11/2020 "Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali"*), al comma 1, modifica la predetta disposizione, in tema di sviluppo di flussi turistici in arrivo, attraverso il canale del trasporto aereo, integrando la dotazione complessiva già autorizzata per il sostegno delle imprese titolari di licenza di trasporto aereo, di ulteriori euro 2.000.000,00 per effetto del finanziamento degli interventi anche per il 2023; il comma 2, individua la copertura dei predetti nuovi oneri nelle risorse iscritte a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023.

- **L'articolo 10** (*Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica*), al comma 1, al fine di garantire la continuità della realizzazione degli interventi connessi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche a far data dal 24 agosto 2016, autorizza per l'anno 2021, un'anticipazione straordinaria, in favore del Soggetto Attuatore Sisma 2016, di euro 10.000.000,00, al solo fine di fronteggiare un'eventuale e temporanea difficoltà di cassa in contabilità speciale n. 6023; il comma 2, dispone che alla copertura della spesa autorizzata, iscritta in aumento della Missione 11, Programma 2, Titolo 3 si provvede con le risorse iscritte al Titolo 5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2021-2023; il comma 3, prevede che le risorse anticipate confluiscano nella contabilità speciale numero 6023 già aperta in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 (*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*), finalizzata alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale; l'articolo 10, comma 4, prevede il recupero delle somme anticipate entro sessanta giorni dall'effettivo accredito dei fondi statali e comunque non oltre il 30 novembre 2021.

- **L'articolo 13** (*Copertura finanziaria*) stabilisce che "Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2021-2023, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa".

La Relazione tecnico-finanziaria

- La Relazione tecnico-finanziaria riporta i seguenti prospetti degli effetti finanziari della legge, relativi:

all'articolo 3 (*Estensione dell'esenzione del bollo auto per l'anno 2021*), a mente del quale il seguente minor gettito è già computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria e perequativa" Tipologia 01 e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023:

Titolo/ Tipologia	capitolo	denominazione	2020	2021	2022	Note
----------------------	----------	---------------	------	------	------	------

1/01	1101010014	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE	-1.186.981,00	-1.318.868,00	-1.318.868,00	Riduzione stanziamento già iscritto per gli anni 2021/2022. Stanziamento 2023 quantificato con effetto dell'esenzione
------	------------	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 dicembre 2020, n. 9

La Relazione attesta che la copertura è garantita dagli stanziamenti iscritti nel bilancio.

all'articolo 4 (*Agevolazioni fiscali per gli autobus adibiti a scuola guida*), a mente del quale il seguente minor gettito è già computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria e perequativa" Tipologia 01 e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023:

Titolo/ Tipologia	capitolo	denominazione	2020	2021	2022	Note
1/01	1101010014	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE	-2.482,50	-2.482,50	-2.482,50	Riduzione stanziamento già iscritto per gli anni 2021/2022. Stanziamento 2023 quantificato con effetto dell'esenzione

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 dicembre 2020, n. 9

La Relazione attesta che la copertura è garantita dagli stanziamenti iscritti nel bilancio.

all'articolo 5 (*Eliminazione della quota del 50% quale limite per l'assegnazione di personale esterno ai gruppi consiliari*), a mente del quale la copertura della spesa è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1, Programma 01, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023:

Missione/ Programma	Capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023
1/01	2010110005	Spese per il funzionamento dei gruppi assembleari spese per il personale	1.827.733,03	1.827.733,03	1.827.733,03

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 dicembre 2020, n. 9

La Relazione attesta che dalla applicazione della norma non deriva un incremento di oneri finanziari in quanto la spesa viene mantenuta entro il limite di *budget* a ciascun Gruppo ai sensi della legge regionale n. 34/1988.

all'articolo 6 (*Assegnazione unità di personale a supporto dei consiglieri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*), a mente del quale la copertura della spesa è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1, Programma 01, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023:

Missione/ Programma	Capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023
1/01	1010101006	Retribuzione al personale delle Segreterie politiche	599.458,74	599.458,74	599.458,74

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 dicembre 2020, n. 9

La Relazione attesta che dalla applicazione della norma non deriva un incremento di oneri finanziari in quanto la spesa viene mantenuta entro il limite di *budget* a ciascun Gruppo ai sensi della legge regionale n. 34/1988.

all'articolo 7 (*Rivalutazione valore tabellare delle retribuzioni del personale della Giunta che negli anni 2019 e 2020 prestava servizio presso i gruppi consiliari*), a mente del quale la spesa di euro 19.646,53 trova copertura nella Missione 1, Programma 10, a carico dei seguenti capitoli:

Missione/ Programma	Capitolo	Descrizione	Stanziamento anno 2021
1/10	2011010005	SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06	18.814.242,95
	2011010016	SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06	5.494.168,26
	2011010027	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06	1.851.235,34

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 dicembre 2020, n. 9

all'articolo 8 (*Finanziamento ulteriore per le Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V*), a mente del quale la maggiore spesa, per l'anno 2021, di euro 110.000,00, rispetto a quella già finanziata con la legge n. 33/2020 (euro 130.000,00, per complessivi oneri di spesa pari a euro 240.000,00) è autorizzata mediante impiego degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 02, Titolo 2 del bilancio di previsione 2021/2023:

Missione/ Programma	Capitoli	denominazione	stanziamento anno 2021	Nota
------------------------	----------	---------------	---------------------------	------

5/02	2050210431	L. R. 33/2020 - Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021) Art. 2 comma 1 lett. a) e b) Trasferimenti correnti al Comune di Grottammare - CNI/2020	-110.000,00	Riduzione Stanziamento disponibile già iscritto
5/02	2050210432	L. R. 33/2020 - Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021) Art. 2 - comma 1 lett. b) -Trasferimenti correnti al Comune di Montalto delle Marche - CNI/2020	-10.000,00	Riduzione Stanziamento disponibile già iscritto
5/02	2050210433	L. R. 33/2020 - Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021) Art. 2 - comma 1 lett. c) - Trasferimenti correnti al Comune di Rotella - CNI/2020	-10.000,00	Riduzione Stanziamento disponibile già iscritto
5/02	CNI 8733	L. R. 33/2020 - Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021) fondo per interventi di cui all'art. 2 lett. a), b) e c)	130.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge
5/02	2050120137	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO SU BENI CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI DI SISTO V - FONDI REGIONALI - SPESA INVESTIMENTO - CNI/2020	110.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 dicembre 2020, n. 9

La Relazione attesta che la copertura degli oneri di euro 110.000,00 è garantita dagli stanziamenti complessivi iscritti nel bilancio di previsione 2021/2023 nel rispetto del principio generale dell'unità (articolo 3, comma 1, del d.lgs. 118/2011).

all'articolo 9 (Finanziamento ulteriore di euro 2.000.000,00, per il 2023, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 11/2020, per il sostegno delle imprese titolari di licenza di trasporto aereo per lo sviluppo dei flussi turistici in arrivo presso la regione Marche), a mente del quale la copertura dei predetti maggiori oneri, per l'anno 2023, è individuata nelle risorse iscritte a carico della Missione 7, Programma 01, Titolo 1, del bilancio di previsione 2021/2023:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	valore 2021	valore 2022	valore 2023	note
07/01	2070110310	Contributi per l'avviamento di nuove rotte ai sensi della comunicazione UE 2014/C 99/03 - Trasferimenti correnti a imprese - Fondi regionali (tab. c) - CNI/2020	3.900.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	Già iscritte le annualità 2021/2022. Annualità 2023 iscritta con questa legge
07/01	2070110376	Contributi alle compagnie aeree ai sensi del DL 34/20- Trasferimenti correnti alle imprese - Fondi regionali - CNI/2020	3.600.000,00			Stanziamento già iscritto con LR 49/2020
		Totale complessivo	7.500.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 dicembre 2020, n. 9

La Relazione attesta che la copertura degli oneri nell'annualità 2023 per complessivi euro 2.000.000,00 è garantita dagli stanziamenti complessivi iscritti nel bilancio di previsione 2021/2023 nel rispetto del principio generale dell'unità (articolo 3, comma 1, del d.lgs. 118/2011).

all'articolo 10 (Anticipazione finanziaria di euro 10.000.000,00, per il 2021, per fronteggiare gli interventi connessi con la crisi sismica del 2016), a mente del quale la copertura dei predetti maggiori oneri, per l'anno 2021, iscritta in aumento della Missione 11, Programma 02, dello stato di previsione della spesa, è individuata nelle risorse iscritte a carico al Titolo 5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2021-2023; con recupero delle somme anticipate entro sessanta giorni dall'effettivo accredito dei fondi statali e comunque non oltre il 30 novembre 2021:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento 2021	Nota
11/02	2110230001	CONCESSIONE ANTICIPAZIONE PER FRONTEGGIARE LE SPESE CONNESSE ALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - CNI 2017	10.000.000,00	Iscritto con questa legge

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 dicembre 2020, n. 9

Titolo/ Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento 2021	Nota
5/2	1502010002	RISCOSSIONE/RECUPERO ANTICIPAZIONE CONCESSA PER FRONTEGGIARE LA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - CNI 2017	10.000.000,00	Iscritto con questa legge

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 dicembre 2020, n. 9

Osservazioni istruttorie, repliche dell'Amministrazione, considerazioni istruttorie

26.1. – MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE MINORI ENTRATE AUTORIZZATE DALLA LEGGE. La Relazione tecnico-finanziaria, con riferimento agli articoli 3 e 4, attesta la stima di minori entrate per gli anni dal 2021 al 2023, senza esplicitare alcun parametro concretamente valutabile determinante i relativi importi di riduzione delle entrate.

26.1.R. – Le stime delle minori entrate per il triennio 2021/2023 sono state effettuate sulla base dei seguenti parametri:

1) con riferimento alla perdita di gettito relativa all'esenzione dal bollo auto di cui all'art. 3, la stima è stata eseguita sulla base dell'elaborazione dei dati sui veicoli ibridi, presenti nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, tenendo conto del trend in costante crescita delle immatricolazioni per le auto ibride, prevedendone nel 2021 un aumento dell'80% rispetto al 2020 (*minor gettito atteso 2020 di euro 659.434,00 – nuove immatricolazioni previste 2020 auto ibride n. 3948 - dati archivio tassa auto*), quindi con un minor gettito atteso di euro 1.186.981,00 e negli anni successivi di euro 1.318.868,00. Per gli anni successivi 2022 e 2023 l'aumento stimato è del 100% rispetto al 2020;

2) la stima afferente la perdita di gettito derivante dalla riduzione della tassa automobilistica per gli autobus adibiti a scuola guida di cui all'art. 4 è stata effettuata sulla base delle informazioni e dei dati disponibili, prevedendo un beneficio per singolo contribuente di euro 248,25 e tenendo conto di n. 10 potenziali veicoli interessati. Pertanto il minor gettito annuo che ne deriva ammonta ad euro 2.482,50 ($248,25 \times 10$).

26.1.C. - Si prende atto della riposta formulata.

26.2. - RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Con riferimento all'articolo 5, si prende atto che nella precitata Relazione si esplicita che i nuovi oneri, ancorché non quantificati, trovano limite nel *Budget* previsto per i Gruppi consiliari.

26.2.R. - L'art. 5 apporta modifiche alla L.R. 34/1988 che non possono generare oneri aggiuntivi in quanto lo stanziamento del capitolo 2010110005 (*riportato nella Relazione tecnico finanziaria*) costituisce il limite massimo della spesa per i gruppi consiliari.

26.2.C. - Si prende atto che lo stanziamento del capitolo costituisce il limite massimo della spesa entro la quale va mantenuto il *Budget* previsto per i Gruppi consiliari.

26.3. - MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE. Con riferimento agli all'articolo 9 della legge, nella Relazione tecnico-finanziaria non vengono indicati i "*dati e i metodi utilizzati per la quantificazione*" degli oneri di spesa, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. Pur tenuto conto delle motivazioni al riguardo addotte nell'ambito dell'istruttoria concernente la precedente relazione, si osserva che nella predetta

Relazione si dovrebbero indicare - ancorché con sintetica e/o standardizzata rappresentazione - gli elementi posti alla base della quantificazione dei nuovi oneri individuati dalla legge ovvero esplicitare che la quantificazione dei predetti oneri rappresenta l'indicazione del tetto massimo di spesa compatibile con la programmazione di bilancio nonché riportare, ove svolte, le valutazioni preliminari nello specifico attuate dalle Strutture regionali interessate (rif.: risposta del Servizio "Risorse finanziarie e bilancio della Regione Marche" alla nota n. 1213 del 05/05/2020 della Sezione di controllo).

26.3.R. - Con riferimento all'art. 9, la struttura regionale competente ha precisato che la disposizione modifica l'art. 11 della L.R. 11/2020, autorizzando la spesa massima di euro 2 milioni nell'anno 2023 in quanto tale annualità non era prevista nella L.R. 11/2020, che faceva riferimento al triennio della programmazione 2020-2022. Ha precisato altresì che la quantificazione degli oneri rappresenta il tetto massimo di spesa compatibile con la programmazione di bilancio.

26.3.C. - Si prende atto della risposta formulata. Con riferimento alla tecnica del "Tetto di spesa": *"si ritiene che vada, comunque, illustrato, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto a intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate"* (rif.: Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8/2021/INPR "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali", capo 4.8. "Tetto di spesa", p. 11).

26.4. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA COPERTURA DI ONERI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. Con riferimento agli oneri autorizzati dagli articoli 8 e 9 della legge, la Relazione attesta che la copertura viene garantita dalle variazioni complessive approvate dalla legge nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio (rif.: articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011). Nel merito si osserva che trattasi di indiscutibile affermazione di principio, tuttavia non corredata da parametri al riguardo concretamente valutabili (cfr. altresì l'osservazione 25.2., riferita all'articolo 6 della legge regionale n. 49/2020).

26.4.R. - Al fine di dare riscontro a questa e alle successive osservazioni, è opportuno evidenziare innanzitutto che:

- 1) gli oneri autorizzati dalla legge di stabilità trovano copertura negli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021-2023, come indicato nell'art. 13 della medesima legge di stabilità;
- 2) gli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa autorizzati dalla legge di bilancio 2021-2023 (L.R. 54/2020) sono complessivamente di pari importo: euro 5.087.904.639,59 nel 2021, euro 4.177.651.475,69 nel 2022 ed euro 3.895.124.734,57 nel 2023, come riportato nell'articolo 1, nonché nel "Prospetto delle entrate per titoli e tipologie" e nel "Prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli" (allegati 1 e 2) della medesima legge di bilancio 2021-2023;
- 3) gli stanziamenti approvati con la legge di bilancio 2021-2023 rispettano il principio dell'unità di bilancio secondo cui *"E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione...I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate"* (allegato 1, principio 2, del D.Lgs. 118/2011);
- 4) la legge di bilancio 2021-2023 espone il prospetto degli equilibri (allegato 7 della legge) che evidenzia che gli stanziamenti approvati garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio.

L'art. 8, come indicato nella Relazione tecnico finanziaria, comporta:

- a) una rimodulazione compensativa di euro 130.000,00 tra gli stanziamenti di spesa 2021 dei capitoli 2050210431, 2050210432 e 2050210433 (*in riduzione*) e il capitolo di nuova istituzione con n. scheda 8733- capitolo 2050210452 (*in aumento*);
- b) uno stanziamento aggiuntivo di spesa 2021 di euro 110.000,00 a carico del capitolo 2050120137, che costituisce la copertura dei maggiori oneri autorizzati per pari importo.

L'affermazione, riportata nella relazione tecnico-finanziaria, *"La disposizione comporta oneri pari a € 110.000,00 la cui copertura è garantita dagli stanziamenti complessivi iscritti nel bilancio di previsione 2021/2023 nel rispetto del principio generale dell'unità ..."* sta ad indicare che lo stanziamento di spesa di euro 110.000,00 è compreso nell'ambito degli stanziamenti di spesa approvati con il bilancio di previsione 2021-2023, complessivamente coperti dagli stanziamenti

di entrata di pari importo approvati con il medesimo bilancio 2021-2023, nel rispetto del principio di unità del bilancio e degli equilibri di bilancio, come indicato nei punti 1), 2), 3) e 4) sopra riportati.

L'art. 9, come indicato nella Relazione tecnico finanziaria, comporta:

a) uno stanziamento aggiuntivo di spesa 2023 di euro 2.000.000,00 a carico del capitolo 2070110310, che costituisce la copertura dei maggiori oneri autorizzati per pari importo.

L'affermazione, riportata nella relazione tecnico-finanziaria *“La disposizione comporta oneri nell'annualità 2023 per complessivi euro 2.000.000,00 la cui copertura è garantita dagli stanziamenti complessivi iscritti nel bilancio di previsione 2021/2023 nel rispetto del principio generale dell'unità ...”* sta ad indicare che lo stanziamento di spesa di euro 2.000.000,00 è compreso nell'ambito degli stanziamenti di spesa approvati con il bilancio di previsione 2021-2023, complessivamente coperti stanziamenti di entrata di pari importo, approvati con il medesimo bilancio 2021-2023, nel rispetto del principio di unità del bilancio e degli equilibri di bilancio, come indicato nei punti 1), 2), 3) e 4) sopra riportati.

26.4.C. - Si prende atto che in sede di manovre di bilancio le coperture si manifestano fisiologicamente essere di carattere per lo più quantitativo, ditalché risulterebbe più appropriato l'esame delle normative della specie nell'ambito dei controlli sui bilanci regionali in luogo di quello, di fondamentale valenza quali-quantitativa, concernente le verifiche sulle coperture finanziarie delle leggi regionali.

26.5. - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA COPERTURA DI ONERI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. Con riferimento all'articolo 13 (*Copertura finanziaria*), pur prendendosi atto della statuizione secondo la quale la copertura degli oneri conseguenti alle autorizzazioni della legge viene attuata con le risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2021-2023 (*di cui alla contestuale legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 di approvazione del “Bilancio di previsione 2021-2023”*), si osserva che, fermi gli equilibri di bilancio, l'attestazione della copertura presupporrebbe quanto meno l'evidenziazione dei maggiori oneri derivanti dalla legge unitamente alla specificazione delle risorse destinabili al finanziamento relativo.

26.5.R. - L'art. 13 stabilisce che gli oneri autorizzati dalla legge di stabilità trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023.

Al riguardo si evidenzia che la legge di stabilità non apporta variazioni al bilancio 2020-2022, ma autorizza oneri la cui copertura è costituita da stanziamenti del bilancio 2021-2023. Gli stanziamenti del bilancio 2021-2023 non sono espressi in termini di variazione, ma in termini di valore assoluto.

Pertanto tutti gli oneri del bilancio 2021-2023 (*compresi i maggiori oneri delle annualità 2021 e 2022 autorizzati dalla legge di stabilità rispetto a quelli autorizzati per le medesime annualità dalle precedenti leggi di stabilità 2020 e di bilancio 2020-2022*) rientrano nell'ambito del complesso degli stanziamenti di spesa approvati con il bilancio di previsione 2021-2023, coperti dal complesso degli stanziamenti di entrata di pari importo approvati con il medesimo bilancio 2021-2023, nel rispetto del principio di unità del bilancio e degli equilibri di bilancio, come indicato nei punti 1), 2), 3) e 4) sopra riportati.

26.5.C. - Si prende atto che in sede di manovre di bilancio le coperture si manifestano fisiologicamente essere di carattere per lo più quantitativo, ditalché risulterebbe più appropriato l'esame delle normative della specie nell'ambito dei controlli sui bilanci regionali in luogo di quello, di fondamentale valenza quali-qualitativa, concernente le verifiche sulle coperture finanziarie delle leggi regionali.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

